

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SOCIALI
E DELLA COMUNICAZIONE

CORSO DI DOTTORATO

IN

SOCIOLOGIA, ANALISI SOCIALE E POLITICHE PUBBLICHE
E TEORIA E STORIA DELLE ISTITUZIONI

CICLO XIV

TESI DI DOTTORATO

IN

SOCIOLOGIA GIURIDICA

**CONTROLLO E MISURE ALTERNATIVE:
LA RETE DI PARTENARIATO NELLA GIUSTIZIA**

TUTOR:

CH.MO PROF.

ADALGISO AMENDOLA

DOTTORANDA:

DOTT.SSA ANNAMARIA GAITA

COORDINATORE:

CH.MO PROF.

MASSIMO PENDENZA

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

Indice

INTRODUZIONE	1
PARTE PRIMA	
IL QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO	
LA DEVIANZA, IL CONTROLLO, LA RIEDUCAZIONE	
CAPITOLO PRIMO	
LA DEVIANZA COME COSTRUZIONE SOCIALE	
1.1 LE TEORIE CRIMINOLOGICHE AMERICANE	10
1.1.1 LA DEVIANZA ATTRAVERSO LE SOTTOCULTURE	12
1.1.2 LA VISIONE STRUTTURALFUNZIONALISTA: T. PARSONS.....	16
1.1.3 L'ANOMIA SECONDO MERTON.....	17
1.1.4 LA TEORIA DELL'ETICHETTAMENTO	18
1.1.5 LA CRITICA ALLA TEORIA DELL'ETICHETTAMENTO: LA DEVIANZA SECONDO MATZA..	20
1.2 LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO: LA VISIONE PSICOLOGICA DEL CRIMINE	22
1.2.1 LA PSICOLOGIA SOCIALE.....	23
1.2.2 LA LETTURA DELLA DEVIANZA ATTRAVERSO LA TEORIA DELL'APPRENDIMENTO SOCIALE.....	25
1.3 LA LETTURA INNOVATIVA DI BECKER	27
1.4 LE CARRIERE DEVIANTI	29
CAPITOLO SECONDO	
LA TRASFORMAZIONE DEL CONTROLLO SOCIALE NELLA SOCIETÀ	
2.1 L'INCARCERAZIONE DI MASSA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO CAPITALISTICO.....	39
2.2 LO SVILUPPO DELLO STATO SOCIALE E IL PROGREDIRE DELL'ASSISTENZIALISMO PENALE.....	44
2.3 IL DECADIMENTO DELLO STATO SOCIALE E IL RITORNO ALLA PENA RETRIBUTIVA.....	48
2.3.1 LE POLITICHE DI TOLLERANZA ZERO.....	50
2.3.2 JUSTICE MODEL E CRIME CONTROL: IL RITORNO ALLA SCUOLA CLASSICA.....	53
2.4 LA PENA COME ISTITUZIONE SOCIALE.....	59
CAPITOLO TERZO	
LA PENA IN ITALIA: TRA CARCERE E MISURE ALTERNATIVE	
3.1 IL PRINCIPIO RIEDUCATIVO IN ITALIA	66
3.2 LA LEGGE DI RIFORMA PENITENZIARIA	69
3.2.1 I PRINCIPI DELLA LEGGE 354/75	72
3.3 LE MISURE ALTERNATIVE	76
3.3.1 L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	77
3.3.2 LA DETENZIONE DOMICILIARE	81
3.3.3 LA SEMILIBERTÀ.....	87
3.3.4 L'AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI	89
3.4 L'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI	93
3.5 GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA.....	98
3.5.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DIRETTORE UEPE.....	100
3.5.2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI	103
3.6 LA LOGICA DI RETE NEL SERVIZIO SOCIALE PENITENZIARIO	106

PARTE SECONDA	
LO STUDIO EMPIRICO	
CONTROLLO ED ESECUZIONE PENALE ESTERNA	
CAPITOLO QUARTO	
L'UNIVERSO PENITENZIARIO IN ITALIA	
4.1 IL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO.....	113
4.1.1 LA COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PENITENZIARIA.....	119
4.2 INTERVENTI LEGISLATIVI.....	125
CAPITOLO QUINTO	
LE RETI DI PARTENARIATO NELLA GIUSTIZIA PENALE.	
L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI SALERNO	
5.1 RASSEGNA DEI CONTRIBUTI ITALIANI.....	129
5.2 FINALITÀ E METODOLOGIA DELLA RICERCA	132
5.3 STRUMENTI DI RILEVAZIONE	132
5.4 PRINCIPALI RISULTATI.....	137
5.4.1 COMPOSIZIONE ORGANIGRAMMA E BACINO UTENZA	138
5.4.2 LA RETE DI PARTENARIATO DELL'UEPE DI SALERNO	141
5.4.3 L'INTERVISTA AL DIRETTORE.....	148
5.4.4 I FUNZIONARI DELLA PROFESSIONALITÀ DI SERVIZIO SOCIALE	151
<i>CONCLUSIONI</i>	155
<i>Bibliografia</i>	160
<i>Appendici</i>	
Appendice 01	170
Appendice 02	174
Appendice 03	178

INTRODUZIONE

Il presente lavoro pone al centro della propria analisi il ruolo del servizio sociale professionale all'interno delle reti di partenariato. Si assume, infatti, che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), nella sua prassi operativa, sia interconnesso con altri attori territoriali e Istituzioni, al fine di rieducare e reinserire i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione ordinaria, evitandone la ricaduta nel reato.

In Italia, storicamente, il Servizio sociale si è progressivamente inserito in una pluralità di ambiti d'intervento, in prevalenza appartenenti al settore pubblico. Nel tempo la sua funzione si è rafforzata dall'implementazione della L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali", con la quale si realizza il cd. sistema integrato di servizi. In questa nuova lettura normativa il servizio sociale e in particolare gli assistenti sociali, divengono snodo essenziale e cruciale del welfare state moderno. In questo sistema si annovera anche l'azione del servizio sociale che opera nel settore penitenziario degli adulti, in aderenza con il modello di assistenzialismo penale illustrato da Garland in *La cultura del controllo*. Si tratta di un modello penale, affermatosi dapprima in Inghilterra e negli Stati Uniti e solo in seguito in Italia, basato essenzialmente sul principio che le misure penali adottate nei confronti degli autori di reato dovrebbero promuovere interventi riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale, è a tal fine sono stati costituiti, nei vari Paesi, sistemi di Istituzioni ed organismi statali, che permettano la piena attuazione del principio rieducativo. Un sistema simile in Italia è istituito a seguito della promulgazione della L. 354/75 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Con questa si riforma l'Ordinamento Penitenziario fino ad allora vigente, risalente al 1931, al contempo si dà piena attuazione al principio già sancito dalla nostra Costituzione all'art 27, III comma, dove si stabilisce che "la pena deve tendere alla rieducazione del condannato". Secondo il rinnovato Ordinamento Penitenziario vi è il bisogno di individuare percorsi di trattamento finalizzati alla risocializzazione e al reinserimento dei soggetti condannati, improntati rigorosamente sul principio dell'individualizzazione. In questo modo si dà al condannato la possibilità di poter usufruire di specifici benefici penitenziari che permettano una modifica del regime penitenziario cui è sottoposto, attraverso provvedimenti non estendibili indiscriminatamente a tutti i soggetti reclusi, ma che sono adottati e differenziati caso per caso in ragione delle

diverse situazioni individuali e di molti altri elementi che emergono nel corso dell'osservazione della personalità. Una pena che, oltre ad essere individualizzata, si svolge in maniera prevalente sul territorio. È in questa rinnovata lettura che emerge l'importanza degli UEPE, uffici periferici del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia, in cui la figura di spicco è rappresentata dagli assistenti sociali. Bisogna però ricordare che già prima dell'approvazione della L. 354/75 era emersa l'esigenza di sperimentare il contributo del Servizio sociale nell'ambito del settore penitenziario degli adulti, le prime sperimentazioni si avranno, infatti, nel 1958 con l'introduzione del Servizio sociale nell'ambito dell'attività dei consigli di Patronato; formalizzazione di poco successiva all'introduzione delle medesime figure nel settore penale dei minorenni. L'introduzione di figure esperte e qualificate in un settore delicato come quello penitenziario, corrisponde a una scelta metodologica non casuale, poiché si distingue dall'azione messa in atto da psicologi e psicoterapeuti, e cioè un'azione rivolta a considerare e trattare essenzialmente le difficoltà interiori. Al contrario il servizio sociale punta soprattutto a interventi che tendono a ripristinare la comunicazione sociale, e quindi interventi mirati al rafforzamento delle reti riguardanti il soggetto, le quali sostengono l'individuo sostengono percorsi di reinserimento nella società.

La vera apertura al territorio dell'istituzione penitenziaria si avrà nel 2000 con l'entrata in vigore del DPR 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà". Il DPR ha sottolineato, infatti, il grande rilievo del servizio sociale all'interno degli UEPE. In particolare il DPR rileva due aspetti importanti dell'attività del servizio sociale: il legame con il territorio e il lavoro di rete con altri soggetti Istituzionali e Agenzie del Territorio. Secondo l'art. 118, VI comma, il servizio sociale penitenziario deve integrarsi con il territorio al fine di attuare interventi di osservazione e di trattamento nell'ambiente esterno. Tale visione diviene ancor più fondamentale per l'applicazione e l'esecuzione delle misure alternative, una visione di apertura rafforzata nel comma successivo, nel quale si sancisce che le intese con i servizi degli Enti Locali sono definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono la persona e la famiglia, secondo una prospettiva integrata d'intervento. Una prospettiva ripresa dalla L. 328/2000, secondo la quale il Servizio sociale Penitenziario è parte attiva del sistema integrato anche nella stesura dei Piani di Zona (art. 19, L. 328/00), contribuendo in maniera rilevante, attraverso i propri rappresentanti per una gestione unitaria del sistema dei servizi da implementare su un determinato territorio.

Da queste premesse parte il presente lavoro, suddiviso in due parti.

Nella *prima parte*, formata da tre capitoli, si ricostruisce il quadro teorico di riferimento, ripercorrendo l'evoluzione del concetto di devianza, di quale sia stata l'evoluzione della pena, per finire con l'evoluzione del sistema rieducativo in Italia. Nello specifico nel *primo capitolo* si ripercorre l'evoluzione delle teorie criminologiche le quali hanno descritto il fenomeno della devianza come il risultato di una vera e propria costruzione sociale. Il punto di partenza saranno le teorie criminologiche americane, prime a studiare in maniera sistematica e univoca il concetto di devianza. Per poi passare alla disamina delle teorie psicologiche, in particolare quelle riguardanti la psicologia sociale, fino ad arrivare alla lettura economica di Becker, primo a leggere il comportamento deviante in chiave carrieristica. Nel *secondo capitolo* si assume che la pena sia assimilabile a un'istituzione sociale describe come la pena sia specchio dell'evoluzione sociale. Una pena dapprima al servizio dello sviluppo capitalistico, per poi diventare parte integrante del Welfare State, trasformandosi così in assistenzialismo penale, così come descritto da Garland. Fino ad essere criticata in seguito al riemergere di paura e insicurezza sociale. Contestualmente si descrive l'evoluzione degli strumenti di controllo utilizzati: si parte dall'incarcerazione forzata, per poi giungere alla creazione di strumenti che mirano al reinserimento dei soggetti. Infine si aggiunge al controllo diffuso sul territorio accompagnato a un ritorno all'incarcerazione. Nel *terzo capitolo* il focus è centrato sull'evoluzione del principio rieducativo in Italia. Un principio sancito innanzitutto nell'art. 27, III comma, Cost., rafforzato e legiferato nella L. 354/75 e il successivo DPR 230/2000, i quali riformano in maniera completa la politica penitenziaria fino ad allora attuata. In particolare il capitolo delinea le specificità delle diverse misure alternative alla detenzione ordinaria, alla luce anche dei nuovi interventi legislativi, evidenziando anche le istituzioni giuridiche create ad hoc per il controllo di quest'ultime; concludendosi con la descrizione della logica di rete nel servizio sociale penitenziario. In particolare il capitolo si conclude con la descrizione dell'importanza dell'attuazione della logica di rete, anche nella prassi operativa del servizio sociale penitenziario. Solo attraverso una logica simile è possibile reinserire il soggetto nel tessuto sociale. Il presente paragrafo sarà, inoltre, una premessa necessaria per il quinto capitolo.

La *seconda parte*, formata da due capitoli, analizza nel concreto la relazione che vi è tra l'applicazione delle misure alternative e i sistemi di controllo utilizzati, attraverso uno studio empirico. Nel *quarto capitolo*, infatti, si analizza la situazione attuale delle misure

alternative, alla luce dei dati riportati in statistiche ufficiali come l'Istat, il Ministero della Giustizia e i rapporti SPACE del Consiglio d'Europa. L'attuale situazione, inoltre, è letta alla luce degli ultimi interventi legislativi scaturiti dalle sentenze della Corte dei Diritti dell'Uomo, sentenze risalenti al 2010 e al 2013, nelle quali si sottolinea l'urgenza di attuare politiche penitenziarie che affrontino in modo sistematico il problema del sovraffollamento.

Nel corso del *quinto capitolo*, al fine di analizzare nel dettaglio la connessione tra i sistemi di controllo e le misure alternative, sono presentati i risultati dello studio effettuato sull'UEPE di Salerno nel periodo gennaio-giugno 2015. Nello specifico l'indagine prevede il ricorso contemporaneo di diversi strumenti di analisi: un'intervista semi-strutturata diretta al Direttore dell'UEPE di Salerno; una raccolta su dati di archivio; un questionario somministrato ai Funzionari della Professionalità di Servizio sociale, operante presso l'UEPE di Salerno. I dati raccolti saranno analizzati attraverso il ricorso a un approccio misto, con l'utilizzo contemporaneo di tecniche sia quantitative sia qualitative. Nello specifico si adoperano: l'analisi delle reti sociali (o social network analysis), metodo utile per l'analisi dei processi di rete tra gli attori sociali di diversa provenienza e al contempo l'analisi di contenuto al fine di evidenziare opinioni, punti di forza e punti di debolezza, secondo gli operatori del settore rispetto alle politiche penitenziarie. Si è ritenuto necessario procedere allo studio empirico al fine di descrivere in maniera esaustiva quale sia la posizione dell'UEPE di Salerno all'interno della rete di partenariato. A tal fine si analizzerà la rete formata dall'Ufficio negli ultimi sei anni (2009-2014), facendo particolare riferimento alle relazioni formali basate su convenzioni, protocolli d'intesa ecc. e allo stesso tempo ai progetti realizzati dall'UEPE per il reinserimento dei soggetti. A ciò si aggiunge lo studio dell'opinione degli addetti ai lavori sulle politiche penitenziarie italiane, tracciando in particolare quale sia il ruolo dell'UEPE alla luce delle nuove modifiche legislative, e quanto possano essere, secondo i testimoni privilegiati, rieducative e di reinserimento le reti di partenariato create.

È d'obbligo ringraziare coloro che, a vario titolo, hanno fatto parte del mio percorso di Dottorato. Innanzitutto il prof. Adalgiso Amendola, per essersi reso sempre disponibile offrendomi il suo sapere, i suoi consigli, il suo incoraggiamento in tutte le fasi del lavoro. La prof.ssa Maria Prosperina Vitale per la sua paziente disponibilità e il suo prezioso aiuto nelle fasi della ricerca empirica. Il prof. Massimo Pendenza, coordinatore del Dottorato di

ricerca, per essere stato punto di riferimento per noi dottorandi. I colleghi del Dottorato con i quali è stato possibile confrontarsi e condividere le fatiche della ricerca.

Il Direttore dell'UEPE di Salerno, la dott.ssa Spinazzola, e i Funzionari della Professionalità di servizio sociale dell'UEPE di Salerno per la loro disponibilità e collaborazione nelle fasi della ricerca sul campo.

Le mie piccole e grandi pesti le quali hanno saputo strapparmi un sorriso anche nei momenti di maggiore sconforto.

Infine, i quattro pilastri della mia vita. Le uniche persone che mi hanno accompagnato in tutto il mio percorso di vita, o quasi, con tutto l'amore e la pazienza possibile e senza le quali non sarei arrivata fino a questo punto.

PARTE PRIMA

IL QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO

LA DEVIANZA, IL CONTROLLO, LA RIEDUCAZIONE

CAPITOLO PRIMO

LA DEVIANZA COME COSTRUZIONE SOCIALE

INTRODUZIONE

Il problema della criminalità, della sua prevenzione e del suo trattamento non investe, ormai, solo gli studiosi di diritto o operatori del settore, ma anche chi lavora in ambito sociale e sanitario offrendo così molteplici spunti di riflessione su fatti sociali e su svariati fattori che si correlano alle scelte di condotta nella vita sociale, favorendo così una migliore conoscenza della persona umana. La criminalità è, infatti, come notano Ponti e Merzagora Betsos, uno dei tanti modi di agire e di comportarsi nella società. E' per questo necessaria la conoscenza dei fattori sociali, delle dinamiche psicologiche, nonché dell'interazione fra gli individui, gruppi e ambiente. È per comprendere al meglio l'uomo e quelli che sono i suoi comportamenti antisociali e devianti, che dal XIX secolo si sviluppano i primi studi criminologici.

Fin dalla sua nascita la criminologia ha avuto come suo obiettivo il fornire alla collettività una risposta scientifica al problema del crimine, cercando di superare le discussioni di tipo filosofico-giuridico sul fine e sulla funzione della pena. Una rivoluzione causata soprattutto dall'avvento della Scuola Positiva, con la quale si consente l'applicazione della metodologia scientifica allo studio criminale, e la conseguente verifica degli effetti delle misure prese contro questi comportamenti da parte della società. Si qualifica così la criminologia come una scienza legata ai fatti e basata sulla ricerca empirica, estendendo il proprio interesse al di là dei comportamenti semplicemente sanzionati (altrimenti detti "comportamenti devianti"), occupandosi anche della reazione sociale, affrontando i problemi legati alla produzione delle norme giuridiche, delle definizioni sociali della devianza e criminalità e l'applicazione delle norme stesse (problematiche denominate come controllo sociale e prevenzione sociale); visioni riassumibili in tre concetti: devianza, controllo sociale e prevenzione. I tre concetti, benché studiati dalla stessa disciplina accademica, hanno radici di studio molto diverse tra loro. Per quel che riguarda il concetto di *devianza*, il suo utilizzo nasce negli Stati Uniti con lo scopo di comprendere e definire in modo unitario i problemi che in precedenza erano analizzati in maniera separata e che erano indicati come "problemi della società" (Pitch, 1975, p. 1). Il termine, infatti, nella sua natura, ha "una connotazione di neutralità,

oggettività, che i termini storicamente precedenti come anormale, immorale, cattivo ecc non avevano” (Ivi, p. 5), con la caratteristica di ricomprendere i fenomeni più vari e diversi, associandoli, secondo Pitch, non solo sulla base di teorie, ma anche sulla base di ciò che ognuno considera come *strano* (Ibidem). Inizialmente, infatti, nella definizione concettuale erano ricompresi anche comportamenti come la malattia mentale, l’handicap, la tossicodipendenza, le conflittualità giovanili, fino ad arrivare al crimine: fenomeni specifici compresi nei sistemi culturali, e che esistevano prima che la categoria stessa divenisse oggetto di studio delle scienze sociali. In ogni caso si è sempre cercato di distinguere i comportamenti devianti in generale dai comportamenti criminali: questi ultimi sono rivisti in quei comportamenti che violano i codici penali di ogni sistema sociale, gli altri comportamenti, invece, violano le altre norme, tra cui quelle di costume¹; si tratta di norme create dalle società per preservare una visione di controllo sociale. Questo concetto, a differenza della devianza, si configura come tra i più diffusi nella ricerca sociologica, tanto da divenire sinonimo di sociologia. Il primo a impiegare il suddetto termine nella ricerca sociologica sarà E.A. Ross nel 1896, il quale lo presenta come un meccanismo volutamente esercitato dalla collettività sull’individuo, con l’obiettivo di ricondurre tutto a conformità rispetto ai valori che la società tradizionale si era data, cercando di mantenere l’ordine sociale. È una definizione molto vasta che comprende i vari e diversi meccanismi² di funzionamento che producono o preservano un particolare comportamento, creando quindi infiniti mezzi di controllo sociale. Riprendendo Ponti e Merzagora Betsos “ogni società impiegherà tutti gli strumenti idonei a evitare le tendenze devianti dai suoi valori fondamentali” (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 31), strumenti che possono essere distinti in controllo formale e controllo informale. I primi hanno la caratteristica di essere esercitati da organi pubblici in base alle norme giuridiche, prevedendone competenze e procedure; sono rappresentati da leggi, codici, dall’apparato giudiziario, fino ad arrivare alle sanzioni sia di tipo detentivo sia pecuniario. Attraverso il meccanismo dell’intimidazione, questi strumenti esercitano un controllo sulla condotta di tutti gli attori sociali, limitando le condotte criminose. I sistemi di controllo informale, invece, sono rappresentati da strutture riconosciute dal diritto e che hanno finalità diverse rispetto ai sistemi formali. Queste

¹ Come nota Pitch, però, la maggioranza degli studi tradizionali sulla devianza è proprio quella di accennare questa distinzione solo a parole, mentre nei fatti, devianza e crimine sono unificati in un’unica area: la patologia sociale. Cfr. Pitch T., *La devianza*, La nuova Italia Editrice, Firenze, 1975, p.6

² Ragnedda nota che l’analisi di Ross spazia in vari ambiti, quali: la morale, la religione, diritto, costumi, ma anche l’educazione, l’opinione pubblica, i valori, gli ideali, ecc. Cfr. Ragnedda M., *La società postpanottica*, Aracne, Roma, 2008

concorrono a determinare l'adattamento degli individui agli schemi societari correggendo situazioni o comportamenti che possono sembrare a rischio devianza³.

Si tratta quindi di meccanismi che controbilanciano le tendenze devianti, "impedendo del tutto la deviazione o, cosa più importante, controllando o capovolgendo quegli elementi della motivazione che tendono a produrre il comportamento deviante" (*Ibidem*), perpetuando la continuità e stabilità sociale, in particolare quando il sistema culturale alla base è ampiamente accettato, condiviso e sostenuto dal consenso.

Infine la prevenzione rappresenta un elemento essenziale del discorso sulla criminalità. Il fondamento preventivo del sistema penale nasce, infatti, con l'Illuminismo e in contrapposizione con quelle che sono le teorie assolute della pena: lo scopo del sistema penale diventa la prevenzione dei reati, un obiettivo perseguibile tramite la minaccia e l'irrogazione della pena. A questo tradizionale modello preventivo si è affiancata una nuova idea di prevenzione, collocandosi al di fuori del sistema penale, divenendo così una prevenzione frammentata in una serie di attività, strategie e pratiche. L'elemento ricorrente nelle definizioni di prevenzione è la sua estraneità al sistema penale, vista come l'elemento che determina in maniera rilevante tutti i caratteri distintivi di queste nuove strategie, comportando che si attui un passaggio da un modello concettuale passivo, a un modello di prevenzione diretta e proattiva. I soggetti responsabili, quindi, non s'identificano più negli organi penali dello Stato, ma si estendono ad enti locali, servizi sociali, volontariato, imprese private, fino ad arrivare ai comuni cittadini. Il concetto è stato classificato in modi diversi, di seguito sono riportati quelli maggiormente utilizzati. Nel primo caso la prevenzione è divisa in tre diversi tipi, diversi tra loro sia dal punto di vista sia teorico che operativo: la prevenzione punitiva, la punizione correttiva e la punizione meccanica. La prima si basa sulla presunzione che la minaccia di punizioni nuove possa ostacolare l'esecuzione del reato – si tratta della cosiddetta funzione deterrente della pena–. Questo tipo di prevenzione, classicamente, è articolato in prevenzione generale, rivolta a tutti i componenti della società, e la prevenzione speciale, che si rivolge al singolo individuo. Quest'ultima, però, può essere considerata in maniera più corretta come una forma di controllo sociale sul soggetto. La prevenzione correttiva, invece, parte dal presupposto che il crimine sia correlato da motivazioni, cause e fattori invidiabili nel concreto e contrastabili attraverso interventi specifici. Si tratta di una tipologia di prevenzione ampiamente elaborata attraverso

³ A questa categoria di sistemi di controllo sociale appartengono i servizi sociali, i presidi psichiatrici, i consultori, i servizi che si occupano dei problemi giovanili e familiari. Sono quindi servizi, che secondo la lettura di Pitch e di Foucault, estendono il controllo sociale in tutte le frange della società.

l'applicazione di scienze sociali per la comprensione del crimine. Infine, la prevenzione meccanica è rappresentata dalla messa in atto di ostacoli fisici che rendono difficile o impossibile la realizzazione di un crimine da parte di un potenziale delinquente. Questa può consistere in un rafforzamento delle difese fisiche, un incremento della sorveglianza da parte della polizia, nella neutralizzazione di un criminale del quale si ritiene possibile la recidiva⁴.

Un secondo tipo di classificazione, maggiormente utilizzato, si basa sul modello medico che utilizza come criterio il livello e lo stadio di sviluppo del comportamento criminale nel quale è attuato l'intervento preventivo e distinguendo tre, anch'esso, tipi di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria è diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico o sociale, in cui non sono ancora presenti segnali di pericolo. Un esempio sono i programmi di miglioramento del benessere sociale di predeterminate aree urbane. La prevenzione secondaria si basa, invece, sull'identificazione precoce di potenziali delinquenti, al fine di mettere in atto azioni dirette a ridurre il rischio di un futuro coinvolgimento in comportamenti antisociali. È un tipo di prevenzione che generalmente si rivolge ai giovani socialmente deprivati e trova un supporto indispensabile nelle tecniche di predizione della delinquenza. La prevenzione terziaria, infine, si attua ex post, quando ci si pone l'obiettivo di voler limitare la recidiva; spostando quindi l'attenzione sul trattamento del soggetto reo. Questa deve integrarsi con le soluzioni legislative adottate nello specifico contesto e con i relativi principi ispiratori sulle origini del comportamento deviante e sul significato della pena, nonché con i contesti della prevenzione (De Gregorio, De Leo, & Patrizi, 2006, p. 45). È da notare che anche questo tipo di prevenzione, similmente a quella punitiva, non è considerata all'interno dell'area di prevenzione, in quanto è connotato da elementi di controllo e di trattamento.

È su queste basi che si sviluppa l'intero capitolo; s'illustreranno i principali passaggi teorici che hanno studiato il fenomeno della devianza, partendo dalle teorie criminologiche americane, per poi passare alle principali teorie psicologiche, le quali hanno dato un importante contributo alla lettura della devianza. Tutto confluisce, infine, nella lettura offerta da Becker del comportamento deviante, come un comportamento da leggersi in chiave carrieristica e di tipo economico, lettura che si avvicina in modo lampante alla visione giuridica della recidiva.

⁴ Si fa riferimento a quelle che nel corso del secondo capitolo saranno descritte come teorie di critica al principio rieducativo della pena.

1.1 LE TEORIE CRIMINOLOGICHE AMERICANE

Lo studio dei concetti di devianza, di controllo sociale e prevenzione, comincia a essere univoco e sistematico con l'avvento della Scuola di Chicago, con la quale si riprendono i principi della sociologia criminale, nata in Europa con Quetelet e Guerry⁵, e proseguita con l'applicazione di metodi etnografici (Pitch, 2008, p. 27). Attraverso questi nuovi metodi la delinquenza non è letta più come semplice sintomo di una patologia sociale individuale, ma diviene sintomo del "crescere della città" (Cohen, p. 5)⁶. Le prime ricerche, infatti, partono dalla comparazione dei tassi di criminalità tra la città e la campagna⁷, evidenziando, attraverso tre tipi di ricerca –ecologica, teoria della trasmissione culturale, e le teorie della disorganizzazione sociale, le correlazioni tra il degrado urbano che si registra nelle periferie cittadine⁸ e i vari fenomeni devianti.

Il punto di partenza, però, delle moderne ricerche in tema di ambiente urbano riguarda il lavoro svolto da Shaw e Mc Kay, allievi di Park. Quest'ultimo, considerato l'iniziatore della Scuola di Chicago, considerava due livelli all'interno dell'organizzazione sociale: un livello culturale ed uno biotico. In questa visione, e similmente all'interpretazione di Marx, il quale divide la società in struttura e sovrastruttura⁹, Park considera che la sovrastruttura culturale stia al di sopra della sottostruttura biotica, regolata dalle leggi della lotta e della coesistenza. Quest'interpretazione della società non fu completamente utilizzata da Shaw, il quale si

⁵ Si tratta di studi definiti come di "statistica morale" proprio perché applicavano la scienza statistica a fenomeni attinenti alla morale, nella convinzione che l'ammontare della criminalità fosse indicativo della moralità di una nazione. Questi rappresentarono il punto di svolta dell'indagine criminologica, infatti venne messo in crisi il concetto di libertà assoluta del reo, caposaldo della Scuola classica e dell'ideologia liberale. Si dimostrò, infatti, che il comportamento criminoso non era riconducibile alla sola volontà del singolo, ma su questi agivano fattori di tipo ambientale, delineando così un modo diverso di intendere le relazioni causali da porre alla base del comportamento criminoso.

⁶ Come notano Bandini, Gatti ed altri, il termine "«città»" si riferisce ad un'area caratterizzata prevalentemente dal numero, dalla densità, dall'eterogeneità della popolazione". Cfr. Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 241

⁷ I delitti maggiormente commessi nelle aree urbane fossero quelli contro la proprietà.

⁸ Si tratta di quelle aree dove risultavano più concentrate le categorie di degrado morale e patologia sociale, e dove si registrano un maggior numero di atti criminali, suicidi, divorzi, vagabondaggio, ecc.

⁹ Coppia di termini utilizzata da Marx (nella prefazione a *Per la critica dell'economia politica*, 1859) per esporre in termini sintetici la concezione materialistica della storia alla quale era pervenuto in seguito alla sua revisione critica della filosofia hegeliana del diritto. Al centro di tale concezione sta l'idea secondo la quale «tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello Stato» non possono essere compresi né per sé stessi, né mediante «la cd. evoluzione generale dello spirito umano, ma hanno le loro radici nei rapporti materiali dell'esistenza», cioè nei rapporti di produzione; «l'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale ». Secondo questa metafora di Marx, l'elemento decisivo, dal quale bisogna partire per comprendere qualsivoglia società nella sua totalità, è «il modo di produzione della vita materiale», il quale «condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita». Cfr. *Dizionario di filosofia Treccani voce "struttura/suprastruttura"*

concentrò sulla correlazione fra la frequenza di un fenomeno sociale nelle diverse aree, e la loro distanza di queste dal centro della città. L'Autore, insieme a McKay¹⁰, indicò con il termine *aree criminali* le zone delle città con particolari caratteristiche ambientali luogo di annidamento della delinquenza comune, studiate attraverso la *teoria ecologica*¹¹. Seguendo la descrizione degli Autori, le aree criminali sono costituite da quei quartieri, dove si concentra un'alta percentuale di persone bisognose di sovvenzioni assistenziali, e gli abitanti presentano un elevato tasso di disoccupazione o svolgono attività lavorative squalificate e precarie; rappresentano un significativo polo di attrazione per coloro che cercano un ambiente più permissivo e adeguato al proprio status di delinquenti abituali¹². Nonostante vi fosse un continuo ricambio degli abitanti, il tasso di criminalità rimaneva costantemente alto: le cause, secondo gli Autori, erano ravvisabili nelle particolari caratteristiche dell'ambiente sociale. Tra i fattori che favorivano il fenomeno, gli autori posero l'accento sul ruolo della cd. *disorganizzazione sociale*, che li portò negli anni '30 all'elaborazione di un progetto di prevenzione per la delinquenza minorile di queste aree, dove si insegnava alle comunità locali a far fronte da soli a problemi sociali, agendo come agenzie di controllo sociale. L'interesse primario di questa nuova lettura della devianza era costituito dai concetti di mutamento e instabilità, dirette conseguenze dell'industrializzazione e dai quei fenomeni a essa collegati¹³, provocando la rottura degli equilibri sui quali si fondavano i valori normativi e dell'etica sociale. In questo senso la disorganizzazione non è da vedersi come una disfunzione delle varie istituzioni pubbliche, ma qualcosa di molto più profondo che toglie alla società la capacità di fornire valori stabili. Si crea disorganizzazione sociale quando “perdono di efficacia gli abituali strumenti di controllo sociale, e in particolare il

¹⁰ Bisogna ricordare Shaw e McKay anche per contrastare il fenomeno dilagante della criminalità, intervennero attivamente a livello preventivo ed organizzativo attraverso il Chicago Area Project, un colossale intervento di prevenzione alla delinquenza, autogestito all'interno delle aree a rischio da parte degli stessi abitanti, con l'obiettivo di diminuire la disorganizzazione sociale e aumentare lo spirito di coesione.

¹¹ Nella teoria ecologica l'ambiente di vita è il fattore più importante nella genesi della criminalità. È da vedersi come una teoria a medio raggio, poiché non rende conto di fenomeni più generali, ma si presta a rendere conto della sola delinquenza più povera, guardando alla manovalanza cd. da strada, di quella degli emarginati e dei neoimmigrati non ancora integrati. Cfr. Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, p. 81

¹² Sul punto, come notano Bandi, Gatti e altri, Taft sollevò il problema se realmente la condizione socioculturale di un'area a produrre il suo tasso di delinquenza, e per questo ipotizzò che le aree criminogene attirassero persone già delinquenti. Verificò la sua ipotesi in uno studio su una cittadina dell'Illinois su un campione di detenuti per determinati delitti. Concluse che la gran parte dei residenti nelle aree ad alti tassi nella cittadina aveva già precedenti penali prima di stabilirsi; per questo si poteva ipotizzare che le persone già delinquenti fossero attratte in queste aree da una serie di fattori socio-economici. Cfr. Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 266

¹³ Questi sono da rivedersi nell'urbanizzazione, nella crisi della vecchia struttura patriarcale del mondo agricolo, la modifica delle precedenti culture, la mobilità delle popolazioni e la crisi della famiglia.

controllo di gruppo e quello familiare” (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 82), risultano essere maggiormente esposti al rischio del crimine quei soggetti che hanno subito il mutamento delle condizioni sociali anziché promuoverlo, subendolo in maniera più acuta.

Nonostante nel tempo siano state fortemente criticate, in particolare per la metodologia utilizzata dagli Autori utilizzata nel corso della ricerca, le teorie di Shaw e McKay hanno avuto uno sviluppo anche in tempi più recenti attraverso diversi livelli di analisi, che hanno in parte abbandonato il legame tradizionale con la sociologia della città, per focalizzarsi su una serie di problemi e questioni¹⁴. Rispetto a quelli che sono gli studi tradizionali, l’attenzione si è spostata dalla residenza del delinquente e sulle aree criminogene, a una maggiore attenzione sul luogo in cui queste attività sono compiute: è uno spazio considerato come “la quarta dimensione del delitto” (*Ibidem*).

1.1.1 LA DEVIANZA ATTRAVERSO LE SOTTOCULTURE

La teoria della disorganizzazione sociale fu, inoltre, alla base della *teoria dei conflitti sociali* formulata da Sellin. L’Autore vide nella “contrapposizione in uno stesso individuo di sistemi culturali, e quindi normativi, differenti una delle principali cause del venir meno degli abituali parametri regolatori della condotta sociale, con la conseguente facilitazione alla devianza e alla delinquenza” (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 85). Nella sua teoria, Sellin prese in considerazione l’imponente flusso d’immigrazione europea verificatosi nei primi anni del 1900 verso gli Stati Uniti, constatando che alcuni valori normativi dell’immigrato si trovavano in contrasto con quelli della società ospitante. Si tratta di un conflitto che è presente già nei neoimmigrati di quegli anni, ma che si acuisce soprattutto con gli immigrati appartenenti alla seconda generazione. Sellin distinse i conflitti culturali in *primari*, rappresentati dal risultato del disagio e dell’incertezza che l’individuo viveva per la divergenza diretta tra i due sistemi culturali differenti tra loro, e *secondari* rappresentati dal rifiuto del gruppo, attraverso l’emarginazione, disprezzo, fino ad arrivare ad atteggiamenti razziali che si possono mettere in atto in situazioni connesse all’immigrazione, che possono essere anche indipendenti da essa solo per ragioni connesse alla razza, religione o ceto, conflitti che producono insicurezza e disagio, favorendo così delinquenza e devianza.

¹⁴ Per una lettura completa dei recenti sviluppi delle teorie ecologiche Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, vol. II, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2003, p. 277 e seguenti

Altra teoria importante in tal senso è quella formulata da Sutherland denominata come *teoria dell'associazione differenziale*, con la quale riprende alcuni elementi della teoria di Tarde, dell'interazionismo simbolico di Mead, ma anche della Scuola di Chicago. Creò, così, una teoria che rappresentava un tentativo di spiegare il comportamento criminale sia in termini individuali sia la sua variazione per gruppi sociali dei tassi di criminalità. In *Principles of Criminology* del 1934 afferma che “ogni persona può essere educata ad adottare e seguire qualunque tipo di comportamento che sia in grado di seguire...il non riuscirne a seguirne uno è dovuto alla mancanza di coerenza e di armonia nelle influenze che guidano un individuo...il principio del conflitto culturale è dunque lo strumento principale per spiegare la criminalità” (Williams & McShane, 2002, p. 82). Nella versione definitiva dei Principi del 1947 integrò la tesi secondo la quale il comportamento è appreso attraverso una comunicazione interattiva, articolando la sua teoria in nove punti, secondo i quali:

- ✓ Il comportamento criminale è appreso;
- ✓ È appreso attraverso l'interazione con gli altri mediante un processo comunicativo;
- ✓ L'apprendimento di questo comportamento avverrà all'interno di gruppi, tra persone legate tra loro;
- ✓ Questo meccanismo comprende l'apprendimento di tecniche relative alla commissione del reato e il modo in cui orientare motivazioni, pulsioni e atteggiamenti;
- ✓ L'orientamento di queste pulsioni avverrà in relazione ad una definizione favorevole o contraria della legge;
- ✓ Si diventa delinquenti quando vi è un eccesso di definizione a favore della violazione della norma penale rispetto a quelle contrarie ad essa;
- ✓ Le associazioni differenziali variano per frequenza, durata, priorità e intensità;
- ✓ Il processo di apprendimento del comportamento criminale include tutti i meccanismi coinvolti negli altri processi di apprendimento;
- ✓ Se da un lato il comportamento criminale esprime bisogni e valori generali, dall'altro non può essere spiegato attraverso essi, giacché il comportamento non criminale è espressione degli stessi valori.

Secondo questa lettura il comportamento criminale ha luogo quando le definizioni a suo favore prevalgono su quelle che incoraggiano il comportamento conforme. Si ritiene che gli individui agissero soppesando il bene potenziale con le definizioni negative del comportamento, il comportamento prescelto, quindi, non è determinato solo dall'influenza cui siamo esposti, ma anche dall'assenza di modelli alternativi a cui riferirsi. La teoria di

Sutherland, quindi, “non si concentra su *chi* si associa a qualcuno, ma sulle *definizioni* fornite da queste associazioni. Di fatto sostiene che, una volta apprese le tecniche di comportamento criminale, i valori (le definizioni) che lo sostengono possono essere trasmesse a *chiunque*” (Williams & McShane, 2002, p. 85).

In seguito anche Cohen fornì una chiave esplicativa delle dinamiche che nelle grandi città portano alla delinquenza giovanile delle classi più sfavorite. Il suo ambito di studio riguardava soprattutto le cosiddette sottoculture¹⁵, in particolare quelle criminali. La sottocultura delinquenziale dei giovani di bassa estrazione sociale nasce dal conflitto con la cultura della classe media, dalla quale si sentono costantemente esclusi. È per loro impossibile, infatti, conseguire i vantaggi e il successo sociale dei loro coetanei appartenenti ai ceti più favoriti, sperimentando così: insuccesso, frustrazione, umiliazione. Un modo per superare questa dissonanza sta nel disconoscere le regole della cultura dominante e nel cercare di organizzare nuovi e diversi rapporti e propri criteri di status. Tant'è che la condotta delinquenziale è l'unica in grado di offrire a questi giovani una soluzione alternativa, anche se illegittima, per il conseguimento del successo, del prestigio, e dei vari status: diventando delinquenti possono, infatti, mantenere status oppositivi e di prestigio nell'ambito dei gruppi sociali marginali di appartenenza.

Infine è possibile includere in questa sezione anche la teoria delle opportunità differenziali di Cloward e Ohlin. Secondo Cloward la teoria dell'anomia di Merton, individuava solo una serie di opportunità, non esistono, infatti, solo insiemi di mezzi legittimi per raggiungere determinate mete, ma anche mezzi illegittimi denominati come “struttura illegittima delle opportunità” (Williams & McShane, 2002, p. 116). Secondo gli Autori esisteva più di un ruolo attraverso cui i giovani potessero realizzare le loro aspirazioni. Nelle aree urbane dove risiedono le classi inferiori, dove le opportunità legittime a disposizione erano poche, se ne trovavano delle altre, ma anche queste erano ben strutturate e limitate nell'accesso. In questo modo la posizione sociale determina quindi la capacità di utilizzare sia i canali legittimi sia illegittimi per raggiungere il successo. Si creano, così, subculture delinquenziali. Gli Autori proposero tre tipologie di subculture delle gang delinquenziali:

¹⁵ Per sottocultura si intende un sottogruppo che ha una particolare visione normativa in contrasto con ciò che la cultura generale considera come illegale. Quindi è quella di un sottogruppo che se ne diversifica per quanto attiene a certi comportamenti inibiti dalla legge. Ma assume per i suoi componenti tutti i tratti della cultura, poiché ha le proprie usanze, rituali, tradizioni e codici morali. Cfr. Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, p. 121

- ✓ Nel caso di una comunità pienamente integrata le bande giovanili funzionerebbero da apprendistato per le attività criminali da intraprendere una volta adulti. Per questo si tende a voler realizzare profitti con un basso grado di violenza; questa prima tipologia è definita come subcultura criminale. Le bande criminali, in questo caso, praticerebbero i loro affari sotto la supervisione blanda delle organizzazioni criminali. Gli Autori sostengono anche che l'integrazione tra diverse fasce d'età è alla base dell'esistenza delle bande criminali.
- ✓ Nel caso di una comunità disgregata si esercita un debole controllo comunitario sui giovani. Per questo qualunque banda si sviluppi all'interno di una tale comunità, manifesta comportamenti incontrollati, dove l'obiettivo principale da dover raggiungere è rivisto nell'ottenere rispetto. In questo caso le violenze, i danni alle proprietà, sono proprio i tratti che distinguono questo tipo di bande, che sono contraddistinte da Cloward e Ohlin come subcultura conflittuale. In questo contesto si può affermare che una comunità disgregata produce una subcultura altrettanto disgregata; infatti le relazioni instabili all'interno del quartiere si riflettono in quelle che sono le interazioni tra i giovani, creando anche difficoltà di relazione tra le varie generazioni, impedendo infine la crescita di ambienti criminali stabili.
- ✓ Infine, gli Autori evidenziano la creazione di una subcultura astensionista. Sia nella comunità integrata sia in quella disgregata, si possono avere dei giovani che non hanno accesso a nessuna delle due strutture di opportunità. Il loro obiettivo è di assumere droghe, le loro attività, quindi, sono finalizzate ad ottenere i soldi necessari per l'acquisto di stupefacenti ad uso individuale. Sono designati come delinquenti doppiamente falliti, sono giovani che non sono riusciti ad avere successo né nel modo legale né in quello illegale. Secondo gli Autori il fallimento è dovuto ai diversi livelli di reputazione delle singole bande, infatti, i soggetti falliti possono aver fatto parte di un gruppo che gode scarsa considerazione.

La teoria delle opportunità differenziali amplia quello che è l'approccio anomico di Merton, includendo anche quelle che sono le considerazioni sulla comunità riviste dalla Scuola di Chicago. Gli Autori sostengono che le tensioni che si creano all'interno delle classi inferiori siano qualcosa di dato, cercando di spiegare l'esistenza di varie forme di delinquenza come forme di adattamento, che si basano essenzialmente sulla stabilità delle comunità e sulla presenza di modelli adulti.

1.1.2 LA VISIONE STRUTTURALFUNZIONALISTA: T. PARSONS

I cambiamenti sociali avutisi nel periodo successivo al 1929 fecero sì che il baricentro degli studi delle scienze sociali si spostasse da Chicago alla costa est degli Stati Uniti; è in quest'ambito che ritroviamo T. Parsons. L'Autore ne *Il sistema sociale* affronta il problema della deviazione e della conformità, come inerente all'intera azione sociale; nella sua analisi evidenzia che i modelli culturali comuni, e che fanno parte dell'interazione sociale, hanno in sé sempre un aspetto di tipo normativo. In tal senso la devianza, secondo Parsons, è intesa come "la tendenza motivata del soggetto-agente a comportarsi contravvenendo ad uno o più modelli normativi istituzionalizzati" (Parsons, 1995, p. 260); il controllo sociale invece è visto come l'insieme dei "processi motivati...mediante i quali vengono di volta in volta neutralizzate queste tendenze alla deviazione" (*Ibidem*). Quindi la devianza è da vedersi come un comportamento che turba l'equilibrio del sistema delle interazioni tra ego e alter, equilibrio che si può ritrovare solo attraverso l'azione del sistema di controllo sociale.

Nella sua genesi, il comportamento deviante era connesso, secondo Parsons, a fattori dipendenti dal conflitto di ruolo. Il soggetto in molti casi, infatti, si trova a dover fronteggiare situazioni di conflitto interno, quando si trova a essere esposto a gruppi contrastanti di aspettative legittime di ruolo. È quindi obbligato a dover giungere a un compromesso, trovandosi esposto a sanzioni negative, o nel caso di valori interiorizzati, deve fronteggiare un conflitto interno¹⁶. Il risultato sarà la creazione di sentimenti di tensione e frustrazione, stimolando un meccanismo difensivo che possa portare a una reazione, che può essere di conformità, di ribellione, o di rinuncia. Per quel che riguarda gli ultimi due tipi di comportamenti, si avrà un soggetto che fa parte di bande di criminali o delinquenti. In questo contesto il criminale non è un soggetto che rifiuta di conformarsi alle norme sociali, ma il suo rifiuto gli è attribuito dagli altri¹⁷, spingendo il deviante in una posizione di emarginazione. La punizione che ne deriva rappresenta un'espressione rituale di quelli che sono i sentimenti a difesa dei valori istituzionalizzati violati dal criminale, è da vedersi come "una dichiarazione del tipo «o con noi o contro di noi», e tende a mobilitare i sentimenti di solidarietà col gruppo nell'interesse di una conformità che deve continuare" (*Ivi*, p. 320). Si produce un isolamento del soggetto deviante, impedendone il suo reinserimento come soggetto "normale" del sistema sociale, facendogli assumere un'identità negativa su cui gli

¹⁶ Parsons, in questo caso, fa appello alla psicologia rilevando che il soggetto agente possieda una struttura motivazionale, che può orientarlo o alla conformità o al distacco dalle norme.

¹⁷ Si legge un archetipo della teoria dell'etichettamento.

altri membri del gruppo proiettano la loro condanna. Solo attraverso questi meccanismi di controllo sociale, secondo Parsons, si ha un rafforzamento dei valori istituzionalizzati, limitando così la diffusione delle tendenze devianti.

1.1.3 L'ANOMIA SECONDO MERTON

A differenza di Parsons, Merton produrrà un pensiero più evoluto; l'autore, infatti, cercherà di capire come le strutture sociali possano influenzare gli individui orientandoli verso scelte devianti o verso il conformismo. Obiettivo, secondo l'autore, raggiungibile attraverso le cosiddette teorie di medio raggio, le quali vanno oltre la semplice descrizione dei fenomeni sociali. Nel suo studio, Merton applica le teorie di medio raggio a tre campi distinti: devianza, gruppi di riferimento e sociologia della conoscenza.

Per quel che riguarda la devianza, Merton sarà interessato a capire come le strutture sociali “esercitino una pressione definita sopra certe persone nella società tanto da indurle a comportarsi non conformisticamente” (Barbero Avanzini, 2002, p. 81)¹⁸. Per arricchire il suo studio, l'Autore opera una distinzione fondamentale tra struttura sociale e struttura culturale; quest'ultima formata da mete, intenzioni e interessi legittimi, la quale definisce, regola e controlla i modi leciti e le norme cui tutti devono conformarsi per raggiungere le mete. La struttura sociale, al contrario, definisce status e ruoli del soggetto agente, identificandone le opportunità e i mezzi che ciascuno possiede per raggiungere le mete.

Il suo studio sulla devianza, però, parte dalla riflessione sul concetto di anomia, vista come principale variabile dipendente; il concetto è stato introdotto da Durkheim ne *La divisione del lavoro sociale*, utilizzandolo per descrivere la deregolamentazione che avviene all'interno della società¹⁹. La teoria dell'anomia di Merton, invece, prevede come deviante quel comportamento che, in una società che prevede per i suoi membri mete strutturate e mezzi adeguati per raggiungerle, non segue i valori condivisi. Notò che all'interno della società certe mete vengono messe in risalto più di altre e che la società ritiene legittimi certi mezzi per raggiungere quelle mete. Quando le mete vengono enfatizzate in modo pressante si creano le condizioni per l'anomia, non tutti gli individui, infatti, hanno uguale possibilità di successo economico con mezzi legittimi, per questo tenteranno di raggiungere la stessa meta con altri mezzi, anche illegittimi. Secondo Merton a causa della disgregazione sociale

¹⁸ Cfr. Barbero Avanzini B., *Devianza e controllo sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2002, p. 81

¹⁹ Durkheim si riferisce allo svuotamento di efficacia e di significato delle regole procedurali generali, movimento che può condurre facilmente alla devianza.

non tutte le mete del successo sono accessibili a tutti, nemmeno quelle che lo dovrebbero essere per definizione. Se le cause della disuguaglianza sono imputabili alla struttura sociale, allora Merton considera la suddetta società come anomica.

Si creeranno, così, diversi modi di adattarsi alle sollecitazioni causate dal limitato accesso a mezzi e mete socialmente approvati, ovvero:

- ✓ *Innovazione* che si verifica quando si mantiene l'enfasi sulle mete legittime della società e ricorrendo a quelli che possono essere mezzi illegittimi, è il tipo di devianza più diffuso.
- ✓ *Ritualismo* con il quale si rinuncia alle mete per ricorrere solo a mezzi legittimi, ed è solitamente riscontrato nel comportamento burocratico.
- ✓ *Rinuncia*, in cui si prevede un rinunciare sia alle mete sia ai mezzi. Sono rinunciatari quei soggetti che non optano per l'innovazione ma non hanno neanche bisogno di evitare il confronto con la loro incapacità a raggiungere gli obiettivi che contano nella vita. L'unica soluzione da adottare è rivista nell'abbandonare il tentativo di andare avanti nella vita.
- ✓ *Ribellione*, secondo cui non si avrà più un rifiuto delle mete o dei mezzi, ma si ha una loro semplice sostituzione. Questo modo di adattamento, secondo l'Autore, conduce gli uomini fuori dalla struttura sociale, con l'obiettivo di crearne una completamente nuova. Gli individui in questione saranno considerati come ribelli e rivoluzionari.

La teoria dell'anomia di Merton evidenzia come la struttura sociale stessa contribuisca a creare la devianza a tutti i livelli. A causa della discrepanza creata tra le mete culturali e i mezzi predisposti per il loro raggiungimento, le classi inferiori saranno maggiormente portate a comportamenti devianti e disapprovati.

1.1.4 LA TEORIA DELL'ETICETTAMENTO

Lo studio della criminalità, fino agli anni '60, mantiene una caratterizzazione stabile e coerente, si studia infatti il suo autore e le sue caratteristiche. Si ha un'inversione di tendenza solo con l'emersione del cd. numero oscuro, il quale impone il dubbio che il crimine e il criminale non corrispondano alla realtà proposta dalle statistiche ufficiali. Il dibattito che ne scaturisce prevede che il fenomeno sia ascrivibile ai processi della reazione sociale e ai meccanismi selettivi del controllo istituzionale. Il crimine e il criminale, quindi, sono il

risultato di una costruzione; il rinnovamento è prodotto dall'emersione dell'interazionismo simbolico di Mead, una teoria sociologica che ha influito sulla produzione della cd. teoria dell'etichettamento. Secondo i teorici il deviante non è tale perché commette certe azioni, ma perché la società qualifica come deviante chi compie quelle azioni. La devianza viene in un certo senso creata dalla società stessa. Si sposta, quindi, il punto focale dall'atto singolo alle reazioni della società nei confronti dell'atto stesso. Il deviante deve essere "creato per differenziarsene e avere un termine di paragone negativo" (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 126). Al contempo il deviante svolge il ruolo di capro espiatorio, si polarizza contro di lui tutta l'emotività e lo sdegno, con il vantaggio di non far percepire come devianti quelle che sono le condotte proprie delle classi dominanti. In linea con questi presupposti, Lemert afferma che la devianza è prodotta dal controllo sociale, il quale è visto come l'azione generatrice della devianza e non come una risposta ad essa. La devianza diviene quindi un prodotto dell'interazione tra l'individuo e le istituzioni penali. L'Autore distingue la devianza in primaria e secondaria: per primaria quel tipo di deviazione che interviene all'interno di un'ampia varietà di contesti sociali, culturali e psicologici e può avere implicazioni soltanto marginali per la struttura psichica dell'individuo. Non procura riorganizzazione simbolica a livello degli atteggiamenti nei riguardi del Sé e dei ruoli sociali. È un tipo di devianza, definita dall'Autore come poligenetica, è cioè il prodotto di una serie di fattori sociali, che si combinano in modo occasionale o ricorrente. Questo stato della deviazione, secondo Lemert, presenta implicazioni marginali per lo status e per la struttura psichica della persona interessata. In tal caso, infatti, si avrà uno stato di normalizzazione²⁰, che fa sì che la devianza sia percepita come una normale variazione della vita quotidiana. La deviazione secondaria, invece, consiste nel comportamento deviante o in ruoli sociali basati su di esso. Si realizza quindi come effetto della reazione sociale e comporta, per questo, assunzione d'identità deviante e la fissazione del comportamento conseguente, creando un processo di consolidamento della devianza²¹. Il soggetto è quindi stigmatizzato, contrassegnato, secondo Lemert, pubblicamente con l'applicazione di etichette negative, marchi, bollature, o informazioni pubblicamente diffuse. Con la devianza secondaria si attua, quindi, un processo di fissazione della devianza nei termini di atteggiamenti e comportamenti e di una definizione deviante del sé. Il processo di acquisizione dello status e

²⁰ Cfr. Lemert E. M., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 88

²¹ Il soggetto, infatti, collocato dalla reazione sociale entro un sistema simbolico di non conformità, per questo comincia a riorganizzare i significati attribuiti al proprio comportamento. Cfr. De Leo G., Patrizi P., *La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 67

del ruolo dei devianti diviene una forma del processo di socializzazione, riassumibili in quattro diversi meccanismi: acquisizione di uno status moralmente inferiore; acquisizione di specifiche conoscenze e abilità; acquisizione di una nuova visione del mondo; acquisizione di una specifica immagine di sé che viene rimandata dagli altri.

Un ulteriore aspetto su cui porre attenzione è quello sul ruolo svolto dallo stigma nell'influenzare l'identità deviante, dando così vita a veri e propri momenti di strutturazione dell'identità individuale dei soggetti. Risultano in tal senso importanti gli studi di Goffman, il quale basa buona parte delle sue ricerche sul concetto di stigma. Questo è individuabile nei processi di stigmatizzazione collettiva, volti alla riduzione della complessità dell'identità sociale collettiva, vista come più utile allo stigmatizzatore che al soggetto stigmatizzato. Si tratta quindi di schemi di comportamento codificati che hanno il fine di semplificare le relazioni del quotidiano consentendo agli individui di rapportarsi gli uni con gli altri con maggiore facilità. In particolare, secondo l'autore, nel caso di comportamenti devianti, si evidenzia l'efficacia del giudizio sociale di riprovazione. Sottolineando, così, come sia difficile sottrarsi dallo stigma della devianza.

1.1.5 LA CRITICA ALLA TEORIA DELL'ETICHETTAMENTO: LA DEVIANZA SECONDO MATZA

Altro pensatore rappresentativo della teoria dell'etichettamento è Matza, che insieme a Sykes, teorizzano le cd. tecniche di neutralizzazione. Con queste si descrivono le quelle tecniche attraverso cui i giovani delinquenti neutralizzano, ai loro occhi e a quelli della subcultura, il potenziale divieto morale o giuridico che imporrebbe un rigetto di comportamenti devianti o criminali. Secondo gli autori l'universo morale dei criminali non è diverso da quello delle persone comuni, ovvero di coloro che non sono socialmente definibili come devianti, in quanto, secondo questa lettura, da parte dei devianti non vi è nessuna rivendicazione di diversità morale, ma un'adesione ai valori del senso comune.

Nella loro teorizzazione Matza e Sykes, vi sono cinque diverse tecniche di neutralizzazione, rappresentate come segue: la *negazione della propria responsabilità*, attraverso cui il delinquente per aprirsi alla possibilità della devianza, s'immagina come trascinato dalle situazioni; la *minimizzazione del danno provocato*, dove il delinquente è portato a considerare il proprio comportamento come appartenente ad un'attività vietata, ma non immorale, la neutralizzazione in questo caso consiste nella ridefinizione delle proprie

condotte; la *negazione della vittima*, il soggetto si riconosce responsabile dell'atto commesso dichiarandosi disposto ad ammettere la gravità del danno causato e la responsabilità è neutralizzata accentuando il fatto che l'atto perpetrato ai danni della vittima non rappresenta un'ingiustizia, perché si tratta di un individuo che merita il trattamento subito; la *condanna di coloro che condannano*, in tal caso la tecnica di neutralizzazione consiste nella condanna di coloro che disapprovano la sua condotta; il *richiamo a ideali più alti*, dove le forme di controllo sociale possono essere neutralizzate sacrificando istanze più generali della società a vantaggio di ideali particolari, considerati come eticamente superiori.

L'importanza delle tecniche non è dato dal fatto che siano viste come esaustive, ma di evidenziare il ruolo importante della neutralizzazione nell'eliminare il controllo sociale. E' attraverso le tecniche di neutralizzazione che si possono spiegare come i giovani arrivino a aderire ad un modello delinquenziale, e non perché spinti da atteggiamenti contrari alla società o imperativi morali. Sono tecniche che, secondo gli autori, sono applicabili a tutti i tipi di devianza, ma si trovano le maggiori connessioni con le forme di devianza giovanile. Inoltre, secondo Matza, ciò che definisce le cause della condotta deviante è legato al concetto di impulso irresistibile. Questo impulso è caratterizzato da un processo di attrazione del soggetto verso la devianza; in tal caso il soggetto si trova a vivere in una situazione di limbo (o *drift*, come denominato dall'autore), in cui è costretto a confrontarsi con due forze opposte: conformismo o devianza. Nel caso in cui il cd. impulso irresistibile abbia il sopravvento, portando l'individuo a commettere un atto deviante, la reiterazione della condotta dipenderà dal confronto con gli altri individui che hanno l'intenzione di commettere atti delinquenti, e l'apprendimento di nuove tecniche che costituiscono dominio comune in quel gruppo, o meglio definito come subcultura. Al concetto delle tecniche di neutralizzazione si lega in maniera importante lo studio dei valori clandestini, elaborato da Matza nel 1961, secondo cui esistono valori della società normale che non fuoriescono dall'universo morale, che non vengono vissuti alla luce del sole. Si tratta di valori che la società si concede in momenti di svago e di ricreazione: non sono valori cardine, centrali della società, e sono allo stesso tempo riconosciuti come permissibili e possibili se sono perseguiti in zone marginali della società. La parte deviante della società, soprattutto negli ambienti giovanili, si riconosce in questi valori, rilevando questa sfera in comune con chi è considerato protagonista normale della vita sociale. Si tratta, quindi, di qualcosa che è accettato socialmente ma che è sostanzialmente sotterraneo, che non appare alla superficie, che viene messo da parte perché la società ufficiale non ritiene sia utile

proporla in maniera pubblica, ma che viene in realtà accettata. Per questo coloro che mettono in atto comportamenti devianti, lo fanno senza contrapporsi alla norma statale, ma neutralizzando il divieto, facendo quindi ricorso a quelli che sono vocaboli della cultura dominante. L'analisi, infine, sarà arricchita ancor di più nel 1969 in *Becoming Deviant* (Come si diventa devianti), nella quale si ricostruisce la coppia della Scuola Classica, responsabilità individuale-pena somministrata dallo Stato. Nella sua analisi Matza riprende l'opera di Becker sulla devianza, aggiungendo che attraverso il bando, e quindi l'ufficializzazione della devianza, il potere politico amministra la criminalità. Attraverso l'imposizione di etichette, o stigma, si dà la possibilità di attuare un controllo capillare, o in termini foucoltiani, un controllo attraverso meccanismi disciplinari. Solo in questo modo, secondo Matza, si dà significato alla devianza e a comportamenti devianti controllati da questi meccanismi.

1.2 LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO: LA VISIONE PSICOLOGICA DEL CRIMINE

Nella disamina dei principali approcci alla devianza, è d'obbligo dover affrontare anche il punto di vista delle teorie psicologiche, con le quali si tenta di spiegare "la variabilità del comportamento individuale dinanzi ad analoghi fattori socio ambientali" (De Leo & Patrizi, 1999, p. 155) differenze, però, osservabili solo nei casi singoli, infatti l'assunto fondamentale prevede che: il comportamento umano può essere spiegato partendo dall'analisi della personalità e delle funzioni psichiche. Si parte, quindi, dal concetto di personalità²², differenziandola tra normale e patologica. In *Personalità normale e patologica* Bergeret, in cui si definisce la personalità come un'organizzazione dinamica dell'individuo all'interno dei sistemi che ne determinano il suo adattamento all'ambiente, quindi le principali differenze tra i due tipi di personalità (normale e patologica) si esplicitano soprattutto nelle relazioni che il soggetto intrattiene con il contesto sociale. Trasferito in termini di condotta criminale, e com'è già stato ribadito nelle pagine precedenti, il soggetto è obbligato a doversi adattare a quello che è il suo ambiente sociale, a quella che è l'immagine che l'ambiente sociale rimanda all'individuo, tant'è che quest'ultimo è portato a modificare

²² Questo concetto comunemente è identificato come l'abilità o accortezza sociale, giacché si valuta la personalità di un individuo in funzione della sua capacità di reagire positivamente nei contatti con persone diverse e in circostanze varie. Quindi il soggetto è dotato di personalità quando fa valere le sue ragioni e riesce a perseguire i suoi obiettivi, ma anche un soggetto che presenta problemi o disturbi della personalità quando la propria esperienza interiore è diversa da quelle che sono le aspettative del suo ambiente sociale.

il proprio comportamento, in un processo continuo di transfer freudiano tra individuo e ambiente.

1.2.1 LA PSICOLOGIA SOCIALE

La necessità di studi simili sarà seguita dalla cd. psicologia sociale, per la quale “lo studio delle relazioni interpersonali nel contesto sociale o del modo secondo il quale la vita sociale si riflette sulle manifestazioni psichiche delle persone” (Ivi, p. 177). La personalità, quindi, può essere studiata solo in virtù dei continui rapporti che s’instaurano fra l’individuo, le altre persone e i gruppi, all’interno del contesto sociale.

Le radici di queste teorie sono di derivazione psicoanalitica, soprattutto di matrice alderiana. Secondo Adler alla base dell’agire individuale vi è la volontà di potenza la quale si pone come spinta fondamentale dell’agire umano, costituendo una fonte di energia psichica, che consente all’uomo di superare il suo senso di inferiorità, realizzando, così, la sua aspirazione alla superiorità. Ma possono determinarsi anche condizioni sfavorevoli, come insuccessi o carenze affettive, che accentuano e, in altri casi rafforzano, la nascita del cosiddetto complesso di inferiorità, rivisto come la causa scatenante delle condotte criminose che, accentrando l’attenzione dell’opinione pubblica, determinano un meccanismo di compensazione per la propria inferiorità.

Altro impulso importante alle teorie psicosociali è stato dato da E. Fromm, per il quale un contesto sociale che non permette all’individuo di poter soddisfare quelli che sono i suoi bisogni primari fondamentali²³, soprattutto in chiave relazionale e morale, potrebbe essere la causa di comportamenti distruttivi e criminogeni. L’importanza di Fromm negli studi della criminalità è dovuta anche ai suoi studi sull’aggressività umana. Secondo l’Autore sono ravvisabili nell’uomo due tipi di aggressione: il primo rivisto come comune a tutti gli

²³ L’autore ne individua quattro: il *bisogno di relazione*, vista come esperienza fondamentale per l’essere umano che è alla base della socializzazione. L’individuo ha bisogno di far fronte ad una dimensione sociale connotata da diversi sentimenti come: comprensione, rispetto, stima, amore ed apprezzamento; e qualora il contesto non risponda a queste esigenze il soggetto è condotto a ricercarle in contesti devianti. Accanto a questo bisogno Fromm sottolinea il *bisogno di trascendenza*, che si riferisce alla necessità dell’uomo di elevarsi al di sopra della sua struttura animale attraverso la creatività; il soggetto individua gli obiettivi a cui tendere sia in forma individuale che in forma collettiva, i quali, però, possono essere mancati e la frustrazione che ne deriva può generare forme di condotta deviante. In più l’individuo ha *bisogno di schemi di riferimento coerenti*, cioè elementi di stabilità e coerenza, nel contesto sociale. Qualora vi siano grandi trasformazioni nella persona vi possono essere risposte in termini d’insicurezza, ma anche in termini di devianza. Infine vi è un estremo *bisogno di crearsi un’identità personale*, cioè essere un individuo unico, come necessità di riconoscere la propria immagine, in modo coerente e stabile, anche con l’aiuto dell’identificazione in Altri significativi. È un bisogno che emerge soprattutto nell’età dell’adolescenza, periodo critico in cui il giovane può anche identificarsi abilmente in identità devianti.

animali, un impulso programmato del processo di evoluzione della specie, denominata come aggressione benigna, al servizio della sopravvivenza ed è vista come adattiva. Il secondo tipo è definita come aggressività maligna, la quale non è istintuale ma dipende dalla struttura sociale ed è appresa attraverso i rapporti interpersonali. Non è quindi tesa alla conservazione degli interessi biologici, ma sono il frutto della dell'organizzazione sociale tipica dell'uomo. Questo tipo di aggressività è da rivedersi nell'evoluzione "delle condizioni sociali, economiche, politiche e culturali, e nelle corrispettive relazioni, che pertanto possono essere mutate" (Aleo, 2010, p. 251), creando così il fenomeno dell'anomia. Per eliminarla, secondo l'Autore, c'era bisogno di cambiare l'intera struttura sociale, facendo sì che gli interessi dell'individuo coincidessero con quelli sociali.

Secondo i teorici della psicologia sociale, inoltre, la formazione dell'identità personale è da vedersi come un processo che si sviluppa nel corso dell'intera esistenza di ogni persona, attraverso l'identificazione con gli Altri significativi, ma anche attraverso quelli che sono i ruoli che vengono di volta in volta proposti ed assunti. È infatti la società, insieme ai gruppi e alle famiglie che confermano continuamente il sentimento di identità personale attraverso giudizi, valutazioni, ma anche gratificazioni e frustrazioni, creando in questo caso la cd. identità negativa, concepita come effetto delle negative visioni di esclusione di squalifica e di emarginazione che potrebbero determinare nell'adolescente la costruzione di un'immagine di sé negativo. In particolare questo concetto fu ampiamente sviluppato da Mailloux, per il quale soprattutto gli atteggiamenti svalorizzanti dei genitori favoriscono la formazione dell'identità negativa nell'adolescente, con l'emergere della psicologia della "pecora nera". Dallo stadio di pecora nera, il soggetto passa facilmente allo stadio di criminale di professione, in quanto si iniziano a commettere piccoli reati ed ad essere visto come un problema, contribuendo alla costruzione dell'immagine negativa di sé, con l'adozione di una condotta deviante in modo ripetitivo e compulsivo. Si crea, quindi, una sorta di profezia che si autoadempie, secondo la quale, anche se l'individuo farà esperienze di vita onesta, per una sorta di predestinazione, prenderà la strada della delinquenza. Infatti, le previsioni degli altri significativi basati sulla scarsa fiducia e sulla squalifica sul futuro del ragazzo, determinano un percorso negativo nella costruzione dell'identità. L'adolescente, così, si conformerebbe a quelle che sono le aspettative, identificandosi con quella che è l'immagine che gli è trasmessa attraverso le interazioni significative.

Inoltre, lo sviluppo dell'identità personale negativa favorisce, al contempo, lo strutturarsi di un ruolo sociale negativo, per il quale una serie di status squalificanti facilita l'assunzione di

ruoli squalificanti, che favoriscono, così, la scelta del comportamento delinquenziale. Nel momento in cui la condanna o l'emarginazione, conferiscono ruoli sfavorevoli e stigmatizzanti, le aspettative sono più facilmente solo negative.

La rieducazione di questi soggetti può avvenire solo ripercorrendo tutte le tappe dalla vita e delle varie situazioni vissute, un percorso di destrutturazione dell'identità che coinvolge anche i genitori.

1.2.2 LA LETTURA DELLA DEVIANZA ATTRAVERSO LA TEORIA DELL'APPRENDIMENTO SOCIALE

Una prospettiva psicologica importante per la lettura della devianza è la teoria sociale cognitiva di Bandura. Il nucleo centrale della sua teoria ruota attorno alle nozioni di determinismo triadico reciproco, human agency, autoefficacia percepita, disimpegno morale. Con determinismo triadico reciproco l'autore afferma che le azioni messe in atto da un individuo sono sempre il risultato di un'interazione reciproca fra persona, ambiente e condotta. Elemento di grande interesse sta nella funzione innovativa che Bandura assegna al comportamento, il quale è descritto come un prodotto della persona e dell'ambiente ma, allo stesso tempo, è loro produttore, in quanto dal momento che le azioni individuali incidono sull'ambiente modificandolo e sulla persona che si ritrova a confrontarsi con quelle azioni come espressioni materializzate dalle proprie competenze e abilità.

Nella teoria assume centralità anche il concetto di human agency, tipica proprietà della mente, la quale non è solo in grado di reagire a quelli che sono gli stimoli ambientali esterni e biologici, ma anche di agire attivamente sul mondo. Si definisce così la mente proattiva, di un individuo che agisce sia sul proprio mondo interno sia sull'ambiente, trasformando entrambi. Lo fa non solo a partire dalle proprie precondizioni, ma soprattutto in funzione delle sue anticipazioni²⁴. Altra componente del pensiero di Bandura è l'autoefficacia percepita, la quale si differenzia dall'autostima, e si riferisce a un giudizio globale che la

²⁴ Bandura individua le caratteristiche principali che compongono la mente proattiva possono essere identificate in: *capacità di saper simbolizzare*, attraverso cui il soggetto può trasformare le esperienze in simboli, che formano dei modelli interni in grado di dare significato e continuità al rapporto tra individuo e realtà; *capacità di apprendimento per imitazione*, che consente di aumentare il proprio bagaglio di competenze senza sperimentare sulla propria persona alcun tipo di azione, ma semplicemente osservando il comportamento altrui; *capacità di anticipazione* dove la persona si muove nella realtà di cui è parte anticipando eventi futuri ma anche le loro conseguenze; *capacità di autoriflessione*, secondo cui l'individuo osserva ed analizza se stesso, le proprie esperienze e quelli che sono i processi del proprio pensiero; infine *capacità di autoregolazione*, la quale consente di orientare il proprio comportamento in funzione di obiettivi e standard personali verso quelle che sono le circostanze ambientali.

persona elabora su di sé, indica, quindi, la convinzione che una persona ha di saper orchestrare con successo un certo numero di azioni in vista del raggiungimento di un certo obiettivo. Il concetto di autoefficacia si definisce in riferimento al rapporto della persona con specifici corsi di eventi e situazioni. L'accento è posto sulla percezione che la persona ha della propria efficacia personale, sulle convinzioni che ha sviluppato, e che costantemente può accrescere, tali convinzioni incidono sull'esito del corso di eventi attivando nella persona impegni coerenti con le risorse su cui la persona stessa sa di poter contare in rapporto alle opportunità che l'ambiente è in grado di offrire.

Ultimo elemento, fondamentale a livello criminologico, è il disimpegno morale²⁵, studiato per individuare quali strategie utilizzano gli individui per svincolarsi dalla norme e dalle responsabilità. Il presupposto di base è che gli individui sviluppano standard morali ai quali riferiscono le proprie scelte comportamentali. Nel momento in cui mette in atto un'azione, il soggetto deve fare i conti con questi standard e, quando contrastano con gli obiettivi che la persona si propone, è possibile una sorta di svincolo, una strategia di autoesonero che elimina l'imperativo morale per consentire l'azione: si aziona, quindi, il meccanismo del disimpegno. Si tratta di un processo che non interviene in maniera giustificatoria dopo l'azione, ma ne precede la realizzazione, consentendola, ne accompagna il corso, rileggendola in modo favorevole all'autore sganciandolo dalle responsabilità che nascono dall'azione. Un utilizzo costante di meccanismi simili sembra essere collegato ad un orientamento verso la devianza. Come Matza, anche Bandura ipotizza alcuni meccanismi specifici del disimpegno morale: la *giustificazione morale*, attraverso cui il comportamento deviante è rivisto come accettabile attribuendone la causa a scopi socialmente e moralmente devianti; l'*etichettamento eufemistico* che attraverso il linguaggio usato trasforma in accettabili azioni che non lo sono o riduce la gravità di certi comportamenti; il *confronto vantaggioso* per cui un'azione è resa meno riprovevole attraverso il confronto con comportamenti più gravi; il *dislocamento della responsabilità*, questa è subordinata alla volontà di un'autorità superiore, con il risultato di considerarsi non più responsabili; la *diffusione della responsabilità* ad altri o in senso generale; la non considerazione o distorsione delle conseguenze, in cui i soggetti o non considerano come proprio il danno arrecato o definiscono positivi invece che negativi gli effetti del comportamento; l'*attribuzione di colpa alla vittima*, attribuita sia alla situazione che alla vittima; la

²⁵ Previsione di studio simile alle tecniche di neutralizzazione analizzate da Matza e Sykes in *La delinquenza giovanile. Teoria e analisi, ricerca condotta sulla devianza nelle subculture giovanili* del 1957.

deumanizzazione della vittima, la quale è privata delle sue qualità umane per rendere accettabile il comportamento riprovevole agito nei suoi confronti. Le forme di devianza, risultano, quindi, correlate a un “basso livello di autoefficacia percepita, un alto livello di disimpegno morale, nonché una bassa tendenza a mantenere attiva una funzione di monitoraggio nelle relazioni e nelle comunicazioni con gli adulti significativi delle agenzie di socializzazione, come la famiglia e la scuola” (De Leo & Patrizi, 2002, p. 24).

1.3 LA LETTURA INNOVATIVA DI BECKER

Con il cambiamento della fenomenologia del crimine i contributi della psicologia e della sociologia sono stati considerati come lacunosi se finalizzati a comprendere a pieno la criminalità moderna, vista come sempre più organizzata e di cui ne fanno parte soggetti psicologicamente normali e ben inseriti nel proprio ambiente sociale. Come nota Savona nel suo saggio *Un settore trascurato: l'analisi economica della criminalità, del diritto penale e del sistema di giustizia penale*, Becker può essere considerato il caposcuola di questo tipo di analisi della criminalità. L'autore analizza in chiave microeconomica la criminalità, lettura che permette di analizzare il *modus operandi* di un individuo razionale e informato, attivo all'interno della collettività caratterizzata da regole e comportamenti dati. Per l'Autore, infatti, l'individuo commette un reato se l'utilità attesa è migliore di quella che potrebbe ricevere usando il suo tempo e altre risorse per altre attività. La scelta di delinquere, quindi, obbedisce ad un processo decisionale razionale in cui vengono considerati tutti quelli che sono gli elementi in gioco. È da percepirsi come un trade-off, cioè un continuo confronto tra guadagni e perdite determinati da un'azione e dal confronto con una o più alternative disponibili. Nel linguaggio economico il guadagno è misurato dal grado di soddisfazione che l'individuo trae dal compiere una determinata azione, convenzionalmente misurata sottoforma di utilità²⁶, un'utilità normalmente misurata attraverso una scala di ricchezza. Si tratta però di una misura oggettiva, che non tiene conto della soddisfazione individuale. Una lettura dell'utilità già prevista da Adam Smith, Come sottolineato da Gaeta, in *Fondamenti economici dei comportamenti criminali*. Seguendo la logica di Smith l'individuo sfrutta tutte le informazioni in suo possesso per effettuare scelte che gli garantiscono il migliore risultato

²⁶ Per utilità, nel linguaggio economico, il benessere che un dato bene o servizio è in grado di procurare a un soggetto in quanto idoneo a soddisfare un desiderio o ad appagare un bisogno. In modo analogo, all'opposto, è definito il termine di disutilità, come pena o sacrificio richiesto per la fornitura di un bene o di un servizio. Cfr. *Dizionario di Economia e Finanza Treccani* voce “utilità”

condizionatamente alle risorse in suo possesso. Un uomo, quindi, non nasce retto o criminale, ma lo può divenire se i guadagni riescono a superare le perdite: le perdite legate all'azione criminale, non riguardano solo la detenzione ma anche la perdita di status sociale sia per sé che per la propria famiglia; a ciò si affianca la tentazione di praticare l'azione criminale, non solo come espressione di maggiore ricchezza, ma anche per accrescere il proprio status sociale, o affermare se stessi attraverso "l'ostentazione che porta gli altri a indurre un timore reverenziale nei nostri confronti, o per il "gusto" del potere fine a se stesso" (Gaeta, 2013, p. 15). Quindi la scelta di delinquere è il risultato di numerose e complesse forze in gioco, alcune individuali, altre invece di tipo sociale, rivisto sia in termini di regole e norme comportamentali che in termini legislativo e regolamentare. Secondo questa lettura del delitto è lo stesso diritto penale che ha la capacità di influenzare il comportamento umano, imponendo costi alle attività criminali, fornendo quindi all'individuo un incentivo economico a non commettere un reato. Inoltre Becker sottolinea l'inutilità di concetti specifici per la spiegazione del comportamento criminale elaborati dalle discipline criminologiche come l'associazione differenziale, o l'anomia, in quanto lo stesso comportamento può essere spiegato all'interno di una generale teoria economica per la quale il numero dei reati commessi da un individuo dipende dalla probabilità di essere condannato e dalla presunta severità della sanzione.

È utile sottolineare che l'approccio economico di Becker sarà in seguito arricchito da Schelling, il quale sottolinea sposta la prospettiva da microeconomica, e quindi centrata sul soggetto-agente, a macroeconomica, focalizzandosi sulle cosiddette forme organizzate delle attività criminali. In tal caso il modello macroeconomico assunto si rifà alla forma monopolistica²⁷, poiché dispongono ed utilizzano il monopolio della violenza criminale solo su un determinato ambito territoriale.

²⁷ Forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un solo venditore e di una molteplicità di compratori. Un'impresa monopolistica ha la capacità di influenzare il prezzo di mercato e è pertanto definita price maker, diversamente da un'impresa operante in condizioni di concorrenza perfetta detta invece price-taker. In alcuni settori tali strutture sono giustificate dall'esistenza di economie di scala, ovvero di costi medi di lungo periodo decrescenti, che rendono ottimale la presenza di una sola impresa. Quando la forma monopolistica deriva da caratteristiche delle funzioni di costo, si parla di monopolio naturale. Economie di scala sono frequenti in settori dove la presenza di reti e di infrastrutture implica costi fissi di produzione molto elevati e costi marginali molto bassi (per es., ferrovie, autostrade e così via). In alcuni casi l'esistenza di un m. deriva dal controllo da parte di una sola impresa di input essenziali per la produzione (per es., il gruppo De Beers nel mercato dei diamanti). In altri casi il m. ha natura legale, ovvero è determinato da norme che hanno l'intento di limitare la concorrenza su alcuni mercati a tutela di particolari diritti quali la proprietà intellettuale (per es., brevetti, marchi ecc.), oppure per regolare la diffusione di alcuni beni e servizi (licenze governative). Dizionario Treccani di economia e finanza

La lettura economica è ancora più efficace nella prospettiva della realizzazione delle politiche di prevenzione, in questo caso si adotta la legge della domanda e dell'offerta, infatti l'offerta di criminali sul mercato va ridotta alzando il prezzo del reato attraverso un miglioramento del funzionamento del sistema penale, nei suoi due prodotti: l'aumento della probabilità di arrestare e condannare il colpevole, e la severità della sanzione. Come sottolinea Savona, il problema si pone direttamente sul fronte del diritto penale ed è rivisto nel come realizzare questo obiettivo al minimo costo, o comunque ad un costo inferiore a quello prodotto dalla criminalità, insomma razionalizzare il sistema della giustizia penale finalizzata alla maggiore efficacia del sistema stesso.

Secondo Becker, però, la soluzione non si ritrova solo nel semplice aumento del costo del reato attraverso le leggi severe e certe, ma anche tutte quelle misure sociali come il miglioramento della qualità dell'educazione e il puntare su valori della famiglia" (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 149).

1.4 LE CARRIERE DEVIANTI

Tutte le teorie fin qui esposte hanno un unico grande obiettivo: cercare di spiegare perché i soggetti, etichettati come delinquenti dalla società perché colpevoli di aver commesso uno o più reati, in quanto trovano un tornaconto dall'azione illegale, possono essere definibili giuridicamente come recidivi. Trattare del tema della recidiva, in realtà, non è semplice, in quanto si tratta di un concetto che presenta una varietà di significati, implicando anche il ricorso a categorie interpretative di natura diversa da quella giuridica²⁸. Dal punto di vista giuridico-penale l'art. 99 del Codice Penale definisce "recidiva" la circostanza aggravante che comporta un aumento della pena per chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro²⁹.

²⁸ Campana nota che la nozione di recidiva è condivisa tra l'ambito penale e l'ambito medico. Cfr. Campana D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 104

²⁹ Art 99 cp: "Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
- 2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,

A questa concezione di recidiva bisogna aggiungere quella di recidiva penitenziaria, la quale si focalizza sull'esecuzione di più condanne sia a carattere detentivo che alternativo; ed infine una definizione di recidiva interna (Scardaccione, 2010, p. 285), con la quale si intende la ripetizione di modalità antisociali all'interno del carcere. In tal caso si paragona il carcere ad un microcosmo che rispecchia a pieno la realtà esterna, in cui possono verificarsi comportamenti trasgressivi o conformisti analoghi a quelli che si verificano all'esterno, che possono essere considerati come comportamenti predittivi rispetto a futuri comportamenti esterni. Questo tipo di valutazione diviene funzionale alla fruibilità dell'esecuzione penale interna ed esterna, e quindi se essere ammessi al lavoro interno o attività interne, ma anche se essere ammessi alla fruizione delle cosiddette misure alternative.

Lecture simili si poggiano sul concetto di *carriera deviante*, terminologia coniata da Becker nel suo scritto *Outsider*. È opportuno, secondo l'Autore l'utilizzo del concetto di carriera anche nella devianza, in quanto, similmente a quanto evidenziato dagli studi delle professioni, anche nella devianza si può ravvisare una successione di passaggi da una posizione all'altra, come avviene per il lavoratore all'interno del sistema occupazionale. Progressione carrieristica, che secondo l'Autore, non è stata ben rappresentata nelle prime fasi di studio della criminologia. Come tutti i teorici dell'etichettamento, anche Becker afferma che fino ad allora la devianza era stata studiata come una semplice patologia a cui porre rimedio con programmi di prevenzione e di controllo sociale; secondo la teoria dell'etichettamento, invece, la devianza è un prodotto del controllo sociale e del processo di stigmatizzazione operata dalla società nei confronti del soggetto.

I primi studi sulle carriere devianti sono stati condotti attraverso l'utilizzo di metodologie multifattoriali le quali presuppongono che tutti i fattori che contribuiscono a produrre il fenomeno, operino in modo simultaneo. L'obiettivo, quindi, è quello di individuare quale variabile, o quale insieme di variabili, potrà predire al meglio il comportamento studiato. Sono di questo tipo, infatti, i primi studi condotti con metodologie di tipo longitudinale, risalenti agli anni '40; famosi sono gli studi dei coniugi Glueck³⁰, ma anche quelli intrapresi

l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.”

³⁰ La teoria si propone di identificare quali siano i fattori familiari-situazionali e individuali più frequenti nei giovani criminali, studiando quindi quali caratteri potessero predire una futura condotta criminosa. I soggetti in questione sono stati studiati dal punto di vista fisico, di temperamento, dell'atteggiamento psicologico, intellettuale ed in ultimo secondo gli aspetti riguardati la famiglia.

da Wolfgang, Figlio e Sellin, proseguiti poi da Wolfgang, Thornberry e Figlio³¹. Si tratta di teorie nomotetiche in quanto hanno prodotto riflessioni in merito agli indicatori capaci di predire l'insorgenza del comportamento deviante, sia i cosiddetti fattori di rischio, sia i fattori protettivi. Secondo Zara³², uno dei maggiori studiosi contemporanei delle carriere devianti, i fattori di rischio sono da rivedersi nella prematura insorgenza della delinquenza, il pregresso coinvolgimento in attività criminali e la presenza di condanne penali precedenti, ma anche esperienze fallimentari a livello scolastico e lavorativo e la conseguente scarsa capacità di *problem solving*³³, e alto livello di *sensation seeking*³⁴. Sono questi fattori che sembrano essere legati alla possibilità di manifestazione della recidiva, ma in realtà a influire sono anche l'esperienza processuale, la condanna, la carcerazione e tutte le difficoltà che conseguono al reinserimento; contemporaneamente anche il non essere stati scoperti e il continuare a vivere in un sistema di pari devianti. Come evidenzia Patrizi in *Psicologia della devianza e della criminalità*, non sono tanto i singoli fattori a determinare la reiterazione del comportamento criminale, bensì la lettura che ne fa l'individuo, il senso che attribuisce alle sue azioni, contemporaneamente al significato che ne riceve dagli Altri significativi e dal sociale, soprattutto nelle forme strutturate del controllo.

I fattori protettivi, invece, riconducono tutto al concetto di resilienza, rivista ne "la capacità dell'individuo di reagire in modo costruttivo e positivo agli eventi negativi" (Patrizi, 2011, p. 42), questi agiscono limitando l'impatto dei fattori di rischio e moderando le influenze in direzione deviante. I fattori protettivi sono da vedersi come quegli elementi intrapsichici ma anche relazionali e che possono essere influenzati, sia in termini positivi sia negativi, da ogni ambito della vita sociale del soggetto.

A questa lettura di nomotetica delle carriere devianti, si può aggiungere la lettura operata da Becker, attraverso lo sviluppo di un modello sequenziale, secondo cui ogni spiegazione

³¹ Per una lettura dettagliata Scardaccione G., Gli studi sul recidivismo. Vecchi e nuovi modelli, *Rassegna italiana di criminologia*, 2/2010

³² È da ricordare in questo caso la ricerca svolta da Zara e Ferrington, in cui si mostra come non necessariamente le carriere devianti si sviluppino con un esordio precoce, ma che in molti casi i comportamenti delinquenti insorgono in età adulta e che alcuni reati si manifestano soprattutto all'età di venticinque anni e oltre. La ricerca evidenzia, infatti, che nelle prime fasi di vita vi è l'azione di fattori protettivi, come ansia e neuroticismo, che sembrano proteggere i ragazzi dal coinvolgimento in attività antisociali; freni inibitori che si esauriscono in età adulta, lasciando spazio a quelli che sono i fattori di rischio, presenti fino ad allora in maniera latente. *Ivi*, p. 291

³³ Il termine inglese *problem solving* indica il processo cognitivo messo in atto per analizzare la situazione problematica e escogitare una soluzione. Una tale prima e generale definizione si può estendere anche a meccanismi d'intelligenza artificiale.

³⁴ Con il termine di *sensation seeking* ci si riferisce ad un tipo di personalità in costante ricerca di sensazioni nuove ed intense, unita alla disponibilità a correre rischi per ottenerle.

delle fasi concorre a costruire un elemento per la spiegazione del comportamento finale. Il modello si sviluppa sull'individuazione di tre fasi, descritte da De Leo e Patrizi, come "progressivamente «vincolanti» rispetto a una definizione di sé come delinquente" (De Leo & Patrizi, 1999, p. 143). Come descritto anche da Becker, la prima fase della carriera deviante è caratterizzata dall'*antisocialità occasionale*, e soprattutto dalla non intenzionalità, per i quali si presuppone l'ignoranza dell'esistenza della norma. Coloro che sono inseriti profondamente in una determinata sottocultura possono agire in un modo visto dalla cultura dominante come improprio, semplicemente perché inconsapevoli del fatto che non tutti si comportano in quel modo (Becker, 1987, p. 33). Diviene per questo importante secondo Becker analizzare le motivazioni dei suoi atti, sottolineando una distinzione fra il soggetto deviante e non deviante. È in questa differenza che Becker scardina sia le teorie psicologiche che le teorie sociologiche fino ad allora esposte. La sua analisi, infatti, parte da un presupposto completamente inverso: perché coloro che rispettano le norme non seguono i loro impulsi devianti. L'Autore parte dal cosiddetto processo di *commitment* attraverso il quale la persona non deviante è coinvolta in comportamenti e istituzioni convenzionali; si adottano, quindi, linee di comportamento che normalmente ci sembrano estranee, alle quali si sceglie di aderire poiché molte attività potrebbero essere compromesse se non vengono seguite le regole della società. Il soggetto conformista, secondo questa prospettiva, quando sente dentro di sé l'impulso deviante, riesce a controllarlo pensando a quelle che possono essere le conseguenze del proprio atto.

Queste considerazioni ci permettono di sottolineare che i comportamenti intenzionalmente non conformi, sono il risultato di due modi di evitare l'impatto dei commitments convenzionali. Il soggetto, nel corso della vita, può aver evitato di invischiarsi in alleanze della società convenzionale e quindi si sente libero di poter seguire i propri impulsi. In più, chi non ha una reputazione da salvaguardare o un lavoro convenzionale da dover mantenere, decide di seguire i propri impulsi, in quanto non ha molto da poter guadagnare decidendo di apparire in modo convenzionale³⁵.

Il secondo passo, secondo Becker, consiste nel *riconoscimento* da parte della società del soggetto come deviante. Il fatto di essere definito in questo modo implica delle conseguenze importanti per la partecipazione e per l'immaginazione di sé come persona, creando un cambiamento drastico nell'identità dell'individuo. Come sottolinea Becker "il fatto di commettere l'atto improprio e quello di essere pubblicamente sorpreso a farlo lo pongono in

³⁵ È in questo caso che ci si può ricollegare alla lettura economica della devianza sopraesposta.

un nuovo status: si è rivelato come un tipo di persona differente da quella che si supponeva fosse” (Becker, 1987, p. 37), verrà quindi etichettato e trattato di conseguenza –*devianza primaria*–. L’individuo assumerà questo nuovo status come principale rispetto agli altri; in questo modo, la devianza evidenziata per un singolo atto, inciderà in modo significativo anche su altri aspetti della vita del soggetto. Come sottolinea Becker, un individuo identificato come deviante, tende ad essere escluso dalla partecipazione ai gruppi più convenzionali, anche se le connotazioni specifiche del comportamento deviante potrebbero non essere causa di isolamento. Per questo quando al soggetto considerato deviante sono negati i mezzi ordinari per proseguire quelle che sono le consuetudini della vita quotidiana come le altre persone, l’effetto di questo diniego provoca nel deviante lo sviluppo di consuetudini illegittime.

Al riconoscimento della società, segue il terzo passo per il compimento della carriera deviante: *l’entrare a far parte di un gruppo deviante organizzato – devianza secondaria*³⁶. Questo passo ha un importante impatto sulla concezione di sé del soggetto, il quale entra a far parte di gruppi in cui si ha qualcosa in comune: il comportamento deviante. I soggetti hanno la sensazione di condividere un destino comune e di dover affrontare gli stessi problemi, infatti, come nota l’autore, tendono a condividere “un sistema di modi di vedere e di conoscere il mondo e di modi di affrontarlo, e insieme di attività quotidiane basate su quelle prospettive”(Ibidem, p. 41). Da ciò deriva che innanzitutto i gruppi devianti tendono a essere spinti a razionalizzare la loro posizione, neutralizzando quelle che sono le propensioni convenzionali nei confronti del proprio comportamento che i devianti possono ancora trovare in sé. Allo stesso tempo forniscono all’individuo delle ragioni che sembrano valide per proseguire le attività iniziate. A questo segue una vera e propria formazione al fine di apprendere come proseguire nella propria attività senza molti problemi; infatti, molti degli ostacoli che il soggetto affronta per evitare l’applicazione di una norma sono già stati affrontati da altri e le soluzioni sono già state elaborate.

Anche in anni recenti è stato utilizzato il modello sequenziale per lo studio critico della carriera deviante, in particolare negli studi di De Leo condotti negli anni ’90. Il focus di De Leo è soprattutto posto sulle attribuzioni soggettive di significato, sui modi con cui la persona definisce un senso per sé nelle scelte che segnano le tappe della carriera. I risultati

³⁶ Si crea inoltre, la cosiddetta carriera morale di Goffman, secondo il quale il soggetto interiorizza il punto di vista delle persone normali, delle credenze della società su di sé. Un’interiorizzazione tipica delle situazioni di internamento in istituzioni totali. Cfr. Campana D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2009, p. 98

sono rivisti come “indicatori di rischio a-specifici” (Ivi, p. 48), aperti a diverse possibilità di sviluppo, che possono anche non essere di tipo deviante. Possono, in questo caso, costituire degli *antecedenti storici* non specifici rispetto a quello che si definisce come esito della devianza e solitamente si collocano in quella che è la fase d’inizio della carriera deviante. Questi riguardano tutte quelle condizioni iniziali, le varie deprivazioni, ma anche i nodi problematici o patologici che l’individuo ha dovuto affrontare in ambito familiare o sociale.

Anche in questo caso la fase iniziale è caratterizzata, similmente a Becker, da *occasionalità*, ma anche dall’agire di gruppo. In questo senso il gruppo assolve un’importanza fondamentale, tanto da essere visto come lo specchio delle proprie immagini, della conferma di sé. Secondo la ricostruzione fatta da De Leo, molte delle carriere devianti, hanno inizio con una situazione di coping, cioè un momento della vita in cui il soggetto non riesce a fronteggiare situazioni di stallo, che provocano nel soggetto conflitti tra quelle che sono le richieste interne e esterne. L’efficacia della strategia utilizzata e gli esiti ottenuti non garantiscono la prosecuzione del percorso, ma diventano criteri che possono essere mantenuti attivi dall’individuo nel campo delle possibilità.

Il secondo passo è quello della *prosecuzione*, che comporta la scoperta dei vantaggi strumentali, ma anche il riconoscimento da parte degli altri del proprio saper fare devianza e infine la propria convinzione di non poter far bene nelle altre sfere di azione. La persona inizia a considerarsi competente nel settore, assaggiando quelli che sono, per così dire, gli aspetti positivi dei risultati, tra questi la possibilità di reperire facilmente introiti economici.

Infine vi è la fase della *stabilizzazione*, che riconduce all’idea dell’incastro; le aspettative degli altri tendono ad essere direzionate, tant’è che le richieste e le proposte di azione sono orientate a valorizzare quelle che sono le competenze acquisite nella devianza. Il soggetto a fronte di quelli che possono essere insuccessi provocati in altre aree della vita, sperimenta il successo nella trasgressione penale.

L’agire deviante, quindi, secondo De Leo e Patrizi, “costituisce un potente filtro organizzatore del modo in cui la persona stessa e i molteplici soggetti/sistemi che la osservano, ridisegnano il percorso di vita” (Patrizi, 2011, p. 52). È utile notare che per alcuni soggetti si propone la possibilità dell’interruzione della carriera, che rappresenta una possibilità, però, vissuta con particolare problematicità. L’interruzione appare infatti uno degli obiettivi più difficili da raggiungere, in quanto è stretto tra la possibilità di dispiegarsi in modo consapevole e lo sviluppo di un processo di divenire devianti, che assume maggiore

significato a confronto con le definizioni degli altri e allo stesso tempo cerca di trovare un senso dell'azione per il protagonista considerando i casi concreti dell'azione.

Ciò che emerge dalla disamina delle teorie indicate è che tutte sono accomunate da un unico fattore: tutte si rivolgono allo studio delle cause che sottendono i comportamenti devianti. Infatti, sia che si tratti di modelli sincronici che di modelli sequenziali, alla base vi è sempre uno sguardo particolare a quelli che sono i motivi che spingono il soggetto a deviare, facendo passare in secondo piano quelle che sono le influenze dell'intervento giudiziario sulla carriera deviante.

Le poche ricerche esistenti, come nota Scardaccione, sono ancorate sempre ad una specifica teoria di riferimento, in particolare, quella di Hirschi del basso autocontrollo. Come nota Campana, inoltre, la ricerca sociale presenta un panorama all'interno del quale i lavori specifici sulla recidiva sono relativamente rari, principalmente a causa delle difficoltà metodologiche che rendono difficile portare a termine studi empirici su soggetti recidivi e spesso possono scoraggiare l'intraprendere percorsi simili. Innanzitutto perché i detenuti che escono dal carcere sono difficili da poter recuperare, e diviene difficile poterne ricostruire i percorsi di vita. Inoltre la ricerca sociale si trova innanzi a dati statistici scarsi. È un fenomeno difficile da apprezzare quantitativamente, ed è per questo, nota Campana, che si è cercato di trovare approcci empirici alternativi al fenomeno. Il tasso maggiormente utilizzato è quello che riguarda il tasso di recidiva nel primo anno, è un valore che misura la percentuale di soggetti scarcerati, a partire da un programma risocializzante e arrestati di nuovo entro il primo anno dal rilascio. In ogni caso, come abbiamo già notato nel corso del capitolo, ma anche con Merton, nella teoria dei gruppi di riferimento, con Bauman e Wacquant, nella loro lettura del recidivo come un rifiuto umano, emerge che è proprio l'impatto con la giustizia a facilitare la costruzione dell'identità deviante e le successive scelte di vita in modalità irreversibili.

CONCLUSIONE

In conclusione, come rileva Scardaccione, l'intervento giudiziario può sì scoraggiare il soggetto a proseguire nel percorso deviante, ma può anche incoraggiarlo, in quanto si attivano meccanismi psicologici che tendono a difendere l'identità costituita attraverso i processi di stigmatizzazione sociale. Nel caso in cui, invece, vi sia lo scoraggiamento del soggetto rispetto alla carriera deviante, da parte delle istituzioni è attuata tutta una serie di

meccanismi che tendono a reinterpretare il proprio percorso di vita, attraverso tecniche di analisi che prevedono la narrazione del sé, al fine di identificare i motivi per cui si è iniziato a deviare. Sarebbe, però, interessante cercare di andare oltre questa semplice fase di ricerca delle cause, di cosa può portare al perpetuarsi di comportamenti recidivanti. Bisognerebbe cercare di individuare quanto l'intervento istituzionale, rivisto in particolare nello studio delle reti istituzionali, previsto dal nostro Ordinamento Penitenziario, sia efficace al fine di conseguire il reinserimento del soggetto all'interno del contesto sociale, dopo aver scontato le misure applicate. Solo con la rilettura di queste reti sarà possibile poter valutare e individuare metodi adatti al reinserimento del soggetto.

CAPITOLO SECONDO

LA TRASFORMAZIONE DEL CONTROLLO SOCIALE NELLA SOCIETÀ

INTRODUZIONE

Le società nel tempo, al fine di interrompere in modo irreversibile le carriere devianti hanno sviluppato sistemi per assicurare l'osservanza delle regole del vivere sociale o, per meglio dire, sistemi di controllo sociale che si concretizzano nelle leggi e sanzioni penali, identificabili come il principale strumento atto ad assicurare la convivenza sociale.

Agli albori della vita sociale il sistema penale era fondato sulla cd. vendetta privata, ricompresa in seguito all'interno del sistema penale statale, che ne assunse il monopolio e modificato l'applicazione. L'esigenza di regolamentare, a livello statale quelli che sono i modi attraverso cui rispondere a determinati delitti, secondo Tramontano, risponde a due ordini di problemi: innanzitutto il limite da porre alla pretesa punitiva della vittima, al fine di garantire proporzionalità tra il delitto e il castigo³⁷ e, allo stesso tempo, per perseguire l'ottenimento della giustizia anche nei casi in cui vi erano rapporti di forza sbilanciati tra le parti, che non avrebbero permesso di poter infliggere il castigo. Da tali pretese discende un primo modello di pena definita dagli studiosi come *retributiva*³⁸ (da retribuio, che significa pago, do il dovuto) alla quale era sottesa una logica molto semplice: chi ha commesso il male deve avere in cambio il male, in questo modo la sofferenza prodotta dalla pena ristabilisce l'equilibrio sociale rotto con il delitto, facendo sì che la pena assumesse caratteri ben precisi, enunciati in particolare dalla Scuola Classica, secondo la quale la pena era da concepirsi come giusta retribuzione in quanto “determinata, proporzionata alla gravità del reato commesso, afflittiva, inderogabile, e capace in virtù di tali caratteristiche, di ristabilire un senso di certezza nell'ambito dell'applicazione delle norme”. In questo modo si rimanda a una visione dell'uomo libero nel compiere le proprie scelte e per questo l'unico responsabile

³⁷ Si poteva correre il rischio, infatti, che la vendetta privata potesse sfociare in atti di gran lunga superiori rispetto al delitto commesso.

³⁸ È possibile distinguere due tipi di retribuzione: morale e giuridica. Per quel che riguarda la retribuzione morale, nella pena è insita un'esigenza etica profonda; punire il colpevole è una necessità dettata da un imperativo di giustizia rifacendosi, così, agli assunti kantiani dell'imperativo categorico. Infatti, chi viola gli imperativi legislativi deve sottostare ad una perdita o a una diminuzione di beni giuridici. Con la retribuzione giuridica, invece, la pena trova il suo fondamento non nella coscienza umana, ma all'interno dell'ordinamento giuridico. Poiché il delitto si sostanzia nella ribellione del singolo alla volontà della legge, la quale esige una riparazione, che valga a riaffermare le autorità della legge. Cfr. Mantovani., *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1979, p. 666 e ss. Ma anche Troncone, *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006.

della propria condotta – da qui il principio del libero arbitrio-. Il reato diviene un ente giuridico che trova la sua giustificazione esclusivamente nel concetto della violazione del diritto e che impone la reintegrazione del diritto violato attraverso l'irrogazione di pene proporzionate all'infrazione commessa.

La pena, però, non agisce solo sul soggetto reo ma assume anche una funzione di *prevenzione generale* su tutti i consociati dal compiere atti criminosi, attraverso la minaccia della sanzione³⁹, assumendo, così, una funzione di rafforzamento e promozione dei valori sociali. A questo tipo di visione si affianca quella della *difesa sociale*, la quale si ricollega al principio specialpreventivo, in accezione negativa, la quale fa leva sui singoli autori di delitti e ha come obiettivo di tutelare la società mediante la neutralizzazione carceraria, al fine di prevenire le future offese del reo.

Con il progredire della società, il concetto di pena come difesa sociale compie un passo in avanti quando si pretende di modificare le convinzioni che sono alla base dell'atto criminoso. La pena, così, non assolve più una funzione retributiva, intimidatrice e di difesa sociale, ma mira a favorire il recupero sociale del reo. A questa funzione ha corrisposto un'ideologia *rieducativa*, che ha uniformato le politiche penali dei paesi occidentali, ponendo la rieducazione come lo scopo primario della pena. La pena da giusta si trasforma in utile, in quanto ha come obiettivo l'eliminazione dei fattori che hanno portato alla delinquenza. È un mutamento di visione che coincide con il cambiamento della funzione statale, poiché diviene garante e promotore del benessere sociale di tutti i cittadini, si tratta, infatti, della costituzione del cd. Welfare State. Compete infatti allo Stato il compito di dover fornire a tutti i cittadini i mezzi necessari "sia per superare la povertà, la mancanza di risorse e la discriminazione nelle opportunità di affermazione sociale, sia per evitare il delitto oppure per non ricadervi" (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 455). La risocializzazione diviene quindi obbligo dello Stato e per questo un vero e proprio diritto esigibile da parte del reo.

Una pena, quindi, che viene presentata nel corso del presente capitolo come lo specchio dell'evoluzione sociale: dapprima al servizio dello sviluppo capitalistico, per poi diventare parte integrante dello sviluppo del Welfare State come assistenzialismo penale, fino ad essere fortemente criticata in seguito al riemergere di paura e insicurezza sociale.

³⁹ Come notano Ponti e Merzagora Betsos, questa prospettiva sociologica si rifà alla visione di Durkheim il quale sottolineava come la pena rafforzasse quelli che sono i sentimenti collettivi e di coesione sociale attraverso la riaffermazione dei valori messi in discussione dal crimine. Cfr. Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, p. 45

Un'evoluzione di finalità che ha, irrimediabilmente, provocato una trasformazione anche degli strumenti utilizzati, passando dall'incarcerazione forzata, per poi giungere a strumenti di reinserimento, fino ad arrivare a essere di nuovo incarcerazione con un supplemento di controllo diffuso sul territorio. Quindi, come si vedrà nelle conclusioni del capitolo, può essere assunta come un'istituzione sociale.

2.1 L'INCARCERAZIONE DI MASSA AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO CAPITALISTICO

La pena è da vedersi come un tratto ineliminabile della storia umana divenendo specchio fedele delle tappe dell'evoluzione umana.

Fino al XVII sec., come nota Mathiesen, in *Perché il carcere?*, le pene maggiormente diffuse erano le punizioni corporali. Come, infatti, sottolinea Foucault in *Dai supplizi alle celle*, prima dell'Ancien Régime, il sistema maggiormente utilizzato per punire i trasgressori della legge era quello dei supplizi, destinati a provocare effetti di terrore, non solo sul soggetto, ma anche sull'intera popolazione che vi assisteva⁴⁰. Una pena che veniva applicata non molto frequentemente e che doveva rispondere a tre criteri differenti: innanzitutto produrre sofferenza, inoltre vi è una graduazione calcolata delle sofferenze, infine è vista come "l'arte di trattenere la vita nella sofferenza" (Foucault, 1993, p. 37); era il risultato di un rituale, che doveva marchiare la vittima in modo da lasciare sul corpo un segno, rendendola infame, serbandolo il ricordo della punizione⁴¹.

A questa pratica penale, nel corso del XVII sec., subentrò l'internamento in istituzione, non come alternativa alle punizioni corporali, ma come un vero e proprio supplemento, assumendo nel tempo dimensioni europee, tanto da essere definito da Foucault come "il grande internamento". La necessità di nuove forme di punizione, è spiegata in modo dettagliato da Rusche e Kirchheimer in *Pena e struttura sociale* e da Melossi e Pavarini in *Carcere e fabbrica*. Entrambi gli scritti possono essere considerati come frutto della riflessione sociologico-criminale di matrice marxista. Il leitmotiv di questa tradizione di pensiero può essere riassunta, come sottolinea De Giorgi in *Zero Tolleranza*, nell'ipotesi

⁴⁰ Il popolo avrà, infatti, un ruolo molto particolare, secondo Foucault, definibile come ambiguo. Da un lato assume il ruolo di spettatore intimorito di ciò che potrebbe succedergli in situazione simile, allo stesso tempo, però diviene testimone divenendo garante dell'avvenuta esecuzione della pena. In ogni caso è in questa lettura del ruolo del popolo che si ritrovano i tratti caratteristici della generalprevenzione.

⁴¹ Nella visione foucaultiana, il supplizio assume anche una specifica forma giuridico-penale, in quanto l'infrazione della norma, oltre a produrre un danno al bene giuridico, è una vera e propria offesa al potere sovrano. Quindi rendendo pubblica la punizione, il potere prima eclissato, verrà ben presto restaurato.

secondo la quale fra i modi di produzione e i modi di punizione esiste un legame di tipo storico che si rinnova in maniera continua. La punizione, infatti, varia secondo i cicli economici, sia in termini qualitativi che quantitativi.

Infatti sia secondo la ricostruzione di Rusche e Kirchheimer sia secondo quella di Melossi e Pavarini, lo sviluppo del capitalismo fosse l'artefice della nascita di un severo diritto penale rivolto a quelle che vengono definite come le classi inferiori. La problematica nasce con il fenomeno dell'*eclosures of commons*, ovvero la recinzione delle terre comuni a vantaggio dei proprietari terrieri avvenuta in Inghilterra tra il XVII e il XIX secolo. In questa lettura critica si può rileggere la cd. accumulazione originaria teorizzata da Marx al capitolo XXIV de "Il Capitale". Con questa l'Autore intende "il processo che crea il rapporto capitalistico non può dunque essere null'altro che il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle proprie condizioni di lavoro, processo che da una parte trasforma in capitale i mezzi sociali di sussistenza e di produzione, dall'altra trasforma i produttori diretti in operai salariati" (Marx, 2009), Marx continua dicendo che "appare «originario» perchè costituisce la preistoria del capitale e del modo di produzione di esso corrispondente" (*Ibidem*).

La mancanza di manodopera nella nascente Inghilterra industriale, favorì il fiorire di tecniche di internamento in workhouse, nei confronti di vagabondi, mendicanti, ladri, prostitute, ed infine i cd. "poveri ribelli al lavoro" (Melossi & Pavarini, 1997, p. 35). In un contesto simile il rifiuto al lavoro sembra costituire l'unico atto a cui attribuire una rilevanza criminale. Infatti, il lavoro nelle workhouse era diretto a piegare la resistenza della forza lavoro, cercando di ottenere, in ottica pienamente capitalistica, il massimo di grado di plusvalore⁴². Solo in questo modo era possibile quel passaggio descritto da Marx ne Il

⁴² La teoria del plusvalore, detta anche dello sfruttamento del lavoratore, può essere storicamente ricondotta a spunti dottrinali contenuti in opere degli economisti classici e soprattutto a un suggerimento, forse involontario, di Ricardo. Quest'ultimo, riducendo il valore di scambio dei beni al quantitativo di lavoro necessario a produrli (dato il basso livello della tecnica di allora) e precedendo Marx nell'applicare la legge dello scambio anche al mercato del lavoro, mise infatti in evidenza come la quantità di lavoro contenuta nel prodotto (valore del prodotto) superasse quella che serviva a ricostituire la forza-lavoro consumata (valore del lavoro, ossia salario). Il plusvalore quindi già in Ricardo trae origine dal lavoro non remunerato. Marx ha elaborato ed esposto con più precisione il concetto, sempre inquadrandolo in una situazione di concorrenza perfetta e in un punto di equilibrio perfetto, lo ha distinto dal profitto e, attraverso l'analisi del capitale, è arrivato a ricollegarlo soltanto al capitale variabile (la forza lavoro), contrapposto al capitale costante cioè gli impianti: il saggio del plusvalore o grado di sfruttamento è pertanto definito come il rapporto tra il plusvalore e il capitale variabile. Diverso è comunque il motivo per il quale i lavoratori sono 'condannati' a ricevere solo un salario di sussistenza; in Ricardo ciò è dovuto alla legge ferrea maltusiana mentre in Marx all'esercito industriale di riserva, a quella massa di disoccupati che competono con gli occupati in termini di salario, spingendolo al ribasso. L'esercito industriale di riserva è funzionale quindi al capitalista ed è ciò che gli consente di estrarre il massimo plusvalore originando il plusvalore di cui si appropria; secondo Marx il sistema capitalistico ha

Capitale da accumulazione originaria a accumulazione capitalistica, trasformando così il “criminale in proletario” (*Ivi*, p. 202).

Anche se il cammino delle workhouse fu aperto in Inghilterra, il maggiore sviluppo di questo movimento si avrà in Olanda, la quale alla fine del XVI secolo possedeva un sistema capitalistico molto avanzato rispetto al resto d'Europa, non disponendo però di quella riserva di lavoro che aveva l'Inghilterra. Si cercò di assorbire all'interno dell'attività economica tutte le riserve disponibili di forza lavoro, ma anche per risocializzarle in modo che in maniera autonoma si mettessero a disposizione del mercato del lavoro. L'essenza della correzione di Amsterdam sta nel fatto che “combinava in sé i principi ispiratori della casa per poveri, della casa lavoro, e dell'istituzione penale, unificati nello scopo fondamentale di rendere socialmente utile una forza lavoro ribelle” (Rusche & Kirchheimer, 1978, p. 97). In questo modo si auspicava che attraverso questo addestramento forzato, i detenuti avrebbero assunto costumi industriosi e un'istruzione professionale. Al crescere e al consolidarsi dell'istituzione, ai classici ospiti delle case di correzione furono aggiunti anche i “figli buoni a nulla e i parenti prodighi” (*Ibidem*). Nel modello di Amsterdam, infine, accanto al semplice addestramento al lavoro, si affiancava anche un'educazione di tipo religioso che prescindeva dalle norme generali. Come notano Rusche e Kirchheimer, la produttività del lavoro costituiva, però, un carattere essenziale delle case di correzione, per questo quando i doveri religiosi mettevano a rischio l'efficienza del lavoro, i doveri religiosi venivano in qualche modo trascurati per favorire la maggiore produttività.

Da come si può notare, le case di correzione sono state create in una situazione sociale nella quale le condizioni del mercato del lavoro erano favorevoli alle classi inferiori, tant'è che le case di correzione furono descritte come assai preziose per l'emergente economia. Infatti il regime dei bassi salari e l'addestramento di lavoratori non qualificati, favorirono il modo di produzione capitalistico. Con il mutare della condizione economica e sociale, però, si presenta un surplus di forza di lavoro, cui corrisponde un tendenziale inasprimento delle politiche penali.

Nel tempo, infatti, si sostituì la casa di correzione con vere e proprie istituzioni segreganti. Queste erano organizzate in modo specifico per i criminali, con le quali le

sempre la necessità che esista disoccupazione nell'economia. In Marx la dottrina del plusvalore costituisce il criterio fondamentale dell'analisi della nascente società capitalistica; e da essa trae origine la spiegazione economica del comunismo, in quanto da un lato costituirebbe la ragione dell'accumulazione capitalistica nelle mani di pochi e dall'altro quella del progressivo immiserimento del proletariato, presupposto per la formazione di una coscienza di classe diretta alla «espropriazione degli espropriatori». Cfr. *Enciclopedia Treccani* voce “plusvalore”

punizioni corporali furono completamente abbandonate, e il lavoro divenne strumento di tortura. In queste nuove strutture, a differenza delle case di correzione che cercavano di aumentare la laboriosità dei detenuti, l'occupare i detenuti risultava poco redditizio, tanto da restare di frequente lasciati nell'ozio.

Si tratta di una vera e propria segregazione cellulare, introdotta per la prima volta dai quaccheri a Filadelfia; in questo nuovo regime, come descrive Foucault in *Sorvegliare e punire*, i detenuti erano isolati in celle che non potevano essere abbandonate se non a pena scontata, o per opera della morte o della pazzia. Emergono quindi obiettivi completamente nuovi: “non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma punire con una maggiore universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire” (*Ivi*, p. 89). I soggetti sono ripartiti e distribuiti spazialmente; il limite del tenore di vita dei detenuti era paragonabile ad un livello di vita inferiore alla popolazione libera, tant'è che le condizioni igieniche ne erano l'esempio più lampante⁴³.

Il tipo di segregazione creata a Filadelfia, come notano Rusche e Kirchheimer fu ben presto abbandonato per esigenze di mercato. L'inutilizzabilità del soggetto detenuto, infatti, indusse i critici ad una revisione del modello penitenziario, con l'introduzione del cd. modello di Aubrun, in cui si prevedeva una segregazione solo di tipo notturno a cui si affiancava un lavoro collettivo nelle officine durante il giorno, introducendo anche nelle carceri la logica di fabbrica e la conseguente logica della catena di montaggio. Le nuove prigioni divennero quindi, come sottolinea Mathiesen, carceri disciplinari.

Si tratta in ogni caso di vere e proprie istituzioni totali, nelle quali, come descrive Goffman in *Asylums*, producono una rottura delle barriere che abitualmente separano le sfere di vita dei soggetti in libertà⁴⁴. Gli aspetti della vita dei soggetti, infatti, si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa autorità. Ogni fase della vita del soggetto si svolge a stretto contatto di un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le stesse cose. In più queste attività sono schedate secondo ritmi prestabiliti che porta dall'una all'altra, in quanto il complesso delle attività è imposto dall'alto da un sistema di regole formali esplicite e da un corpo di addetti alla loro esecuzione. Essendo un'organizzazione chiusa da mura, il carcere, nella visione di Goffman, non solo divide l'out

⁴³ Come notano Rusche e Kirchheimer, le carceri esistenti non erano in grado di poter affrontare l'estensione della pena detentiva, le costruzioni utilizzate, infatti, fino a quel momento erano utilizzate per coloro che si trovavano in attesa di giudizio, e non quindi adibite ad uno sconto di pena prolungato.

⁴⁴ Secondo Goffman sono da rivedersi nel dormire, divertirsi, e lavorare, tutto attuato in posti diversi tra loro. Cfr. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010, p. 35

–cioè i soggetti estranei al corpo sociale, che in qualche modo trasgrediscono le norme di vita- dall'in (cioè i soggetti che facilmente conformano i loro comportamenti alle regole sociali imposte), ma allo stesso tempo una siffatta struttura risulta essere maggiormente congeniale al controllo e alla disciplina da dover impartire ai soggetti detenuti. E' in questo caso che si ripropongono le distinzioni già esistenti nella società: come sottolineano Foucault e Ignatieff, il fine ultimo del carcere è quello di dividere i soggetti criminali da quelli lavoratori, isolando quindi "la miseria dalla povertà" (Ignatieff, 1997, p. 145). A questa distinzione si affianca quella interna alle strutture stesse: infatti la categoria degli internati risultava ben distinta da quella dello staff che lo controlla⁴⁵. L'assoggettamento psicologico che si crea da parte dei detenuti, nei confronti dello staff deputato al controllo, fa sì che i soggetti possano essere attivamente disciplinati e resi corpi docili, che possa essere quindi disciplinato e riutilizzato a livello sociale. Letto in chiave foucaultiana il carcere può essere visto come un vero e proprio meccanismo disciplinare, che estremizza tutti i meccanismi insiti negli stessi dispositivi disciplinari. In più, continuando nell'ottica di Foucault, il carcere si configura come un'istituzione che crea e riproduce quelle divisioni sociali esistenti nella società dell'epoca. Si traduce, quindi, come uno strumento per riordinare le illegalità, producendo, in buona sostanza, una criminalità professionale, tanto da essere descritta come una vera e propria "fabbrica di criminali" (Foucault, 2010, p. 115).

In conclusione è possibile ricollegarsi alla lettura che Pavarini opera in *Struttura sociale e origine dell'istituzione penitenziaria*, secondo il quale l'essenza dell'istituzione carceraria può essere riassunta sotto tre punti, percorsi anche durante il paragrafo: innanzitutto il carcere lo può essere visto come una vera e propria pena, in quanto trasforma il sistema dei supplizi in un sistema repressivo, in cui si ha una repressione coatta di un quantum di libertà misurato nel tempo; ma il carcere è anche istituzione deputata al controllo del mercato del lavoro. Si crea infatti la necessità di un controllo di chi è escluso dal mondo della produzione, sottolineando la nascita del paradigma struttura sociale/sovrastuttura punitiva. Infine il carcere è visto come un'istituzione borghese, infatti, come abbiamo visto con Foucault, la morale borghese, insieme alla struttura di fabbrica e le strutture del lavoro, divengono meccanismi di alienazione forzata, producendo ed incrementando la criminalità.

⁴⁵ Nota Goffman che ogni gruppo tende a farsi un'immagine dell'altro gruppo secondo stereotipi ben precisi e limitati. Lo staff giudica infatti gli internati come non degni di fiducia, e allo stesso tempo tende a sentirsi superiore; gli internati, invece, vedono lo staff come profondamente ostile nei loro confronti, e contemporaneamente si sentono inferiori, degni di biasimo e colpevoli. Cfr. Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 2010, p. 37

2.2 LO SVILUPPO DELLO STATO SOCIALE E IL PROGREDIRE DELL'ASSISTENZIALISMO PENALE

Il progredire della società ha implicato un cambiamento di rotta rispetto alle finalità della pena. Nel corso del XX secolo, infatti, si ripropongono le idee della Scuola Positiva, la quale, ricordiamolo, nasce in antitesi alla cd. Scuola Classica del diritto penale. Secondo questa lettura la sanzione non può consistere in una retribuzione, ma è un mezzo attraverso il quale il soggetto deve essere riadattato alla vita sociale. Infatti, alla classica visione della pena si è sovrapposta una sovrastruttura più moderna, caratterizzata da istanze correzionaliste e misure specifiche, che hanno portato alla creazione di una struttura “penale assistenziale” (Garland, 2000, p. 94), che lo stesso Garland definisce come ibrida, in quanto mescola i principi del giusto processo e della proporzionalità della pena, con le componenti di stampo correzionalista, riabilitativo, assistenziale trattate dalla criminologia.

Questo nuovo modello politico penale affonda le sue radici tra gli anni '50 e '60 del 1900, consolidandosi negli anni '70 del 1900, parallelamente allo sviluppo del Welfare State, in particolare negli USA con il New Deal⁴⁶ di Roosevelt, e in UK con il Piano Beveridge⁴⁷.

Entrambi i modelli welfaristi, nella loro essenza, istituzionalizzano numerose soluzioni strategiche in campo economico e sociale; il loro obiettivo è di mitigare i rischi del mercato capitalista, ridimensionando il conflitto economico con l'istituzione della previdenza sociale e interventi assistenziali atti ad aumentare la sicurezza e a ridistribuire le risorse, creando così politiche che fossero inclusive, corporativistiche e socialdemocratiche. Il Welfare e il benessere creato nel dopoguerra aumentarono la sicurezza economica e la solidarietà sociale in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, implicando, secondo Garland, una riduzione dei tassi di criminalità⁴⁸. In questo contesto l'assistenzialismo penale si sviluppò come soluzione strategica in rapporto ad un problema di ordine. S'interessa agli individui e ai loro problemi di disadattamento causati: dalla povertà, dalla mancanza di socializzazione e dalla

⁴⁶ Si tratta di un programma di politica economica attuato negli USA da Roosevelt fra il 1933 e il 1939, al fine di porre rimedio alla grande crisi del 1929. Il fine ultimo del programma era di rompere il circolo vizioso di recessione di domanda-produzione-salari-domanda partendo dal presupposto che tutto ciò potesse avvenire solo grazie a una forte accentuazione dell'intervento statale nell'economia. Tutto ciò si concretizzò in misure a sostegno della domanda individuale delle masse popolari e dei ceti deboli, accompagnate da normative volte a limitare gli effetti negativi delle forme estreme di capitalismo finanziario-speculativo.

⁴⁷ Costituisce il massimo esempio di programma di sviluppo sociale nazionalizzato. Il Rapporto conFigurava il primo progetto di Stato Sociale compatibile con un'economia di mercato. Al suo interno si annunciava un programma di azioni volte a mobilitare la società per sconfiggere i cinque giganti che tengono schiava l'umanità: bisogno, malattia, ignoranza, miseria, ozio, affrontati attraverso la creazione di un'assistenza pubblica universale e servizi sociali fruibili da tutti i cittadini.

⁴⁸ È possibile ritrovare il primo assioma di base del modello dell'assistenzialismo penale descritto da Garland.

deprivazione sociale, rivolgendosi così alle patologie classiche della società industrializzata, ineguale e di classe (Ivi, p.119). Così lo Stato diviene il responsabile tanto della cura quanto della punizione e del controllo⁴⁹ dei delinquenti, assumendosi la responsabilità della rieducazione e dell'assistenza dei delinquenti, costituendosi come “agente di riforma e di repressione, di cura e di controllo, di assistenza e di repressione”⁵⁰. In questo contesto la rieducazione “costituisce un nuovo diritto del cittadino e un nuovo impegno dello Stato secondo il principio che la delinquenza è una sorta di sventura che colpisce elettivamente i più disagiati (...) e che pertanto lo Stato deve farsi carico di questo particolare “malanno” e porvi rimedio” (Ponti & Merzagora Betsos, 2008, p. 108). È così che emerge preponderante l'idea di Pavarini ne *Il mito della pena utile*. Secondo l'Autore, infatti, il penale perde la sua specificità originaria per diventare un segmento del continuum disciplinare nella nuova politica del controllo nello stato del Welfare; “il penale e in particolare la sanzione penale finiscono per annullarsi nelle strategie differenziate e diffuse di controllo” (Pavarini, 1983, p. 13), dando vita all'attuazione di nuove strategie di controllo in libertà⁵¹.

Infatti, anche nel settore penale ritroviamo l'azione di professionisti specializzati, i quali cambiano radicalmente il principio di base della politica penale. Se fino ad allora vigeva il principio *nulla poena sine crimine*, con l'assistenzialismo penale esso muta nei termini, trasformandosi in “nessun trattamento senza una diagnosi, e nessuna sanzione penale senza un parere esperto”. Infatti, lo sviluppo del programma penale assistenziale non si limitava solo alla riforma della giustizia penale, ma colonizzava anche quelli che erano i territori fino ad allora gestiti dai giuristi⁵². A differenza del potere giudiziario, assistenti sociali, psicologi e criminologi –maggiori detentori del potere esperto–, erano provvisti di un potere giudicato da molti come apolitico e più mite; tant'è che le loro pratiche e i loro poteri coercitivi tendevano anche a sottrarsi a verifica, sebbene avessero una ricaduta sul diritto alla riservatezza e alla tutela della libertà personale e degli individui coinvolti, fino a considerare i loro obiettivi altamente civilizzatori e distinti dagli apparati e dal sistema penale in cui

⁴⁹ Si tratta, in questo caso, del secondo assioma della teoria di Garland. Cfr. Garland D., *La cultura del controllo*, Il saggiatore, Milano, p. 110

⁵⁰ Bisogna anche sottolineare che nel divenire in parte assistenziale, la giustizia penale statale, iniziò a considerare il reo non solo un soggetto colpevole, ma come un soggetto bisognoso, un cliente del sistema assistenziale. *Ibidem*

⁵¹ Si attua quindi un controllo pervasivo, di tipo soffice, che si estrinseca al di fuori delle mura del carcere, soddisfacendo quelle che sono le nuove esigenze di sicurezza delle città metropolitane.

⁵² Nota Garland che l'autorità assegnata a questi professionisti, era indice del grado di fiducia accordata a queste categorie professionali e del modo di percepire i loro poteri. Cfr. Garland D., *La cultura del controllo*, Il saggiatore, Milano, 2000, p. 107

operavano. Questa continua fiducia nei professionisti⁵³ finì per estendersi anche nei processi decisionali, tanto da indurre ad una vera e propria riforma del sistema penale, visto sia nella sua fattispecie processuale, che nella sua fattispecie esecutiva.

È così che cambia in modo vistoso la concezione della pena. Questa non doveva essere più sottoposta attraverso “un tariffario penale valido per tutti e applicato meccanicamente” (Garland, 2000, p. 113), ma doveva essere individualizzata, adattata ad ogni singolo caso o a problemi particolari. Si tende, infatti, a evitare il ricorso al carcere, in quanto quest’ultimo era riconosciuto come un luogo controproducente sia dal punto di vista dell’emenda che dal punto di vista correzionale. Emergono regimi di custodia ad hoc, dove si tende ad ottenere l’abbandono progressivo della pena detentiva tradizionale, con l’istituzionalizzazione di misure sanzionatorie che coinvolgano progressivamente la comunità, arrivando alla creazione di strumenti d’intervento flessibili. La pena carceraria diviene *extrema ratio*, ed è progressivamente sostituita dall’introduzione di pene indeterminate –parole e probation-, le quali, per natura, rispondono a pieno all’imperativo di rieducare e non solo di punire i soggetti.

Il tutto si è tradotto nella cd. ideologia del trattamento, diffusasi in tutti i paesi dell’area occidentale e trasformata in pratiche di decarcerizzazione e interventi trattamentali inframurari, soprattutto in quei paesi, sottolineano Ponti e Merzagora Betsos, dove la tradizione giuridica era diversa dalla nostra e dove lo stato assistenziale era più avanzato ed in grado di fornire i mezzi finanziari adeguati. In particolare negli USA questo nuovo modo di intendere la pena si traduce in qualcosa di molto concreto, prevedendo programmi diversificati tra loro e che intervengono in momenti diversi del procedimento penale. Si prevedono, infatti, tre misure diverse per ogni fase del processo: diversion, probation e parole.

La *diversion*⁵⁴, risponde all’esigenza di allontanare alcuni soggetti dal sistema di giustizia penale, offrendo alternative di altro tipo. Può essere definita come un’alternativa al processo tramite il quale “l’imputato in cambio del ritiro delle accuse acconsente a sottostare ad alcune condizioni imposte dal prosecutor” (Ciappi & Coluccia, 2003, p. 73), con il quale si intende il titolare dell’azione penale, figura che in Italia corrisponde al nostro Giudice. Può

⁵³ Nota Garland che l’apertura a professionisti appartenenti al welfare non era da vedersi come del tutto omogenea, infatti, si avevano diversità sia nelle diverse aree territoriali, ma anche all’interno delle stesse istituzioni, agenzie e gruppi che formavano il sistema. *Ivi*, p. 108

⁵⁴ È da notare che il sistema della diversion è ampiamente utilizzato nella giustizia penale italiana all’interno della giustizia minorile, con l’istituto della messa alla prova, che con la nuova riforma dell’Ordinamento Penitenziario è stato esteso anche ai detenuti maggiorenni.

essere classificata come “una procedura amministrativa di natura informale, indirizzata al recupero dell’autore di reato tramite un’attività di assistenza psicologica, medica o sociale, che si pone come alternativa al processo”(Ivi, p. 74). Si prevedono, quindi, programmi di trattamento individuali a seconda del tipo di aiuto maggiormente consono al soggetto (disintossicazione dalle sostanze stupefacenti, terapie psichiatriche o comportamentali), con il fine di evitare processi di stigmatizzazione, simili a quelli evidenziati dai teorici dell’etichettamento⁵⁵.

L’istituto della *probation*⁵⁶, invece, ha origine nel 1841. Come è noto l’istituto sottrae il condannato alla pena detentiva, realizzando una misura di decarcerizzazione finalizzata ad evitare quelli che sono gli effetti negativi del carcere e allo stesso tempo di reintegrare il soggetto nella comunità esterna. È una misura disposta dal giudice con la sentenza di condanna dietro parere del “probation officer” (Ivi, p. 80), apposito organo addetto al controllo delle attività dei soggetti posti in misura. Anche in questo caso hanno grande rilevanza fattori inerenti la natura del reato, i precedenti penali dell’imputato, la sua attuale condizione familiare, ecc.

Ultima misura del sistema riabilitativo è la *parole*⁵⁷, la quale trova applicazione nella fase di esecuzione della pena. È una figura simile al rilascio condizionale, che interviene dopo che il soggetto abbia scontato una parte della pena detentiva inflitta e prevede un’attività di supervisione molto simile a quelle attuate nella probation. In tal caso il giudice decide la durata della pena in maniera indeterminata, disponendo quindi che il soggetto sia condannato a scontare una pena detentiva che abbia un arco di tempo molto ampio. L’effettiva durata sarà stabilita solo successivamente, ad opera di un organismo istituzionale amministrativo, il quale avrà il potere di decidere quando si potrà procedere al rilascio. Il parole board, così è denominato l’organismo preposto, in questo caso esamina una serie di fattori che riguardano la storia criminale del soggetto, la natura e la gravità del delitto commesso, ma anche il comportamento del soggetto durante il periodo detentivo, ma anche la sua partecipazione ai programmi correzionali, le opportunità di reinserimento sociale, ecc.

⁵⁵ È da notare che si ricorre a questo tipo di misure solo per quei soggetti che non hanno particolari precedenti penali e che hanno commesso reati di lieve entità. Si cerca di influire su quei soggetti che potrebbero subire in misura maggiore gli effetti negativi della stigmatizzazione. Cfr. Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, FrancoAngeli, Milano, 1997, 75

⁵⁶ In Italia la forma della probation è stata istituzionalizzata con le misure alternative alla detenzione ordinaria, in particolare nell’istituto dell’Affidamento in prova al servizio sociale, di cui parleremo in seguito, legiferato all’art. 47 della L. 354/75, che ha modificato l’ordinamento penitenziario preesistente.

⁵⁷ È facilmente ravvisabile il corrispettivo nell’ordinamento italiano; in questo caso è la liberazione anticipata legiferata all’art. 54 della L. 354/75 e successivamente modificata.

2.3 IL DECADIMENTO DELLO STATO SOCIALE E IL RITORNO ALLA PENA RETRIBUTIVA

A partire dagli anni '70 profonde trasformazioni hanno investito il sistema economico occidentale: importanti processi di ristrutturazione industriale e produttiva hanno coinvolto le economie dei paesi a capitalismo avanzato, determinando conseguenze di portata storica; sono gli anni, infatti, delle trasformazioni nelle modalità di organizzazione del lavoro, che conducono ad un nuovo modello politico-economico: il cd. postfordismo. Mentre le politiche di Roosevelt e Beveridge facevano da cornice al nascente Welfare State, in questi anni le politiche di Thatcher e di Reagan supportano e legittimano la trasformazione sociale in atto. Si tratta, come notano Pitch e De Giorgi, di trasformazioni che investono soprattutto il modello di organizzazione del lavoro, il quale diventa sempre più delocalizzato, flessibile e precario, con un aumento dei tassi di disoccupazione, un dato che manifesta caratteri di permanenza dovuti alle difficoltà del sistema economico a riassorbire la forza lavoro vista come superflua in molti settori di produzione. Il tutto accompagnato da una demolizione dell'impalcatura del Welfare State, infatti è la cd. *sicurezza interna* (Pitch, 2008, p. 44), baluardo dello Stato di diritto e del Welfare State, a subire nuove e dure minacce. Le garanzie di rispetto dei diritti di libertà vengono erose sempre più per un prevalere delle misure prese per intensificare i dispositivi di sorveglianza e di controllo diffusi. Tanto che, continua Pitch ne *La società della prevenzione*, la società odierna viene definita come società del rischio, società dell'insicurezza e dell'incertezza, favorendo l'emergere della cultura della paura, la quale, secondo Castel ne *L'insicurezza sociale*, questa nasce quando fallisce nella società moderna la promessa più importante: "applicare all'insieme della società i principi dell'autonomia dell'individuo e dell'uguaglianza di diritti" (Castel, 2011, p. 39). Governare in situazioni simili, nota Pavarini, significa produrre in termini crescenti la risorsa scarsa della paura e dell'insicurezza⁵⁸.

Come nota Pavarini, in *Degrado, paure einsicurezza nello spazio urbano*, il Welfare da Stato di benessere, regolatore e garante di livelli d'inclusione sociale, diviene sempre più oggetto di critiche, in quanto percepito come troppo costoso al punto da soffocare il processo capitalistico che non continuava a garantire i livelli di produttività per soddisfare la richiesta di sicurezza. A ciò si aggiungeva un crescente tasso di delitti, soprattutto dei cosiddetti delitti

⁵⁸ L'esempio illuminante sul tema fatto da Pavarini, riguarda il far assumere alla vittima un protagonismo anche politico determinando così la creazione di un dispositivo di ordine estendibile a tutti, in quanto ogni persona può essere una potenziale vittima. Cfr. Pavarini M., *La pena «utile», la sua crisi e il disincanto. Verso una pena senza scopo*, Rassegna penitenziaria e criminologica, 1/1983, p. 45

di massa⁵⁹, accompagnato da crescente tasso di recidiva, il tutto rivisto in un degrado urbano, specchio di comportamenti sociali che manifestano la violazione di norme, le quali sembrano condivise da pochi, ed essenzialmente concernono lo spazio pubblico e la regolazione del tempo sociale.

L'attenzione, in questa nuova situazione, è posta soprattutto sulle vittime e della centralità della nozione di rischio, e quindi la tematica della sicurezza, intesa come messa al riparo dai rischi della criminalità comune, diviene l'oggetto delle nuove politiche criminali. In questo modo, come nota Wacquant in *Tolleranza zero*, problemi come la qualità della vita, la crisi del legame sociale, l'aumento delle disuguaglianze, difficoltà di integrazione tra culture diverse, vengono ridefiniti come questione da affrontare nell'ottica della sicurezza, favorendo la nascita della "criminalizzazione della povertà" (Wacquant, 2000)⁶⁰, in quanto si tende a gestire nuovamente la povertà che crea problemi, che si vede, che crea disagi negli spazi pubblici alimentando il senso di insicurezza, che assimila i delinquenti, i mendicanti, i senzatetto e gli altri marginali a "invasori alieni" (*Ibidem*).

La vittimizzazione, in particolare, favorisce tutti quegli studi che hanno come fine il trovare soluzioni che possano prevenire o ridurre il rischio di divenire vittime della criminalità. Si tratta, infatti, di misure che hanno sia il fine di impedire ai criminali potenziali di agire (il riferimento va alle politiche di tolleranza zero, alle politiche di neutralizzazione e di sorveglianza), ma anche lo scopo di responsabilizzare le vittime potenziali (si tratta delle politiche di autocontrollo).

Si può così riprendere la lezione di Bauman, il quale, come evidenzia Re in *Carcere e globalizzazione*, sostiene che gli Stati nazionali indeboliti dal processo di globalizzazione, sono da paragonarsi a veri e propri "commissariati di polizia" (Re, 2011, p. 140), in quanto assicurano quel minimo di ordine necessario a mandare avanti gli affari. La denuncia che ne consegue è la subordinazione delle politiche penali statali alle esigenze dell'economia globale, per questo gli Stati nazionali divengono "meri esecutori degli investitori globali" (*Ibidem*), divenendo così Stati deboli, poiché non sono più in grado di controllare le forze economiche, sociali, politiche e tecnologiche. Il paradigma politico che ne discende "si

⁵⁹ Si tratta soprattutto di scippi, borseggi, piccole rapine, ecc. Cfr. Pavarini M., *Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di Donini M. e Pavarini M., Bononia University Press, Bologna, 2011, p. 36

⁶⁰ E' possibile trovare il libro al sito <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri11.php> Inoltre, come nota Prina, in *Devianza e politiche di controllo*, la repressione poliziesca si attua soprattutto nei confronti di quei soggetti su cui gravitano da sempre stereotipi legati alla criminalità (ci riferiamo soprattutto agli immigrati per il loro diverso colore di pelle), e quindi non solo a quei soggetti storicamente etichettati come devianti. Cfr. Prina F., *Devianza e politiche di controllo*, Carocci, Roma, 2003, p. 131

costruisce così sulla capacità di individuare, prevenire e quindi neutralizzare qualsiasi rischio sociale come rischio criminale e quindi nel criminalizzare ogni livello e ambiente sia pubblico che privato della vita sociale” (Pavarini, 2011, p. 45). La rappresentanza politica che si crea a seguito di questi cambiamenti, può essere denominata come *leadership persecutorial*, la quale funge da vera e propria pubblica accusa capace di individuare tempestivamente ogni rischio criminale, invocando pene che siano adeguate nei confronti dei soggetti visti come nemici. Queste tecniche di sorveglianza generalizzata, trattano tutti come potenzialmente pericolosi, selezionando popolazioni particolari, non solo in base alla loro pericolosità, ma anche in base al possesso di quei requisiti ritenuti necessari per avere l’accesso a beni e risorse privati e privatizzati, accentuando la strategia di esclusione. Come nota Pavarini, in “*L’aria della città rende (ancora) liberi*”? *Dieci anni di politiche locali di sicurezza*, introduzione de *L’amministrazione locale della paura* di Davide Bertaccini, ogni società è affetta alternativamente da anoressia e bulimia, in quanto ogni organizzazione sociale esclude ed include allo stesso tempo, determinando così una soglia di tolleranza oltre la quale non si ha più inclusione ma solo esclusione.

Inoltre alle classiche politiche si affianca una nuova modalità di controllo interiorizzata, definibile come autocontrollo, la quale secondo Pitch, dà l’illusione di un libero arbitrio. Si tratta di una nuova forma di controllo paragonabile al biopotere di Foucault, in quanto plasma l’individuo nella sua totalità.

Infine l’enfasi posta sull’aumento dell’insicurezza, produce un effetto perverso di moltiplicazione della domanda di sicurezza, che si traduce in politiche penali mirate al ristabilimento dell’equilibrio e della sicurezza sociale.

2.3.1 LE POLITICHE DI TOLLERANZA ZERO

In questa nuova situazione, l’assistenzialismo penale, visto come radicale e centrale nella struttura della società occidentale, si trasforma in qualcosa di vecchio e che non risponde più alle esigenze della società. Infatti il modello rieducativo, nel tempo, comincia a mostrarsi sempre più inadeguato alla soluzione dei problemi per cui era stato originariamente pensato, tanto che, come rileva Re in *Carcere e globalizzazione*, negli anni a cavallo tra il XX e il XXI sec, si avrà un aumento significativo della carcerazioni nell’Occidente industriale, fenomeno denominato come “boom penitenziario” (Re, 2011, p. 3).

Le politiche che scaturiscono da questo cambiamento sono suddivisibili, secondo Re, in politiche giudiziarie e politiche di controllo sociale. Le prime hanno promosso, a partire dagli anni '70, la severità penale in campo giudiziario, dove gli esperti del diritto sono raccomandati ad adottare criteri di giudizio ispirati alla massima severità penale. Le seconde, denominate di *tolleranza zero*, invece hanno esteso il controllo penale anche a comportamenti fino ad allora considerati leciti. Come nota De Giorgi si tratta solo di una strategia di sicurezza urbana, infatti, a partire dal 1990 soprattutto negli USA si è iniziato a parlare di tolleranza zero, come se fosse una soluzione per problemi tra di loro anche diversi (lotta alla droga, microcriminalità, pedofilia, fino a ricomprendere anche gli abbandoni scolastici). Da ciò ne scaturisce il rafforzamento e la riorganizzazione delle tecniche di polizia, con il fine di una maggiore repressione penale, concretizzatosi con l'inserimento di un maggior numero di soggetti nel circuito penale; tanto da ricomprendere non solo la detenzione penale, ma anche quella a carattere amministrativo, costringendo alla reclusione anche soggetti che non hanno commesso reati⁶¹. Si tratta, secondo Wacquant, della nascita di un vero e proprio Stato penale, come risultato di un processo di ipertrofizzazione delle strutture repressive dello Stato. Il tutto funzionale alla riaffermazione della sovranità statale, risultante dalla dismissione dei sistemi di Welfare. Il risultato prodotto, secondo Pavarini, è la criminalizzazione dello status dei soggetti, secondo il paradigma della meritevolezza dell'esclusione, il quale occupa il posto di quello della meritevolezza dell'aiuto, baluardo del Welfare State. Le politiche di tolleranza zero esprimono questo cambiamento, in cui gli esclusi sono coloro che sono socialmente avvertiti come intollerabili da includere, per questo la tolleranza zero, secondo questa ricostruzione, è l'indice estremo dell'indignazione sociale.

Punto di partenza di questa nuova politica è da rivedersi nella la teoria delle "finestre rotte", secondo cui vi è un legame tra il semplice degrado urbano e la vera e propria criminalità. Secondo Kelling e Wilson, come nota De Giorgi, quanto più un ambiente è degradato e abbandonato a se stesso, ridotto quindi ad un territorio di comportamenti devianti, tanto più vi è una maggiore probabilità che si manifestino forme di trasgressione grave. L'espressione finestre rotte deriva da un ragionamento quanto mai elementare: "se una finestra di un edificio dismesso viene rotta da qualcuno, e non si provvede a ripararla urgentemente, presto anche tutte le altre finestre saranno rotte, a un certo punto qualcuno

⁶¹ Un esempio di questa tendenza è il caso europeo dei centri di permanenza temporanea previsti dal trattato di Schengen per trattenere persone, solo perché non possiedono i titoli validi per il soggiorno negli Stati aderenti al Trattato. Cfr. Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Editori Laterza, Roma, 2011, p. 14

entrerà abusivamente nell'edificio, qualche tempo dopo l'intero palazzo diventerà teatro di comportamenti vandalici" (De Giorgi, 2002, p. 106). Trasferendo questo ragionamento alla nuova società, il degrado indurrebbe nella comunità alla sensazione di un senso di abbandono, di una mancata attenzione da parte dell'autorità che favorisce comportamenti devianti. Il degrado, quindi, eleva la soglia dell'indifferenza della comunità urbana verso varie forme di devianza, con la conseguenza di un consolidamento delle culture criminali.

In questo nuovo sistema il carcere passa da sistema da utilizzare solo in extrema ratio, ad unico strumento di esclusione e controllo, utilizzato soprattutto in nome della sicurezza pubblica come "ghetto dove segregare gli individui pericolosi" (Garland, 1999, p. 293). I detenuti scarcerati che rientrano nella comunità sono sottoposti a controlli più ferrei di quanto non accadesse in passato; la comunità di appartenenza, per molti di loro, è un luogo intensamente monitorato, paragonabile al controllo panoptico di Bentham⁶², dove anche il minimo spazio diviene luogo di controllo⁶³. Le carceri, in questo senso, diventano sempre più dei depositi nei quali è reclusa una popolazione varia che presenta tratti differenti di problematicità. Bauman paragonerà questa situazione a quella di Pelican Bay⁶⁴, un istituto completamente automatizzato che può essere visto come un luogo di sperimentazione di nuove forme di società, tanto che l'Autore lo considera come un laboratorio della società globalizzata, il carcere diviene quindi un ghetto dove segregare e neutralizzare gli individui pericolosi. Come nota Garland, si tratta di strutture simili ai gulag sovietici, in cui una serie di campi da lavoro e istituti penitenziari occupano un vasto territorio, con milioni di persone reclusi, la maggior parte provenienti da classi e gruppi sociali visti come economicamente e politicamente problematici.

⁶² Nel suo scritto l'Autore lo descrive come un edificio circolare, in cui vi sono celle separate tra loro, in tal modo i prigionieri non hanno modo di parlare tra loro. Al centro di questo edificio vi è la postazione dell'ispettore, che è possibile denominare come *residenza dell'ispettore*; questa posizione centrale gli permette di vedere senza essere visto. I soggetti, quindi, si sentono costantemente sotto sorveglianza. La possibilità del continuo controllo, secondo Bentham, era data anche dalla forma circolare del Panopticon, che permetteva una prospettiva perfetta e la stessa vista di un numero indefinito di locali della stessa dimensione, in tal caso l'ispettore avrà la sicurezza che la disciplina che ha applicato abbia sortito effetti. Foucault legge questa struttura come qualcosa che produce potere, che viene applicato non solo ai semplici criminali, come prospettato da Bentham, ma qualcosa che può essere trasferito alla società intera. Cfr. Bentham J., *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Foucault M. e Perrot M., Marsilio Editorie, Padova, 1983, p. 37 e ss.

⁶³ Come nota Garland questa trasformazione si ha soprattutto a seguito della trasformazione avvenuta nel mondo del lavoro. La scomparsa di occupazioni non specializzate ha comportato, insieme all'esaurimento del capitale sociale destinato alle famiglie meno abbienti e ai quartieri dove la propensione della criminalità era più alta, una collocazione della detenzione come qualcosa di lungo termine, alla fine della quale, a differenza del passato, i reati difficilmente riconquistano una libertà non limitata. Cfr. Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiaiore, Milano, 1999, p. 293 e 294

⁶⁴ Nella descrizione fornita da Bauman, in questo modello, non conta ciò che i reclusi fanno, ma solo il fatto che questi soggetti vi stiano, in quanto è stata progettata come un luogo di esclusione, per persone abituate al loro stato di esclusi. Cfr. Prina F., *Devianza e politiche di controllo*, Carocci, Roma, 2003 p. 137

Ci si avvia, quindi, verso quello che Wacquant designa come il socialpanottismo, in quanto le politiche penali divengono sempre più dure, non più indirizzate verso il reinserimento del soggetto, ma apertamente indirizzata alla difesa sociale e un controllo e una sorveglianza che divengono sempre più pervasivi. Definibili secondo Prina, come misure di controllo sempre più sofisticate e intrusive, che si integrano nei programmi di protezione e di assistenza, attraverso “censimenti delle aree più problematiche, schedature estese degli individui pericolosi o bisognosi di assistenza e controllo, monitoraggio dei comportamenti dei più giovani, cosa che richiama il tema foucoltiano della “polizia” come tecnica di governo degli uomini”⁶⁵.

2.3.2 JUSTICE MODEL E CRIME CONTROL: IL RITORNO ALLA SCUOLA CLASSICA

Da questa nuova politica penale discendono diversi modi di interpretare il fine della pena, in particolare: il *Justice Model for Corretions* e il *Crime Control*.

Con *Justice Model for Corretions* non si intende una scuola penalistica o un indirizzo di pensiero, ma un vero e proprio insieme di idee, su cui convergono i punti di vista di autori di formazione culturale-politica eterogenea. Ciò che accomuna questo modo di vedere è l’opposizione al modello rieducativo –o specialprevenzione- accompagnata da un’incondizionata adesione nei confronti dei principi classici della certezza del diritto, tornando ad un’enfasi sulla centralità dell’azione criminale piuttosto che sull’attore, come invece promulga la dottrina rieducativa.

In questa cornice la critica si rivolge in particolare ai cosiddetti meccanismi di sentencing in un sistema di pena indeterminata, i teorici del *Justice Model*, infatti, intendono riportare al centro del sistema penale il sistema del *due process*, sistema applicato nell’ordinamento americano, in cui vi è “il riconoscimento positivo di determinati diritti processuali, cui è condizionata la validità degli atti del procedimento, con le conseguenti sanzioni di nullità” (Ciappi & Coluccia, 2003, p. 17), regole non rispettate a pieno con l’applicazione del modello riabilitativo, in quanto, secondo i critici, le pene risultano essere individualizzate ed irrogate da organi non giurisdizionali.

Secondo la concezione del *Justice Model*, che fonde in sé la teoria di Rousseau e di Hobbes, l’obiettivo del sistema penale si traduce nel ripristino di quell’equilibrio turbato dal

⁶⁵ Lo stato quindi diviene paterno in quanto si propone di neutralizzare il maggior numero di possibili criminali. Ivi, p. 140

reato attraverso una precisa correlazione tra gravità e pena. Sono teorizzazioni che rimandano alla visione Illuminista di Kant, per il quale la pena è assunta come un imperativo categorico, il giusto compenso di una legge infranta⁶⁶. Allo stesso tempo, come notano Ciappi e Coluccia, per quel che riguarda la concezione della responsabilità individuale e della pena, i teorizzatori del Justice Model richiamano l'opera di Beccaria. Ne è un esempio lo schema della pena elaborato da Von Hirsch; secondo il teorico, infatti, vi è l'esigenza di elaborare un sistema di sentencing che "oltre a proteggere i diritti individuali contro ogni forma di autoritarismo, sia in grado di definire esattamente l'ammontare della punizione, in modo da creare un sistema di giustizia "certo" e capace di punire il delinquente per il "male" compiuto nei confronti della società" (Ivi, p.19). Insomma si propone il ritorno ad un sistema di giustizia caratterizzato da pene determinate, caratterizzato, inoltre, da un sistema di sentencing che non lascia molto spazio alla graduazione della pena e nel quale la personalità del soggetto è presa in considerazione solo per quanto riguarda il grado di colpevolezza⁶⁷.

Al sistema giudiziario, così riconfigurato, compete un'attività di conoscenza del soggetto rivolta al passato, e non più un'attività terapeutica indirizzata alla riabilitazione del soggetto. Molti teorici, infatti, invocano l'abolizione delle misure alternative alla detenzione le quali, secondo la disamina degli autori, alterano la funzione della pena trasformandola in un semplice processo di terapia e rieducazione.

È un modo di intendere la pena che trova soprattutto fondamento negli Usa, dove in alcuni casi hanno contribuito al cambiamento del sistema di sentencing, attraverso l'elaborazione di un sistema di direttive-guida, altrimenti dette *sentencing guidelines*, finalizzate alla determinazione in concreto della pena. Queste direttive-guida sono il risultato di un'operazione di quantificazione della pena sulla base di due criteri: *la gravità del reato e il numero dei precedenti penali del reo*. È da rilevare che il primo e compiuto sistema di quantificazione della pena è stato elaborato da Von Hirsch, legato all'idea della certezza e fondato su due indici: "un indice di gravità del reato, indicato dal valore numerico stabilito sulla base della sua gravità, e un indice riferito ai precedenti penali del soggetto" (Ivi, p. 25).

⁶⁶ Secondo Kant il principio per determinare specie e grado di pena riguarda un sistema che mira a punire chiunque possieda una malignità interna. La pena viene posta in essere per il soddisfacimento di esigenze astratte di una giustizia intesa in senso puramente vendicativo che trascende completamente da quelle che possono essere le prospettive di vita del reo. La pena, quindi, finisce per un avere un fondamento etico assoluto, in quanto attraverso essa si realizza l'idea di giustizia, attuabile attraverso la retribuzione. Cfr. Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006

⁶⁷ Come notano Ciappi e Coluccia, alcune caratteristiche (età, maturità mentale, precedenti penali, ecc) considerati nel modello rieducativo come fondamentali per creare un progetto di trattamento, nel caso del Justice Model sono elementi rilevanti solo per sottolineare il grado di colpevolezza del reo e non come "elementi prognostici a fini decisori". Ivi, p. 21

Dai risultati delle ricerche svolte in tal senso, si evidenzia che il principio della determinatezza e tassatività penale subisca una compressione in virtù del ruolo giocato dai precedenti penali nel processo di determinazione della pena. Lo stesso vale per alcuni fattori extra legali, come il sovraffollamento delle carceri e l'ineliminabile reattività del singolo giudice di fronte a determinati tipi e autori di reato. Gli studi, inoltre, mostrano come il sistema di sentencing guidelines vi sia ancora una forte discrezionalità di giudizio nello stabilire la gravità del fatto e il carattere detentivo della sanzione. Infine, come sottolineano Ciappi e Coluccia, le innovazioni introdotte sono il compromesso di due schieramenti diversi tra loro: da un lato i conservatori, che sottolineavano l'importanza della fine della tolleranza e dell'ambiguità proprie dei modelli di riabilitazione, sollecitando l'introduzione di pene rigide e severe; dall'altro i liberali che si opponevano alla violazione dei diritti umani e delle discriminazioni connesse all'utilizzo delle pene indeterminate. La riforma del sistema di sentencing, però, non è stata accompagnata da una vera e propria riforma penitenziaria, con il risultato che il clima e la vita nelle prigioni non ha registrato miglioramenti. Per questo le esigenze garantiste sembrano soccombere davanti a esigenze di difesa sociale, "il mito della giustizia uguale per tutti si riduce al sogno di una giustizia meccanizzata, di una sorta di ingegneria della pena" (*Ivi*, p. 29).

Differente è, invece, la teoria del *Crime Control*, la quale rinvia ad "un modello di giustizia che tende a de-enfatizzare l'aspetto rituale e formale del processo" (*Ivi*, p. 30) a favore di un inasprimento delle procedure di polizia e di controllo sociale⁶⁸.

Anche nel caso del Crime Control muta completamente l'aspetto della funzione della pena, per i neoconservatori (i teorici del Crime Control), infatti, la sanzione ricopre la funzione di *neutralizzazione*. Il suo scopo principale è quello di ridurre al minimo la recidiva, attraverso strategie di contenimento che consistono nel prolungamento del mezzo detentivo, riviste nell'"utilizzo di misure preventive di polizia per le fasce di delinquenza ritenute più pericolose" (*Ibidem*). È da notare come l'affermarsi di questa dottrina nel corso degli anni '80 è collegata al clima politico e sociale d'insofferenza verso i tradizionali sistemi di giustizia, ritenuti responsabili dell'impennata dei crimini violenti avvenuta in America proprio in quegli anni.

La strategia di contenimento del crimine proposta dai neoconservatori è definibile come *incapacitazione selettiva*. Il concetto rimanda alla convinzione che si possa ridurre il crimine attraverso l'inasprimento della pena detentiva per i recidivi o per quei soggetti ritenuti come

⁶⁸ È in questo caso, che è possibile rifarsi alle teorie della tolleranza zero precedentemente enunciate.

socialmente pericolosi. La pena non assolve solo semplici finalità retributive, ma diviene vera e propria strategia di controllo e prevenzione del crimine, attraverso l'allontanamento forzato dei soggetti dal corpo sociale⁶⁹.

Come notano Ciappi e Coluccia, l'incapacitazione selettiva, però, non si è tradotta in nessun istituto giuridico particolare, ma l'intero dibattito è rimasto solo all'interno della ricerca⁷⁰, i cui risultati sono stati utilizzati per sottolineare l'importanza delle proposte della politica penale. In ogni caso si possono rilevare due previsioni di critica intorno all'incapacitazione selettiva, innanzitutto la difficoltà della predizione della pericolosità, la quale è vista semplicemente come un giudizio di produzione statistica, individuata su variabili ritenute correlate alla recidiva dei soggetti del campione. Si sottolinea che questi studi sono puramente di origine quantitativa e non possono essere correttamente indicizzati per ottenere la stima della recidiva. L'altro punto di attacco riguarda la difficoltà di applicare la politica penale basata su questi studi senza poter violare i diritti individuali. Si sottolinea che gli studi sull'incapacitazione rispondono a due fini diversi: l'esigenza di valutare il reale effetto specialpreventivo della sanzione penale, e al contempo tempo di valutare l'impatto di inasprimento della pena detentiva in un'ottica di riduzione dei tassi di criminalità. È da notare, come fanno gli autori, che molti di questi studi sono stati commissionati da varie agenzie americane di controllo sociale al fine di testare progetti di riforma di sentencing ispirati alla politica incapacitativa. In realtà molti di questi studi hanno supportato scientificamente obiettivi non confessabili⁷¹, giustificando così politiche repressive. In ogni caso, come notano Ciappi e Coluccia, prendendo alla lettera le indicazioni fornite dai teorici della neutralizzazione il rischio sarebbe quello di trasformare il sistema della giustizia penale in un vero e proprio processo di etichettamento⁷². Ciò che conta per i teorici del Crime Control non è tanto il sottolineare quali siano i fattori che possano determinare la criminalità,

⁶⁹ Come notano Ciappi e Coluccia, l'idea di neutralizzare in modo selettivo particolari autori di reato, rimanda alla convinzione che solo una piccola parte della criminalità sia responsabile del maggior numero di crimini. Cfr. Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 31

⁷⁰ È da notare che lo scopo di questi studi sono tesi solo a dover analizzare quelle che sono le variabili che possono essere alla base del comportamento criminale recidivo. È per questo motivo che è possibile ricollegarsi a quelli che sono gli studi multifattoriali enunciati nel corso del primo capitolo, attraverso i quali si voleva mettere in luce quelli che potevano essere i fattori che predisponavano il soggetto a ricommettere reato ed a intraprendere, quindi, la cd. carriera deviante.

⁷¹ È questo il caso, come notano Ciappi e Coluccia, del double agency, cioè l'ambigua presenza di due inconciliabili presenze: fornire informazioni alla collettività e soddisfare le esigenze del committente, rischiando di confondere le ragioni scientifiche con quelle politiche. Ivi, p. 36

⁷² È doveroso ricordare come anche Matza in *Come si diventa devianti*, di cui già si è parlato nel corso del primo capitolo, evidenzia quelli che sono i meccanismi messi in pratica dalla società attraverso le tecniche di neutralizzazione, al fine di emarginare i soggetti devianti.

o se il carcere possa tradursi in una fabbrica di criminali, ciò che interessa è la risposta istituzionale di semplice contenimento ad un sistema che riproduce ed amplifica la disuguaglianza. L'unica soluzione che si riesce a scorgere è la risposta armata al conflitto che si crea, una risposta che vede il carcere come l'ultimo strumento di difesa per la ricomposizione del conflitto sociale.

Un altro tratto caratteristico del Crime Control è quello della *deterrenza*, dove la pena assume caratteristica di strumento di lotta alla criminalità. È in questo caso che ritroviamo la classica distinzione tra la deterrenza generale –la nostra generalprevenzione– e la deterrenza specifica –la nostra specialprevenzione–. L'effetto deterrente generale⁷³ si ottiene sui membri della società attraverso la punizione dei responsabili dei delitti, infatti con l'applicazione della legge a casi concreti, lo Stato rende noto quali siano i comportamenti da ritenersi devianti e quali siano le conseguenze definite a livello statale; “in questo modo attraverso processi, consci, e non, di apprendimento o di imitazione, si crea nella società un certo grado di conformità alle prescrizioni della legge”(Ivi, p. 41).

Per quel che riguarda la deterrenza specifica, esistono molti studi che indagano l'efficacia deterrente della pena nei confronti del singolo; come sottolineano gli Autori nel tempo si sono contrapposte due diverse correnti di pensiero riguardo l'efficacia specialpreventiva della sanzione. Secondo il punto di vista positivo la sanzione era vista come efficace in quanto rende il soggetto più sensibile in futuro alla minaccia legale; il punto di vista negativo, invece, ricollegabile anche in questo caso alla teoria dell'etichettamento, prevede, come più volte sottolineato, che la sanzione possa essere un punto di inizio per una futura attività criminale.

In tempi più recenti, invece, la lettura degli effetti della sanzione non guardano al semplice positivo o negativo, ma che il tutto sia da ricondurre all'effetto della stigmatizzazione (shaming) operante quando la pena comporti un reale peggioramento degli standard di vita. L'effetto contrario è ottenuto attraverso la defiance, cioè il rigetto della stigmatizzazione, sia perché l'applicazione della pena è vista come qualcosa d'ingiusto, sia perché in molti casi non è operante indirizzandosi nei confronti degli strati marginali della popolazione. Come mostrano recenti studi, la specialprevenzione, o deterrenza specifica, non agisce nei confronti dei soggetti marginali, ma sui soggetti appartenenti alla classe media, per i quali la stigmatizzazione provocata dalla sanzione ha maggiore effetto. Secondo questi

⁷³ Su questo punto è importante anche Foucault che in *Sorvegliare e punire* ed altri scritti sottolinea come gli stessi supplizi hanno giocato un effetto di generalprevenzione nei confronti dei cittadini.

studi la posizione del soggetto all'interno dei mezzi di controllo sociale informale, diviene un buon indice di predizione sulla possibilità di recidiva e quindi della capacità deterrente della pena. La collocazione con successo in queste istituzioni favorisce l'effetto della specialprevenzione; in ogni caso si può dire che solo l'applicazione di una sentenza che possa essere percepita come equa, inflitta senza atteggiamenti di sfida e nei confronti di soggetti con alta percentuale di conformità, sembra avere un maggiore effetto deterrente.

L'ultimo punto della lettura del Crime Control si rifà molto alla strategia della tolleranza zero. Anche in questo caso le proposte riguardano: il consolidamento dell'ambito operativo delle forze di prevenzione e repressione del crimine; allo stesso tempo si opera l'abolizione delle restrizioni procedurali che riguardano l'acquisizione di prove e elementi di colpevolezza. Il rafforzamento dei controlli preventivi e repressivi della polizia, si traduce in proposte di modifica legislativa finalizzata all'abolizione di alcune norme processuali ispirate alla tutela delle garanzie individuali. Si sostiene, infatti, che, ai fini di un sistema penale più preciso e efficace, vi è il bisogno di eliminare quelle garanzie fondamentali che in gran parte dei sistemi processuali penali vengono garantiti.

Come figli delle nuove politiche penali, questi due approcci spostano, quindi, l'obiettivo dal recupero del deviante alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine. In tal caso, infatti, si ha la riscoperta della funzione del carcere, ma allo stesso tempo la privatizzazione della sicurezza, e cioè lo sviluppo delle politiche di controllo del territorio affidate al mercato e orientate alla "prevenzione situazionale" (Prina, 2003, p. 133). È un tipo di prevenzione che si limita a proteggere beni e persone dal crimine.

Come già sottolineato in precedenza, l'oggetto di queste politiche non si differenzia molto tra l'America e l'Europa, in entrambi i casi si "attaccano" quelle che sono le minoranze etniche, gli immigrati che sono percepiti come elementi di forte rischio, categoria di "oggetto di panico morale e di verbalizzazione sociale punitiva" (Prina, 2003, p. 134). Si avrà così un maggiore investimento sulle politiche criminali a danno delle politiche sociali, con la relativa diffusione di un lessico d'insicurezza che legittima pratiche di controllo con le quali si cerca il consenso del pubblico, sviando l'attenzione dalle difficoltà create agli individui dal sistema.

2.4 LA PENA COME ISTITUZIONE SOCIALE

Dalla lettura complessiva del capitolo, riprendendo il pensiero di Garland in *Pena e società moderna*, le sanzioni e le istituzioni penali contribuiscono a creare cultura in un processo d'interazione continua, influenzandosi reciprocamente. La pena, come ogni istituzione della società, si struttura sulla base di modelli generali, contemporaneamente “produce senso, valori e sensibilità proprie che contribuiscono a comporre una piccola ma significativa parte del quadro culturale dominante” (Garland, 1999, p. 292). Le istituzioni penali quindi costituiscono e diffondono significati culturali, allo stesso tempo li riaffermandoli e rielaborandoli. Per Garland, quindi, la pena non è solo l'espressione passiva di significati, ma *anche* generatore di relazioni culturali.

Solitamente la pena è vista nei suoi effetti, e quindi come quell'insieme di pratiche che controllano, sorvegliano e regolano cercando di delineare quelle che sono le conseguenze correzionali; in realtà, secondo questa nuova lettura, la pena va ben oltre. La pena, seguendo anche la lezione di Durkheim, come una vera e propria istituzione sociale, la penalità diviene una questione di moralità e di solidarietà sociale. Il reato, quindi, si configura come “un'offesa all'ordine morale sacro della società, che viene percepita come tale da ciascun individuo «sano». In questo modo si spiega l'intensa pressione da parte della collettività affinché il colpevole sia punito” (*Ivi*, p. 69).

Come rileva Garland, la pena si rivolge ad una popolazione molto più vasta, esprimendosi attraverso simboli e segni che vanno ben oltre le costruzioni fisiche, tanto da essere definita come un'istituzione che edifica il mondo sociale, producendo quelle classificazioni normalmente condivise dalla società; si crea così un contesto culturale che permette di valutare la condotta di ogni cittadino, regolando direttamente la condotta sociale dei consociati⁷⁴. È attraverso il sistema penale che si forniscono disposizioni con il fine di distinguere tra categorie disgiunte (bene-male; normale-patologico; ordine-disordine), solo in questo modo vi è la possibilità di individuare i pericoli sociali e i sentimenti che devono scaturire nell'affrontare questi problemi.

Si tratta di aspetti comunicativi che si ritrova già nell'esecuzione dei supplizi, come ricorda Foucault in *Sorvegliare e punire*, ma anche nell'irrogazione di pene moderne. Sono discorsi, come ricorda Foucault nel saggio *A proposito dell'internamento penitenziario*, che,

⁷⁴ Si ritorna, in questo modo, al discorso fatto in apertura del primo capitolo sul controllo sociale informale di gruppo.

pur appartenendo alla criminologia, e quindi utilizzati in ambito specifico, ricadono inevitabilmente nel sociale entrando a far parte del gergo comune, rafforzando, così, la tesi che tutto ciò che appartiene al penale assuma anche un significato culturale. Non solo! La pena modella anche le relazioni sociali, in quanto non si limita solo a tracciare i limiti tra il lecito e l'illecito, ma contribuisce a specificare la natura e la qualità dei rapporti sociali, siano essi tra Stato e reo, ma anche tra reo e vittima o tra reo e gli altri membri della società⁷⁵. Quindi, si può affermare che le rappresentazioni prodotte dalla politica penale non sono solo minacce dirette ai soggetti devianti, ma sono definibili come “simboli positivi che contribuiscono a produrre personalità, forme di autorità e relazioni sociali” (*Ivi*, p.319).

Insomma la pena è organizzata attorno ad una determinata area della vita pubblica, fornendo un quadro di regole per la condotta del soggetto, ma allo stesso tempo è stata influenzata nel suo percorso di sviluppo da forze economiche, politiche, culturali e tecnologiche⁷⁶. Diviene così un elemento costitutivo di una struttura sociale ampia “formando una sorta di punto di congiunzione nel mondo sociale, sul quale converge un insieme di forze, così come un luogo dotato di norme e pratiche proprie” (*Ivi*, p.328). È per questo che può essere paragonata ad un *fatto sociale totale*, con questa espressione Mauss, riprendendo ed ampliando la teoria di Durkheim sul fatto sociale, definisce “un tipo di fenomeno che sia espressione e sintesi dell'insieme della vita sociale di una società” (Kilani, 2011, p. 55). Si esprime, quindi, l'idea che un numero rilevante di fenomeni sociali non attengono ad un solo livello, ma mettono in movimento la totalità della società e delle sue istituzioni. Per l'antropologo il fatto sociale totale appartiene essenzialmente alla realtà empirica, poichè la vita sociale è un insieme di aspetti interconnessi tra loro; allo stesso modo la pena viene definita come un'istituzione sociale particolare, che riesce a condensare le varie relazioni sociali ed i significati culturali. Diviene quindi elemento dell'organizzazione sociale, “un filo che tiene insieme tutti gli strati della struttura sociale” (Garland, 1999, p. 333).

Seguendo questa linea interpretativa, per Garland, è possibile avere un cambiamento di prospettiva, non bisogna infatti guardare la pena solo dal punto di vista strumentale⁷⁷, in tal caso infatti l'espressione fallimento continuerebbe a seguire quello di pena, è importante,

⁷⁵ Si ritrova la visione secondo cui la pena si rivolge in modo totale anche al popolo, definendo quelli che sono gli atteggiamenti da adottare nei confronti dei soggetti devianti. È in questo modo che è possibile ricollegarsi attivamente alle pratiche dell'etichettamento evidenziate dai sociologici.

⁷⁶ Ricordiamo in questo caso la lettura di Foucault, ma anche quella dello stesso Garland o di Rusche e Kirchheimer.

⁷⁷ Ricordiamo, in tal caso, tutta la critica nei confronti del carcere prima e della risocializzazione poi.

invece, sottolineare che “la pena non è mai stata destinata ad avere un successo diffuso perché le condizioni che contribuiscono a creare conformità (...) non sono un compito delle istituzioni penali”(Ivi, p. 334). È per questo motivo, spiega Garland, che solo i processi di socializzazione possono favorire lo sviluppo di modalità comportamentali appropriate, la pena quindi diventa un mero strumento coercitivo dei meccanismi sociali, supporto che si limita a gestire coloro che sfuggono ai normali meccanismi di controllo e integrazione.

È per questo che si ha bisogno di una concezione penologica molto più ricca, che preveda la pena come “un’istituzione con cui la società definisce ed esprime se stessa, allo stesso tempo e attraverso gli stessi mezzi con cui esercita il potere sui devianti”(Ivi, p. 337). Solo così si dà senso alla punizione guardandola con significati molto più profondi, che esulano dalla loro semplice natura tecnica, cercando di “restituire più consapevolezza sociale e contrastare la tendenza che le istituzioni moderne hanno di frammentare le coscienze e di limitare i modi di percepire il fenomeno”(Ibidem).

CONCLUSIONE

In conclusione si sottolinea, solo in questo modo la pena può essere considerata come una forma di politica sociale, che dovrebbe essere ridotta al minimo dove possibile. Il nuovo indirizzo politico che ne scaturisce “promuove comportamenti disciplinati e il controllo sociale non deve limitarsi a una visione focalizzata intorno alla punizione dei criminali, ma deve concentrarsi sulla socializzazione e sull’integrazione dei giovani, ovvero su un lavoro di giustizia sociale e di formazione morale, più che di politica penale. E nella misura in cui la pena è giudicata inevitabile, essa dovrebbe essere considerata un’entità moralmente espressiva e non puramente strumentale”(Ibidem).

CAPITOLO TERZO

LA PENA IN ITALIA: TRA CARCERE E MISURE ALTERNATIVE

INTRODUZIONE

Nel capitolo precedente è stato delineato come nei Paesi europei ed Americani l'evoluzione penale abbia coinciso con l'evoluzione sociale. Evoluzione sociale che in Italia avverrà molti anni dopo. È necessario ricordare che l'Italia, fino al 1861, era uno Stato geograficamente unito, ma politicamente diviso al suo interno, in quanto formato da diversi Stati⁷⁸ con legislazioni, a volte, contrastanti tra loro e caratterizzati da una forte disomogeneità di tecniche utilizzate. Una disomogeneità leggibile anche rispetto alle reazioni politiche messe in atto contro i fenomeni di vagabondaggio e di brigantaggio.

Nel periodo pre-unitario nell'Italia meridionale l'apparato penale era ancora caratterizzato prevalentemente da pene corporali e sulla pena di morte, invece al Nord e nel Centro Italia, similmente ai governi Europei, si avviò un processo di criminalizzazione del pauperismo, secondo cui il povero era individuato come un grave pericolo per l'ordine sociale e l'unica difesa possibile era costituita dalla normalizzazione attraverso il lavoro obbligatorio. Si introdusse la reclusione in strutture pubbliche che, coniugando carità e punizione, escludevano il bisognoso dal corpo sociale. In un'unica grande categoria sociale furono ricompresi “vagabondi, accattoni, devianti, piccoli delinquenti e “potenziali pericolosi”(donne sole e bambini), tutti “meritevoli” di essere rinchiusi in “alberghi”, luoghi di lavoro pensati al tempo stesso come occasione di affrancamento e come mezzo di repressione e di emarginazione sociale” (Vocca, 2003, p. 17). L'internamento coatto nelle case di correzione⁷⁹, che avveniva attraverso atto amministrativo, supportava il convincimento che il destino di questi soggetti fosse accomunato a quello del delinquente autore di piccoli reati, tant'è che si diede vita al cosiddetto reato di vagabondaggio e di accattonaggio: il povero è quindi visto come un soggetto propenso a compiere delitti di lieve entità, i quali traducevano in atti di immoralità.

⁷⁸ I maggiori Stati Italiani erano: Regno delle Due Sicilie, Stato Sabauda (che regnerà su tutto il territorio dopo l'unificazione), e Stato Pontificio.

⁷⁹ È da rilevare che le case di correzione, nella loro struttura, sono simili alle istituzioni penitenziarie. Una delle prime esperienze carcerarie in Italia è di Firenze della metà del XVII secolo creata da Filippo Franci. In questa struttura ragazzi abbandonati venivano raccolti, assistiti, ospitati e mandati a lavorare in qualche bottega cittadina. Cfr. Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica: all'origine del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 102

Similmente a quanto accadde nel periodo mercantilista negli altri paesi Europei e Americani, anche in Italia si utilizzò manodopera a buon mercato rinchiusa negli ospedali e nelle Opere Pie. Importante negli Stati Sabaudi anche la politica della carità restrittiva (*Ivi*, p. 104), adoperata in modo particolare da Vittorio Amedeo II nelle Istituzioni e regole degli Ospizi generali per i Poveri. Con questa politica si sottolinea in maniera più forte la differenza tra i poveri abili e i poveri inabili, riservando ai primi un'assistenza caratterizzata dallo sforzo di trovare lavoro, mentre ai secondi si riservano le uniche azioni di tipo assistenziale previste. Nell'Italia meridionale, invece, vista la particolare gravità del problema del vagabondaggio e del brigantaggio, dato dall'impossibilità di risolvere i problemi sociali causati dall'immiserimento delle masse contadine e della scarsa industria, come già accennato in apertura di paragrafo, si fece largo uso della pena di morte, contro la quale si schierarono i maggiori studiosi del periodo, i quali erano ben consapevoli non solo della crudeltà della pena, ma anche di vivere in una società più dura rispetto al resto della penisola. La gravità della situazione era riscontrabile anche nel carcere: soprusi e disordini erano considerati come fisiologiche, viste le numerose Prammatiche⁸⁰ emanate per cercare di reprimere il fenomeno.

Nello Stato Pontificio, infine, assunse particolare importanza l'Ospizio di San Michele in Ripa, il quale ebbe un sistema simile a quello di Filadelfia, dove il lavoro forzato era accompagnato da canti religiosi e preghiere, e dove i trasgressori delle regole interne erano sottoposti a severe punizioni. Il principio della pena detentiva e il lavoro in carcere fu introdotto e diffusa in molte regioni italiane durante l'età napoleonica. I soggetti all'interno delle istituzioni penali, erano divisi per sesso, età, delitto commesso, ed impegnati in attività lavorative diverse dai lavori forzati. Questi cambiamenti, però, non furono accompagnati da un'adeguata evoluzione legislativa, tant'è che questi istituti furono gestiti da norme di tipo tradizionale.

Ma sarà dopo l'Unità d'Italia, che s'intensifica la diffusione della cultura capitalista, la quale si pone come obiettivo elaborare una politica sociale differenziata e approfondita, che favorisca e completi lo sviluppo che è nella logica stessa del capitalismo: la formazione del proletariato⁸¹. Si tratta di una formazione cosciente e accuratamente coltivata di una massa di

⁸⁰ È da notare, inoltre, che le condizioni igieniche delle carceri del Regno Borbonico, erano spaventose. In molte delle strutture erano, infatti, rinchiusi infermi, mendicanti, vagabondi ed oziosi, di quest'ultimi gli abili erano costretti a lavorare come manovali. Cfr. Vocca O., *Il carcere. Linee di politica criminale*, Liguori, Napoli, 1980, p. 26

⁸¹ Si tratta in questo caso del passaggio da accumulazione orinaria a accumulazione capitalista, già affrontata nel corso del secondo capitolo.

contadini e artigiani espropriati del proprio lavoro, che devono mutarsi in moderno proletariato industriale; in questo caso l'“educazione della forza-lavoro si rende necessaria per garantire la sua trasformazione dalla vecchia alla nuova situazione nel modo più ordinato e più produttivo per la sua valorizzazione” (Ivi, p.131).

La politica sociale immaginata in quegli anni si articola in vari momenti: la scuola, nei suoi vari gradi e differenziazione, l'assistenza sociale, le varie istituzioni segreganti (carceri, collegi, istituti minorili, ecc) le istituzioni ospedaliere, il servizio militare. In particolare, per quel che riguarda i soggetti reclusi nelle istituzioni segreganti⁸², il loro utilizzo non era all'interno delle industrie, ma furono prevalentemente impiegati nella bonifica agricola dei terreni incolti, visione, che secondo Melossi e Pavarini, corrispondeva alla supremazia dei gruppi capitalistici agrari; infatti, i contadini che affollavano le città senza lavoro, vennero reimpiegati nella lavorazione della terra, creando così un fenomeno di doppia bonifica: una bonifica agricola dei terreni incolti, ma allo stesso tempo una bonifica sociale della povertà e della criminalità⁸³.

Questa situazione si concretizzerà, inoltre, in Regolamenti che rispecchiavano le attese del Codice Zanardelli, prevedendo asprezze di trattamento che conducevano il condannato in condizioni subumane, e dove si prevedevano sistemi caratterizzati da un sistema di punizioni⁸⁴ e di ricompense⁸⁵, che applicavano il marchio di delinquente ai condannati, caricando di riprovazione e di emarginazione la categoria giuridica.

⁸² In particolare, anche nel caso italiano, l'istituzione carceraria è essenzialmente di natura borghese, tanto da poterla rileggere nella visione della *Legge ferrea dell'oligarchia* di Michels. L'Autore in *Sociologia del partito politico* scritto nel 1911, afferma che tutti i partiti politici si evolvono da una struttura democratica aperta alla base, ad una dominata dall'oligarchia, cioè da un numero ristretto di dirigenti. Tutto ciò deriva dalla necessità di specializzazione, che fa sì che un partito si strutturi in modo burocratico, creando capi sempre più svincolati dal controllo dei militanti di base. Allo stesso modo si crea la pena detentiva vista come l'espressione della supremazia delle classi dominati. Ciò si concretizza nell'educazione alla disciplina e all'obbedienza, ma tempo stesso come disprezzo per la forza lavoro sovrabbondante diventando strumento terroristico di controllo sociale.

⁸³ Notano Melossi e Pavarini che questa situazione sfocerà, nel periodo a cavallo tra 1800 e 1900, nei primi fenomeni di emigrazione delle masse popolari. In più è importante ricordare anche che le masse di diseredati formatesi nell'Italia Meridionale divenivano esercito di riserva per la cura e la bonifica delle camp.ne del Nord. Cfr. Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica: all'origine del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1977, p. 133 e ss

⁸⁴ Le punizioni erano previste per una serie infinita di violazioni del regime disciplinare, ed erano graduate a seconda della gravità dell'infrazione. Potevano essere l'ammonizione del direttore, la cella ordinaria di punizione fino a 30 giorni a pane e acqua, fino ad arrivare alla cella di isolamento da 2 a 6 mesi. Cfr. Vocca O., *Il carcere. Linee di politica criminale*, Liguori, Napoli, 1980, p. 66

⁸⁵ Queste erano da considerarsi come il segno della condiscendenza dell'amministrazione rispetto al comportamento del detenuto. Si trattava di concessione di carta da lettere gratuita, il permesso di poter scrivere più frequentemente e più lungamente alla famiglia, di aiutare i familiari, di acquistare i libri, ecc. Cfr. Vocca O., *Il carcere. Linee di politica criminale*, Liguori, Napoli, 1980, p. 83

Il vero cambiamento si avrà solo nel periodo Fascista, quando, sfruttando la crisi politica ed economica conseguente al primo conflitto mondiale, si creò un vero e proprio meccanismo di controllo e di repressione alla criminalità. In tal caso fu riformato il Codice Zanardelli dal cd. Codice Rocco, che esprimeva un compromesso tra la Scuola Classica e quella Positiva, affiancando alla pena detentiva anche le misure di sicurezza, creando il cd. *doppio binario*. Si dettarono, inoltre, i primi capisaldi della nuova riforma penitenziaria, in quanto si crearono stabilimenti specializzati, nei quali si abolì la segregazione cellulare e fu imposto l'obbligo al lavoro, con la conseguente remunerazione del lavoro prestato; a questo fu affiancato il regime di assistenza post-penitenziaria che era organizzato da un lato dallo sfruttamento degli ex detenuti, dall'altro come sistema di repressione nei confronti di coloro che venivano giudicati come pericolosi per la società e con tendenza alla recidiva. Norme che prevedevano una rigenerazione morale del condannato, riaffermando il principio di responsabilità del reo. Nonostante si propagandasse il carattere rieducativo della pena, la vera volontà del legislatore era di stabilire norme che fossero "idonee ad emendare il condannato, ma non tolgano alla pena il carattere afflittivo ed intimidatorio" (Vocca, 2003, p. 83).

Le difficoltà a riformare la politica penitenziaria, si ebbero anche nell'immediato secondo dopoguerra, dove la figura dell'istituzione carceraria era vista dall'opinione pubblica come unico strumento idoneo a controllare e isolare i fascisti condannati per i crimini commessi durante il regime. A cui si aggiungeva una difficoltà di ordine economico e sociale che produsse livelli di criminalità più alti di tutto il secolo. A seguito di una richiesta di sicurezza, manca la spinta a riformare le ideologie, facendo prevalere una giustizia maggiormente sbrigativa e repressiva, che sia insofferente alle tematiche della rieducazione già sviluppate in altri Paesi Europei.

Nel corso del capitolo, si cercherà di delineare come il principio rieducativo sia evoluto in Italia, per essere statuito dapprima dell'art. 27, comma 3, Cost. e poi avere la sua legislazione specifica con l'emanazione della L. 354/75 e il successivo DPR. 230/2000, riformando completamente la politica penitenziaria fino ad allora attuata. Sarà possibile soffermarsi sulle innovazioni introdotte dalla L. 354/75, attraverso lo studio dei suoi principi e dei principali strumenti rieducativi messi in atto –le cd. misure alternative–, ma anche delle istituzioni giuridiche create ad hoc per il controllo di quest'ultime –UEPE e Magistratura di Sorveglianza–.

3.1 IL PRINCIPIO RIEDUCATIVO IN ITALIA

Le prime avvisaglie di restaurazione del sistema penale cominciarono a scorgersi già nell'attività della Costituente. È in questo contesto che inizia ad emergere l'istanza rieducativa della pena, frutto di una nuova sensibilità politica. La necessità di una restaurazione del sistema politico penale, nasceva dalla conoscenza diretta di molti costituenti della vita nelle galere fasciste. Essi, infatti, testarono su se stessi il tipo di "umanità" che si vive nelle istituzioni penitenziarie. Una conoscenza personale che si salda con il proposito di rinnovamento che anima la società del tempo. È in questo contesto che la rieducazione del condannato diviene il concetto che risponde al meglio l'esigenza di rispondere in maniera adeguata al reato, perseguendo l'obiettivo di reintegrare i soggetti devianti nello Stato. Questa visione nuova della pena si traduce nell'art. 27, che nel suo III comma, sancisce "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*".

Nel periodo in cui si svolsero i lavori della Costituente, il dibattito sulle funzioni della pena ruotava ancora intorno ai postulati della Scuola Classica e della Scuola Positiva⁸⁶. L'idea rieducativa, secondo gli schemi di allora, rischiava di essere ritenuta figlia della Scuola Positiva, la quale contrapponeva, come abbiamo più volte ribadito, all'idea retribuzionista un'idea di prevenzione speciale, identificata prevalentemente nella rieducazione del reo. Si tratta di una funzione relegata nel tempo in secondo piano grazie ad un'operazione politico-culturale, secondo la quale l'art. 27 Cost, III comma, viene assunto solo come una linea di tendenza della pena, tralasciando l'applicazione dell'articolo citato nella sua vera essenza, sottolineando l'incompatibilità tra carcere e rieducazione.

Premesso ciò, ne discende che l'interpretazione dell'art. 27, III comma, ha subito numerosi mutamenti, risentendo anche dei cambiamenti sociali avuti nei vari periodi. Infatti, nei primi anni '50, caratterizzati da alti indici di criminalità, l'approccio alla pena finisce nel far prevalere preoccupazioni generalpreventive, che si accompagnano a un ritorno di teorie retributive orientate in senso religioso.

La preoccupazione maggiore nell'interpretazione di quegli anni della Costituente, riguarda innanzitutto l'affermare che "*le pene non possono consistere in trattamenti contrari*

⁸⁶ Come nota Fiandaca, il dibattito diviene acceso poiché un'esplicita presa di posizione costituzionale sulla finalità della pena, avrebbe potuto tradursi nel riconoscimento nel primato di una delle due scuole tradizionalmente in conflitto. Cfr. Fiandaca G., "Il 3° comma dell'art. 27", in Branca G. e Pizzorusso A., *Commentario alla Costituzione*, Bologna, Zanichelli, 1991, p. 225

al senso di umanità". Da questa sottolineatura si desumerebbe che la pena mantenga il suo carattere afflittivo, in quanto se le pene avessero avuto carattere esclusivamente rieducativo, e quindi non sarebbe più presente la loro natura carattere afflittivo, questa prima parte del III comma non avrebbe avuto ragion d'essere, in quanto la funzione rieducativa esclude per sua natura i trattamenti contrari al senso di umanità, ma secondo Fiandaca si presta molto facilmente a fungere da veicolo per la neutralizzazione degli incorreggibili, con il ricorso a tecniche capaci di incidere sull'autodeterminazione del reo.

Continuando nell'interpretazione del III comma, vi è l'uso del verbo tendere (*devono tendere alla rieducazione del condannato*) dal quale si deduce che la rieducazione, oltre a costituire una finalità immancabile della pena, ne rappresenta uno scopo eventuale da tenere conto soprattutto nella fase esecutiva. Come nota l'Autore, in questa seconda parte, si contraddice in modo evidente l'assunto enunciato in precedenza, infatti la rieducazione avendo come limite invalicabile il rispetto del diritto all'autodeterminazione, si esclude che lo Stato sia legittimato a ricorrere a forme coattive di riorientamento della personalità del reo, per questo la possibilità di rieducare si prospetta soltanto come un obiettivo tendenziale, che quindi può essere perseguito solo se il reo è davvero disposto ad accettare l'offerta rieducativa⁸⁷.

Con la fine degli anni '50 l'esigenza di esplicitare il principio rieducativo si fa sempre più impellente; l'idea pedagogica entra con forza nel diritto penale, il quale ambisce a diventare sempre più preventivo. Un'idea rafforzata dall'accresciuto benessere materiale del periodo, sottolineando l'esigenza che le condizioni della vita carceraria non debbano essere di molto inferiori rispetto alla vita libera. L'Italia quindi si trova a dover affrontare l'antinomia tra carcere e rieducazione, proponendone un tentativo di superamento. Si cerca, infatti, di conciliare i due istituti diversi tra loro, assumendo che il carattere retributivo resta una caratteristica della pena espiata in istituto, assolvendo un principio di difesa sociale e relegando le esigenze di rieducazione al momento dell'esecuzione della pena. Come nota Vassalli, la prevenzione speciale deve costituire l'obiettivo prevalente della sanzione penale, ritenendo che a questa si affianca una funzione generalpreventiva, rivista come una "funzione ineliminabile in qualsiasi ordinamento" (Fassone, 1980, p. 94), attribuendo alla

⁸⁷ È interessante rilevare che in questi anni la disposizione in esame è ricondotta all'ambito delle norme programmatiche, secondo le quali anziché essere vincolante per il legislatore, introdurrebbero solo una direttiva che sarebbe bene che il legislatore rispettasse, in omaggio della consequenzialità logica e sistematica dello spirito unitario della Costituzione. Fu un espediente destinato, però, a non avere successo, perché molta parte della dottrina considerava l'articolo con efficacia precettiva. Ivi, p. 231 e ss.

pena un carattere polifunzionale. Un carattere della pena consolidato negli anni '60. È in questi anni che emergono i cosiddetti "diritti del condannato", rivisti come posizioni giuridiche attive. Emerge così l'importanza del "recupero sociale del detenuto" la quale, secondo Fassone, può essere ricollegata ad una lettura di derivazione marxista. Un siffatto recupero sociale, come già sottolineato con Rusche e Kirchheimer, ma anche in Melossi Pavarini, è operabile solo in funzione di un reinserimento lavorativo del soggetto al momento dell'uscita dal penitenziario. Il lavoro carcerario quindi diviene "perno di ogni possibile rieducazione" (*Ivi*, p.96). Il dibattito che ne discende, fa sì che ci si interroghi su quali siano i mezzi idonei da utilizzare per la rieducazione: si sottolinea la necessità di un'esecuzione più flessibile, che tende a considerare le vicende umane del giudicato. Il condannato è inteso come soggetto attivo della propria risocializzazione, attraverso la presa di coscienza di quelle che sono le responsabilità che gli competono nei confronti della collettività, "attraverso l'acquisizione della volontà del vivere nel rispetto della legge e di provvedere alle proprie necessità" (*Ibidem*).

Nella metà degli anni '60 il dibattito non fa registrare nessuna novità di particolare rilievo. Il fine della pena continua ad oscillare tra un'idea di retribuzione ed un'idea di specialprevenzione, con il prevalere della prima. Solo con la fine degli anni '60 il pensiero penalistico, tende ad assumere caratteri maggiormente autocritici rispetto ai suoi fini; una riflessione che parte soprattutto dal basso. Fino ad allora il monopolio di discussione era detenuto dai soli addetti ai lavori, solitamente si trattava di penitenziaristi di professione e soggetti appartenenti alla cultura universitaria. Il pensiero ufficiale, infatti, è sopraffatto dall'interessamento critico nei confronti dell'istituzione⁸⁸, dove saranno gli stessi detenuti a rivelare i guasti e le arretratezze della vita in carcere e la loro condizione subumana. La lotta, quindi, non s'indirizza più contro un'entità astratta, ma "contro i rapporti reali espressi dall'istituzione" (*Ibidem*). La constatazione della bassa estrazione sociale della maggioranza dei detenuti, non viene più utilizzata per ricavarne un profilo preciso o di statistica morale, ma per un processo di delegittimazione dell'istituzione. Queste assunzioni sfoceranno, negli anni '70, in un nuovo modo di intendere il condannato; questi, infatti, costituisce una classe speciale il cui processo di criminalizzazione è gestito dalla classe antagonista, sottolineandone il preponderante aspetto politico. Il carcere, quindi, è assunto come

⁸⁸ Ricordiamo gli studi di Foucault di quegli anni, ma anche di Ignatieff, in Italia invece gli studi di Pavarini, Melossi, Baratta, Mosconi.

un'istituzione totale, destinato ad essere utilizzato per la neutralizzazione di quegli individui, sui quali non ha fatto grande presa l'influsso delle agenzie sociali primarie e secondarie.

Al contempo nei primi anni '70, cresce in dottrina la consapevolezza che "quanto più un sistema penale è caratterizzato nel senso della prevenzione speciale (rieducazione e risocializzazione del reo), tanto maggiore deve essere la gamma di strumenti sanzionatori di mezzi alternativi alle sanzioni penali in senso classico che esso offre al giudice" (Fiandanca, 1991, p. 243). E' in questo nuovo clima politico-culturale che il principio di rieducazione sembra avere maggiore rilevanza, prospettando la creazione di un carcere che non sia più afflittivo ed oppressivo, ma che tenda al recupero politico e sociale del condannato, valorizzandone le sue qualità di uomo e di cittadino, nel convincimento che la popolazione carceraria sia soprattutto costituita da emarginati bisognosi di essere aiutati nel processo di reinserimento nella società. Si ha quindi l'esigenza di sviluppare all'interno dell'istituzione penitenziaria non solo le attività lavorative e culturali, ma anche strumenti di autorganizzazione interna e contatti con la società libera.

La crisi del sistema rieducativo avutasi alla metà degli anni '70 negli altri Paesi, si riverbera irrimediabilmente anche in Italia. Qui si ripetono le diatribe dottrinali, che hanno caratterizzato il Secondo dopoguerra, con il prevalere in via quasi definitiva del superamento dell'originario sistema punitivo e centralizzato. Infatti, come nota Fassone, un sistema capitalistico avanzato e articolato sa di aver poco da poter ricevere dall'istituzione carceraria, definibile come arcaica ed inefficiente. È da queste nuove esigenze che nasce la Legge 354/1975, la quale può essere vista come il frutto di un compromesso tra le sinistre e le destre, dove le prime propongono un ammorbidimento della risposta alla marginalità sociale a fronte delle seconde che rivendicano un irrigidimento del rapporto con la criminalità importante.

3.2 LA LEGGE DI RIFORMA PENITENZIARIA

L'elemento ispiratore della riforma penitenziaria, come accennato, è il superamento dell'originario e centralizzato sistema punitivo. Fino al 1975 la disciplina carceraria italiana era prevista dal "Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena", istituito con il R.D. 787/1931. Il passar del tempo aveva posto in evidenza l'inadeguatezza della normativa esistente rispetto ai problemi trattati. Infatti, già nel 1947, fu istituita la prima Commissione Ministeriale di studio per la formulazione di proposte di riforma del regolamento risalente al

1931, e l'anno successivo fu nominata una Commissione d'Inchiesta sulle condizioni di vita dei detenuti. I lavori di entrambe le Commissioni si protrarranno fino al 1960, anno in cui il Ministro Gonnella presenta il primo disegno di legge, che costituirà la base delle elaborazioni successive. Si richiamano "espressamente le nuove esigenze che si sono presentate dopo il regolamento del 1931 per effetto di successivi studi nel campo della disciplina penitenziaria e del diritto penale" (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 27). Da questo momento, come nota Breda, l'iter legislativo sarà costellato da una serie di vicende che rallenteranno di molto l'approvazione della riforma, situazione che muterà solo nel 1972. In quell'anno, infatti, sempre ad opera del Ministro Gonnella, fu presentato al Senato un testo già approvato nella legislatura precedente, decaduto, però, perché mancante dell'approvazione della Camera dei Deputati. Il testo ripresentato fu sottoposto ad una severa revisione sia da parte della Commissione giustizia del Senato, sia da parte della Camera. Il testo, con ulteriori interventi legislativi, fu approvato nel 1975 con la Legge numero 354, recante il titolo di "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Il nuovo testo legislativo, con il suo carattere programmatico, presupponeva che l'attuazione della Riforma avvenisse in maniera graduale, via via che l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi materiali necessari per la realizzazione delle previsioni normative potesse rendere effettiva la pratica operativa⁸⁹. Il cambiamento che imponeva la riforma riguardava il modo stesso di concepire l'esecuzione della pena: il recupero del condannato non deve avvenire attraverso un'azione di forza tesa a piegare la volontà del soggetto reo attraverso la durezza del regime carcerario, ma attraverso un'esecuzione penale che guardi all'uomo nella sua totalità e complessità, distinguendo, così, il momento del giudizio da quello dell'esecuzione penale. La pena, in questa fase, risulta essere "giusta e capace di produrre positivi risultati solo se si apre a un processo di comprensione più profondo, in cui gli operatori penitenziari stessi (...) sappiano porsi in gioco e favorire delle valide esperienze di confronto e di sostegno ispirate ai valori della socialità e della solidarietà" (Ibidem, p.62). È dalla realizzazione di queste esperienze che dipende l'avvio di un'eventuale revisione da parte del condannato dei propri comportamenti.

La nuova disposizione normativa può essere divisa in tre differenti contenuti: innanzitutto le disposizioni sull'organizzazione carceraria, in rispetto delle regole minime del trattamento

⁸⁹ Come nota Breda, il cambiamento di mentalità che imponeva la riforma, non poteva necessariamente attuarsi in tempi brevi, in quanto si proponeva una modificazione strutturale e funzionale della realtà fisica del carcere e i programmi di attività interna, ma anche di apertura verso l'esterno. Cfr. Breda R., Coppola C., Sabattini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 79

dei detenuti, la cui importanza era sottolineata dalle organizzazioni internazionali. Questo tipo di organizzazione cerca di rispondere al principio di umanizzazione della pena, garantendo il rispetto della personalità del recluso, con la tutela dei diritti e mira ad assicurare istruzione, pratiche religiose, attività culturali, ricreative, sportive e ad agevolare i rapporti con le famiglie e contatti con il mondo esterno. A questo si affianca l'identificazione di interventi durante il periodo di detenzioni volti a tradursi in finalità trattamentali e rieducative durante la carcerazione, incentrata sul principio dell'individualizzazione. Nello specifico il trattamento inteso dalla Legge è da vedersi sia in accezione di trattamento intramurale, sia in un'accezione extramurale. Nel primo caso si prevede che per ogni detenuto in esecuzione di pena venga redatto un programma di trattamento da un'equipe di osservazione e trattamento, che dovrebbe essere predisposto all'inizio della carcerazione e proseguito nel corso di essa. Il trattamento extramurale, che la Legge di riforma presenta nella sua terza sezione, si traduce nelle misure alternative e premiali, istituti finalizzati alla risocializzazione, e volti al riduttivismo penale, ispirati al criterio di massimo contenimento della pena detentiva e adottati secondo un principio di individualizzazione e non generalizzazione dell'azione penale.

A tutto questo si aggiunge la creazione di organi giudiziari specifici, cui compete la giurisdizione sugli strumenti di risocializzazione, che operano nella fase esecutiva: l'Ufficio o Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza, settore legiferato nella L. 354/75 dagli artt. 68 e ss., regolando i canoni normativi relativi alle funzioni e alle competenze del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza, organismi che si avvalgono della consulenza di esperti per l'osservazione e il trattamento, presenza resa necessaria dall'individualizzazione di questi strumenti.

Nello specifico il Magistrato di Sorveglianza è un organo monocratico, investito di vigilanza e controllo, amministrativo e giurisdizionale, tra cui: vigilare l'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, con particolare riguardo al sistema rieducativo; approvare il programma di trattamento individuale e le proposte per l'ammissione al lavoro esterno; pronunciarsi per la libertà anticipata; decidere sulla remissione del debito; sovrintendere l'esecuzione delle misure di sicurezza personali; vigilare sulla custodia degli imputati.

Il Tribunale di Sorveglianza, invece, è un organo collegiale composto da due Magistrati di Sorveglianza e due esperti scelti tra i professionisti di psicologia, Servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, docenti di scienze criminalistiche. Le

competenze del Tribunale riguardano: concessione, revoca, dichiarazione di cessazione delle misure alternative; rinvio facoltativo o obbligatorio dell'esecuzione delle pene detentive; concessione della libertà condizionale e della riabilitazione con la relativa revoca; revoca della liberazione anticipata.

È importante, infine, sottolineare una delle innovazioni apportate al testo originario della L. 354/75, attraverso la L. 10/2014. All'art. 7, infatti, si istituisce il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, figura già presente da diversi anni a livello provinciale e locale. Nello specifico il Garante Nazionale si occupa di vigilare sull'esecuzione della custodia dei detenuti e degli internati, e degli imputati; visita, anche senza autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere i soggetti con problemi di salute, per i quali la carcerazione può produrre gravi conseguenze; verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti dei detenuti; formula, infine, specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata.

3.2.1 I PRINCIPI DELLA LEGGE 354/75

La legge di riforma ha puntato, quindi, alla centralizzazione e valorizzazione della personalità del detenuto facendo perno su quello che è il concetto di trattamento penitenziario, sancito in maniera esplicita nell'art 1 Ordinamento Penitenziario (in seguito OP), il quale rappresenta la norma più emblematica del cambiamento ideologico attuato dalla Riforma. Per la prima volta nella tradizione giuridica italiana, la figura del detenuto come persona è posta al centro dell'esecuzione delle misure restrittive della libertà personale, puntando alla valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto che possano giovare ai fini del suo riadattamento sociale. Alla base vi è il precetto sancito dal terzo comma dell'art. 27 Cost., il quale attraverso il suo duplice livello di previsione in negativo e in positivo, definisce l'area d'incidenza del vincolo costituzionale della legislazione penale e penitenziaria, cogliendo l'impegno di adempiere al mandato costituzionale sancito circa trent'anni prima, in particolare nella sua accezione positiva.

In particolare con questo articolo la L. 354/75 ha allineato il trattamento dei detenuti ai sistemi più avanzati di privazione della libertà personale, adeguandosi alle regole dell'ONU e del Consiglio d'Europa. I principi del trattamento penitenziario traggono origine da un'elaborazione scientifica che riguarda la criminologia, in particolare la criminologia clinica, l'evoluzione del pensiero filosofico e le specificazioni della Corte Costituzionale,

recuperando così enunciazioni di carattere programmatico. È da registrare che all'interno dell'art. 1 OP, vi è una palese differenza sul piano lessicale, sulla distinzione tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo. L'espressione *trattamento rieducativo*, come notano Fassone, Basile e Tuccillo, è riferita esclusivamente ai condannati e agli internati, riservato ad indicare quella specifica attività che l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere, in occasione della detenzione o della privazione della libertà personale, al fine di risocializzare la persona. Come notano Canepa e Merlo, si tratta di "una parte rispetto al tutto" nel senso che, nel quadro generale e nei principi che regolano le modalità di privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo da tendere alla rieducazione del soggetto. L'espressione "trattamento penitenziario", invece, si riferisce ai soggetti detenuti in generale, senza particolari distinzioni per il loro stato giuridico. Si fa riferimento al tipo di indagine volta ad individuare i diritti e i doveri dei detenuti, con gli oneri gravanti sull'Amministrazione penitenziaria per il sostentamento dei ristretti, la salvaguardia della loro salute, in particolare per la cura di eventuali malattie ed anche il trattamento rieducativo, come componente del metodo generale di gestione della privazione della libertà privata.

L'art. 1 OP continua, nel suo II comma, con la riaffermazione del principio di non discriminazione, sancito all'art. 3 Cost., principio che ha trovato formale riconoscimento a livello internazionale. Analoghe disposizioni, infatti, sono contenute nelle Regole Minime dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Il riferimento alla dignità della persona e al principio di non discriminazione, esplicitano il proposito del Legislatore di porre la persona del detenuto al centro del sistema penitenziario, in armonia con le regole dell'umanità e della dignità del soggetto, introducendo il principio dell'autodeterminazione del condannato.

L'articolo continua sancendo che per garantire parità di trattamento, negli istituti devono essere mantenuti ordine e disciplina; a queste devono affiancarsi esigenze di sicurezza interna degli istituti penitenziari, principio ripreso negli articoli 14 bis e 41 bis⁹⁰. Si chiude,

⁹⁰ Si tratta di due articoli che all'interno della Legge allargano il significato degli artt. 1 e 13OP. Infatti per evitare insidie di reazioni incontrollabile da parte di alcuni soggetti, azioni che possono porre in pericolo la stabilità dell'organizzazione e della salvaguardia dei diritti di coloro che vivono all'interno dell'istituto di pena e anche di coloro che vivono all'esterno. Infatti nello specifico l'art. 14-bis OP indica un regime di sorveglianza particolare, da applicare nei casi in cui: si assumano, all'interno dell'istituto penitenziario, comportamenti che pongano in pericolo la sicurezza o turbino l'ordine interno negli istituti; o vengano impediti le attività degli altri detenuti; o si avvalgano di stato di soggezione degli altri. A questo si affianca l'art. 41-bis OP in cui si indica un regime di pericolosità penitenziaria, al quale si ricorre per sventare il pericolo rappresentato dal permanere dei rapporti tra i promotori e i gregari detenuti in carcere con gli altri appartenenti a gruppi criminali che in questo modo finivano per alimentare la propria forza di contrasto allo Stato. Cfr. Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006, p.g. 225 e ss.

poi, con il V comma, dal quale emergono due principi fondamentali: l'aver contatti con l'ambiente esterno, i quali entrano a far parte delle usuali modalità di trattamento e realizzano un momento significativo di testimonianza della nuova concezione di trattamento assunta dal legislatore. A ciò si aggiunge l'individualizzazione del trattamento⁹¹, approfondito dall'art. 13 OP. Per poter attuare un vero e proprio trattamento rieducativo teso al reinserimento sociale, occorre aver indagato sulle condizioni delle persone medesime, sulla loro struttura psico-fisica, sui motivi personali e sociali che hanno condotto il soggetto alla formalizzazione del comportamento deviante. Il trattamento deve basarsi sull'osservazione scientifica della personalità⁹². Con la quale si tende a riscontrare l'esistenza tre distinte condizioni di gravità: disadattamento, cioè la difficoltà del soggetto a mantenere rapporti soddisfacenti con l'ambiente; l'antisocialità, vista come opposizione attiva del soggetto all'ambiente e alle norme morali e sociali; la delinquenza, come opposizione all'ambiente e alle norme tanto da violare la normativa penale. Nel corso dell'analisi bisognerà ricercare gli elementi di predisposizione individuale alla delinquenza, di influenza dell'ambiente sulla formazione della personalità, di disgregazione familiare, carenza di cure materne, tutti quei fattori, insomma, che abbiamo già elencato nel corso del primo capitolo e che possono determinare devianza. L'osservazione della personalità dovrà quindi ricercare la collaborazione del soggetto dal momento che lo Stato non può imporre la virtù. Esso deve creare quelle che sono le condizioni perché l'uomo possa condurre vita virtuosa.

A questa ricerca di collaborazione dovrà affiancarsi un atteggiamento pedagogico, rivisto come utile nei confronti dei delinquenti di età adulta, poiché la maggior parte di essi è caratterizzata da un'imaturità di sviluppo, che consente di assimilarli ai soggetti in età evolutiva. In ogni caso l'attività di osservazione si articola in cinque diverse fasi: la prima di carattere preliminare, tesa a superare quelli che sono i motivi di incomprensione e diffidenza tra operatori e soggetto reo; la seconda fase caratterizzata da un contatto diretto volto alla reciproca osservazione; la terza fase attraverso la quale si ha una presa di coscienza dei problemi dei soggetti. È in questa fase che diviene fondamentale favorire il cd. processo di autodeterminazione; la quarta fase in cui il soggetto deve operare il distacco dal gruppo

⁹¹ È da notare che l'art. 13 OP fa parte del Capo III della Legge, che ha come obiettivo quello di delineare le modalità di trattamento dei soggetti rei.

⁹² È da sottolineare che l'idea di osservazione della personalità è figlia dal filone della criminologia clinica, secondo cui diviene centrale l'esame della personalità dell'imputato, valutando la reale responsabilità e colpevolezza del reo, nonché la capacità di delinquere e la sua pericolosità sociale. Cfr. Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008, p. 105

delinquenziale, interrogandosi sulle prospettive future; la quinta ed ultima fase in cui si presuppone un superamento delle fasi precedenti. È per questo che si sottolinea la necessità dell'individualizzazione del trattamento⁹³ inteso come complesso delle misure e delle tecniche che tendono ad eliminare dalla personalità del delinquente tutto ciò che ha contribuito a causare il comportamento antisociale.

Nello specifico, l'attività di osservazione è svolta da un gruppo di esperti denominati come *équipe*⁹⁴, composta da soggetti appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria e soggetti esterni, detti esperti. È prevista come organo di verifica delle condizioni del detenuto e del costante aggiornamento della sua condizione. La soluzione tecnica dell'*équipe*, è da intendersi come una formazione pluriprofessionale che svolge i suoi interventi in un'ottica operativa integrata, secondo una metodologia che richiede una continuità e stabilità nel rapporto di collaborazione tra i vari membri che la compongono, tant'è che ogni professionalità deve avere ben chiaro quale sia la sua competenza in rapporto al proprio ruolo. L'*équipe* di valutazione ha il rilevante compito di produrre il programma di trattamento⁹⁵, al quale si può giungere solo dopo una lettura interpretativa unitaria, in cui le esigenze del soggetto sono confrontate con le diverse opportunità in capo al sistema. Con la L. 663/86, la cd. Legge Gozzini, lo strumento dell'osservazione della personalità sarà utilizzato soprattutto per l'accesso a quelle che sono definite come le misure alternative alla detenzione ordinaria, di cui parleremo in seguito.

In ogni caso le innovazioni prodotte dalla L. 354/75 hanno suscitato consensi ma anche ricche perplessità e critiche, soprattutto riferibili alla problematica della recidiva. Come notano Ponti e Merzagora Betsos, si vanno levando preoccupazioni contro l'eccessiva

⁹³ Come nota Bernasconi, in Grevi, Giostra, Della Casa, individualizzazione del trattamento non significa trattamento individuale, da rivedersi in un rapporto clinico medico-paziente, ma si inserisce come un tentativo di ovviare alla massificazione della popolazione detenuta, dando rilievo e rispettando le individualità. Cfr. Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011, p. 142

⁹⁴ Le professionalità che fanno parte dell'*équipe* di osservazione e trattamento non sono espressamente indicate dall'art.13, ma si possono desumere da altri articoli dell'ordinamento e dal Regolamento di esecuzione. In ogni caso ne fanno parte: il direttore dell'istituto, che presiede il gruppo coordinandone le attività; l'educatore (la cui attribuzione è richiamata dall'art. 82); l'assistente sociale (richiamato dall'art. 72); infine, ne fanno parte anche soggetti non appartenenti all'Amministrazione, professionisti espressamente richiamati dall'art. 80 OP, in particolare esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia e criminologia clinica. Cfr. Basile T., Fassone E., Tuccillo G., *La riforma penitenziaria*, Jovene, Napoli, 1987, pp. 94 e 95

⁹⁵ Nonostante sia stilato all'inizio del trattamento, il programma può essere successivamente modificato. Ogni successiva modificazione è però sottoposta all'approvazione del Magistrato di Sorveglianza; inoltre tutte le disposizioni che risultano da questo iter, confluiscono nella cartella personale del detenuto, documento che segue il soggetto in tutto il corso dell'esecuzione penitenziaria. Questo strumento contempla una serie di notizie che attestano lo stato e l'evoluzione comportamentale del detenuto; si tratta di un necessario supporto documentale alle complesse operazioni di trattamento. Cfr. Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011, p. 143

decarcerizzazione e contro l'uso delle misure premiali, riferendosi soprattutto all'accesso di da parte di individui pericolosi di misure premiali. Come notano gli Autori sono rischi insiti nella natura stessa degli istituti; sono infatti superabili con la perspicacia, l'accortezza e la prudenza dell'esperto e del Magistrato di Sorveglianza. È per questo che sono stati adottati criteri di valutazione della pericolosità meno soggettivi e più certi di quanto possa essere la sola osservazione scientifica della personalità. S'introducono, infatti, sbarramenti non eludibili per la concessione dei benefici. Secondo alcuni critici si è realizzato un sistema di pene indeterminate, con il quale la pena è stata erosa da misure premiali e riduttivismo carcerario facendo sì che la sentenza di condanna definisca solo il limite massimo della sua durata⁹⁶, tant'è che la durata effettiva della pena, secondo i critici, dipenderà dall'incidenza dei vari benefici che la Magistratura di Sorveglianza potrà concedere o negare, nel corso della stessa. Si può notare, però, che l'indeterminatezza denunciata dai critici, non è assimilabile a quella messa in atto dagli altri Paesi, in quanto si tratta di una pronuncia giurisdizionalmente garantita, ed allo stesso tempo nella sentenza di condanna si stabilisce il limite massimo insuperabile, che potrà sì ridursi, ma mai dilatarsi in funzione dell'avvenuta o meno risocializzazione.

3.3 LE MISURE ALTERNATIVE

Le misure alternative alla detenzione, definite nel nostro ordinamento al Capo VI della L. 354/75, non solo rappresentano uno dei punti qualificanti della riforma, ma anche l'unico strumento attraverso il quale il soggetto non resta prigioniero dell'istituzione carceraria: con tali misure, infatti, si realizza la sottrazione del soggetto alla segregazione e alle sue regole. Si tratta di misure che, nella classificazione di Dolcini e Paliero, appartengono al *primo modello di alternative*⁹⁷, cioè misure sospensive della pena integrata da forme di assistenza e controllo⁹⁸. In ogni caso si tratta di misure limitative della libertà individuale, la cui caratteristica principale è il sottoporre il condannato ad una sorta di regime di prova, che si considera superata quando risulta confermata la prognosi di non recidiva e vengano adempite le prescrizioni sia di carattere positivo sia negativo.

⁹⁶ Si ricorda in questo caso la critica alle pene indeterminate portata avanti dagli studiosi del Justice Model, in particolare in America e in Inghilterra.

⁹⁷ Per una lettura completa sul tema Dolcini E., Paliero C., *Il carcere ha alternative?*, Giuffrè, Milano, 1989 p.5

⁹⁸ Il riferimento va alla cd. Probation di cui si è parlato nel corso del secondo capitolo.

È importante notare che le suddette misure s'inquadrano, secondo Fassone, come una sorta di contrattazione tra lo Stato, che è il titolare della pretesa punitiva, e il condannato soggetto alla condanna; la pena viene sostituita con pene meno afflittive della detenzione, le quali si consolidano ed esauriscono il loro debito se il condannato dimostra il suo adattamento al vivere onesto, ma possono riaprire la via della pena detentiva se falliscono. Le misure alternative, quindi, non solo si propongono di sottrarre al carcere parte dei soggetti marginalizzati, ma anche di ricavare dall'esperienza penale, una sorta di risarcimento in termini di assistenza e di servizi sociali; infatti, come nota Fassone, "la codificazione che la pena deve essere occasione di «cura» di persone disadattate vale a depotenziare la carica di avversione che la società riserva al condannato, e ad avviare un processo di maturazione della collettività verso la devianza" (Fassone, 1980, p. 231).

Riprendendo Garland, questi istituti sono assimilabili al fenomeno dell'assistenzialismo penale. Un sistema stabilizzato nei Paesi Americani e negli altri Paesi Europei, attraverso sistemi di probation e parole, promuovendo essenzialmente interventi di tipo riabilitativo. A differenza degli altri Paesi, in Italia la necessità dell'implementazione di istituti simili, è stata sentita soprattutto per ovviare alla situazione emergenziale che si aveva nelle nostre carceri negli anni '70. Si denunciavano infatti gli alti tassi di sovraffollamento ma anche dalla necessità di attuare a pieno quelli che erano i dettami costituzionali fino ad allora visti solo come un'utopia. È il caso, infatti, del decentramento amministrativo avviato con il DPR 616/77, l'attuazione del principio della tutela della salute con la L 833/78, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, fino ad arrivare all'attuazione del principio di rieducazione rivisto, come già abbiamo più volte detto, dalla L 354/75.

Nel concreto la L. 354/75 sancisce quattro tipologie di misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale; detenzione domiciliare; semilibertà; affidamento in prova in casi particolari. A queste si affianca, nel 2014, l'istituto della messa alla prova.

3.3.1 L'AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

Si tratta della prima misura alternativa disciplinata dal nostro ordinamento, l'Affidamento in prova al servizio sociale, legiferato all'art. 47 OP, si presenta come una rinuncia totale o parziale della detenzione, condizionata dal buon esito di un periodo di prova controllato ed assistito.

Si è soliti distinguere tra probation giudiziale e probation penitenziaria, con il primo che si inserisce in una sospensione del processo o irrogazione della pena da parte del Giudice a seguito dell'esito di una prova in ambiente libero. Con il secondo, invece, presuppone l'esistenza di una condanna definitiva e si concretizza come strumento alternativo in fase di esecuzione. Il nostro art. 47 OP rientra a pieno titolo nel sistema della probation penitenziaria, in quanto prevede l'esistenza di una condanna definitiva e l'inserimento, normalmente, del soggetto in istituto.

Appare, secondo Maidecchi, come una misura ibrida tra probation, parole e sursis⁹⁹; è, precisamente, una prova assistita condotta in libertà, sotto la supervisione del Magistrato di Sorveglianza, ed ha effetto estintivo della pena e ogni altro effetto penale in caso di esito positivo della prova stessa. Nonostante i vari cambiamenti avutisi nel corso degli anni, la misura appare l'unica forma integrale di alternativa, perché è la sola modalità di trattamento che si svolge nella sua totalità in ambiente libero, sotto il controllo e l'assistenza da parte di un organo del Ministero della Giustizia: l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Per accedervi il condannato deve rispondere ad alcuni requisiti essenziali, innanzitutto il limite della pena. Fino al 2014 unico limite di accesso alla misura corrispondeva ad una pena o ad un residuo di pena pari a tre anni, accanto al suddetto limite, con la L. 10/2014 all'art. 3-bis, se ne affianca un secondo di quattro anni, nei casi in cui il condannato acceda alla misura dopo che sia stato possibile valutare in modo positivo la condotta tenuta almeno l'anno precedente alla decisione della Magistratura di Sorveglianza, indipendentemente che si tratti di soggetti detenuti, in misura cautelare o in stato di libertà. In entrambi i casi è necessario dover condurre un'osservazione della personalità per almeno un mese, la quale nell'originaria configurazione normativa si aveva solo ed esclusivamente in trattamento intramurario; con le leggi Gozzini e Simeone, accanto a questa si è introdotta la possibilità di optare per un'osservazione extramuraria per quei soggetti che sono in stato di libertà o reduci da custodia cautelare. La sottoposizione all'osservazione della personalità, è da vedersi come un limite interno o positivo, poiché la prognosi positiva contribuisce "alla rieducazione del reo ed a prevenire il pericolo della recidiva" (Perrone Capano, 2013, p. 314). Sarà visto in maniera negativa la mancanza di volontà di collaborazione con gli operatori del Servizio sociale; altro fattore ostativo è ravvisato nella tossicodipendenza del condannato,

⁹⁹ Si tratta di una misura assimilabile alla sospensione condizionale della pena.

innanzitutto per l'esistenza della misura apposita per questi soggetti, ma anche per il "tendenziale difetto di autocontrollo del condannato tossicodipendente"¹⁰⁰

È da notare, inoltre, che i precedenti penali e giudiziari non possono influire negativamente ai fini della concessione della misura, in quanto la sua concessione dipende esclusivamente dai risultati di un giudizio eseguito sullo status attuale dell'interessato¹⁰¹. Non diviene, allo stesso tempo, ostativa neppure la mancata revisione critica del proprio passato criminale, ne tanto meno il rifiuto della propria colpevolezza.

Nel disporre l'affidamento in prova il Tribunale di Sorveglianza determina, con verbale, le prescrizioni che il soggetto è tenuto a seguire, queste si configurano come gli atti in cui sarà possibile desumere il concreto della misura. Queste non potranno, nel rispetto del principio dell'individualizzazione del trattamento, essere standardizzate secondo modalità rigide, ma dovranno essere stabilite secondo la personalità del soggetto, in un'ottica di efficacia della misura. In particolare l'art. 47 OP, Commi 5 e 6, si stabilisce che le prescrizioni devono attenere innanzitutto ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di movimento, limitazioni riguardanti la libertà di locomozione e il divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Si impedisce al soggetto, inoltre, di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati. Si tratta di prescrizioni limitative e preventive, in tutto assimilabili a quelle disposte a soggetti sottoposti a libertà vigilata o controllata. Il loro inserimento nel campo delle prescrizioni è solo facoltativa, e per questo estranee alla struttura essenziale della misura alternativa. Si tratta di divieti di condotta comminabili in riferimento alla personalità del reo, nel senso che esse, insieme alle prescrizioni funzionali, concorrono alla rieducazione prevenendo la recidiva.

Le prescrizioni si configurano, quindi, come un complesso di obblighi e di divieti, in cui il carattere fondamentale implica la determinazione di relazioni stabili e durature nell'ambito del circuito del servizio sociale, della famiglia, del lavoro che possono ricondurre il reo ad una condotta di vita più regolare. È in questo contesto che si inserisce il 7 comma dell'art. 47, le cd. prescrizioni di solidarietà, stabilendo che, nel verbale, l'affidato possa adoperarsi

¹⁰⁰ Si ravvisa anche un'impossibilità di svolgere la prova all'estero, limite che ritroviamo anche nelle limitazioni di circolazione europea nei confronti dei condannati, e quindi non solo nell'esigenza di territorialità della misura. Cfr. Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 260

¹⁰¹ Nota Troncone che i precedenti penali e giudiziari potranno essere tutt'al più utilizzati per la formulazione di tale giudizio o per l'individualizzazione del trattamento del reo. Cfr. Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 74

in favore della vittima di reato, ed adempia agli obblighi di assistenza familiare. Si tratta di un'enunciazione che viene riportata in maniera generica e vuota di contenuti, al di là della condivisione della valenza di programmi restitutori nei confronti delle vittime. Alcuni Tribunali di Sorveglianza, nella ricostruzione di Giuffrida, hanno iniziato ad affrontare questo tipo di problema ipotizzando un risarcimento monetizzato, in realtà l'adoperarsi nei confronti della vittima di reato va al di là del semplice risarcimento economico. È in questo caso che entra in modo preminente all'interno dell'Ordinamento Penitenziario la cd. giustizia riparativa. Questa rappresenta la sfida ai modelli tradizionali di giustizia per la risoluzione dei conflitti e per la prevenzione alla comunità, si basa, infatti, "su valori che: enfatizzano l'importanza dell'assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha violato; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di opportunità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima, reo, famiglie e altre persone significative interessate dal crimine; offrono al reo l'opportunità per lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso il rafforzamento dei legami nella comunità" (Tramontano, 2010, p. 56). Valori che si traducono in progetti di mediazione penale a favore delle vittime, attraverso cui sia vittima che reo hanno la possibilità di poter esprimere il loro disagio e quelle che sono le conseguenze del reato; ma anche in opere attuate nei confronti della comunità. Il reo, infatti, può adoperarsi attraverso lo svolgimento di mansioni di lavoro socialmente utile a titolo gratuito, attraverso le quali risarcisce la comunità dell'equilibrio sociale spezzato dalla commissione del reato. Si tratta in ogni caso di una prescrizione obbligatoria ma di carattere elastico, e come sottolineano Canepa e Merlo, è da segnalare l'espansione del settore di lavoro risarcitorio o socialmente utile.

Le prescrizioni, inoltre, nel corso dell'affidamento possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, ma nei casi di urgenza possono essere modificati dal Direttore dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, il quale ne dà immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza. La possibilità di modifica delle prescrizioni, si ricollega all'esigenza di individualizzazione della pena, già accennato nel corso del paragrafo.

La sottoscrizione delle suddette prescrizioni, da vedersi come condizione di efficacia della misura stessa, da parte dell'interessato del verbale deve avvenire davanti al direttore dell'istituto penitenziario (nel caso di detenzione), o avanti al Direttore dell'UEPE negli altri casi. La mancata sottoscrizione del verbale impone la declaratoria d'inefficacia

dell'ordinanza concessiva. È in questa misura che l'UEPE assume una funzione preminente nel corso dello svolgimento, come vedremo in seguito.

Con la riforma del 2014, inoltre, si introduce la possibilità del Magistrato di Sorveglianza, quando vi siano concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. Questa conserva la sua efficacia fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

In conclusione la misura, come già accennato, può conoscere una duplice soluzione: può concludersi con esito negativo, qualora il comportamento del soggetto sia incompatibile con la prosecuzione della prova. In questo caso l'affidamento sarà revocato e il Tribunale di Sorveglianza definirà il quantum di pena residua detentiva da espiare. Il contenuto di tale norma si caratterizza innanzitutto per la sua indeterminatezza e discrezionalità, tant'è che il dispositivo normativo richiede che le condotte poste in essere dal condannato siano espressione dell'idoneità di quest'ultimo di rispondere in modo positivo al trattamento. Per questo il comportamento del soggetto deve essere espressione di atteggiamento globalmente negativo o comunque tale da dimostrare la mancanza di una risposta positiva al trattamento. È importante dover sottolineare che si "rilevano soltanto le condotte poste in essere successivamente alla concessione del beneficio" (Perrone Capano, 2013, p. 318 e ss.).

Altro tipo di esito è quello positivo il quale estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale. Questo non necessita solo il semplice decorso temporale, ma necessita anche un'ulteriore pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sull'avvenuta rieducazione del reo, adottata soprattutto sulla base di un bilancio complessivo dell'andamento della misura, con uno sguardo a quelli che sono i risultati della relazione finale del Servizio sociale. In ogni caso l'esito positivo non comporterà anche la cancellazione dal casellario giudiziale, e ne tanto meno riguarda la pena pecuniaria.

3.3.2 LA DETENZIONE DOMICILIARE

Si tratta di una misura alternativa sui generis, in quanto non si tratta di una vera e propria alternativa alla detenzione, ma semplicemente di un'alternativa al carcere. L'istituto è stato introdotto con la L. 663/86 (la cd. Legge Gozzini) all'art. 47 ter, e può essere definita come la misura extracarceraria grazie alla quale il condannato è ammesso ad espiare la pena

detentiva nella propria abitazione, in un altro luogo di privata dimora, in un luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza. Si tratta in realtà di una misura prettamente assistenziale ed umanitaria, tant'è che in origine era limitata a determinate "categorie soggettive portatrici di istanze ritenute meritevoli di considerazione" (Niro & Signorini, 2010, p. 130), categorie che poi sono state ampliate nel corso del tempo grazie ad interventi della Corte Costituzionale e conseguenti modifiche legislative. Si presenta oggi con "una serie di sottospecie sempre più numerose, caratterizzate anche da profili di polifunzionalità, con evidenti ripercussioni sul regime giuridico applicabile" (*Ivi*, p. 132).

Si hanno diverse configurazioni di Detenzione domiciliare, che si differenziano tra loro riguardo i presupposti applicativi, innanzitutto con riguardo ai limiti di pena entro cui viene consentita la concessione, ma risultano accomunate tra loro dalla medesima finalità e cioè quella di realizzare il distacco del condannato dal contesto carcerario.

Abbiamo innanzitutto la Detenzione domiciliare ordinaria, la quale ha per destinatari quei soggetti che devono scontare una pena o un residuo di pena non superiore ai quattro anni. È applicabile:

- Per la cura della prole: innanzitutto è da chiarire il termine prole che va intesa sia la filiazione naturale che quella adottiva. Si tratta di una misura che tende a tutelare lo stato di gravidanza, la successiva maternità e del minore. La norma nella sua versione originaria era diversamente formulata riferendosi anche alla donna che allatta la propria prole, tant'è che il limite di età della prole era fissata a tre anni, poi innalzata successivamente a cinque, fino ad arrivare a dieci con la L. 165/98. Alla prole di età inferiore a dieci anni sono da equiparare i figli portatori di handicap totalmente invalidante di qualsiasi età, in quanto soggetti che necessitano di un'assistenza psico-fisica addirittura superiore a quella richiesta dai minori di dieci anni, per i quali vi è un margine di autosufficienza fisica. Inoltre, nell'ottica di una maggiore tutela dei rapporti tra i figli minori e la madre che versi in condizioni di privazione della libertà personale, con la L. 62/2011, è stato previsto che la Detenzione domiciliare possa essere espiata anche in apposite case famiglia protette, in modo da consentire la fruibilità anche alle madri condannate che non dispongono di un'abitazione idonea allo scopo. Inoltre, con una sentenza della Corte Costituzionale del 1990 si estende la Detenzione domiciliare anche al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, riaffermando al contempo il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. Come presupposto

fondamentale per l'ammissione alla misura è richiesto l'esercizio della patria potestas, per quel che riguarda la valutazione della sussistenza dell'assoluto impedimento della madre, questa è affidata alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, per la cui decisione sono stati predisposti rigidi criteri.

- Per motivi di età: l'età del condannato, oltre a essere un requisito preso in considerazione per quei soggetti che hanno un'età superiore ai sessant'anni e si trovano in uno stato di inagibilità, è presa in considerazione anche nei confronti dei soggetti che abbiano compiuto i settant'anni di età, figura introdotta nell'ordinamento con al L. 251/05 (ex Cirielli). Si prevede che la pena possa essere espiata nella propria abitazione, o in un altro luogo di cura, assistenza ed accoglienza, quando si tratta di un soggetto, che al momento dell'inizio della pena, o durante il suo svolgimento, abbia compiuto settant'anni di età e che non sia stato dichiarato delinquente professionale o per tendenza né sia stato condannato con l'aggravante della recidiva. In questo modo può essere incluso qualsiasi tipo di reato, ad eccezione di quelli previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, riguardanti i delitti contro la personalità individuale¹⁰², ma anche per i reati previsti all'art. 4 bis OP. In più bisogna sottolineare che il beneficio sia fruibile a prescindere dall'ammontare della pena, ma che non possano avvantaggiarsene né i condannati all'ergastolo, né i condannati alla pena dell'arresto¹⁰³.

Vi è un'altra ipotesi in cui l'età del soggetto è presa in considerazione. Si tratta del caso del soggetto minore di ventuno anni (comma 1, art. 47 ter OP), per quale è predisposta la misura di Detenzione domiciliare, per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia. Rinvengono, in questo caso, le finalità specialpreventive con il chiaro intento di sottrarre i minori di ventuno anni all'ambiente carcerario¹⁰⁴.

- Motivi sanitari: il dettato si riferisce a persone con condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano contatti costanti con i presidi territoriali. Per condizioni di salute particolarmente gravi si intendono sia lo stato patologico fisico che quello psicologico.

¹⁰² Nello specifico si tratta di delitti riguardanti la violenza sessuale (art. 609 bis cp), atti sessuali con minorenne (609 quater cp) e violenza sessuale di gruppo (609 octies cp)

¹⁰³ Nel primo caso, nota Liprino, la preclusione può essere giustificata in funzione delle peculiarità della pena la quale si presenta come tendenzialmente perpetua. Appare irragionevole il riferimento ai condannati alla pena dell'arresto, situazione che può essere facilmente risolta facendo ricorso alle altre figure di Detenzione domiciliare. Cfr. Perrone Capano F., *Codice dell'esecuzione penale e dell'ordinamento penitenziario*, Nel diritto Editore, Roma, 2013 p. 328

¹⁰⁴ In questo caso infatti, le esigenze tipizzate riguardano ogni aspetto della vita individuale e sociale del soggetto, apparendo, così, omnicomprensive. Cfr. Pavarin G. M., "Le ipotesi di detenzione domiciliare", in *Misure alternative alla detenzione ordinaria*, a cura di Fabio Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2012, p. 265

Inoltre, il costante e frequente contatto, tale da rendere materialmente sproporzionato e irragionevole il ricorso al ricovero esterno, con il presidio territoriale rende applicabile la misura alternativa. A questo tipo di ipotesi si affianca quella del soggetto con età superiore a sessant'anni, se inabile anche parzialmente, già citata in precedenza. Il termine inabile non risulta essere proposta in senso tecnico, ma sembrerebbe delineare una situazione di non autosufficienza, frequenti in soggetti in età avanzata soprattutto se detenuti. Infine, bisogna sottolineare che alla base della norma starebbe la presunzione di un decrescere della pericolosità sociale con l'aumento dell'età e la diminuzione dell'autosufficienza.

- Soggetti affetti da Aids o da grave deficienza immunitaria: la disposizione in esame è stata introdotta con la L. 231/1999, la quale aggiungeva all'Ordinamento Penitenziario vigente l'art 47 quater. Si prevede innanzitutto che l'Aids conclamata o la grave deficienza immunitari, siano accertate ai sensi del codice di procedura penale¹⁰⁵, al quale bisogna affiancare il programma di cura e di assistenza, che il condannato deve avere già in corso, o che egli intenda intraprendere, sia attestato come attuabile in concreto dal Servizio Sanitario Penitenziario, il quale deve anche attestare la sussistenza delle condizioni di salute del soggetto. Inoltre, lo stesso art 47 quater, pone il divieto di applicare la misura quando l'interessato abbia già fruito di una misura analoga che sia stata revocata da meno di un anno. Ci si riferisce, in questo caso, all'Affidamento in prova al servizio sociale e alla Detenzione domiciliare. È da rilevare, infine, che non è applicabile il divieto di concessione dei benefici previsti dall'art. 4 bis OP, ma bisogna comunque sempre compiere, ed avere esito favorevole, gli accertamenti circa l'insussistenza di legami con contesti criminali.
- Detenzione domiciliare speciale: nell'intento di attuare il dettato dell'art. 31, II comma, Cost., con il fine di abolire la carcerazione dei minori e di assicurare l'assistenza materna in modo continuato in ambiente familiare, la L. 40/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 47 quinquies. In questo caso si estende il beneficio della Detenzione domiciliare anche quando siano assenti le condizioni previste dall'art. 47 ter. Sono ammesse a scontare la sanzione al proprio domicilio o in altro luogo di cura ed assistenza o accoglienza, le madri con prole di età non superiore a dieci anni, a seguito di almeno un terzo della pena, o nel caso di condanna all'ergastolo dopo l'espiazione di quindici anni. Al requisito di pena, si affianca anche

¹⁰⁵ Nello specifico all'art. 286 bis, II comma, cpp

un requisito soggettivo: la mancanza di un concreto pericolo di commissione di altri delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Si estende l'opportunità anche al padre detenuto versante in analoga situazione, in caso di decesso o impossibilità della madre e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che al padre. A differenza di altre figure di Detenzione domiciliare non si prevedono soglie di pena più elevate per l'accesso alla misura per i responsabili di reati di cui all'art. 4 bis OP. Il Tribunale di Sorveglianza, nel voler accordare il beneficio, può imporre limiti o divieti alla facoltà del soggetto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che l'assistono. Allo stesso tempo detta le prescrizioni relative agli interventi del Servizio sociale.

A questo tipo di detenzione si affianca la cosiddetta detenzione generica, o sostitutiva dell'Affidamento in prova al servizio sociale, prevista al comma 1 bis dell'art. 47 ter. In questo caso si prevede la possibilità di accesso per i condannati a pene non superiori a due anni, anche se di residuo di pena maggiore. Anche se criticata fortemente dalla dottrina, in quanto non caratterizzata da finalità umanitaria ed assistenziale che contraddistingue le altre ipotesi, questa fattispecie di Detenzione domiciliare, ha assunto aspetti molto più vicini all'ordinaria finalità rieducativa¹⁰⁶. Inoltre, sono stati avanzati dubbi circa l'ulteriore condizione, individuata dal comma, nell'assenza di presupposti per la concessione dell'affidamento in prova. Secondo il comma 1-bis, infatti, qualora non ricorrano i presupposti per l'affidamento in prova e vi sia una pena, o parte di essa, non superiore ai due anni, il condannato può essere sottoposto a misura di Detenzione domiciliare, purché la misura sia idonea a evitare il pericolo della recidiva. La scelta del legislatore di inserire un'ipotesi simile all'interno dell'Ordinamento Penitenziario, si tratta di una scelta dettata dall'esigenza di assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà piena, attraverso un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi¹⁰⁷.

Nel concedere la misura il Tribunale stabilisce le modalità di esecuzione della misura, seguendo il dettato dell'art. 284 cpp, che impone all'interessato il divieto di allontanarsi dalla privata dimora o luogo di cura, assistenza o accoglienza a meno che non sia disposto dal giudice ad esercitare un'attività lavorativa o comunque provvedere le proprie esigenze di

¹⁰⁶ Secondo alcune interpretazioni la scelta di una misura simile è dettata dall'esigenza di assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà piena, mediante un istituto che sviluppa la ripresa di rapporti familiari ed intersoggettivi. Cfr. Pavarin G. M., "Le ipotesi di detenzione domiciliare", in *Misure alternative alla detenzione ordinaria*, a cura di Fabio Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2012, p. 271

¹⁰⁷ Come nota Pavarin, però, si tratta di una scelta interpretata come solo ispirata a ragioni di deflazione della popolazione carceraria. *Ibidem*

vita, quando non può altrimenti provvedere o versare in situazioni di assoluta indigenza; allo stesso tempo si dispongono eventuali limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che coabitano con lui o che l'assistono. Sono inoltre previste disposizioni per gli interventi del Servizio sociale, il quale insieme alla polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero, eseguono funzioni di controllo. Nello specifico il Servizio sociale esplica la sua funzione sia vigilando sulla condotta dell'interessato e riferendo periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sul suo comportamento. Per quel che riguarda, invece, la polizia giudiziaria e il Pubblico Ministero possono controllare di propria iniziativa in qualsiasi momento l'osservanza delle prescrizioni.

Inoltre con la L. 10/2014 s'interviene sull'art 275 bis cp, introducendolo all'interno dell'Ordinamento Penitenziario attraverso l'art 58 quinquies, rendendo maggiormente rigoroso il controllo dei soggetti ammessi alla misura¹⁰⁸. Sono ammesse infatti particolari procedure di controllo tramite strumenti elettronici, nello specifico i cd. braccialetti elettronici. Questi saranno disposti dal giudice sulla valutazione del caso concreto; inoltre l'uso di questi apparecchi, secondo la lettura del Legislatore, in alcuni casi potrà sostituire le verifiche ad opera dell'autorità di polizia.

Anche per questa misura gli esiti previsti sono: la revoca qualora vi sia stata violazione delle prescrizioni, ma anche qualsiasi altro comportamento che possa apparire incompatibile con la prosecuzione delle misure. Allo stesso tempo si può avere la sospensione nel caso di denuncia per violazione dell'obbligo di non allontanarsi dal luogo di detenzione, sanzionata dall'art. 385 cp (delitto di evasione), con la conseguenza che l'eventuale condanna per il predetto reato comporta la revoca della Detenzione domiciliare.

Infine, con la L. 199/2010 si è creata una nuova specie di Detenzione domiciliare, secondo cui gli ultimi 18 mesi di detenzione o pene di pari entità possono essere svolto al proprio domicilio. La necessità di una misura simile nasce dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, che costituiva il piano di intervento per la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario, piano costituito da i cosiddetti tre pilastri. Tra i parametri da rispettare vi è la mancanza di pericolo di fuga, insieme alla possibilità che il condannato commetta altri reati, fino ad arrivare all'esistenza di un domicilio idoneo ed effettivo anche in funzione della tutela della persona offesa dal reato. Per quel che riguarda il verbale di accertamento dell'idoneità di domicilio sia operata dagli Uffici di Esecuzione Penale

¹⁰⁸ È da notare che a detto controllo non sono sottoposti solo i soggetti ammessi alla misura della Detenzione domiciliare, ma anche i soggetti agli arresti domiciliari.

Esterna. Infine la misura, come riporta l'atto del disegno di legge discusso alla Camera dei Deputati in data 23/12/2013, allo scopo di deflazionare maggiormente la situazione carceraria si è voluto stabilizzare l'esecuzione della pena presso il domicilio. Fino a tale data l'istituto aveva come termine di vigenza il 31/12/2013, ma secondo il Legislatore si è rivelato un istituto che ha sortito efficaci effetti per il contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario¹⁰⁹.

3.3.3 LA SEMILIBERTÀ

Legiferata agli artt. 48 e ss OP, il regime di semilibertà consiste nel permettere al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili ai fini del reinserimento sociale, seppur in maniera parziale e controllata. Bisogna precisare che non si tratta di una vera e propria misura alternativa, ma una modalità di espiazione diversa, in quanto il soggetto rimane inserito all'interno dell'istituto penitenziario, configurandosi così come una misura alternativa impropria¹¹⁰.

Come tutte le altre misure alternative, anche la semilibertà ha dei presupposti di base per la sua applicazione. Innanzitutto i soggetti destinatari: a differenza delle altre misure alternative, nel caso della semilibertà questa è destinata sia ai condannati che agli internati. Altra condizione necessaria è la possibilità di svolgere attività risocializzante, riferendosi, come abbiamo già detto in precedenza, ad attività lavorative ed istruttive. Si tratta di attività che devono assorbire per il tempo necessario la sfera comportamentale del condannato e dell'internato, in senso utile e che abbia come fine il riadattamento alla "normale e corretta vita di relazione" (La Rocca, 2012, p. 327). È per questo che l'attività cui deve sottoporsi il condannato non deve essere necessariamente di tipo lavorativo, ma si può trattare anche di attività altruistiche o comunque "idonee a dimostrare il superamento delle pulsioni personali, di solito egoistiche" (*Ibidem*). È importante sottolineare che non è sufficiente la semplice disponibilità dell'interessato per l'inserimento in un determinato settore, ma si richiede che già prima che vi sia il provvedimento di ammissione alla misura, sia stata individuata nel

¹⁰⁹ Si sottolinea, all'interno del documento, che al 30/09/2013 vi è stata una scarcerazione pari a 12.109 detenuti grazie alla misura.

¹¹⁰ Come sottolinea La Rocca, la semilibertà rappresenta un istituto giuridico molto diverso dalla semidetenzione, che rappresenta una sanzione sostitutiva delle pene di breve durata applicabile nel caso in cui il giudice di cognizione ritenga di determinare la durata della sanzione detentiva entro due anni. Cfr. La Rocca S., "La semilibertà", in *Misure alternative*, a cura di Fabio Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2012, p. 324

concreto, in modo da poter consentire all'organo giudicante la possibilità di compiere i necessari accertamenti mediante l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

È da rilevare che vi sono tre distinte ipotesi di semilibertà. Innanzitutto è prevista come sostitutiva di pene detentive brevi, in questo caso il condannato non sia affidato al Servizio sociale, la misura trova applicazione per pene non superiori ai sei mesi, o disposta successivamente all'inizio della fase esecutiva, quando l'interessato abbia trovato la volontà di reinserimento nella vita sociale¹¹¹. Altro caso di semilibertà è come modalità di esecuzione delle pene detentive medio-lunghe; in questo caso siamo di fronte alla misura messa in atto come fase di passaggio dalla detenzione alla libertà, con la finalità di creare percorsi risocializzativi funzionali al reingresso del soggetto in ambiente libero. Per l'ammissione alla misura è richiesta almeno metà della pena o anche due terzi di essa¹¹². L'applicazione dell'istituto, in ogni caso, è subordinata a due requisiti essenziali: la sussistenza dei progressi compiuti nel corso del trattamento, apprezzabili attraverso l'osservazione scientifica della personalità, insieme alle condizioni di graduale reinserimento nella società.

L'ultima ipotesi riguarda la semilibertà come surrogatoria dell'Affidamento in prova al servizio sociale. Secondo questa modalità il condannato "per un reato diverso da quelli indicati al 4bis, qualora la sanzione non superi i tre anni e non sussistano i presupposti per l'affidamento, può essere ammesso al "beneficio" in esame anche prima dell'espiazione di metà della pena" (Troncone, 2006, p. 99). La norma ha la finalità di poter garantire l'applicazione anticipata alla semilibertà a soggetti che, pur avendo un grado di pericolosità sociale simile a quello degli affidati, non possiedono i requisiti per l'art. 47 OP e richiedono un trattamento progressivo connotato da una maggiore carica afflittiva.

In ogni caso la misura è disposta con ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza., il quale comunica con ordinanza all'Ufficio di Sorveglianza e alle direzioni dell'istituto penitenziario e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Similmente all'affidamento in prova, nei confronti del soggetto ammesso alla semilibertà, inoltre, viene redatto entro cinque giorni dal direttore dell'istituto penitenziario, approvato successivamente dal Magistrato di Sorveglianza, il programma che conterrà le prescrizioni che il condannato o l'internato

¹¹¹ Nel caso di soggetto detenuto l'istanza viene inviata al Magistrato di Sorveglianza competente sull'istituto di detenzione, il quale può sospendere l'esecuzione della pena ed ordinarne la scarcerazione. Questa sospensione opera fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza. Cfr. Fusi, *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Torino, 2013, p. 379

¹¹² Nel caso di reati al 4 bis o di venti anni in caso di ergastolo, il soggetto può esservi ammesso in ogni tempo. Cfr. Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006, p.98

s'impegna a osservare, durante il tempo da trascorrere all'esterno del carcere, con particolare riguardo ai rapporti con la famiglia e il Servizio sociale, ma anche attività funzionali al suo recupero, fino ad arrivare all'orario di uscita e di rientro. La responsabilità del trattamento è affidata al direttore, il quale si avvale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto in ambiente libero, del Servizio sociale ovvero l'UEPE, che fornisce indicazioni sull'aggiornamento della situazione esterna, sullo svolgimento della misura e sulla necessità di notifiche eventuali del programma. Ogni eventuale richiesta del semilibero di variazione del piano di trattamento deve essere presentata al direttore dell'Istituto, cui il Servizio sociale invierà una relazione di aggiornamento e di valutazione sulla singola istanza¹¹³.

Come le altre misure alternative, anche la semilibertà prevede come suo esito la revoca. Il beneficio, infatti, può essere revocato in qualsiasi momento quando la condotta del soggetto non risulti essere idonea al trattamento¹¹⁴ (art. 51 OP).

A questa ipotesi si affianca una forma di revoca facoltativa nel caso in cui il semilibero reati assente dall'istituto di pena per non più di dodici ore. In ogni caso la fattispecie è punita in via disciplinare. Nel caso in cui l'assenza si protrae per più di dodici ore, il soggetto è punibile per il reato di evasione. La denuncia per il suddetto reato determina la sospensione obbligatoria della misura e l'eventuale condanna determina la revoca¹¹⁵.

3.3.4 L'AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI

Assente nella previsione legislativa del 1975, l'affidamento in prova in casi particolari è una misura introdotta nell'ordinamento penitenziario con la L. 297/85, per far fronte a due precise esigenze: innanzitutto il progressivo aumento, tra la popolazione detenuta, di soggetti tossicodipendenti, con il conseguente problema di governabilità all'interno degli istituti; ma anche dal sempre più frequente verificarsi di situazioni in cui i soggetti tossicodipendenti in

¹¹³ Nota Giuffrida che poiché il semilibero è nella posizione giuridica di detenuto, dovrebbe ipotizzarsi che il gruppo di osservazione e trattamento continui a seguirlo, secondo le occorrenze, cosicché gli episodi del percorso del soggetto in regime di semilibertà possano essere valutati in modo congiunto e non restare solo oggetto della relazione del Servizio sociale. Cfr. Giuffrida M. P., *I Centri di Servizio sociale dell'Amministrazione Penitenziaria*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999, p. 232

¹¹⁴ Come nota Troncone il giudizio di non idoneità può essere anche il risultato della valutazione di circostanze oggettive indipendenti dalla responsabilità del condannato. Cfr. Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 102

¹¹⁵ È importante sottolineare il ritardato rientro tra il condannato e l'internato. Nel caso del condannato, come abbiamo visto, deve rispondere di reato di evasione e la condanna comporta la revoca della misura. Nel caso dell'internato, che protrae la sua assenza per oltre tre ore, la legge non prevede l'automatica revoca della semilibertà, lasciando libertà al Magistrato di Sorveglianza, in quanto si tratta di revoca facoltativa. Cfr. Fusi, *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Torino, 2013, p. 383

terapia sono raggiunti da sentenza irrevocabile di condanna, con la conseguente interruzione del trattamento per soddisfare la necessità di incarcerazione per esecuzione della pena. Emerge quindi l'esigenza di creare una misura ad hoc, è per questo che si crea una misura ritagliata sul modello dell'Affidamento in prova al servizio sociale, in quanto si tratta di una particolare misura che permettendo l'esecuzione della pena fuori dal carcere, risulta idonea a "salvaguardare lo svolgimento di un trattamento terapeutico in libertà" (Grevi, Giostra, & Della Casa, 2011, p. 583). Inizialmente la normativa era riferita esclusivamente ai soggetti che avessero già in corso un programma terapeutico "avendo deciso autonomamente e liberamente di sottoporsi ad esso" (*Ibidem*). Come effetto si otteneva la sospensione o l'interruzione dell'esecuzione obbligando il P.M. a non emettere ordine di carcerazione per il soggetto ancora in libertà, o a disporre la scarcerazione nel caso del condannato già detenuto. In entrambi i casi la soluzione legislativa mirava a consentire la prosecuzione del trattamento terapeutico, evitando la detenzione in carcere. Con la Legge Gozzini si è esteso l'ambito applicativo della misura anche a quei soggetti che durante l'esecuzione della pena, maturino la decisione di sottoporsi ad trattamento terapeutico. Fino a quel momento la collocazione della misura in sede di ordinamento penitenziario si giustificava con le analogie con l'affidamento in prova. Con la delega disposta all'art. 37 della L. 26/90, il Governo ha emanato il Testo Unico (TU) 309/90, recante il titolo di "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", trasferendo all'art. 94 la disciplina dell'istituto dell'affidamento in prova in casi particolari. Come notano Grevi, Giostra, Della Casa, l'inserimento nella normativa relativa agli stupefacenti riflette l'intento di mettere in risalto la differenziazione del trattamento riservato al soggetto tossicodipendente. Con il nuovo inserimento, si è ritenuto che l'art. 47 bis OP fosse stato oggetto di un'abrogazione implicita (*Ivi*, p. 584). Nonostante l'interpretazione fosse stata approvata dalla Corte Costituzionale, non ha mancato di suscitare reazioni contrarie sia in dottrina sia in giurisprudenza. È per questo che si è convenuto a un'abrogazione espressa con la L. 165/98.

In ogni caso la regolamentazione dell'affidamento in prova in casi particolari è contenuta all'interno dell'art. 94 TU e per rinvio anche nell'art. 92 TU, dettate per il diverso istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva (art. 90 TU). L'area di operatività della misura è stata delimitata da presupposti soggettivi ed oggettivi, che sono da vedersi come presupposti di ammissibilità. È presupposto essenziale che la pena da eseguirsi attraverso l'istituto debba essere contenuta entro il limite di sei anni ovvero quattro se

relativa a reati compresi dall'art. 4 bis OP. si richiede inoltre che il condannato sia una persona tossicodipendente o alcooldipendente; che il condannato abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero; e che tale programma sia stato concordato dall'interessato con un'Azienda Sanitaria Locale, o altri enti pubblici e privati, indicati dal Testo Unico. È necessario infine che una struttura pubblica o privata attesti lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del condannato, la procedura attraverso la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato. Il tutto da allegare alla domanda, per la cui presentazione non sono previsti limiti temporali. Suddetta certificazione sostituisce la documentazione relativa all'osservazione della personalità, non richiesta per la misura in esame, ponendosi quale mezzo di prova utilizzabile dal Tribunale di Sorveglianza ai fini della decisione. Fino al 2014 tra i presupposti soggettivi si annoverava al comma 5 dell'art. 94 TU, che l'istituto non poteva essere disposto più di due volte. Si trattava di un impedimento all'uso reiterato della misura dettato dal timore di dare vita ad una sorte di diritto speciale per i tossicodipendenti. Con il Disegno di Legge presentato alla Camera il 23/12/2013, il riferimento al divieto di concessione reiterata per i condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti, risulta essere inappropriato in ragione delle particolari condizioni dei soggetti, i quali sono esposti al rischio di ricadute nell'abuso di sostanze e di conseguenza nel reato. È per questo che appare opportuno non escludere la possibilità di ulteriori a questo tipo di misure, costituite da una forte valenza sul piano socio-sanitario.

Nei casi in cui l'affidamento in prova in casi particolari sia concesso, sono fondamentali le prescrizioni volte a determinare le modalità di esecuzione del programma e ad accertare che questo abbia immediatamente inizio o prosecuzione. La data del verbale che ne discende costituisce l'inizio di esecuzione della pena. Funzioni di controllo sono attribuite al responsabile della struttura cui viene delegata la funzione socio riabilitativa, ed è tenuto a dover segnalare ogni eventuale violazione integrante reati da parte dell'affidato.

In caso di esito positivo si ritiene operante la regola dell'art. 47, comma 12 OP, che connette la buona riuscita del trattamento alternativo l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale. Si tratta di un esito dipendente dall'adempimento da parte del condannato nell'impegno assunto anche attraverso la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni. Sul punto c'è chi ritiene che l'esito positivo sia equivalente alla mera disintossicazione dalla sostanza, a questa si contrappone chi afferma come necessario il superamento dello stato di dipendenza e addirittura il recupero sociale del reo. In posizione intermedia si colloca chi

sottolinea l'inevitabile sfasatura temporale tra il successo della terapia e il tempo di durata della pena da espiare, accompagnata anche dall'estrema variabilità dei soggetti destinatari della misura, suggerendo come preferibile la soluzione di far coincidere la soluzione di far coincidere la positività della prova con l'accertata osservanza del programma terapeutico concordato.

Quanto alla possibile conclusione negativa dell'affidamento in prova in casi particolari va distinto il caso della revoca da quello dell'annullamento. La revoca dell'istituto si ha è la presenza di un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, che sia incompatibile con la prosecuzione della prova. In tal caso si tratta di comportamento incompatibile quando si mette in atto un comportamento incompatibile sia un atteggiamento del condannato preveda un'inosservanza che ne possa pregiudicare la continuità. Per quel che riguarda gli effetti, al Tribunale di Sorveglianza spetta di determinare la pena che resta da espiare tenendo conto delle limitazioni del condannato e del suo comportamento tenuto durante il periodo di affidamento. Come si può notare la minaccia della revoca serve a dissuadere dall'interruzione delle attività terapeutiche e paradossalmente può essere vista come maggiormente efficace che nei casi dell'affidamento in prova ordinario. La stessa funzione di orientamento della condotta del condannato all'osservanza del programma terapeutico, discende la previsione dell'art. 51 ter OP, e cioè la sospensione cautelativa delle misure alternative. Si contempla la sospensione della misura in via cautelativa¹¹⁶, quando il condannato pone in essere comportamenti tali da dover disporre la revoca della misura. In tal caso, il Magistrato di Sorveglianza spetta di dover disporre l'eventuale interruzione provvisoria della misura, in attesa della decisione definitiva di revoca del Tribunale di Sorveglianza¹¹⁷. Infine vi è l'ipotesi di interruzione della misura per cause indipendenti dal comportamento del condannato, ma per cause originarie o sopravvenute che determinano l'annullamento del provvedimento di applicazione della misura. Vi rientra nella casistica, la mancanza del presupposto riferendosi al limite della pena inflitta, ma anche l'accertata insussistenza dei requisiti propri della misura, prevedendo la non preordinazione sia dello stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, sia dell'esecuzione del programma terapeutico.

¹¹⁶ La suddetta fattispecie si applica a tutte le misure alternative.

¹¹⁷ Come notano Grevi, Giostra e della Casa l'intervento del Tribunale di Sorveglianza può sfociare anche in una semplice modifica, in senso restrittivo, delle prescrizioni disposte. Cfr. Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011

Una previsione che accomuna tutte le misure alternative è l'ipotesi di sopravvivenza di nuovi titoli esecutivi. In questo caso il Magistrato di Sorveglianza è informato dal P.M. Se il Magistrato di Sorveglianza rileva che permangono le condizioni essenziali delle misure, e il cumulo di pene non supera i limiti di legge, dispone la prosecuzione della misura; in caso contrario se ne dispone la cessazione.

3.4 L'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI

Con la L. 67/2014, recante il titolo "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", s'introduce nel nostro Ordinamento l'istituto della messa alla prova, già previsto nell'ordinamento minorile all'interno del DPR 448/88.

Nella sua essenza l'istituto trae origine dalla probation contenuta nel diritto anglosassone, inserendosi così nel contesto della cd. (Ciavola, 2009) probation giudiziale. Quest'ultima si distingue dalla probation penitenziaria, giacché si estrinseca nella sospensione del processo nella fase anteriore all'esecuzione della pena, mentre quella penitenziaria, invece, presuppone l'esistenza di una condanna definitiva¹¹⁸.

È fondamentale anche sottolineare che l'istituto della messa alla prova prevista per gli adulti si discosta in maniera netta da quella minorile. Quest'ultima, infatti, "mira a realizzare i principi di minima offensività del processo, di non stigmatizzazione, di tutela delle esigenze educative, di residualità della detenzione, senza trascurare le istanze di difesa sociale e di prevenzione generale e speciale connesse alla commissione del reato" (Ciavola, 2009). Insomma limita la prisonizzazione del minore, e quindi la sua permanenza nel circuito penale, e al contempo lo si induce non solo a non commettere altri reati, ma ad attivarsi in maniera positiva all'interno di un percorso di maturazione e di cambiamento. Il nuovo istituto per adulti, al contrario, sembra rispondere ad una chiara finalità deflattiva del sovraffollamento carcerario, ispirandosi così ai dettami dell'art. 3 CEDU e imposti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'Italia, nel corso della sentenza Torreggiani, di cui si parlerà nel corso del capitolo quarto. Si ha, quindi, la necessità di un profondo ripensamento del sistema processuale e sanzionatorio, teso a favorire il ricorso a sanzioni non penali o

¹¹⁸ L'esempio più importante, come abbiamo già avuto modo di spiegare nel corso del capitolo, della probation penitenziaria è riferibile alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

comunque alternative alla detenzione, rimandando così alla fase dibattimentale quei fatti realmente meritevoli, al fine di realizzare un'equilibrata decarcerizzazione e a conferire effettività al principio del minor sacrificio possibile per la libertà personale. In questo modo non ponendo al centro l'istituzione penitenziaria, il legislatore ha dedicato particolare attenzione alla riparazione e alla mediazione, considerando così l'autore del reato non soltanto un soggetto passivo destinatario della sanzione penale detentiva, ma la persona stimolata ad attivarsi dinamicamente per l'eliminazione del danno nei confronti della vittima dell'illecito. Si condivide così il paradigma del modello di giustizia riparativa¹¹⁹, con il quale non si considera più il reato come offesa perpetrata nei confronti dello Stato, bensì alla vittima del reato. Secondo Tabasco, seguendo un profilo prettamente tecnico-giuridico, si osserva che l'istituto va inserito fra le cause estintive del reato dal punto di vista sostanziale, mentre dal punto di vista processuale fra i procedimenti speciali. Infatti, "l'autorità statale rinuncia alla indefettibilità e alla certezza della pena in funzione di un recupero appena probabile, o forse solo possibile, del reo"¹²⁰. Lo Stato quindi cede la pretesa punitiva, tant'è che l'esito positivo della prova comporta la dichiarazione di estinzione del reato, questa si configura come "il controvalore che lo Stato si dichiara disposto a pagare pur di evitare il costo del processo" (Tabasco, 2014, p. 4).

In ogni caso l'introduzione nel nostro ordinamento di un istituto simile, crea una vera e propria rivoluzione culturale, già da tempo al centro delle riflessioni dottrinali. Infatti, negli ultimi anni è stata più volte presentata e discussa nelle aule parlamentari attraverso diversi disegni di legge, o anche attraverso iniziative parlamentari o governative, ma anche in progetti di riforma più ampi, incontrando sempre notevoli ostacoli e difficoltà di applicazione. Come nota Triggiani, è stato necessario dover vincere le resistenze di quei Parlamentari che interpretano il sentire comune dell'opinione pubblica, la quale guarda con

¹¹⁹ La definizione più compiuta a cui bisogna riferirsi è quella Umberit, riportata da Tramontano nel suo saggio del 2010, il quale definisce la giustizia riparativa come: "una risposta al crimine centrata sulla vittima che dà alle persone più direttamente coinvolte in un atto criminale – la vittima, il reo, le loro famiglie e i rappresentanti della comunità – l'opportunità di essere direttamente coinvolte nella risposta al danno causato dal crimine. La giustizia riparativa è basata su valori che: enfatizzano l'importanza dell'assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha violato; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di opportunità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima, reo, famiglie e altre persone significative interessate dal crimine; offrono al reo l'opportunità per lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso il rafforzamento dei legami nella comunità". Cfr. Tramontano, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, *Rassegna criminologica e penitenziaria*, 2/2010, p. 56

¹²⁰ Cfr. Tabasco G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", p. 4, in http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/10/5.1.Orientamenti.Sospensione.messa_._alla_._prova_._Tabasco1.pdf

profonda perplessità le misure alternative alla detenzione, rivendicando l'effettività e la certezza della pena, la quale deve essere applicata indipendentemente dall'illecito penale commesso.

Infine, è doveroso dover segnalare che l'introduzione dell'istituto all'interno della giustizia penale ordinaria, ha comportato la modifica di quattro contesti normativi:

- ✓ Il codice penale, modificato dall'art. 3 L. 67/2014, attraverso l'inserimento di tre articoli i quali configurano la misura dal punto di vista sostanziale, come nuova causa di estinzione del reato;
- ✓ Il codice di procedura penale, modificato dall'art. 4 L.67/2014, con l'inserimento di sette articoli, qualificando l'istituto dal punto di vista processuale, come un nuovo procedimento speciale deflattivo del dibattimento;
- ✓ Le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, modificate dall'art. 5 L. 67/2014, con l'inserimento di due nuovi articoli;
- ✓ Il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti dal reato e dei relativi carichi pendenti, modificato dall'art. 6 L. 67/2014.

Benchè, come si è più volte ribadito, si tratti un istituto simile a quello applicato nel processo penale minorile, vi sono delle differenze sostanziali da dover affrontare.

Innanzitutto, a differenza della messa alla prova per l'imputato minorenni, la quale può essere disposta con ordinanza, anche d'ufficio, quella per l'imputato adulto presuppone la sua richiesta. La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata dopo l'esercizio dell'azione penale, innanzi al giudice delle indagini preliminari ed al giudice del dibattimento, ma può essere formulata anche durante la fase delle indagini preliminari, prima ancora che venga esercitata l'azione penale¹²¹.

Per quel che riguarda i casi di applicabilità dell'istituto, questi differiscono in maniera netta da quello applicato nel settore minorile. Infatti nel caso della messa alla prova per adulti è applicabile nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore ad un massimo di quattro anni; limiti che non troviamo nella previsione minorile. In ogni caso, emerge che la messa alla prova risulta applicabile solo per i reati di minore gravità e che non denotano un particolare allarme sociale. La misura, inoltre, può essere concessa *solo* una volta, e non può essere applicata nei

¹²¹ Si tratta dei casi relativi ai riti abbreviati.

confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza¹²². Si tratta di un limite soggettivo che non è contemplato nella fattispecie minorile.

Per quel che riguarda i contenuti, all'istanza di ammissione deve essere allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Il programma è elaborato dopo l'esito di un'apposita indagine socio-familiare, esercitata dall'UEPE competente, il quale in fase successiva acquisisce il consenso dell'imputato. Nel caso in cui l'elaborazione del programma di trattamento non sia stata possibile, all'istanza per l'ammissione alla messa alla prova va allegata la richiesta di elaborazione del suddetto programma. Similmente a quanto accade per l'affidamento in prova al servizio sociale, anche per la messa alla prova il soggetto è sottoposto a prescrizioni di tipo positivo, volte al fare, e di tipo negativo, attraverso le quali, ricordiamolo, si statuiscano veri e propri divieti. Per quel che riguarda le prescrizioni positive queste sono considerate come impegni specifici che l'imputato assume al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato; si considerano utili a tal fine: il risarcimento del danno; le condotte riparatorie e le restituzioni; le prescrizioni attinenti il lavoro di pubblica utilità¹²³, ma anche attività di volontariato di rilievo sociale; le condotte dirette a promuovere la mediazione con la persona offesa. Quest'ultima previsione è significativa, in quanto consente l'ingresso della mediazione penale all'interno del sistema penale ordinario, fino ad ora inesistente, in quanto trovava

¹²² Si tratta come nota Tabasco di una disattesa alla preminente finalità di deflazione del carico giudiziario, contrastando nettamente con la linea di politica criminale seguita dal legislatore con la modifica delle misure alternative alla detenzione ordinaria, in particolare dell'eliminazione del limite di concessione di due volte della misura dell'affidamento in prova in casi particolari. Le motivazioni partono dal rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze da parte dei tossicodipendenti che hanno intrapreso un percorso riabilitativo. Nella ricostruzione offerta da Tabasco simili considerazioni, possono valere anche per la preclusione relativa alla messa alla prova, ritenendo che in tale ipotesi il divieto pecca di astrattezza, impedendo all'imputato di fruire della misura anche laddove possa ravvisarsi l'utilità di una fruizione ulteriore. Cfr. Tabasco G., "La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti", p. 10 e ss., in http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/10/5.1.Orientamenti.Sospensione.messa_alla_prova_Tabasco1.pdf

¹²³ Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato. Attualmente trova applicazione anche: nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992; nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67; congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione; come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.wp

massima applicazione nel procedimento penale minorile o nel procedimento innanzi al giudice di pace.

Successivamente l'analisi del suddetto programma di trattamento, sentite le parti e la persona offesa, decide sulla richiesta di sospensione del procedimento. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore ai due anni, nel caso si tratti di reati per i quali è prevista pena detentiva, o di un anno nei casi in cui si tratti di reati in cui si prevede la pena pecuniaria. Nel caso la domanda di ammissione venga rigettata, questa può essere riproposta nel giudizio prima dell'apertura del dibattimento. Infine con l'ordinanza di messa alla prova il giudice fissa il termine di adempimento delle prescrizioni¹²⁴ e degli obblighi imposti, che può essere prorogato per una sola volta e solo per gravi motivi.

Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato se il comportamento dell'imputato è stato idoneo e se sono state rispettate le prescrizioni stabilite. In tal caso si dichiara la messa alla prova conclusa con esito positivo¹²⁵; a tal fine acquisisce la relazione conclusiva dell'UEPE e fissa l'udienza per la valutazione, previo avviso delle parti e della persona offesa. Contestualmente la pronuncia della sentenza si dichiara estinto il reato e la cancellazione del casellario giudiziale.

Qualora l'esito sia negativo, il giudice dispone che il processo riprenda il suo corso, in questa ipotesi l'istanza non potrà essere più riproposta, ma il PM, in sede di esecuzione della pena, dovrà detrarre il periodo corrispondente alla prova eseguita.

Infine, ultima ipotesi di chiusura della messa alla prova è costituita dalla revoca; questa si può avere per grave o reiterata trasgressione del programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma anche per commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole per il quale si procede¹²⁶. In queste ipotesi il giudice, sempre previa udienza di cui va dato avviso alle parti e alla persona offesa, revoca, anche d'ufficio la sospensione del processo con messa alla prova. Il processo non riprenderà subito, ma solo quando l'ordinanza di revoca sarà definitiva; da quel momento cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti e il procedimento penale riprende il suo corso. Similmente all'esito negativo, anche nel caso di revoca l'istanza non potrà essere più

¹²⁴ Queste possono essere modificate con ordinanza dal giudice, sempre che siano congrue rispetto alle finalità della messa alla prova.

¹²⁵ Non si esclude l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

¹²⁶ Ci troviamo innanzi a fattispecie del tutto simili a quelle previste per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

riproposta e il PM nel determinare la pena eseguita dovrà detrarre un giorno di reclusione o di arresto, ogni tre giorni di prova eseguita.

3.5 GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

L'impianto operativo prefigurato dalla legge di riforma richiedeva che all'interno del nuovo OP fosse un personale capace di dare corpo a quelle previsioni normative; è su quest'esigenza che la L. 354/75 istituisce nelle stesse circoscrizioni degli Uffici di Sorveglianza, i cd. Centri di Servizio sociale¹²⁷, denominazione sostituita con la L. 154/2005 in Uffici di Esecuzione Penale Esterna (in seguito UEPE), strutture autonome rispetto agli istituti penitenziari. Si tratta di una scelta definita da molti come coraggiosa e di valore, tanto da assumere un significato particolare. Infatti, queste strutture dovevano presentare un carattere alternativo rispetto al carcere, stabilendo che la loro organizzazione dovesse avere come riferimento l'integrazione con il territorio e il radicamento su quelle realtà locali che il servizio era chiamato ad interpretare, favorendo lo sviluppo di logiche gestionali diverse da quelle comuni alle istituzioni totali o altre strutture tradizionali, logica che impone la prevalenza di professionisti del Servizio sociale.

La scelta di collocare gli UEPE direttamente sul territorio, separandoli dalle istituzioni carcerarie, inoltre, risponde all'esigenza di implementare le misure alternative, e al tempo stesso per rispondere meglio alla finalità di trattamento intramurario e del reinserimento dei soggetti detenuti, rappresentando il loro preminente carattere alternativo in rapporto al carcere, sia sul piano culturale che su quello operativo¹²⁸.

La scelta, invece, della prevalenza monoprofessionale –gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna sono prevalentemente costituiti da Assistenti Sociali- è dettata dall'esigenza di rinnovare in maniera vera il sistema penitenziario. Occorre che il personale provenisse da

¹²⁷ Secondo l'art. 72 L. 354/75 si tratta di unità amministrative direttamente dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria, e la loro organizzazione è disciplinata attraverso regolamento. In rapporto alla sua dipendenza tecnico-gerarchica, il coordinamento operativo è curato dal Provveditorato regionale, organo periferico dell'amministrazione. A livello tecnico funzionale la responsabilità dell'attività degli Uffici fa capo alla sede centrale; inizialmente il loro coordinamento era stato affidato all'Ufficio VII (Ufficio Servizio sociale ed assistenza). Con il DM del 20/02/1991 e l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stata prevista un'apposita divisione, nell'ambito dell'Ufficio centrale detenuti e trattamento, denominata Misure alternative (Coordinamento funzionale dei centri di Servizio sociale. Rapporti con la Magistratura di Sorveglianza). Cfr. Breda R., Coppola C., Sabattini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 124 e ss

¹²⁸ Si può quindi sottolineare che nel quadro generale della riforma, l'obiettivo degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, non hanno competenza solo riguardo la probation, ma riguarda tutto il percorso penitenziario del soggetto, dal momento dell'ingresso del soggetto in carcere fino alla sua dimissione. Ivi, p. 115

esperienze professionali e culturali che hanno un maggiore contatto con la società e con i soggetti, solitamente in difficoltà, che ne fanno parte. Dovevano quindi entrare in carcere professionisti che fossero capaci di avere “una visione dei rapporti e delle interazioni che legano il carcere stesso alla società dei cittadini e che, proprio in ragione, di questo modo «non tradizionale» di guardare ai detenuti e al «trattamento rieducativo», dessero un contributo determinante per una lettura della realtà penitenziaria all’altezza della realtà innovativa espressa dal legislatore” (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 71). Quest’esigenza risultava essere più evidente considerando il quadro operativo che si voleva realizzare con le succitate misure alternative, dove le esperienze penitenziarie di cui si poteva rispondere fino a quel momento erano essenzialmente legate alla gestione del carcere, e quindi proprio a quell’istituzione totale che le misure alternative volevano in qualche modo superare. Gli UEPE, inoltre, si collocano in una posizione di “politica attiva” (Carta, 2007, p. 192), in quanto rappresentano, nella dialettica con organismi Regionali e con gli Enti Locali, i bisogni reali dei condannati. Si tratta di azioni dirette al coinvolgimento istituzionale partecipato e consapevole di quelli che sono i bisogni rappresentativi dei soggetti rei; sono quindi processi che vanno intesi come volti al cambiamento e che innestano nuovi meccanismi di controllo sociale.

Infine, è importante ricordare come la L 395/90 abbia modificato in toto l’assetto normativo dell’Amministrazione penitenziaria, in tale quadro l’organizzazione degli Istituti penitenziari e degli UEPE è stata prevista secondo la suddivisione in settori operativi, altrimenti detti aree operative. Questa configurazione ha risposto all’esigenza di programmare un’adeguata efficienza gestionale ed operativa di queste strutture periferiche, importanti per la finalità dell’intervento e la molteplicità di competenze e professionalità coinvolte. La suddivisione per aree¹²⁹, con la diversa configurazione delle responsabilità, ha rappresentato una svolta nell’Amministrazione Penitenziaria, per sua natura incline all’accentramento, modificando la modalità di gestione da centralizzata a partecipata. In particolare gli UEPE sono suddivisi in tre aree: segreteria, Servizio sociale e amministrativo contabile. Si prevede che per le due prime aree siano disposti direttori di Servizio sociale, mentre nell’area amministrativo-contabile un funzionario amministrativo contabile. Per quel che riguarda le competenze esse rispecchiano l’organizzazione interna già prevista negli Uffici. È da notare che la segreteria dell’Ufficio è a sua volta suddivisa in segreteria

¹²⁹ Si veda in particolare la Circolare DAP 3337-5787 del 7 febbraio 1992 e la Circolare DAP 3359/5908 del 21 aprile 1993

amministrativa, che si occupa dell'attività relativa all'archivio, protocollo generale, gestione del personale, e poi vi è la segreteria tecnica relativa all'archivio utenti e all'attività amministrativa ad essa collegata, nonché l'elaborazione di quelli che sono i dati statistici.

Per quel che riguarda l'area di Servizio sociale, invece, comprende tutte quelle che sono le competenze riguardanti l'utenza, attribuite all'Ufficio dalla normativa vigente; sia per quel che riguarda il trattamento intramurario sia extramurario, con le relative attività collegate. In particolare si guarderà a quelli che sono i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza, con la Magistratura militare, con le Regioni e gli Enti Locali, i volontari, e ogni altro organismo che sia pubblico o privato e che sia disponibile all'opera rieducativa.

Infine all'area amministrativo contabile sono attribuiti i compiti connessi al bilancio e alla contabilità.

Benché siano aree diverse, tutte e tre partecipano e contribuiscono, per le proprie competenze, alla programmazione generale sia annuale sia pluriennale delle attività e delle iniziative dell'Ufficio.

In particolare è interessante evidenziare quali siano i compiti e le relative responsabilità del Direttore dell'UEPE e dei Funzionari della Professionalità di Servizio sociale (in seguito Funzionari).

3.5.1 COMPITI E RESPONSABILITÀ DIRETTORE UEPE

I compiti del Direttore dell'Ufficio, anch'esso Assistente Sociale iscritto alla Sezione A dell'Albo degli Assistenti Sociali, sono indicati all'art. 81 L. 354/75, ma anche agli art. 3 e 118 del DPR 230/00. Questi esercita poteri attinenti alla programmazione, gestione, coordinamento e controllo dello svolgimento delle attività dell'Ufficio, impartendo anche disposizioni e istruzioni agli operatori penitenziari, anche se non appartenenti al personale dell'Amministrazione¹³⁰. Compete, inoltre al direttore dell'Ufficio "l'attività di analisi, studio, ricerca, consulenza tecnica nel settore del Servizio sociale al fine di favorire la migliore soluzione dei problemi individuali, familiari o di gruppi nonché la cura della preparazione e l'aggiornamento degli impiegati addetti all'area sociale" (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 146).

Nel quadro delle attività di programmazione, è compito del Direttore avviare le procedure idonee a creare un rapporto con tutti i referenti della comunità esterna perché si realizzi,

¹³⁰ Ci riferiamo, in questo caso agli esperti ex art. 80 OP.

attraverso un'attività di promozioni e di collegamento, l'obiettivo della stessa riforma penitenziaria e del servizio stesso. Competenza specifica del Direttore dell'Ufficio è la responsabilità della supervisione e del controllo tecnico sull'attività espletata dagli Assistenti Sociali; impostando, allo stesso tempo, le modalità operative, elaborandone la programmazione fondata sulle caratteristiche locali e le diverse variabili che ciascuna sede presenta, individuando, così, le strategie per ottimizzare le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo.

Come si può notare le competenze del Direttore dell'Ufficio non si riducono alla semplice gestione e distribuzione dei vari incarichi, ma diviene interprete e promotore delle iniziative di coordinamento sia interno sia territoriale, creando collegamenti e rapporti collaborativi con i diversi referenti istituzionali. L'organizzazione deve essere caratterizzata per la sua elasticità e flessibilità, capace di adeguarsi in maniera continua ai mutamenti della domanda e a seguire l'esigenza del risultato nel rispetto dell'adeguamento formale e delle procedure amministrative. Per questo l'equa distribuzione del carico di lavoro, la partecipazione dei Funzionari alla formulazione dei programmi attraverso le riunioni di gruppo, la creazione di un clima collaborativo interno al servizio, fanno sì che possa essere facilmente raggiunto l'obiettivo del servizio.

Sotto il profilo gestionale, il Direttore deve seguire quelli che sono i dettami della scienza dell'amministrazione, attraverso l'efficienza¹³¹, l'efficacia¹³² e l'economicità¹³³. Nel caso dell'UEPE a differenza delle altre organizzazioni statali i concetti di efficacia e di efficienza si misurano attraverso il "reinserimento sociale di persone con difficoltà di adattamento, perché raggiungano un comportamento soddisfacente per loro ed accettabile per la società" (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 172). A questi concetti si affianca quello dell'economicità, invece, si può osservare che l'organizzazione del servizio e lo svolgimento del trattamento in ambiente esterno hanno il vantaggio di costare poco rispetto all'organizzazione complessiva del regime detentivo.

Inoltre l'Ordinamento Penitenziario disciplina anche sul piano formale la rilevanza esterna e la diretta responsabilità del Direttore dell'Ufficio nei rapporti con la Magistratura

¹³¹ Per efficienza si intende sia come un miglioramento delle modalità di distribuzione delle risorse, minimizzando i costi (avremo la cosiddetta efficienza tecnica), sia nella previsione di razionalizzazione della distribuzione, al fine di ottenere migliori risultati attraverso un'allocazione razionale delle risorse tra le diverse realtà produttive (si tratta della cosiddetta efficienza allocativa)

¹³² Per efficacia si intende la capacità di un'organizzazione di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel caso del settore pubblico il concetto si estende al grado di soddisfazione degli utenti-clienti.

¹³³ Per economicità si intende il minor dispendio di risorse per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

di Sorveglianza, infatti è il Direttore che informa il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza nei casi di notizie relative a circostanze che consentano il rinvio dell'esecuzione della pena a norma degli artt. 146 e 147 cp. Tra le competenze la nuova riforma, come già evidenziato, sottolinea la possibilità di modificare in casi di urgenza le prescrizioni del soggetto in Affidamento in prova al servizio sociale, dandone immediata comunicazione al Magistrato di Sorveglianza.

Per quel che riguarda le responsabilità queste sono disciplinate dalla L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, riformata dalla L. 116/2014. È noto che all'interno della suddetta legge si rafforza il principio di trasparenza attraverso l'indicazione e l'identificazione del cosiddetto responsabile. È per questo che ogni Amministrazione deve determinare per ciascun tipo di procedimento l'unità organizzativa a cui far capo per i vari adempimenti che vengono svolti, che solitamente si ritrova nell'ufficio che cura l'istruttoria, ma occorre al contempo identificare il responsabile fisico del singolo procedimento con cui il soggetto può facilmente rapportarsi. Nel caso dell'UEPE, ogni richiesta che dà luogo ad un ordine di servizio instaura un procedimento amministrativo che si avvia con l'assegnazione dell'incarico ai singoli Funzionari, individuati dal Direttore¹³⁴. Nel caso di quest'ultimo questi è competente per l'adozione del provvedimento finale e ha la facoltà di non considerare concluso il procedimento quando non siano stati espletati tutti gli interventi necessari, anche se si tratta di approfondimento. Vista la complessità del procedimento il Direttore, ricevuta la relazione sul caso, esegue un vero e proprio controllo tecnico sull'attività svolta dagli Assistenti Sociali disponendo il successivo invio della relazione all'organo competente. Il Direttore, quindi, è responsabile dell'attività generale dell'Ufficio e del risultato corrispondente¹³⁵; nel caso in cui il risultato non sia adeguato il Direttore “ch non abbia esercitato il suo compito può essere chiamato responsabile in culpa in eligendo o in vigilando” (Breda, Coppola, & Sabbatini, 1999, p. 149). Non può essere però ritenuto responsabile degli elementi che sono stati forniti all'interno della relazione, dei quali risponde direttamente l'Assistente Sociale che detiene il rapporto diretto con il soggetto e con le persone ad esso collegate attraverso il colloquio o altri strumenti.

¹³⁴ Nota Sabbatini che il far coincidere il procedimento con l'incarico per il quale è previsto un ordine di servizio, permette di attenersi a criteri di unitarietà e continuità nel trattamento senza dare luogo ad occasioni di frammentazione nel corso dell'attività. Cfr. Breda R., Coppola C., Sabbatini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 148

¹³⁵ Sabbatini si riferisce, in questo caso, alla conduzione di casi e quindi l'attività espletata dagli Assistenti Sociali. Ivi, p. 149

3.5.2 COMPITI E RESPONSABILITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

È importante notare, in via preliminare, che il Servizio sociale operante nel settore penitenziario si caratterizza per l'essere disciplinato da leggi statali, che ne danno una configurazione formale su tutto il territorio nazionale.

La figura professionale dell'Assistente Sociale svolge le attività previste dall'art. 72 OP; come ci ricorda Cellini in *Controllo sociale, servizio sociale e professioni d'aiuto*, Giuffrida in *I Centri di Servizio sociale dell'Amministrazione Penitenziaria. Operatori e competenze nel contesto dell'esecuzione penale*, ma anche Frudà in *Alternative al carcere*, le attività dei Funzionari riguardano in particolare: le inchieste socio-familiari, svolte su richiesta del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza, inerenti la condizione esistenziale dei condannati sia per quanto concerne le relazioni familiari che il rapporto con il contesto socio-relazionale, dalle quali vengono reperite le informazioni e i dati occorrenti per l'applicazione delle misure alternative. A questo tipo di inchieste sono assimilabili le indagini socio-familiari utili per l'applicazione, modificazione, proroga e revoca delle misure di sicurezza. Gestisce, inoltre, le misure alternative al carcere e i relativi programmi, con interventi di aiuto e di controllo; prestano infine su richiesta delle direzioni degli Istituti, opere di consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario intramurario¹³⁶.

Nell'ambito dell'esecuzione penale, a differenza degli altri ambiti in cui opera l'Assistente Sociale, la relazione utente-professionista è da definirsi come forzata (Giuffrida, 1999, p. 152 e ss.). Solitamente il rapporto professionista-utente si instaura su richiesta dell'utenza in base ad un bisogno specifico. Il condannato, invece, si trova ad essere un cliente suo malgrado: è infatti l'istituzione preposta che chiede l'intervento del Servizio sociale per l'osservazione, il trattamento, la vigilanza del soggetto, facendo sì che l'autodeterminazione del soggetto si sostanzi semplicemente nell'accettare o meno il trattamento penitenziario¹³⁷. Creando così un rapporto che nelle prime fasi si sviluppa in un contesto di estrema diffidenza da ambo le parti. Il professionista, in questa situazione, deve cercare di recuperare una dimensione professionale basata sulla fiducia, sollecitando l'utenza

¹³⁶ Ci riferiamo alla partecipazione ad équipe multidisciplinari di osservazione e trattamento dei soggetti in stato detentivo.

¹³⁷ Il principio dell'autodeterminazione è caratterizzante per la professione degli Assistenti sociali, infatti è richiamato espressamente all'art. 11 del Codice Deontologico. Infatti, il professionista attraverso le sue abilità tecniche al servizio dei destinatari in coerenza con quelli che sono gli obiettivi promozionali e di empowerment individuali e sociali, riconoscendo il diritto delle persone ad essere soggetti attivi nel processo di aiuto. Cfr. Pieroni G., "Deontologia e responsabilità professionali", in *Le responsabilità dell'Assistente Sociale*, a cura di Filippini S., Bianchi E., Carocci, Roma, 2013, p. 33 e ss.

ad esprimere problemi e bisogni, individuando gli obiettivi da raggiungere attraverso il progetto individualizzato, e nella quale il professionista non assume atteggiamenti non giudicanti, accoglienti e che garantiscano la riservatezza¹³⁸.

Gli interventi in ogni caso sono articolati in un processo unitario e personalizzato, caratterizzato, oltre che dalla pocanzi enunciata fiducia, anche da un controllo che, secondo Breda, deve costituire al tempo stesso un aiuto rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni dettate dalla Magistratura di Sorveglianza. Se l'intervento è votato alla semplice idea del controllo come verifica fine a sé stessa o come ispezione sistematica, si rischia di rapportarsi alle persone limitandole nelle loro libertà individuali, abusando anche del potere conferito, creando così situazioni di interventi automatici, burocratizzati, in cui non si cercano soluzioni alternative a quelle che possono essere le difficoltà incontrate durante il corso del trattamento. Utilizzando in maniera diversa, invece, le funzioni di controllo e di aiuto, il professionista esercita la sua autorità attraverso modalità non repressive, offrendo aiuto di fronte a quelle che possono essere le difficoltà che il soggetto incontra operando nella prospettiva di reinserimento sociale del soggetto.

Nello svolgimento delle sue attività, il Servizio sociale è tenuto, come abbiamo visto in precedenza, a riferirsi alla Magistratura di Sorveglianza. Nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, come stabilito dalla L. 84/93 recante il titolo "Ordinamento della professione di Assistente Sociale e istituzione dell'Albo Professionale", l'attività del Funzionario ha una funzione di natura tecnico professionale, la quale si esprime attraverso una metodologia specifica del Servizio sociale. Come nota Cellini l'art. 72 non definisce in maniera esaustiva quelli che sono i compiti dei Funzionari nel settore penitenziario. È per questo motivo che bisogna rifarsi all'art. 118 del DPR 230/00, il quale contiene riferimenti diretti al Servizio sociale sotto il profilo delle competenze. Come nota Breda le novità introdotte tentano di colmare le lacune del precedente Regolamento di Esecuzione. Infatti, per quel che riguarda la sostanza tecnica degli interventi da realizzare, si può rilevare che ai commi 6 e 7 si delineino quelle che possono essere definite come le linee-guida di carattere generale che devono essere seguite dai professionisti, non soltanto rispetto al trattamento in libertà, ma anche negli interventi per l'osservazione e il trattamento dei soggetti in istituto. In tal caso, infatti, si sottolinea l'importanza del legame con il territorio e il lavoro di rete con gli altri soggetti istituzionali; esprimendo anche nel settore penitenziario l'importanza che il Servizio

¹³⁸ Gli atteggiamenti che il professionista deve assumere sono sanciti all'art. 11 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali.

sociale ha da sempre dato alla considerazione unitaria della persona, sostenendo una visione della realtà che sia globale¹³⁹. Lavorare in un'ottica di coordinamento e di cooperazione significa concentrare gli sforzi per non parcellizzare gli interventi, ma assumendo una visione unitaria dell'intervento, coinvolgendo anche i servizi territoriali, sia pubblici che privati, definendo obiettivi sovraordinati che accomunano interessi ed esigenze diverse. Per questo l'attività dei Funzionari deve essere inserita in una più ampia prospettiva progettuale, attuando un'intensa collaborazione con gli organismi istituzionali e i servizi locali responsabili dello sviluppo sociale del territorio¹⁴⁰, per un miglior reinserimento del soggetto nel contesto sociale di appartenenza. In ogni caso il programma stilato dal Funzionario non può avere carattere di rigidità per consentire eventuali variazioni che possono essere rese necessarie, sia per rispondere a nuove richieste di intervento a carattere d'urgenza per i casi già in carico, sia per i nuovi incarichi riguardanti situazioni particolari.

Infine, tra le attribuzioni dei Funzionari in servizio presso l'UEPE non vi sono solo quelle riguardanti i singoli casi, ma anche la partecipazione e la promozione di iniziative e progettualità riguardanti l'interno servizio. Per questo si presuppone la conoscenza e il continuo aggiornamento, oltre che dell'ambiente in cui si trova ad operare, ma anche di tutti gli aspetti sociali, culturali e criminologici. Deve anche essere a conoscenza di quegli aspetti giuridici di riferimento, lo stato dei Servizi Sociali e del welfare.

È importante sottolineare che nell'organizzazione dell'Ufficio il territorio di competenza è suddiviso in zone, a cui fanno capo uno o più Funzionari¹⁴¹, criterio che permette di rappresentare unitarietà del trattamento, agevolando "un'azione infrasistemica" (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 337). Per la realizzazione di questa visione, sono predisposte riunioni di équipe, attraverso le quali gli Assistenti Sociali che operano su una stessa zona hanno l'occasione di reciproca trasmissione delle informazioni, con la predisposizione e l'aggiornamento costante della documentazione. Si consente uno scambio sistematico di notizie sui casi, evidenziando anche quali siano le attività di collegamento o inserimento nella rete dei servizi territoriali. Il Funzionario, quindi, diviene un osservatore privilegiato della tipologia di utenza, con le sue relative caratteristiche, mobilitando quelle che sono le

¹³⁹ Questa concezione può essere definita come propria del sapere dell'Assistente Sociale, tanto da ritrovarlo come valore primario nel Codice Deontologico riformato nel 2009.

¹⁴⁰ Come nota Neve, è per questo che l'Assistente Sociale potrebbe essere denominato l'operatore delle connessioni. Il suo centro di interesse, infatti, sono le interdipendenze esistenti tra le dimensioni del mondo interno delle persone con i contesti socio ambientali in cui esse vivono. Non può infatti lavorare solo con una delle dimensioni, ma è necessaria un'interrelazione tra le due. Cfr. Neve, *Il Servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione*, Carocci, Roma, 2009, p. 194

¹⁴¹ In tal caso si rispetta il criterio dell'economicità dell'organizzazione, precedentemente enunciato.

caratteristiche della zona. Si tratta quindi di un'azione che parte dallo stadio operativo e attraverso il coordinamento e la programmazione, giunge alla stipula di protocolli¹⁴².

Per quel che riguarda le responsabilità, come per il Direttore anche per i Funzionari vige la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, modificata con la L. 116/2014. Dato però il doppio mandato, il Funzionario è sottoposto anche a quelle che sono le norme sancite all'interno del Codice Deontologico. All'interno dell'organizzazione degli UEPE, il Funzionario, attraverso l'ordine di servizio, diviene il responsabile del caso attuando interventi di competenza con autonomia tecnico-professionale e di giudizio (Seed, 2002), nel rispetto delle direttive ricevute e il quadro normativo di riferimento. Diviene, quindi, l'unico interlocutore sul caso sia per il Direttore, il quale sarà informato dell'andamento. Ma è punto di riferimento anche per il soggetto interessato, al quale verrà comunicato, inizialmente il nominativo del Funzionario che seguirà la sua misura. Il Funzionario diviene l'interlocutore dei soggetti interessati, l'unico punto di riferimento nell'ambito dell'unità organica. Si è previsto, nella prassi operativa, che il soggetto interessato allo svolgimento dell'intervento che lo riguarda conosca il nominativo e quelli che sono i giorni di reperibilità dell'Assistente Sociale incaricato al caso.

3.6 LA LOGICA DI RETE NEL SERVIZIO SOCIALE PENITENZIARIO

Una siffatta politica penitenziaria, non si esplica solo all'interno degli organismi appartenenti all'Amministrazione Penitenziaria, nel caso di specie l'UEPE, ma richiede che queste ultime abbiano un costante contatto con la realtà territoriale. Si prevede, così, un vero e proprio cambiamento nella prassi operativa, con il conseguente potenziamento degli obiettivi primari del Servizio sociale¹⁴³, cioè “enfaticamente la dimensione «sociale» nell'intervento sociale” (Seed, 2002, p. 7). Si tratta quindi di applicare il cosiddetto lavoro di

¹⁴² Come nota Breda si realizza un quadro di riferimento non rigido, che prevede un metodo dialogico dalla periferia verso il centro e dal centro alla periferia perseguendo un coordinamento e una maggiore aderenza alla realtà operativa. Cfr. Breda R., Coppola C., Sabattini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 338

¹⁴³ La funzione principale del Servizio sociale, non si concretizza in un'opera di pronto soccorso, ma fissa come suo obiettivo principale il “risolvere «mediando», ponendosi cioè tra l'individuo, il suo bisogno e le risorse istituzionali, private e personali”, perseguendo il fine ultimo dell'autonomia delle persone; l'intervento quindi non sarà più finalizzato a risolvere problemi o a dare risposte, ma sarà teso a creare autonomia nell'utenza. Sul tema Cesaroni M., Lussu A., Rovai B., *Professione assistente sociale. Metodologie e tecniche dell'intervento sociale*, Edizioni Del Cerro, Pisa, 2005; Neve E., *Il servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione*, Carocci, Roma, 2009.

rete¹⁴⁴, non solo come nuova prassi operativa, ma come un vero e proprio cambiamento nella forma mentis degli operatori.

Questa nuova modalità operativa si sviluppa tra gli anni '70 e '80 del 1900 in diversi Paesi del mondo, tra cui l'Italia. La necessità di creare un nuovo metodo di intervento nasce in un periodo contrassegnato da continue crisi economiche, le quali hanno provocato la frammentazione del welfare state. Contestualmente si è avuta una profonda modificazione della domanda sociale la quale diviene sempre più complessa. Vi è, quindi, il bisogno di costruire uno stato di benessere capace di fronteggiare alle necessità della popolazione. Si ha quindi l'obbligo di operare un progressivo passaggio da una serie d'interventi parcellizzati¹⁴⁵, a cui è sottesa logica prevalentemente di tipo assistenziale e settoriale, ad interventi maggiormente attenti al bisogno dell'utenza nella sua globalità. Si tratta di una riforma che investe anche la struttura del sistema dei servizi. Oltre ai tradizionali servizi erogati, si affianca la creazione e la conseguente rapida estensione, tra gli anni '80 e '90, del Terzo Settore, in attiva risposta ai multiformi bisogni della popolazione. Questo, già nelle prime fasi della sua espansione, entra in relazione con le organizzazioni formali dello Stato e del mercato, creando un sistema di cogestione con il pubblico dei servizi per i cittadini, concorrendo alla produzione di servizi di rilevanza e di interesse sociale

Solo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, in virtù dei risultati legislativi nel corso degli anni precedenti, grazie all'emanazione del D.Lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59", della L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e della L. Cost. 3/01 "Modifiche al titolo V dalla parte seconda della Costituzione", che modifica il Titolo V della Costituzione, Regioni, Province e Enti Locali, oltre ad assumere un ruolo di programmazione, coordinamento ed

¹⁴⁴ Si tratta di una nuova modalità operativa in cui convergono tre azioni congiunte: innanzitutto un'azione di raccordo, facilitazione di sincronismi e di sinergie tra i diversi poli coinvolti nell'aiuto. Al contempo si attua un'azione di sostegno alle reti già esistenti, ed infine, si prevede un'azione di estensione della rete volta all'attivazione di nuovi soggetti potenziali, inseriti nelle comunità locali e disponibili ad entrare nella rete come poli d'aiuto. Cfr. Serra R., *Logiche di rete. Dalla teoria all'intervento sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 201

¹⁴⁵ Come nota Rossi si tratta di un'eredità storica delle politiche operate nel ventennio fascista e nei primi decenni repubblicani, favorendo la proliferazione di enti statali e parastatali che guardano alla gestione del welfare e dell'intervento statale nell'economia. Queste scelte hanno determinato una presenza di molteplici enti preposti alla gestione e all'erogazione dei servizi e le prestazioni socioassistenziali. Si crea così una vera e propria discrezionalità organizzativa degli enti competenti, con una diversa classificazione dei criteri di selezione dei beneficiari e quindi l'effettivo accesso alle prestazioni; creando così un quadro composito e confuso del profilo degli assistiti. Cfr. Rossi P., *L'organizzazione dei servizi socio assistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione*, Carocci, Roma, 2014, pp. 66 e 67

attuazione delle politiche sociali, si prefiggono, come finalità politica, il rimuovere quelli che sono gli ostacoli che impediscono la piena la piena parità alle persone nella vita sociale, culturale ed economica. In particolare la L. 328/00 sancisce che gli Enti Locali, Regioni e Stato, insieme al Terzo Settore, sono chiamati a programmare interventi finalizzati alla promozione delle possibilità di sviluppo delle persone, in particolare delle persone in difficoltà. Si crea così un sistema di governo allargato; un vero e proprio welfare delle responsabilità, un profilo organizzativo paragonabile ad un network, in cui i diversi soggetti svolgono ruoli complementari ed integrati tra loro, seppur nel rispetto delle loro diversità. Un'integrazione che riguarda tutti i livelli –organizzativo, gestionale, fino ad arrivare al livello tecnico professionale– al fine di rispondere in modo adeguato alle richieste della popolazione utente. Secondo la lettura offerta da Neve, il lavoro integrato diviene un “moltiplicatore di efficacia” (Neve, 2003, p. 111), in quanto i risultati, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente divengono migliori rispetto ad un’offerta di prestazioni parcellizzata.

Si abbattano, così, gli schemi classici di funzionamento gerarchico delle organizzazioni, in particolare dell’Amministrazione Penitenziaria, la quale ha dovuto adattare mezzi e risorse per rispondere al meglio a questo nuovo modello organizzativo, in cui si tende a potenziare non solo le risorse dell’utenza, ma anche quelle del territorio. Infatti, con l’emanazione della L. 354/75 e successive modificazioni –già analizzate nel corso del capitolo–, e del DPR 230/2000, recante il titolo “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà”, in particolare nel suo art. 118, comma 7, il Servizio sociale penitenziario è considerato come soggetto integrante¹⁴⁶. Infatti, nella sua azione professionale il Servizio sociale, sposta il baricentro dell’esecuzione penale e del trattamento dal carcere al territorio, dando, così, senso all’azione di snodo tra dentro e fuori del carcere, integrando la gestione della misura alternativa con la rieducazione/risocializzazione, allo stesso tempo con i meccanismi di riassorbimento del disagio da parte del contesto sociale e movimenti di prevenzione di ulteriori e nuove devianze. Come sottolinea Neve, il presente articolo lascia sottolineare la multiformità ed una pluridimensionalità del Servizio sociale, evitando così interventi che siano frammentati.

¹⁴⁶ Un obiettivo ribadito anche dalle Linee Guida in materia d’inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, le istituzioni a vari livelli, insieme alla comunità civile rivista nelle sue varie espressioni, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti che siano adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l’esercizio dei diritti da parte delle persone in esecuzione penale e la loro successiva inclusione sociale.

Nella prassi operativa, si avvia un percorso per il raggiungimento della tripolarità (Breda, Coppola, & Sabattini, 1999, p. 222) nella gestione delle politiche di prevenzione, trattamento e di reinserimento sociale, un percorso, in cui, UEPE, Ente Locale e Terzo Settore (a cui bisogna aggiungere come quarto soggetto, l'ASL chiamata in causa soprattutto in casi di soggetti affetti da HIV e/o dipendenze), agiscono secondo le proprie competenze e i propri ruoli per il raggiungimento di una finalità unica: il reinserimento del soggetto-utente all'interno del contesto sociale di appartenenza. Si tratta di una tripolarità in cui i ruoli e responsabilità non sono attribuite a tavolino, ma diviene importante sviluppare capacità di conoscenza e di rispetto dell'altro, dei limiti delle sue responsabilità, del suo mandato istituzionale. Il tutto al fine, non solo di coordinare gli interventi, ma per creare un "sovra-obiettivo che diventa il collante dei processi integrativi" (Neve, 2003, p. 116).

Il primo modo per attuare in maniera significativa questa riforma, è lo sviluppo di una piattaforma culturale minima comune, che faccia convergere in un unico punto di vista i principali aspetti riguardanti il problema della pena, in particolare: la valutazione del reato, della personalità del reo, quale sia la funzione della pena, la sua flessibilità e il modello di politica penitenziaria e di trattamento da impiegare. Con una difformità nei punti di vista, infatti, è difficile poter programmare interventi comuni e che possano essere realmente efficaci dal punto di vista del reinserimento sociale.

Insomma solo con la creazione di una piattaforma culturale di base comune¹⁴⁷ si favorisce la creazione di politiche, anche a livello locale mirate al reinserimento del soggetto, e che prevedano una valorizzazione di tutti i soggetti in campo¹⁴⁸.

Questo tipo di riforma prevede anche una revisione degli strumenti operativi che nella loro struttura formalizzino le collaborazioni tra le istituzioni pubbliche o private che siano¹⁴⁹,

¹⁴⁷ Giova, secondo Neve, investire anche in occasioni di formazione permanente integrata, al fine di facilitare la conoscenza reciproca, la costruzione di una cultura comune tra le "parti" dell'organizzazione, oltre che con gli altri servizi, utilizzando e confrontando direttamente le esperienze dei partecipanti. Cfr. Neve E., "Il lavoro integrato nel servizio sociale penitenziario: aspetti metodologici", in *Dei delitti e delle pene. Servizio sociale e giustizia*, a cura di Muschitiello A., Neve E., FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 115

¹⁴⁸ In molti casi, come sottolinea Coppola, si possono creare distorsioni nell'applicazione delle politiche. Infatti, l'Ente Locale può ritenere preminente, nei riguardi dell'utenza penitenziaria, l'aspetto sociale e preventivo rispetto a quello correlato all'esecuzione penale-correzionale, assumendo, così, in proprio la totalità del problema. In tal caso l'intervento dei servizi penitenziari può essere contenuto solo come una forma di collaborazione. Cfr. Breda R., Coppola C., Sabattini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999 p. 232

¹⁴⁹ Si riprende, in tal caso, il dettato dell'art. 118, comma 7, DPR 230/00, secondo cui le intese operative sviluppate tra i servizi devono essere definite in una visione globale nel completo rispetto della prospettiva integrata d'intervento.

creando così vere e proprie reti di partenariato¹⁵⁰. Diventano, così, strumenti fondamentali: convenzioni, protocolli d'intesa, protocolli operativi, tutti strumenti che presuppongono una stretta collaborazione tra due o più enti di natura diversa. Questi, inoltre, devono essere adeguati alle esigenze delle politiche penitenziarie da attuare, soprattutto in funzione delle caratteristiche proprie del territorio in cui vengono applicate¹⁵¹. Questo insieme di strumenti e metodologie di documentazione, insieme all'aggiornamento professionale su tematiche comuni, non creano solo un modo strutturato di agire, ma creano quella cultura comune, indispensabile per rendere le attività integrate maggiormente produttive.

Insomma solo attraverso l'applicazione del lavoro integrato o di rete, come dirsi voglia, l'intervento può essere definito come globale, in quanto mette in campo forze professionali e sociali che favoriscono il reinserimento sociale del soggetto. Il tutto sempre in linea con il sapere professionale proprio del Servizio sociale, attuando, al contempo, quei dettami costituzionali che sono alla base della riforma penitenziaria.

CONCLUSIONE

In conclusione è possibile affermare che l'applicazione della metodologia di rete favorisce una lettura maggiormente completa ed accurata dei fattori che agevolano la creazione delle cd. carriere devianti. In questo modo è possibile far emergere tutti quei fattori territoriali e istituzionali che influiscono, sia in maniera negativa sia positiva, sull'esecuzione extramuraria della pena, permettendo di superare la lettura limitata offerta dall'esito positivo della misura applicata. È fondamentale, per questo, dover ricostruire e studiare quelle che sono le reti costruite da ciascun UEPE sia formali che informali, ed allo stesso tempo è importante dover sentire quale sia l'opinione dei Direttori e dei Funzionari rispetto all'efficacia e all'efficienza delle reti create a sostegno del reinserimento del soggetto in misura alternativa.

¹⁵⁰ Si tratta di un'innovazione significativa per l'interazione tra le pubbliche amministrazioni e il privato sociale al fine di organizzare e gestire servizi in maniera condivisa e sinergica, al fine di giungere a risultati innovativi ed efficaci. Cfr. Pellizzari S., Le forme di partenariato pubblico-privato come strumento di innovazione per lo sviluppo delle imprese e dei servizi sociali, in *Impresa sociale*. Rivista fondata dal Gruppo cooperativo CGM, <http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/80-le-forme-di-partenariato-pubblico-privato-come-strumento-di-innovazione-per-lo-sviluppo-delle-imprese-e-dei-servizi-sociali/>

¹⁵¹ Per far sì che queste rispondano al meglio alle necessità territoriali, è contemplata, all'interno di ogni strumento, una diversa modalità di verifica e di aggiornamento.

PARTE SECONDA

LO STUDIO EMPIRICO

CONTROLLO ED ESECUZIONE PENALE ESTERNA

CAPITOLO QUARTO

L'UNIVERSO PENITENZIARIO IN ITALIA

INTRODUZIONE

Lo studio dell'universo penitenziario italiano non può essere effettuato soltanto attraverso assunzioni teoriche e descrizioni legislative, ma è necessario che vi sia anche un riscontro empirico della attuale situazione in Italia. Innanzitutto, nel caso italiano, i dati relativi alla situazione penitenziaria sono resi disponibili da poche fonti statistiche ufficiali, le principali a cui si fa riferimento sono: le pubblicazioni annuali Istat, *Detenuti nelle carceri italiane*¹⁵², reperibili direttamente dal sito dell'Istituto di Statistica¹⁵³; a questi si aggiungono i dati reperibili dal sito del Ministero della Giustizia, in particolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP), reperibili nella sezione "statistiche"¹⁵⁴. Si tratta di dati in costante aggiornamento ed offrono una panoramica ampia e, in alcuni casi dettagliata, della situazione sia delle carceri italiane (in termini di sovraffollamento e delle azioni rieducative intramurarie messe in campo) sia in termini di misure alternative. Attraverso questi dati è possibile ricostruire una panoramica sui soggetti ammessi alle misure alternative negli anni, è possibile anche poter ricostruire un profilo dei soggetti ammessi, attraverso lo studio dei dati relativi all'età, genere, aree geografiche, nazionalità, nonché il tipo di misura alternativa a cui i soggetti sono stati ammessi.

Statistiche simili sono presenti anche a livello europeo, ci riferiamo in particolare alle pubblicazioni ottenute dal progetto SPACE "Statistica Penale Annuale del Consiglio d'Europa"¹⁵⁵, con il quale si produce una panoramica annuale dettagliata in materia di popolazione detenuta in tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Da come si apprende dalla presentazione del Rapporto, il progetto consta di due parti: SPACE I il quale fornisce i dati sulla popolazione detenuta, le condizioni di detenzione, in particolare sulla capacità dei penitenziari, le spese, il personale, nonché i flussi di incarcerazione. SPACE II, invece, fornisce una panoramica sull'utilizzo in Europa delle sanzioni e delle misure detentive e non detentive applicate nei diversi Stati membri; guardando anche ai dati relativi alle agenzie

¹⁵² Si tratta di un'indagine svolta in maniera congiunta tra l'Istat e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al fine di descrivere la situazione dei detenuti nelle carceri italiane.

¹⁵³ <http://www.istat.it/it/archivio/153369>

¹⁵⁴ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

¹⁵⁵ <http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>

deputate per il controllo delle misure. Entrambe le relazioni utilizzano tassi, come rileva Campana, comunemente impiegati da economisti e demografi, si tratta: STOCK e FLOW. Il primo tasso indica i detenuti presenti nelle carceri in un giorno preciso, in valori assoluti o relativi, si costruisce il *tasso di detenzione*, cioè il numero di detenuti in rapporto agli abitanti. Con il secondo tasso si avrà il calcolo degli ingressi in carcere, anche in questo caso in termini sia assoluti che relativi, permettendo di costruire, con quest'ultimo, il *tasso di incarcerazione*, ovvero il numero di ingressi in rapporto agli abitanti.

La necessità di costruire due tassi distinti, nasce dalla possibilità di una stessa persona di entrare più volte in carcere, anche nello spazio di un anno; di qui l'esigenza di differenziare le presenze, ad un dato giorno, dai flussi di ingresso.

Simili distinzioni statistiche sono da ritrovarsi anche sul sito del Ministero della Giustizia, con terminologie, però, diverse. Infatti nel caso delle statistiche sui soggetti detenuti si ritrova la terminologia di *detenuti presenti* riferita ai soggetti presenti in una specifica data¹⁵⁶, a questo si affianca l'espressione di *ingressi in carcere* riferendosi ai flussi di soggetti¹⁵⁷. Lo studio e la comparazione dei suddetti indici, permette di delineare la progressione delle politiche penali e penitenziarie nel nostro Paese.

Nel presente capitolo s'illustreranno, quindi, i dati relativi la popolazione penitenziaria in generale, con particolare riguardo ai tassi di sovraffollamento e di incarcerazione. Successivamente si cercherà di tracciare il profilo dei soggetti in misura alternativa al 31/12/2014; per finire con la discussione di principali interventi legislativi che hanno determinato il cambiamento della politica penitenziaria in Italia.

4.1 IL SISTEMA PENITENZIARIO ITALIANO

Per quel che riguarda la situazione italiana, secondo il rapporto SPACE I, ed anche secondo dati Istat, l'Italia ha un tasso di detenzione contenuto rispetto ad altri Paesi. Il tasso medio Europeo di detenzione si attesta a 121.1 detenuti per 100.000 abitanti, per l'Italia, invece, il tasso si ferma a 102.9 detenuti per 100.000 abitanti¹⁵⁸. Come è possibile rilevare dai dati Istat e vedere dalla Figura 1, i tassi decisamente sopra la media si registrano in

¹⁵⁶ Nel caso del Ministero della Giustizia l'aggiornamento avviene trimestralmente.


¹⁵⁷ Come si nota nel rapporto Istat, per quel che riguarda i flussi si prevede un computo dei soggetti anche più volte nello stesso anno, se questi sono entrati più volte nell'istituto penitenziario.

¹⁵⁸ Dati al 1/01/2014 reperibili dal sito <http://wp.unil.ch/space/space-i/prison-stock-2014-2015/>

Lituania, Lettonia, Estonia e Lettonia. Una presenza inferiore alla media è registrata, invece, in Finlandia, Svezia e Paesi Bassi.

Figura1. Detenuti nei Paesi UE al 1 gennaio 2014

FIGURA 2. DETENUTI NEI PAESI UE al 1 gennaio 2014 (per 100.000 abitanti)



Fonte ed elaborazione Istat: Detenuti nelle carceri italiane pag. 2

In termini assoluti, l'andamento della popolazione penitenziaria, negli ultimi 10 anni (il riferimento è al periodo che va dal periodo 2000 al 2014, descritta nella serie storica rappresentata nella Tabella 1, tratta dal sito del Ministero della Giustizia), si caratterizza per essere in costante crescita, benché vi siano periodi in cui vi sia una drastica diminuzione (Tabella 1).

Tabella 1. Distribuzione popolazione penitenziaria italiana tra il 2000 e il 2014, divisi per posizione giuridica, sesso e nazionalità (valori assoluti e percentuali)

Data di rilevazione	Posizione giuridica				Sesso		Nazionalità	
	Imputati	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% Rispetto ai presenti
31/12/2000	24.295	27.414	1.456	53.165	2.326	4,36	15.582	29,31
31/12/2001	23.302	30.658	1.315	55.275	2.369	4,38	16.294	29,48
31/12/2002	21.682	32.854	1.134	55.670	2.469	4,44	16.788	30,16
31/12/2003	20.225	32.865	1.147	54.237	2.493	4,6	17.007	31,36
31/12/2004	20.036	35.033	999	56.068	2.589	4,62	17.819	31,78
31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,2	24.174	36,14
31/12/2012	25.777	38.656	1.268	65.701	2.804	4,27	23.492	35,76
31/12/2013	22.877	38.471	1.188	62.536	2.694	4,31	21.854	34,95
31/12/2014	18.518	34.033	1.072	53.623	2.304	4,3	17.462	32,56

Fonte Ministero della Giustizia, sezione statistiche. Serie storiche


Da come si nota dalla Tabella 1 una prima drastica diminuzione inizia ad aversi nel 2006 per effetto dell'indulto¹⁵⁹, provvedimento che sortisce risultati solo nel breve periodo, infatti, dopo una diminuzione dei soggetti a 39.005 presenze (il 36% in meno rispetto al 2000), vi è un graduale aumento fino al 2010, anno in cui, grazie a diversi provvedimenti legislativi, vi è

¹⁵⁹ E' previsto dall'articolo 174 del codice penale. E' un atto di clemenza generale che consiste nel condono della pena principale. Pertanto non produce effetti sul reato, né estingue le pene accessorie. E' concesso dal Presidente della Repubblica, con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Con legge 31 luglio 2006, n. 241 è stato concesso indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie. Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura. Si applicherà la revoca del beneficio dell'indulto per i recidivi che, entro cinque anni, commettano un reato che preveda una pena detentiva non inferiore a due anni. Cfr. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_14_3_1.wp?previousP.e=mg_14_7&contentId=GLO78268

un'inversione di tendenza in quanto i soggetti presenti nelle carceri italiane iniziano a diminuire, fino ad arrivare al 31/12/2014 a 53.623 soggetti, tornando a livelli pre-indulto.

In realtà, nonostante il decremento dei soggetti presenti nelle nostre carceri possa sembrare una tendenza positiva, l'Italia si distingue, insieme ad altri Paesi Europei, per un alto tasso di sovraffollamento: infatti secondo i dati SPACE I, al 1 settembre 2013, in Italia il tasso di detenuti per 100 posti risultava essere pari a 148.4, contro una media europea di 94.2. In più, secondo i dati contenuti nel rapporto Istat "Detenuti nelle carceri italiane" e dati del Ministero di Giustizia, nel periodo che va dal 2000 al 2014 (Figura2), i tassi di sovraffollamento basati sulla capienza regolamentare¹⁶⁰, mostrano valori che superano i 120 detenuti ogni 100 posti disponibili.

Figura2 Tasso di sovraffollamento tra il 2000 e il 2014



Fonte: Nostra elaborazione su dati Council of Europe Annual Penal Statistics <http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/> e dati Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp.

¹⁶⁰ La capienza regolamentare viene calcolata utilizzando i criteri previsti dal Ministero della Sanità, cui corrisponde un numero di metri quadrati a disposizione di ciascun detenuto superiore rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei (9 mq per singolo detenuto +5 mq per ciascun detenuto aggiuntivo nella stessa cella). Cfr. ISTAT, Detenuti nelle carceri italiane, scaricabile dal seguente link <http://www.istat.it/it/archivio/153369>

Per maggiore completezza è necessario dover aggiungere anche i dati riguardanti gli ingressi in carcere (Tabella 2).

Tabella 2. Distribuzione ingressi in carcere tra il 2000 e il 2014 (valori assoluti)


ANNO	INGRESSI DALLA LIBERTA'			INGRESSI DALLA LIBERTA'			TOTALE		
	DI SOGGETTI ITALIANI			DI SOGGETTI STRANIERI			INGRESSI DALLA LIBERTA'		
	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE	UOMINI	DONNE	TOTALE
2000	49.098	3.678	52.776	25.781	2.840	28.621	74.879	6.518	81.397
2001	47.191	3.344	50.535	25.334	2.780	28.114	72.525	6.124	78.649
2002	47.522	3.513	51.035	27.250	2.900	30.150	74.772	6.413	81.185
2003	46.434	3.504	49.938	28.206	3.646	31.852	74.640	7.150	81.790
2004	46.531	3.495	50.026	28.581	3.668	32.249	75.112	7.163	82.275
2005	45.755	3.526	49.281	35.202	5.404	40.606	80.957	8.930	89.887
2006	44.225	3.201	47.426	38.516	4.772	43.288	82.741	7.973	90.714
2007	43.328	3.253	46.581	39.943	3.917	43.860	83.271	7.170	90.441
2008	46.078	3.623	49.701	39.451	3.648	43.099	85.529	7.271	92.800
2009	44.554	3.439	47.993	36.719	3.354	40.073	81.273	6.793	88.066
2010	43.907	3.436	47.343	34.308	2.990	37.298	78.215	6.426	84.641
2011	40.458	3.219	43.677	30.571	2.734	33.305	71.029	5.953	76.982
2012	33.364	2.650	36.014	24.765	2.241	27.006	58.129	4.891	63.020
2013	31.150	2.422	33.572	23.705	2.113	25.818	54.855	4.535	59.390
2014	25.511	1.959	27.470	20.981	1.766	22.747	46.492	3.725	50.217

Fonte Ministero della Giustizia, sezione statistiche. Serie storiche

Dalla Tabella emerge che, a differenza delle presenze in carcere, si ha un continuo aumento dei soggetti in ingresso, toccando punte che superano i 90.000 ingressi nel 2008. Nel 2009, per effetto di sanzioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e provvedimenti legislativi conseguenti, il numero degli ingressi diminuisce gradualmente, fino ad arrivare al 31/12/2014 con 50.217 ingressi.

Al progressivo decremento degli ingressi e del tasso di sovraffollamento, con il conseguente decremento dei soggetti presenti, segue un aumento nell'utilizzo delle misure alternative alla detenzione ordinaria, evidenziato dalla Figura3 e dalla Tabella 3.

Figura3. Progressione misure alternative tra il 2000 e il 2014 (valori assoluti)



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat serie storiche <http://www.istat.it/it/archivio/153369> e dati Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

Tabella 3. Progressione misure alternative, nel dettaglio, tra il 2000 e il 2014 (valori assoluti)

Anno	Affidamento in prova al servizio sociale e Affidamento in prova in casi particolari	Semilibertà	Detenzione domiciliare
2000	11.031	1.674	3.450
2001	12.138	1.849	4.025
2002	12.576	1.832	4.508
2003	13.487	1.722	4.982
2004	14.250	1.633	5.336
2005	14.686	1.745	4.991
2006	1.605	630	1.358
2007	2.566	696	1.431
2008	4.502	771	2.257
2009	6.263	837	3.232
2010	9.118	914	5.792
2011	9.952	916	8.371
2012	9.989	858	9.139
2013	11.109	845	10.173
2014	12.011	745	9.453

Fonte: Nostra elaborazione su Istat serie storiche <http://www.istat.it/it/archivio/153369> e dati Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

Dopo una crescita stabile fino al 2006 l'utilizzo delle misure alternative è annullato a seguito dell'emanazione del provvedimento d'indulto. Dal 2007 gli incrementi saranno esigui, tanto da eguagliare i valori del periodo pre-indulto solo negli ultimi anni.

Si tratta di una crescita che potrebbe essere divisa in due step (come è possibile vedere nella Tabella 3 e nella Figura3), separati dal 2006, anno in cui è emanato il provvedimento di indulto e che può essere inteso come uno spartiacque: dal 2000 al 2005 si ha una crescita

uniforme delle misure alternative, con una netta prevalenza dell'utilizzo dell'affidamento in prova¹⁶¹ rispetto alle altre misure alternative. Dal 2007 al 2012 vi è un crollo del loro utilizzo, in particolare dell'Affidamento in prova, e una conseguente e progressiva crescita dell'utilizzo della misura della Detenzione domiciliare, soprattutto per effetto della L. 199/2010. Le due misure, affidamento in prova e detenzione domiciliare arriveranno ad eguagliarsi nel 2013, con un progressivo e nuovo aumento dell'affidamento in prova nel 2014, come effetto degli ultimi interventi legislativi¹⁶². Si può notare, infatti che su un totale di 22.209 misure alternative in corso al 31/12/2014, gli affidati in prova al servizio sociale sono il 54% del totale, mentre la Detenzione domiciliare si attesta al 43%. È da notare che la lenta crescita nel periodo post-indulto, è data anche dall'emanazione della L. 251/2005 (ex Cirielli) che limitava l'utilizzo delle misure alternative ai recidivi.

Infine, si nota anche un progressivo decremento dell'utilizzo della semilibertà nel tempo. Si passa infatti dai 1.674 semiliberi nel 2000 ai 745 nel 2014, diminuendo del 55% negli ultimi 15 anni.

4.1.1 LA COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PENITENZIARIA

Per rendere maggiormente completo il nostro studio sulla situazione penitenziaria in Italia, è necessario dover sottolineare in che modo è composta la popolazione di riferimento. In questo caso ci riferiremo ai soli dati riguardanti i soggetti che usufruiscono di misure alternative al 31/12/2014, argomento centrale della presente ricerca.

Per quel che riguarda il sesso la maggioranza dei soggetti che usufruiscono di misure alternative al 31/12/2014 è di sesso maschile, in maggioranza di nazionalità italiana. Per quel che riguarda la fascia d'età vi è una prevalenza di quella compresa tra i 36 e i 50 anni.

È interessante vedere anche il dato riguardante gli stranieri che usufruiscono di misure alternative, tra questi spiccano i soggetti provenienti da: Marocco (1743 soggetti), Albania (1593 soggetti), Romania (1330 soggetti) e Tunisia (515 soggetti), come è evidenziato nella Tabella che segue (Tabella 4)

¹⁶¹ Nella ricostruzione il riferimento va sia all'affidamento in prova al servizio sociale sia all'affidamento in prova in casi particolari.

¹⁶² Un cambiamento di rotta dovuto alla modifica operata nella L. 10/2014 sia per gli affidamenti in prova al servizio sociale sia per gli affidamenti in prova in casi particolari, modifiche di cui si è parlato nel corso del terzo capitolo.

Tabella 4. Distribuzione popolazione utente per nazionalità (valori assoluti)

NAZIONE	Donne	Uomini	Totale
AFGHANISTAN	1	20	21
AFRICA DEL SUD		3	3
ALBANIA	51	1.542	1.593
ALGERIA	2	90	92
ANGOLA	1	2	3
ANTILLE OLANDESI		1	1
ARABIA SAUDITA		1	1
ARGENTINA	2	24	26
ARMENIA	2	3	5
AUSTRALIA	1	8	9
AUSTRIA	2	4	6
BANGLADESH		27	27
BELGIO		22	22
BENIN		8	8
BIELORUSSIA, RSS DI	1	7	8
BOLIVIA	7	9	16
BOSNIA E ERZEGOVINA	19	44	63
BRASILE	12	72	84
BULGARIA	12	61	73
BURKINA FASO	1	2	3
CAMBOGIA		1	1
CAMERUN		6	6
CANADA		3	3
CAPO VERDE		1	1
CECA, REPUBBLICA	4	6	10
CECOSLOVACCHIA		1	1
CILE	3	31	34
CINA	24	129	153
COLOMBIA	14	64	78
CONGO	1	4	5
COSTA D'AVORIO	1	12	13
COSTA RICA	1	1	2

CROAZIA (Hrvatska)	37	32	69
CUBA	1	16	17
DOMINICA	5	12	17
DOMINICANA, REPUBBLICA	43	124	167
ECUADOR	21	139	160
EGITTO		128	128
EL SALVADOR	3	10	13
ERITREA		3	3
ESTONIA	2		2
ETIOPIA	2	13	15
FILIPPINE	15	35	50
FRANCIA	6	57	63
GABON		20	20
GAMBIA	3	20	23
GEORGIA	3	21	24
GERMANIA	12	91	103
GHANA	7	39	46
GIAMAICA		1	1
GIORDANIA		7	7
GRAN BRETAGNA		7	7
GRECIA	1	10	11
GUINEA	1	11	12
INDIA		45	45
IRAN	1	20	21
IRAQ		11	11
IRLANDA		1	1
ISRAELE		4	4
ITALIA	3.183	39.217	42.400
KENIA		3	3
KOSOVO		12	12
KYRGYZSTAN		1	1
LETTONIA	2	1	3
LIBANO	1	1	2

LIBERIA	3	14	17
LIBIA		9	9
LITHUANIA	2	8	10
LUSSEMBURGO		2	2
MACEDONIA	5	77	82
MALI		1	1
MAROCCO	66	1.677	1.743
MAURITANIA		2	2
MAURITIUS		3	3
MESSICO	3	2	5
MOLDOVA	15	95	110
MONGOLIA		1	1
MONTENEGRO		5	5
MOZAMBICO	1	1	2
NIGER	1	5	6
NIGERIA	109	368	477
OLANDA	1	2	3
PAKISTAN	2	64	66
PARAGUAY	4	3	7
PERU	29	161	190
POLONIA	21	51	72
PORTOGALLO	2	5	7
ROMANIA	216	1.114	1.330
RUANDA	1	3	4
RUSSIA, FEDERAZIONE	3	22	25
SENEGAL	3	325	328
SERBIA	20	57	77
SEYCHELLES		3	3

SIERRA LEONE	1	9	10
SIRIA		5	5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA	2	7	9
SLOVENIA	1	8	9
SOMALIA		11	11
SPAGNA	6	28	34
SRI LANKA	3	25	28
STATI UNITI		9	9
SUDAN		9	9
SVEZIA		3	3
SVIZZERA	4	62	66
TAILANDIA	1	1	2
TANZANIA, REPUBBLICA		4	4
TERRITORI PALESTINESI		3	3
TOGO		1	1
TONGA		1	1
TUNISIA	13	502	515
TURCHIA		14	14
UCRAINA, RSS DI	13	50	63
UNGHERIA	3	2	5
URUGUAY	4	6	10
UZBEKISTAN	1	2	3
VENEZUELA	4	22	26
YUGOSLAVIA	46	141	187
NON RILEVATO	6	40	46
TOTALE	4.126	47.366	51.492

Fonte Ministero della Giustizia,
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

sezione statistiche. Serie storiche.

È infine utile notare quali siano i reati commessi per i quali i soggetti scontano la pena in misura alternativa.

Tabella 5. Distribuzione reati al 31/12/2014


REATI	Affidamento Ordinario	Affidamento Tossico-alcool-dipendenti	Semi-libertà	Detenzione Domiciliare	Totale
Ambiente	37	2	-	28	67
Amministrazione Giustizia	81	18	1	116	216
Armi	255	39	15	301	610
Associazione a delinquere	143	21	27	173	364
Associazione a delinquere di stampo mafioso	44	8	44	199	295
Associazione a delinquere per traffico stupefacenti	151	103	37	252	543
Codice della strada	346	68	-	316	730
Corruzione minorenni	8		1	7	16
Emissione assegni a vuoto	19	1	1	15	36
Estorsione	277	113	41	372	803
Famiglia	286	36	3	253	578
Fede Pubblica	62	3	2	81	148
Furto, Ricettazione	1.820	718	102	3.735	6375
Incolumita' Pubblica	20	2	-	21	43
Lesioni, Minacce, Ingiurie, Diffamazioni	514	120	24	680	1338
Omicidio	462	69	282	521	1334
Peculato, Concussione, Corruzione	88	2	2	31	123
Personalità dello Stato	21	4	4	27	56
Rapina	953	937	193	1.453	3536
Reati Fallimentari e Frode	411	18	12	224	665
Sentimento Religioso, Pietà Defunti	2		-	1	3
Sequestro Persona	26	7	10	33	76
Sequestro Persona scopo estorsione	13	4	5	18	40
Sfruttamento Prostituzione	68	6	8	88	170
Spaccio e traffico stupefacenti	3.359	1.910	248	4.810	10327
Strage	-	-	-	-	0
Truffa, Usura	426	33	28	443	930
Violenza Sessuale	280	44	16	263	603
Altro Droga	565	279	36	923	1803
Altro Economia	90	4	3	69	166
Altro Moralità	20	3	3	38	64
Altro Ordine Pubblico	72	11	3	107	193
Altro Patrimonio	112	10	1	118	241
Altro Pubblica Amministrazione	73	5	-	103	181
Altri Reati	5.611	1.561	312	7.600	15084
Non Rilevato	1.200	365	66	2.104	3735
TOTALE	17.915	6.524	1.530	25.523	51492

Fonte Ministero della Giustizia, sezione statistiche. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

Come è possibile notare dalla Tabella 5 la maggioranza dei soggetti ammessi alle misure alternative sono condannati per reati di: furto e ricettazione (6375 soggetti), rapina (3536 soggetti), spaccio e traffico di stupefacenti (10327 soggetti), altri reati (15084). Si tratta soprattutto di reati legati alla microcriminalità, che tendono quindi a creare un senso di insicurezza sociale tra i cittadini. Dalla Tabella emerge una conferma della tendenza già rappresentata nel paragrafo precedente: la maggioranza dei soggetti, condannati per i reati precedentemente elencati, sono sottoposti alla misura alternativa della Detenzione Domiciliare.

È interessante, inoltre, studiare come sia distribuite le misure alternative secondo le diverse “zone geografiche”¹⁶³ (Figura3).

Figura3. Distribuzione misure alternative per “zone geografiche” tra il 2009 e il 2014 (valori assoluti)




Fonte: Nostra elaborazione su dati del Ministero della Giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

¹⁶³ Dicitura utilizzata dal Ministero della Giustizia

Come si nota dalla Figura3, secondo i dati del Ministero della Giustizia, tra il 2009 e il 2014 il maggior numero di misure alternative è concentrato nel Nord Italia, poco al di sotto vi è il Sud, per finire con il Centro. È necessario anche guardare alla distribuzione delle misure alternative a livello regionale (Figura4).

Figura4. Distribuzione misure alternative a livello regionale (valori assoluti)



Fonte: archivio UEPE Salerno

Come si nota dalla Figura4, le regioni con il più alto numero di misure alternative nel 2014 sono la Lombardia (8656 soggetti), la Sicilia (5519 soggetti) e la Campania (5110 soggetti), confermando la tendenza già evidenziata nella divisione delle misure alternative per “zone geografiche” operata dal Ministero della Giustizia. È da sottolineare che il dato nel suo complesso risente fortemente di ciò che lascia presupporre un maggiore utilizzo delle misure alternative al nord, ma è da notare che il dato risente anche della diversa distribuzione della popolazione nelle regioni italiane.

4.2 INTERVENTI LEGISLATIVI

Un quadro simile d'incrementi e decrementi continui e non omogenei è dato dalla legislazione nazionale ed internazionale varata nel corso degli anni, per cercare di arginare il grave problema del sovraffollamento carcerario. Come notiamo da tutti i grafici precedentemente presentati, il 2010 diviene l'anno di maggiori cambiamenti; cambiamenti indotti dalla sentenza Suleimanovic, emanata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2009. Con questa sentenza si condanna l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU, a seguito della denuncia del ricorrente rispetto alle condizioni detentive cui era sottoposto. La condanna ha indotto il Governo a reagire, nel giro di pochi mesi è stato approvato, in prima istanza, un piano carceri, con il quale si decretava la costruzione di nuovi istituti penitenziari.

Agli interventi di natura puramente edilizia, sono stati approvati anche alcuni provvedimenti volti a ridurre il numero delle presenze in carcere:

- La L. 199/2010 “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”, con la quale s'introduce, come sottolineato nel terzo capitolo, una nuova modalità di Detenzione domiciliare, permettendo di scontare, ricordiamolo, gli ultimi 18 mesi di pena presso il proprio domicilio¹⁶⁴ o quello scelto come tale;
- Il DL. 211/11¹⁶⁵ “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito successivamente nella L.9/2012, la cd. L. Severino, con la quale si interviene su tre distinti punti: nella prima parte si affronta l'annoso problema della carcerazione preventiva. A tal fine si cerca di limitare il cosiddetto fenomeno delle “porte girevoli”. Con il provvedimento l'allora Ministro della Giustizia, On. Severino, tentava di arginare il consistente flusso di soggetti che quotidianamente fa ingresso in carcere a seguito dell'arresto, modificando così l'art. 558 cpp. Nella seconda parte si modificano i limiti di ammissione alla nuova modalità di detenzione domiciliare, in modo da affrontare il problema della carcerazione post-sentenza. Nella terza ed ultima parte, infine, si decreta la definitiva

¹⁶⁴ Inizialmente il limite di pena era fissato a 12 mesi, in seguito alle L. 211/11 è stato innalzato a 18 mesi. Inoltre il provvedimento, in un primo momento aveva una natura temporanea, con la riforma del 2014, a seguito dei risultati conseguiti, la misura è divenuta definitiva.

¹⁶⁵ Con la modifica prodotta dalla L. Severino, si ha una vera e propria modifica dei luoghi in cui scontare l'arresto. Infatti la reclusione in casa circondariale diviene residua, privilegiando luoghi come il domicilio, luoghi di cura o camere di sicurezza.

chiusura degli OPG, i quali saranno sostituiti con strutture gestite dal Servizio Sanitario Nazionale¹⁶⁶.

Si tratta di interventi che sortiscono timidi ed iniziali miglioramenti, provocando una progressiva diminuzione dei soggetti, sia in permanenza sia in entrata, presso gli Istituti Penitenziari italiani. La vera svolta all'interno della nostra legislazione penale, in particolare in quella penitenziaria, si avrà nel 2013 a seguito della cosiddetta sentenza Torreggiani, nella quale il nostro Paese torna a essere nuovamente condannato per violazione dell'art. 3 CEDU. Molti definiscono la suddetta come "sentenza pilota", in quanto si sospendono tutti i ricorsi dei detenuti aventi per oggetto lo stesso ricorso, allo stesso tempo si concede all'Italia il termine di un anno, dalla data della sentenza, entro cui adottare le misure necessarie per risolvere il problema del sovraffollamento. Si raccomanda di interventi con provvedimenti che producano una soluzione al problema in maniera strutturale, si suggerisce, infatti, il potenziamento delle sanzioni non detentive e un minore utilizzazione della misura cautelare in carcere.

È su queste premesse che si opta per una riforma sostanziale del nostro Ordinamento Penitenziario. A seguito della Sentenza Torreggiani, infatti, è stata varata la L. 10/2014 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", con la quale vi è la modifica ed il potenziamento delle misure alternative alla detenzione ordinaria. In particolare, come già più volte ribadito, come abbiamo già notato con i grafici precedenti, vi è un incremento non di misure di tipo risocializzativo e rieducativo, ma la legislazione nazionale sceglie il potenziamento di misure di tipo deflattivo. Secondo il V Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi del 2014 il calo degli affidamenti in prova e delle semilibertà, e quindi il progressivo aumento delle detenzioni domiciliari, ha fatto sì che, grazie al potenziamento di misure non di tipo rieducativo ma essenzialmente deflattivo, venga svuotato il carattere rieducativo sancito dall'art. 27, III comma, Cost.

Alle leggi precedentemente enunciate si aggiungono altri due provvedimenti importanti:

- La L. 67/2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", che istituisce

¹⁶⁶ La chiusura definitiva degli Opg si è avuta nel 2014 con la L. 81 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari", con la quale i suddetti ospedali sono stati trasformati in Residenze per l'Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria (REMS).

l'istituto della messa alla prova per adulti, di cui si è parlato nel corso del terzo capitolo;

- La sentenza della Corte Costituzionale del 25 febbraio 2014 n. 32, con la quale si decreta l'illegittimità della L. 49/2006, recante il titolo "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi", ricordato come L. Fini-Giovanardi. Nello specifico la Corte ha ravvisato non solo un comportamento illegittimo del Parlamento Italiano¹⁶⁷, ma allo stesso tempo uniformava il trattamento sanzionatorio delle condotte concernenti le droghe pesanti e le droghe leggere imprimendo una decisa svolta repressiva alla strategia di contrasto agli stupefacenti, determinando così un forte incremento della popolazione carceraria. Con la sua rimozione vi è la riviviscenza delle norme contenute nella L. 162/90, la cd. L. Iervolino-Vassalli, con la quale si aveva un trattamento sanzionatorio meno severo, e che permette un maggiore ricorso a misure extra-murarie.

CONCLUSIONI

In definitiva per effetto delle varie misure contenute nei diversi Decreti Legislativi, e la sentenza della Corte Costituzionale del 2014, gli obiettivi imposti dalla sentenza pilota sono stati in qualche modo centrati, benché si tratti di misure in prevalenza a fine deflattivo. Si tratta della creazione di una nuova politica penale, caratterizzata dal potenziamento del controllo capillare della popolazione, una politica che potrebbe essere definita come governamentalizzata e che decreta la creazione di una frontiera mobile del controllo scioiale.

Si tratta di una politica in cui prevale la cosiddetta criminologia dell'altro, la quale come ci ricorda Garland, "è la criminologia dell'altro pericoloso, che rispecchia lo svilimento della sfera culturale"¹⁶⁸. Il delinquente, quindi, è intrinsecamente malvagio, ed alcuni in particolare non sono come noi. Si tratta di quegli "altri pericolosi" da cui bisogna difenderci, anziché preoccuparci del loro benessere e contestualmente della loro rieducazione. Una

¹⁶⁷ Secondo la Corte Costituzionale il Parlamento ha utilizzato la legge di conversione del Decreto Legge concernente le Olimpiadi invernali di Torino, per introdurre discipline totalmente eterogenee rispetto alla materia contenuta nel Decreto Legge.

¹⁶⁸ Cfr. Garland p. 301

siffatta visione è possibile leggerla nei provvedimenti precedentemente enunciati, i quali hanno ben pochi risvolti rieducativi, bensì prediligono l'attuazione di una politica di controllo. Un controllo attuato non solo dalle classiche Istituzioni della Giustizia, quali GIP, GUP, o Magistratura di Sorveglianza, ma un vero e proprio potenziamento delle funzioni di controllo delegate in prima battuta all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, in particolare per i soggetti in misura alternativa o che beneficiano dell'istituto della messa alla prova, ma anche delle Forze dell'Ordine, chiamate in causa soprattutto per quei soggetti che non scontano più l'arresto in carcere, ma presso il proprio domicilio o in altro luogo.

Si ha, quindi, la necessità di studiare come, secondo gli operatori del settore in particolare degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, un cambiamento simile nella politica penale possa influire sulla qualità dei risultati.

CAPITOLO QUINTO

LE RETI DI PARTENARIATO NELLA GIUSTIZIA PENALE.

L'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI SALERNO

INTRODUZIONE

La situazione penitenziaria italiana, presentata nel quarto capitolo, ha evidenziato come le misure alternative siano soprattutto utilizzate come mezzi per ridurre il sovraffollamento carcerario. Il cambiamento nell'utilizzo delle misure non ha provocato, però, un mutamento nel ruolo assunto dall'UEPE nella gestione delle stesse. Quest'ultimo, infatti, assume ancora un ruolo centrale nel processo di risocializzazione e reinserimento dei soggetti in misura alternativa. Come è stato evidenziato nel terzo capitolo l'UEPE utilizza come principale prassi operativa il lavoro integrato o di rete, al fine di rendere maggiormente attuabile il suo operato. La predilezione per metodologie d'intervento simili fa sì che il disagio del soggetto in misura alternativa sia considerato in maniera olistica, per favorire il suo reinserimento nel contesto sociale di appartenenza, evitando la sua ricaduta nel reato. Diviene quindi importante studiare in che modo l'UEPE s'inserisce all'interno delle suddette reti, assumendo o il ruolo di attivatore e supervisore della rete di partenariato creata, oppure di attivare la rete di partenariato e di esserne, allo stesso tempo, parte attiva.

In tale scenario s'inserisce la presente indagine; in particolare verrà analizzata la posizione dell'UEPE di Salerno all'interno delle suddette reti di partenariato, ricostruendo l'opinione del Direttore e dei Funzionari della Professionalità di Servizio sociale rispetto alle reti di partenariato, e allo stesso tempo anche rispetto all'utilità delle misure alternative.

Nello specifico, il capitolo quinto si apre con una breve rassegna dei contributi sul tema delle reti di partenariato nel contesto nazionale, con particolare riferimento a quelle create nella giustizia ordinaria. Successivamente saranno presentati i risultati dell'indagine condotta presso l'UEPE di Salerno nel 2015, con la descrizione degli obiettivi, delle ipotesi, degli strumenti di rilevazione utilizzati, e la presentazione dei principali risultati.

5.1 RASSEGNA DEI CONTRIBUTI ITALIANI

L'importanza delle reti di partenariato emerge nel corso degli anni '70 e '80 del secolo scorso, come risposta alla frammentazione del welfare e l'effetto devastante delle crisi

economico-finanziarie che si sono succedute nel tempo sulla qualità della vita e sul benessere dei cittadini. È in base a queste nuove necessità che lo Stato esternalizza i propri servizi, coinvolgendo, così, i soggetti appartenenti alla società civile, nel rispetto dell'ottica di sussidiarietà sia orizzontale che verticale. Si creano vere e proprie reti attraverso cui si risponde in maniera efficace alle esigenze della popolazione.

Lo studio e l'utilizzo delle reti non riguarda solo il settore sociale, ma anche altri settori della Pubblica Amministrazione. A questo proposito ritroviamo pubblicazioni di vario genere, tra cui *Partenariato pubblico privato e contratti atipici*, di Ruggiero Pace e *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, di Pizzanelli, nelle quali si evidenzia l'importanza del fenomeno del partenariato tra pubblico e privato. Si tratta di pubblicazioni accomunate dalla lettura del partenariato non solo come nuovo modus operandi, ma anche come nuova attività contrattuali della Pubblica Amministrazione, ricompresa tra i cosiddetti contratti atipici: strumenti di diritto flessibili che rispondono in maniera tempestiva alle nuove combinazioni e finalità della società. L'utilizzo, quindi, delle nuove tipologie contrattuali rappresenta una rifondazione del rapporto tra Stato e società, sopperendo alle esigenze dettate dalla scarsità di risorse pubbliche, generata dalla complessità sociale creatasi negli ultimi anni.

Ma si può aggiungere anche *Teoria e metodologia del servizio sociale. La prospettiva di rete*, di Folgheraiter, in cui si evidenziano le potenzialità delle reti, sia formali che informali. Allo stesso tempo si sottolinea l'importanza delle reti di partenariato spostando, così, il focus su un'ottica organizzativa. Solo in questo modo si prospetta un intervento che sia maggiormente efficace. Stesse conclusioni sono rappresentate in *Connettere. L'analisi di rete nel servizio sociale* di Salvini. Oltre a sottolineare le potenzialità di produrre benessere delle reti sociali, secondo Salvini per farsi che queste siano un vero e proprio strumento di emancipazione dei soggetti, è necessario che gli operatori conoscano in profondità le reti sociali, in particolare i loro meccanismi di funzionamento. A tal fine l'Autore suggerisce la chiave di lettura data dalla social network analysis, la quale può far acquisire al servizio sociale una diversa modalità di lettura della realtà sociale.

Per quel che riguarda, invece, il panorama della ricerca sociale italiana sulla questione delle reti di partenariato nella giustizia, esistono solo scritti riguardanti la giustizia minorile, in particolare si fa riferimento a *Metodologia di rete nella giustizia minorile*, di L. Sanicola, D. Piscitelli, I. Mastropasqua, nel quale si documenta il lavoro di ricerca-intervento attuato a partire dall'ipotesi che le strategie di rete possano essere un percorso operativo adeguato al

fine di veicolare le innovazioni introdotte dal DPR 448/88 nella giustizia minorile. Nel panorama della giustizia ordinaria, invece, indagini simili risultano molto limitate, l'eccezione è rappresentata dallo studio a cura di Frudà, ed intitolato *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*. La prospettiva adottata dallo studio, guarda al ruolo dell'UEPE, all'interno della rete di partenariato, in maniera mediata; infatti gli strumenti utilizzati sono stati sottoposti ai "soggetti collettivi-pubblici o privati- operanti nel territorio a cui viene affidato il soggetto condannato"¹⁶⁹, ma anche agli utenti, cioè gli stessi soggetti che hanno subito la condanna.

Dall'analisi emerge che l'UEPE rappresenta una delle fonti prioritarie che consentono di pianificare l'azione trattamentale, divenendo uno snodo fondamentale per l'interpretazione iniziale del caso e la predisposizione del percorso individuale. Nelle conclusioni, si evidenzia che alternativamente l'UEPE può assumere, nella rete creata, un ruolo debole in quanto si limita a innescare il processo e a sorvegliare il rispetto di alcuni elementi essenziali (si tratta di un Ufficio che presenta una organizzazione interna molto strutturata, che riproduce processi interni routinari). In altri casi, invece, si presenta come in grado di intraprendere un ruolo forte, in quanto partecipa in modo attivo durante tutto il corso dello svolgimento (si presenta come un Ufficio caratterizzato da un'organizzazione interna aperta e flessibile, propensa al riesame di assetti e di processi interni). Il ruolo dell'UEPE, quindi, è da leggersi nella sua capacità a governare e presidiare l'intero processo, attraverso un'attribuzione di ruolo e finalità strategiche, ma allo stesso tempo, una vera e propria predisposizione alla flessibilità nei comportamenti e nelle decisioni.

Dalla ricerca condotta da Frudà si desume che la prospettiva metodologica maggiormente congeniale a simili studi è l'analisi delle reti sociali, la quale prevede lo studio del fenomeno sociale considerato attraverso la descrizione dei legami tra i soggetti, al fine di creare una modellistica funzionale e metodologica rispetto alla quale è possibile far derivare modelli e scenari diversi, sia in termini di valutazione funzionale sia sotto il profilo dell'opportunità e dell'efficacia delle azioni gestite.

¹⁶⁹ Cfr. Frudà L., *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento della ricerca applicata*, FrancoAngeli, Milano, 2006, p. 44

5.2 FINALITÀ E METODOLOGIA DELLA RICERCA

L'indagine condotta pone come scopo principale, quello di valutare la metodologia operativa impiegata nella supervisione dei soggetti in misura alternativa. S'ipotizza che il lavoro dell'UEPE sia interconnesso con l'attività di altri attori territoriali (l'Asl, gli Enti Locali e il Terzo Settore), ma anche con attori istituzionali quali la Magistratura di Sorveglianza e la Forze dell'Ordine, costruendo una rete al fine di reinserire il soggetto in misura alternativa.

Il presente lavoro, quindi, persegue due obiettivi fondamentali:

1. *Ricostruzione e descrizione delle reti di partenariato create tra UEPE e attori territoriali;*
2. *Descrizione dell'opinione del Direttore e dei Funzionari della Professionalità del Servizio sociale sull'efficacia e sull'efficienza delle reti di partenariato e delle politiche di reinserimento attuate in Italia.*

Nello specifico l'indagine, condotta presso l'UEPE di Salerno¹⁷⁰, prevede il ricorso contemporaneo di: un'intervista semi-strutturata diretta al Direttore dell'UEPE di Salerno; una raccolta su dati di archivio; un questionario somministrato ai Funzionari della Professionalità di Servizio sociale, operante presso l'UEPE di Salerno. I dati raccolti saranno analizzati attraverso il ricorso ad un approccio misto, con l'utilizzo contemporaneo di tecniche sia quantitative sia qualitative¹⁷¹. Nello specifico si adoperano: l'analisi delle reti sociali (o social network analysis), metodo utile per l'analisi dei processi di rete tra gli attori sociali di diversa provenienza e al contempo l'analisi di contenuto al fine di evidenziare opinioni, punti di forza e punti di debolezza, secondo gli operatori del settore rispetto alle politiche penitenziarie.


5.3 STRUMENTI DI RILEVAZIONE

L'intervista semi-strutturata al Direttore, è stata ripartita in tre aree tematiche, schematizzate nella Figura 1.

¹⁷⁰ L'indagine inizialmente prevedeva la valutazione delle reti di partenariato sia dell'UEPE di Napoli che dell'UEPE di Salerno, ma è stato coinvolto nell'indagine il solo personale d'ufficio dell'UEPE di Salerno, in quanto unico Ufficio a dare disponibilità per il reperimento dei dati.

¹⁷¹ A tal proposito Ortalda F., *Metodi misti di ricerca. Applicazioni alle scienze umane e sociali*, Carocci, 2013; Palumbo M., *Il processo di valutazione. Decidere, programmare e valutare*, FrancoAngeli, Milano, 2002; Bezzi C., *La linea d'ombra. Problemi soluzioni di ricerca sociale e valutativa*, FrancoAngeli, Milano, 2011.

Figura 1: Prospetti sintetici aree tematiche intervista al Direttore dell'UEPE di Salerno



Nel dettaglio le tre aree descrivono i seguenti temi:

- Caratteristiche dei Funzionari della Professionalità di Servizio sociale: l'obiettivo di questa sezione è ricostruire il coinvolgimento dei Funzionari nella gestione dell'UEPE. S'indaga, infatti, secondo quali modalità il Direttore coinvolge i Funzionari nella gestione del personale dell'UEPE; se questi sono coinvolti nelle decisioni riguardanti la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, ecc; con quali strumenti si monitora l'efficacia dell'attività dei Funzionari;
- Interazioni interne ed esterne alla struttura: la presente sezione può essere suddivisa in ulteriori due sottosezioni. Nella prima si chiede di descrivere il lavoro di équipe, modalità operativa che permette di esprimere al meglio il lavoro integrato nell'azione operativa dei Funzionari. Si chiede, infatti, di elencare quali siano le professionalità coinvolte, le modalità di attivazione e la frequenza di svolgimento dei contatti. Nella seconda sottosezione, invece, si chiede di descrivere, i rapporti con le Agenzie del territorio e le Istituzioni penitenziarie, attraverso la descrizione delle modalità di attivazione, la frequenza con cui sono attivate, per finire con l'espressione di un giudizio sui rapporti suddetti, attraverso l'utilizzo di una scala Likert che va da 1=pessimo a 5=ottimo.
- Misure alternative: in questa sezione s'indaga il secondo obiettivo della nostra ricerca, ovvero l'opinione dei testimoni privilegiati. In tal caso si chiede se le misure alternative siano veicolo di abbattimento del fenomeno della recidiva; quali sono i punti di forza e quali i punti di debolezza del sistema penitenziario italiano; quali le strategie per il miglioramento del ruolo del Servizio sociale nel sistema penitenziario.

La scheda predisposta per la raccolta dei dati di archivio, invece, è divisa in tre distinte sezioni, schematizzate nella Figura 2:

Figura 2: Prospetto sintetico sezioni tematiche della scheda per la raccolta dati di archivio dell'UEPE di Salerno



Nel dettaglio le tre sezioni riportano:

- Identificazione UEPE e personale in servizio: si chiede fornire i dati sull'organico a livello quantitativo in servizio presso l'UEPE al 31/12/2014.
- Caratteristiche dei soggetti in misura alternativa presenti presso la struttura: quanti soggetti in misura alternativa, al 31/12/2014, sono presenti presso l'Ufficio, per fasce d'età, sesso, residenza (comune di Salerno o Provincia di Salerno). La popolazione utente, inoltre, è divisa per anno di presenza presso l'UEPE (nello specifico dal 2009 al 2014). Il totale annuo sarà successivamente diviso per misura alternativa; infine, quali siano i tre principali reati commessi dall'utenza al 31/12/2014.
- Collaborazioni tra UEPE ed Enti esterni alla struttura: ricostruzione delle interazioni tra l'UEPE e gli Enti che collaborano per il reinserimento dei soggetti in misura alternativa. Quest'area è caratterizzata dall'applicazione delle tecniche relative all'analisi delle reti sociali e la conseguente visualizzazione grafica delle reti ottenute. Si tratta, in realtà, di una piccola parte del questionario in cui si chiede di elencare tutti i soggetti con cui l'UEPE di Salerno entra in contatto attraverso rapporti formali (convenzioni, protocolli d'intesa, ecc.), e quali progetti sono attivati nei soggetti in misura alternativa. Per entrambe le domande il periodo di riferimento è 2009/2014. A tal fine sono state predisposte griglie apposite attraverso le quali è possibile elencare i

soggetti entrati a far parte delle reti di partenariato e i progetti attivati tra il 2009 e il 2014.


Per quel che riguarda la ricostruzione delle reti di partenariato, le informazioni sono:

1. Anno di stipula della Convenzione, Protocollo d'Intesa, ecc.;
2. Tipologia di attore coinvolto (Enti Locali, Terzo Settore o altri operatori);
3. Denominazione dell'attore;
4. Attività svolte;
5. Periodo di vigenza del rapporto (data inizio e data fine);
6. Professionalità coinvolte all'interno del rapporto.

Per la ricostruzione delle interazioni derivanti dai progetti, le informazioni richieste sono simili alle precedenti, differenziandosi solo per la specificazione della tipologia del progetto attuata e per la durata complessiva del progetto.

Infine, il questionario autocompilato dai Funzionari è suddiviso in quattro aree diverse, nelle quali sono inserite le informazioni schematizzate nella Figura 3.

Figura 3: Prospetto sintetico sezioni tematiche del questionario ai Funzionari dell'UEPE di Salerno



Nel dettaglio le tre sezioni presentano le seguenti informazioni:

- Caratteristiche dei Funzionari della Professionalità di Servizio sociale: descrivendo le caratteristiche dei Funzionari in servizio. Si chiede, infatti, di specificare: a quale Ordine degli Assistenti Sociali si è iscritti; l'anno in cui ha iniziato a lavorare presso

l'UEPE di Salerno; il titolo di Studio conseguito. Simili informazioni servono per creare un profilo dei Funzionari in servizio presso l'UEPE. Si chiede, inoltre, se negli anni 2012 e 2013 sono state create occasioni di aggiornamento da parte dell'Amministrazione Penitenziaria. In particolare quest'ultima domanda è arricchita dalla specificazione di alcune caratteristiche dei momenti di aggiornamento, nello specifico: quali attività sono state svolte; da chi sono state organizzate; a quali attività il Funzionario ha partecipato; per quale motivo l'aggiornamento continuo sul tema delle misure alternative risulta essere necessario ai fini del miglioramento della prassi operativa. Solo in tal modo è possibile poter ripensare alle politiche penitenziarie, soprattutto in tema di aggiornamento del personale preposto.

- Metodologia operativa: si chiede di descrivere la procedura operativa seguita per avviare la presa in carico del soggetto in misura alternativa; quali sono le informazioni contenute all'interno della cartella sociale, o anche fascicolo, al momento della presa in carico da parte del Funzionario; quali sono problematiche sociali maggiormente riscontrate nell'utenza; infine quali strumenti propri del Servizio sociale sono utilizzati nei confronti dei soggetti in misura alternativa.
- Rapporti tra Funzionari della Professionalità di Servizio sociale e Istituzioni: si tratta di una sezione suddivisibile in due sottosezioni. Nella prima sottosezione, per quel che riguarda i rapporti con le Istituzioni penitenziarie e le Agenzie del territorio, si chiede di specificare: la frequenza dei rapporti; modalità di attivazione; in quale fase del trattamento avviene il coinvolgimento. Anche in questa sezione è presente una scala Likert, attraverso la quale il Funzionario dovrà valutare il rapporto instaurato con le Istituzioni penitenziarie e le Agenzie del territorio. Nella seconda sottosezione, invece, si chiede di esprimere un giudizio sulle reti di partenariato, e quindi se sono realmente efficaci per il reinserimento del soggetto. A ciò si aggiunge l'elencazione dei progetti e le convenzioni, protocolli d'intesa, ecc. a cui il Funzionario ha partecipato in prima persona nel periodo temporale prescelto.
- Rapporti tra i Professionisti all'interno dell'Ufficio: indaga quali siano i rapporti tra i Professionisti all'interno dell'Ufficio; in particolare si chiede in che modo vengano analizzate le criticità riguardanti gli interventi nei confronti della popolazione utente; si chiede inoltre se le riunioni di équipe, siano da considerarsi come strumento utile per il miglioramento della prassi operativa. Infine, si cerca di ricostruire una rete interna all'UEPE, chiedendo al Funzionario a chi si rivolgerebbe per dubbi, suggerimenti per

la prassi operativa. In questo caso sono stati individuati a priori delle categorie di soggetti, nello specifico: collega, Direttore dell'UEPE, collega di altro servizio, per concludersi con la categoria Altro, con la quale si permette all'intervistato di specificare soggetti non compresi nelle precedenti categorie¹⁷².

La rilevazione dei dati è stata avviata nel periodo gennaio-giugno 2015. Nel gennaio 2015, è stata condotta l'intervista al Direttore, con la quale si è data la possibilità di conoscere la ricerca e allo stesso tempo di richiedere l'avvio della rilevazione dei dati di archivio e la somministrazione ai Funzionari del questionario a loro dedicato. Nel mese di febbraio, previa autorizzazione del Direttore, sono stati consegnati i questionari ai Funzionari. È da sottolineare che il questionario riguardante i Funzionari è stato autocompilato da 10 Funzionari, su un totale di 22 in servizio, scelti dal Direttore che hanno acconsentito a collaborare. Per quel che riguarda la raccolta dei dati di archivio, invece, è stata effettuata direttamente dal personale volontario presente presso l'UEPE nell'arco temporale precedentemente citato.

La lettura complessiva degli strumenti di rilevazione dei dati, permette, non solo di rispondere agli obiettivi citati in apertura di capitolo, ma anche di descrivere come l'organizzazione interna dell'Ufficio si basi su una logica di collaborazione tra Dirigenza e operatori, al fine di rendere più flessibile e aperta al territorio l'organizzazione dell'Ufficio.

5.4 PRINCIPALI RISULTATI

Come si è detto più volte nel corso dei paragrafi precedenti, il presente lavoro pone come suoi obiettivi principali, innanzitutto la ricostruzione delle reti di partenariato create dall'UEPE di Salerno, ed allo stesso tempo la descrizione dell'opinione dei testimoni privilegiati sull'efficacia e l'efficienza delle reti di partenariato e le politiche di reinserimento. Per fare ciò è d'uopo dover partire dalla descrizione dell'organizzazione dell'UEPE di Salerno (sia rispetto all'organigramma sia il bacino di utenza) e della rete di partenariato definita a partire da i risultati ottenuti dalla raccolta dei dati di archivio. Successivamente si descrivono i contenuti emersi dall'intervista al Direttore; per finire poi con i risultati ottenuti dal questionario autocompilato dai Funzionari della Professionalità di Servizio sociale.

¹⁷² Per ogni categoria, inoltre, si chiede di specificare il nome del soggetto a cui ci si rivolge, in modo da specificare ulteriormente gli attori della rete creata a sostegno delle Professionalità.

I risultati sono stati elaborati attraverso l'utilizzo di un'analisi di contenuto, rispetto all'intervista e al questionario autocompilato e l'analisi delle reti sociali per quel che riguarda la raccolta dei dati di archivio.

5.4.1 COMPOSIZIONE ORGANIGRAMMA E BACINO UTENZA

L'UEPE di Salerno consta, al 31/12/2015, di un organico pari a 47 Professionalità così suddivise:


- ✓ 22 Funzionari della Professionalità di Servizio sociale
- ✓ 1 Psicologo
- ✓ 4 Agenti di Polizia Penitenziaria
- ✓ 14 Funzionari di Segreteria
- ✓ 3 Funzionari di Ragioneria
- ✓ Altro personale: 2 tirocinanti e 1 volontario

È importante notare la presenza, all'interno dell'organico dell'Ufficio anche di tirocinanti e di personale volontario, il che denota, da parte della Dirigenza, un'apertura verso il territorio e il sistema universitario, in quanto si dà la possibilità di effettuare periodi di tirocinio apprendendo metodi e tecniche proprie del Servizio sociale Penitenziario, molte volte non valorizzate all'interno dei programmi universitari.

Per quel che riguarda il bacino di utenza è innanzitutto necessario sottolineare quali siano le problematiche maggiormente riscontrate dai Funzionari nell'utenza ed emerse nel corso dell'analisi dei questionari. Le problematiche maggiormente riscontrate sono: economico-lavorative; dipendenza (alcool dipendenza, tossicodipendenza, nuove dipendenze come il gioco d'azzardo); problematiche di tipo psichiatrico. Benchè in misura minore, sono segnalate problematiche legate ai conflitti familiari ed istituzionali ma anche di immigrazione.


Le prime caratteristiche individuate nella raccolta dei dati di archivio riguardano l'età (Figura1) e successivamente il genere (Figura2). Il bacino di utenza dell'UEPE di Salerno, su un totale di 781 soggetti al 31/12/2014, sono in prevalenza uomini (92%), ed hanno un'età compresa tra i 39 e i 48 anni (30%). Di poco inferiore la fascia d'età compresa tra i 29 e i 38 anni (25%), confermando così i dati nazionali, discussi nel corso del precedente capitolo.

Figura1. Distribuzione popolazione utente UEPE di Salerno divisa per fasce d'età (valori percentuali)



Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014


Figura2. Distribuzione popolazione utente divisa per genere (valori percentuali)



Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Per quel che riguarda la residenza dell'utenza (Figura3), la maggior parte dell'utenza risiede in provincia di Salerno (86%) e solo il 14% nella città di Salerno, come è possibile notare dalla Figura3.

Figura3. Distribuzione popolazione utente UEPE di Salerno per comune di residenza (valori percentuali)




Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

I soggetti in esame, infine, hanno in prevalenza commesso reati di droga, in particolare spaccio e traffico di droga, seguito poi dal furto e da altri reati. Nella ricostruzione dei dati la categoria “altri reati” si riferisce a reati contro la persona, contro il patrimonio, contro l’ambiente e contro la Pubblica Amministrazione.

Per quel che riguarda l’andamento delle misure alternative (Figura4), si ha un consistente numero di utenti tra il 2011 e il 2014, con valori che superano le 700 unità.

Figura4. Distribuzione totale delle misure alternative UEPE di Salerno divise per anno (valori assoluti)



Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Anche in questo caso il dato rispecchia la tendenza nazionale; nello specifico si ha una prevalenza di utenti in Affidamento in prova al servizio sociale, misura nel tempo eguagliata dalla Detenzione domiciliare, come si osserva nella Tabella 1.

Tabella 1: Distribuzione misure alternative UEPE di Salerno dal 2009 al 2014 (valori assoluti)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Affidamento in prova al servizio sociale	221	305	361	367	315	398
Affidamento in prova in casi particolari	57	74	91	86	64	46
Detenzione domiciliare	93	113	226	286	277	297
Semilibertà	17	24	29	33	38	40
Totale	388	516	707	772	694	781

Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

L'anno che presenta un minor numero di utenti in misura alternativa è il 2009, il quale risente ancora dell'influenza dell'indulto emanato nel 2006, ma anche una minore propensione della Magistratura di Sorveglianza, secondo il Direttore UEPE, alla concessione delle misure alternative.

5.4.2 LA RETE DI PARTENARIATO DELL'UEPE DI SALERNO

La rete di partenariato ricostruita a partire dai progetti e convenzioni stipulati dall'UEPE con gli Attori territoriali, è stata analizzata con le tecniche proprie dell'analisi delle reti sociali. L'analisi ha posto come suo obiettivo principale la ricostruzione della rete di partenariato costruita dall'UEPE di Salerno, prevista attraverso una duplice lettura della rete: innanzitutto in termini di rete completa (global network o whole network) e in termini di rete ego-centrata (ego network). Nel primo caso si studia la rete nel suo complesso, con la quale è possibile leggere tutti i legami che connettono gli attori che fanno parte del setting definito. Nel caso della rete studiata sono state applicate due diverse tipologie di letture: un'analisi grafica che ha permesso di indicare le relazioni intrattenute tra gli attori. A questa è stata aggiunta l'applicazione di indici descrittivi, sia attraverso lo studio dell'intensità e la forza dei legami e sia attraverso lo studio della centralità degli attori e della centralizzazione della

rete nel suo complesso. Infine è stata operata l'analisi delle reti ego-centrate, la quale ha permesso di studiare, attraverso la misurazione del reticolo, la quantità di alters (nel caso di specie saranno detti "enti") che circondano un soggetto focale. A ciò si è aggiunto l'indice di omofilia che ha permesso di osservare quanto gli enti alla stessa rete si somiglino tra loro.

Nel corso della ricerca sono state analizzate le convenzioni stipulate tra l'UEPE di Salerno e i diversi attori territoriali tra il 2009 e il 2014. A ciò si aggiunge lo studio direttamente dall'UEPE denominato "Networking for social including", attuato dal 2010 ed in vigore fino al 2015. Come si rileva dalla scheda progettuale, il progetto ha come finalità "dare concreta attuazione alle norme che prevedono sostegno ed accompagnamento a soggetti in difficoltà, facilitando il rientro nella vita sociale e produttiva". Tale progetto si rivolge, in particolare, a soggetti in esecuzione penale esterna, anche con pregressa esperienza di tossicodipendenza con scarsa istruzione, con carenza di qualifiche professionali e esperienze lavorative pregresse saltuarie. Si tratta di soggetti con poca consapevolezza delle proprie risorse e che necessitano di un orientamento, supporto ed accompagnamento. Il progetto persegue un duplice obiettivo: il reinserimento dei soggetti in misura alternativa attraverso occasioni di lavoro, attuate con tirocini formativi¹⁷³; e allo stesso tempo il graduale superamento della diffidenza delle imprese nei confronti dei soggetti con problemi di giustizia.


Già in questa prima fase di analisi è stato possibile rilevare una centralità dell'UEPE all'interno della rete di partenariato, in quanto si tratta di strumenti previsti in maniera unilaterale dall'Ufficio.

I dati ottenuti sono stati elaborati con il programma UCINET 6. In via preliminare i dati sono stati organizzati in una rete two-mode, ottenuta dalla matrice di affiliazione¹⁷⁴. Graficamente la suddetta rete è rappresentabile attraverso il grafo bipartito, nel quale sono presenti due sottoinsiemi collegati tra loro: il primo sottoinsieme è formato dagli enti interessati (UEPE, Agenzie del territorio e Enti Locali), il secondo sottoinsieme formato dalle Convenzioni e i progetti, come si nota nella Figura 5.

¹⁷³ È da notare che i soggetti ottengono un compenso attraverso l'attribuzione di borse lavoro.

¹⁷⁴ La matrice di affiliazione è una possibile modalità di rappresentazione dei dati relazionali. Si tratta di una matrice binaria casi x affiliazioni. Nel caso della ricerca si tratta di una matrice enti x convenzioni Cfr. Cordaz D., "Lessico delle reti", in *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi e applicazioni*. A cura di Salvini A., FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 31 e Scott J, *L'analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amatore E., Carocci, 2002

Figura5: Grafo bipartito che rappresenta il tipo di legami tra gli Enti.




Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Come si nota dal grafo tutti gli enti sono collegati all'UEPE attraverso convenzioni, stipulate tra il 2009 e il 2014. Solo in pochi casi, coincidenti con l'attuazione del progetto Networking, si rilevano collegamenti anche tra enti coinvolti nel progetto nella stessa annualità.

In analisi successive, la rete two-mode è stata trasformata in rete one-mode, ottenuta dalla matrice di adiacenza¹⁷⁵, e rappresentabile graficamente attraverso il grafo semplice (Figura6).

¹⁷⁵ La matrice di adiacenza si origina dalla matrice di affiliazione; può essere casi x casi o affiliazioni x affiliazioni. Nel caso della ricerca è stata utilizzata una matrice di adiacenza enti x enti. Cfr. Cordaz D., "Lessico delle reti", in *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi e applicazioni*. A cura di Salvini A., FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 31 e contestualmente Scott J, *L'analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amato E., Carocci, 2002

Figura6. Grafo semplice che rappresenta la forma della rete



Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Il grafo sopracitato rende ancora più chiara la configurazione già rappresentata nel grafo bipartito. L'unico ente collegato attraverso tutte le convenzioni è l'UEPE di Salerno, vi sono, dei piccoli agglomerati di enti legati tra di loro nella collaborazione al progetto Networking. Il grafo, infatti, ha una configurazione reticolare quasi a stella, con l'UEPE di Salerno al centro e gli altri Enti e Agenzie del territorio collegati ad esso per mezzo di convenzioni. A ciò si aggiungono 5 sottogruppi, il più grande formato dagli enti #47, #48, #49, #50, #51, #52, #53, legati non solo all'Ufficio, ma anche, come si diceva in precedenza, tra loro perché partecipanti al progetto Networking nella stessa annualità¹⁷⁶.

Successivamente ad una prima analisi grafica, è possibile analizzare la rete ottenuta attraverso indici descrittivi.

¹⁷⁶ Nello specifico ci riferiamo al progetto attuato nell'anno 2010

Una prima misura utilizzata è la densità¹⁷⁷, la quale rappresenta il livello di aggregazione di un gruppo o di una comunità ed è rappresentabile attraverso un valore numerico compreso tra 0 e 1. Nel caso della rete studiata la densità è pari a 0.05, il che significa un basso livello di coesione, e con un numero medio di legami per ogni singolo ente di circa 3 legami, si tratta di un valore che risente fortemente dei legami interni tra gli enti appartenenti allo stesso progetto.

Alla misura di densità della rete si possono aggiungere gli indici di centralità – con il quale si evidenzia la posizione dell’attore in relazione a quella degli altri nella rete- e di centralizzazione – al fine di misurare la centralità nel grafo nel suo complesso, osservando cioè le differenze tra i punteggi di centralità dell’ente più centrale e quelle di tutti gli altri enti-. Nel caso della rete studiata, trattandosi di una configurazione reticolare quasi a stella, sia gli indici di centralità (degree¹⁷⁸, closeness¹⁷⁹, betweenes centrality¹⁸⁰) sia l’indice di centralizzazione indicano un solo ente, l’UEPE, che si posiziona come centrale all’interno della rete.

Analizzando, invece, la distribuzione delle reti ego-centrate, l’UEPE ha una forte predominanza rispetto agli altri enti appartenenti alla rete di partenariato, come si può notare nella Tabella 2

¹⁷⁷ La densità descrive il livello generale dei legami fra i punti in un determinato grafo. Un grafo si dice completo quando tutti i punti sono adiacenti tra loro, ogni punto quindi è collegato direttamente a ognuno degli altri. Una tale completezza è estremamente rara, anche in reti molto piccole. Si tratta in ogni caso di un concetto che è in grado di sintetizzare la distribuzione globale delle linee per misurare quanto il grafo sia lontano dalla situazione di completezza. Quanto più i nodi sono collegati tra loro, tanto più il grafo sarà denso. Cfr. Scott J, *L’analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amato E., Carocci, 2002, p. 109

¹⁷⁸ Il degree rappresenta la misura più semplice dell’indice di centralità. Secondo questa misura un attore è tanto più centrale quanto più è attivo, cioè più relazioni dirette con gli altri attori; si tratta di una misura definita anche come di centralità locale, in quanto riguarda la preminenza di un punto nel proprio vicinato. Cfr. Cordaz D., “Lessico delle reti”, in *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi e applicazioni*. A cura di Salvini A., FrancoAngeli, Milano, 2007, p. 31 e contestualmente Scott J, *L’analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amato E., Carocci, 2002

¹⁷⁹ La closeness è un indice proposto da Freeman come misura della centralità globale. In tal caso l’idea è che l’attore sia tanto più centrale quanto più è vicino a molti altri attori; questa inoltre è espressa in termini di distanza fra i punti, per questo un punto con una bassa somma delle distanze è vicino ad un gran numero di altri punti. Ibidem p. 43 e 44 e contestualmente Scott J, *L’analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amato E., Carocci, 2002

¹⁸⁰ La betweenes centrality è una misura di centralità globale introdotta da Freeman. In tal caso un attore è centrale se si trova nel maggior numero di distanze geodetiche, cioè percorsi più brevi, colleganti ogni coppia di attori. Ibidem p. 44 e contestualmente Scott J, *L’analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amato E., Carocci, 2002

Tabella 2: Distribuzione reti Ego-centrate

	Size	Ties	Pairs	Density	Broker	nBroker	EgoBetween	nEgoBetween
ente 1	60	90	3540	2,542373	1725	0,974576	1725	97,45762634
ente 6	2	2	2	100	0	0	0	0
ente 24	2	2	2	100	0	0	0	0
ente 31	3	6	6	100	0	0	0	0
ente 35	3	6	6	100	0	0	0	0
ente 38	3	6	6	100	0	0	0	0
ente 46	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 47	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 48	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 49	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 50	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 51	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 52	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 53	8	56	56	100	0	0	0	0
ente 54	5	20	20	100	0	0	0	0
ente 55	5	20	20	100	0	0	0	0
ente 56	5	20	20	100	0	0	0	0
ente 57	5	20	20	100	0	0	0	0
ente 58	5	20	20	100	0	0	0	0
ente 59	3	6	6	100	0	0	0	0
ente 60	3	6	6	100	0	0	0	0
ente 61	3	6	6	100	0	0	0	0


Fonte *Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014*

Come si nota dalla Tabella 2, la rete ego più ampia è quella formata dall'UEPE di Salerno, in quanto ha un'ampiezza pari a 60 alters (la totalità degli enti presenti), ed ha attivati tutti i legami possibili, ed un livello di densità bassa, in quanto non tutti gli alter sono connessi tra loro; allo stesso tempo emerge un forte ruolo di interposizione dell'UEPE.

In virtù della configurazione reticolare quasi a stella, emergono anche le piccole variazioni create dalle sotto reti create in virtù della partecipazione al progetto Networking nello stesso anno. Il sottogruppo che presenta legami molto alti rispetto agli altri è quello formato dagli enti che hanno parte del progetto Networking nel 2010 (enti #46, #47, #48, #49, #50, #51, #52, #53), nella maggioranza enti che appartengono al Terzo Settore, i quali stabiliscono il maggior numero dei legami osservabili. A differenza della rete ego dell'UEPE, le reti create da questi enti prevedono una maggiore densità, pari in tutti i casi al 100%.

Infine è possibile comprendere il contesto con cui gli enti interagiscono, attraverso l'indice di omofilia (E-I index¹⁸¹). Questo consente di osservare quanto gli enti si somiglino tra loro e quanto gli enti attivano legami con enti diversi da loro rispetto alla tipologia. L'indice, nello specifico, assume valori compresi tra -1 e +1. Nel caso della rete studiata l'indice sarà misurato sulla variabile attributo "tipo ente"; nell'intera rete l'indice assume valore pari a 0.6, vicino al +1, il che denota un grado di eterofilia e quindi gli enti attivano legami con attori diversi da loro rispetto alla tipologia. Come notiamo dalla Figura7, gli enti che fanno parte della rete appartengono al Terzo Settore (44 enti), ma sono anche Enti Locali (11 enti) e imprese (5 enti).

Figura7. Grafo semplice con divisione degli enti secondo la variabile attributo



Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Analizzando, infine, l'indice di omofilia per ciascun ente, emerge che tutti i valori sono vicini all'1, come notiamo nella Tabella 3

¹⁸¹ L'E-I indice è stato creato da Krackhardt e Stern, come misura semplice in base alla quale si confronta il numero di legami all'interno dei gruppi e tra i gruppi stessi. Poiché l'indice riguarda qualsiasi tipo di connessione tra i membri, le direzioni dei legami vengono ignorate. Nel suo complesso l'indice può essere applicato a tre livelli: l'intera popolazione, ogni sottogruppo, ogni singolo ego. Cfr. Hanneman R. A., Riddle M., *Introduction to social network methods*. Disponibile on-line al seguente indirizzo <http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/>

Tabella 3: Indice E-I

	Internal	External	Total	E-I
ente 1	0	60	60	1
ente 6	0	2	2	1
ente 24	0	2	2	1
ente 31	2	1	3	-0,33
ente 35	2	1	3	-0,33
ente 38	2	1	3	-0,33
ente 46	4	4	8	0
ente 47	2	6	8	0,5
ente 48	4	4	8	0
ente 49	4	4	8	0
ente 50	4	4	8	0

ente 51	2	6	8	0,5
ente 52	2	6	8	0,5
ente 53	4	4	8	0
ente 54	2	3	5	0,2
ente 55	2	3	5	0,2
ente 56	2	3	5	0,2
ente 57	1	4	5	0,6
ente 58	1	4	5	0,6
ente 59	2	1	3	-0,33
ente 60	2	1	3	-0,33
ente 61	2	1	3	-0,33

Fonte Nostra elaborazione su dati d'archivio UEPE di Salerno, dati aggiornati al 31/12/2014

Situazione diversa per gli enti #31, #35, #38, e per gli enti #59, #60, #61, i quali rappresentano il sottogruppo dei partecipanti al progetto Networking nel 2012 e nel 2013, trattandosi nella totalità di enti che fanno parte del Terzo Settore, presentano un indice omofilia pari a -0.33, il che comporta l'instaurarsi di rapporti tra soggetti appartenenti alla stessa tipologia di enti.

5.4.3 L'INTERVISTA AL DIRETTORE

Dall'intervista sottoposta al Direttore dell'UEPE di Salerno, Dott.ssa Spinazzola, emerge un'organizzazione interna dell'UEPE in qualche modo diversa dalla classica visione gerarchica della leadership. Quella messa in atto dalla Direzione dell'UEPE di Salerno, infatti, prevede un coinvolgimento del personale in servizio; attraverso cui si cerca di produrre benessere nel gruppo e creare consenso tra i collaboratori verso gli obiettivi e la *mission* organizzativa¹⁸².

Dall'intervista emerge che il coinvolgimento del personale avviene attraverso modalità diverse: innanzitutto le conferenze di servizio a cura del Capo Area, attraverso cui ogni momento dell'attività dell'UEPE è condivisa con i Funzionari. A queste si aggiungono le consulenze continuate, con le quali sia il Direttore che il Capo Area sono aggiornati costantemente sui casi gestiti direttamente dai Funzionari. Il massimo coinvolgimento di questi ultimi si ha con lo sviluppo e l'implementazione del Settore Interventi sul Territorio

¹⁸² Cfr. Gabassi P, G., *Psicologia del lavoro nelle organizzazioni, per una lettura completa degli stili di leadership*, FrancoAngeli, Milano, p. 159 e ss.

(SIT), a cui fanno capo due Funzionari a rotazione. Il loro compito è quello di creare e curare, allo stesso tempo i rapporti con il territorio. Con il SIT si attiva un costante dialogo con il territorio, alla ricerca di azioni positive che possano migliorare e rendere maggiormente attuabile il reinserimento dei soggetti in misura alternativa. Si tratta di una vera e propria uscita dell'UEPE dalla sua posizione gerarchica ed avulsa dal territorio circostante.

Per quel che riguarda il controllo dell'efficacia dell'azione operativa messa in atto dai Funzionari, è rappresentabile su tre livelli:

- ✓ A livello micro, vi è un controllo interno all'UEPE, attuato attraverso le consulenze continuate; un controllo tecnico attuato attraverso parametri prestabiliti e racchiusi all'interno del vademecum (allegato1), approvato nel 2012, con quale si verificano le caratteristiche specifiche dell'azione trattamentale, quali: il programma trattamentale, le relazioni periodiche, la periodicità degli incontri e dei contatti telefonici, a cura dell'utente o del Funzionario, fino ad arrivare ai contatti con il partner che ha aderito al programma trattamentale e la relazione conclusiva. A ciò si aggiunge un controllo definibile come maggiormente burocratico, finalizzato al mero controllo dell'organizzazione del fascicolo e dell'esatta compilazione del frontespizio del sottofascicolo;
- ✓ A livello meso, vi è un controllo che coinvolge il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP), attraverso la rilevazione statistica interna dei casi archiviati negativamente;
- ✓ A livello macro, vi è un controllo di tipo ministeriale, attuato con la creazione di un sito web istituzionale attraverso cui poter monitorare l'attività complessiva dell'Ufficio.

Nonostante la vocazione partecipativa della Dirigenza dell'UEPE, si denota un utilizzo di metodologie di controllo che permettono l'emersione della natura gerarchica e burocratica dell'Ufficio. Si nota, infatti, un controllo di qualità attuato prevalentemente sulla correttezza dei dati inseriti all'interno delle cartelle sociali, ma anche attraverso lo studio di statistiche dei casi archiviati negativamente o la creazione del sito istituzionale, sottolineando un'attenzione prevalente alla quantità dei casi seguiti ed archiviati positivamente.

Per quel che riguarda le riunioni di équipe, si nota come queste siano utilizzate nella prassi operativa in prevalenza per la creazione ed il monitoraggio del lavoro integrato, messo in atto per il progetto di trattamento individuale, e non come momenti di verifica interna

dell'azione professionale. In prevalenza i soggetti coinvolti nelle riunioni di équipe sono: il Funzionario che segue il caso, il Direttore o alternativamente il Capo Area e lo Psicologo; possono essere coinvolti anche i soggetti responsabili delle Agenzie del Terzo Settore che operano nel progetto di trattamento. Si tratta in prevalenza di riunioni previste dal normale programma di lavoro ed hanno una frequenza variabile, tra una volta a settimana e una volta al mese e quindi definibile come rapporti costanti per la migliore riuscita del progetto trattamentale. Ugualmente costanti, e formali, sono i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza e le Forze dell'Ordine, con frequenza settimanale, e per alcuni casi anche con frequenza giornaliera.

Si chiede, infine, di valutare il rapporto tra i Funzionari con: Magistratura di Sorveglianza, Forza dell'Ordine, altre Professionalità presenti nell'Ufficio e Agenzie del Territorio. Nella totalità dei rapporti valutati dal Direttore, sia per i Funzionari sia per l'UEPE, sono visti come positivi. Sono invece giudicati con "bisogno costante di miglioramento" i rapporti tra i Funzionari e la Magistratura di Sorveglianza e allo stesso tempo quelli tra i Funzionari e le altre Professionalità.

Infine, si chiede di esprimere l'opinione sulle misure alternative, rispondendo, in parte, al secondo obiettivo dell'indagine. Secondo il Direttore le misure alternative alla detenzione ordinaria sono un ottimo strumento per il reinserimento dei soggetti, ma per potenziare la loro efficacia si dovrebbe implementare una metodologia di intervento che sia più adeguata, accompagnata da un miglioramento e potenziamento delle risorse strumentali, economiche ed umane¹⁸³. Nella ricostruzione del Direttore, inoltre, il Servizio sociale Penitenziario si configura come un ottimo strumento per l'analisi del reato e del vissuto esperienziale del soggetto deviante. Ma, come nota il Direttore, in molti casi il percorso rieducativo suggerito dall'UEPE nella figura del Funzionario, è sottovalutato dalla Magistratura di Sorveglianza, configurando questo come unico punto di debolezza dell'azione professionale.

Per un vero miglioramento dell'azione professionale, secondo il Direttore, c'è bisogno di:

- ✓ maggiore comunicazione interistituzionale;
- ✓ potenziare le occasioni di aggiornamento e formazione continua mirata rispetto all'aria di intervento;
- ✓ acquisire maggiore abilità e flessibilità nella prassi operativa da parte dei Funzionari della Professionalità di Servizio sociale.

¹⁸³ Ci si riferisce alla carenza di personale nel Servizio sociale Penitenziario.

Si tratta quindi di una visione critica nei confronti del modo di implementazione delle politiche penitenziarie, che suggerisce in sé modalità di miglioramento per la prassi operativa dell'UEPE.

5.4.4 I FUNZIONARI DELLA PROFESSIONALITÀ DI SERVIZIO SOCIALE

Su un totale di 22 Funzionari in servizio presso l'UEPE di Salerno, hanno partecipato alla ricerca 10 Funzionari. Da una prima analisi dei questionari emerge un'omogeneità nelle risposte date, soprattutto per quel che riguarda i rapporti con le Istituzioni e le Agenzie del territorio, ma anche la metodologia operativa da utilizzare. Ciò denota una forte condivisione di punti di vista e di procedure, caratteristiche che si ritrovano nelle istituzioni burocratiche e centralizzate.

Inoltre, emerge un profilo preciso dei Funzionari in servizio. Si tratta di professionisti appartenenti, nella totalità dei casi, all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania e che hanno iniziato a prestare servizio presso l'UEPE di Salerno in un arco temporale compreso tra il 1999 e il 2010 e che possiedono, e il 70% possiede una Laurea Triennale.

Riguardo l'obbligo della Formazione Continua, sancita dall'art. 7 del DPR 137/2013, si nota che vi sono diverse occasioni di aggiornamento professionale, non solo mirate all'aggiornamento sull'universo penitenziario, ma argomenti ad ampio raggio che vanno dalla deontologia professionale, fino ad arrivare al tema delle adozioni e delle dipendenze.

Benchè vi sia una diversità nei temi trattati, si constata una certa omogeneità nelle agenzie erogatrici. Vi è, infatti, una predominanza di agenzie appartenenti al Terzo Settore, alle quali si aggiungono, nel caso di temi riguardanti l'universo penitenziario, Istituzioni della giustizia (nello specifico UEPE, DAP, Camera Penale) e, solo marginalmente, dalle Asl territoriali.

I Funzionari sono in ogni caso concordi nella necessità di un aggiornamento continuo sul tema delle misure alternative, per un adeguamento alle novità legislative, al fine di rispondere in maniera adeguata al mandato istituzionale e alle nuove richieste dell'utenza.

La stessa concordanza di opinioni si ritrova nell'esame della sezione dedicata alla metodologia operativa, sia per quel che riguarda le procedure operative seguite, sia sulle informazioni fornite direttamente dal fascicolo del soggetto. Dall'analisi emerge che la procedura di presa in carico si avvia con la presa visione dell'ordinanza della concessione della misura alternativa emessa dal Tribunale di Sorveglianza e la contestuale apertura

dell'ordine di servizio; successivamente si procede alla convocazione dell'utente per la sottoscrizione del verbale delle prescrizioni contenuto nell'ordinanza, e la conseguente stipula del contratto trattamentale, il quale prevede la realizzazione monitoraggio in itinere dei risultati raggiunti. Con l'assegnazione del caso arriva ai Funzionari il fascicolo dell'utente, il quale varia a seconda del soggetto. Infatti, come si evince dalle risposte, oltre alla documentazione relativa alla fase istruttoria (richiesta del Tribunale di Sorveglianza, sentenza, casellario giudiziale, documentazione lavorativa/volontariato, relazione di Servizio sociale), nel caso si tratti di un soggetto già conosciuto dal Servizio, vi sarà anche tutta la documentazione pregressa.

Nel corso della presa in carico, come si evince dalla ricostruzione dei Funzionari, sono utilizzati diversi strumenti di Servizio sociale: colloqui, sia visivi che telefonici¹⁸⁴, svolti con utenti, familiari, e in molti casi anche con le Agenzie del territorio che conoscono in via preliminare già il soggetto; visite domiciliari e negli altri ambienti di vita del soggetto; verifiche lavorative, ma anche dei percorsi di volontariato e di inclusione sociale in essere.

Una comunione d'intenti è riscontrabile anche nella sezione dedicata ai rapporti con le Istituzioni; si tratta di rapporti attivati con la Magistratura di Sorveglianza e le Forze dell'Ordine attraverso procedure di tipo formale e con una frequenza molto diversa. Per quel che riguarda la Magistratura di Sorveglianza si può parlare di rapporti fissi, a cadenza trimestrale¹⁸⁵, mentre con le Forze dell'Ordine si tratta di rapporti dipendenti dal caso seguito¹⁸⁶.

Differenti, invece, sono i rapporti con le Agenzie del territorio, le quali sono coinvolte nell'azione trattamentale che avviene attraverso sia procedure formali sia procedure informali. Nello specifico si definiscono come procedure formali: le riunioni di équipe, comunicazioni scritte, richieste formali di informazioni ai servizi territoriali per utenti con particolari criticità (si fa l'esempio del Distretto di Salute Mentale), richiesta di relazioni e relazioni congiunte tra i vari operatori che operano nell'attività trattamentale. Per quel che riguarda, invece, i rapporti informali si tratta soprattutto di contatti telefonici e di confronti tra operatori, sia interni che esterni all'Ufficio. Inoltre, si apprende che il coinvolgimento delle Agenzie del territorio avviene in ogni fase del trattamento del soggetto, sia nella fase

¹⁸⁴ Si tratta di uno strumento di Servizio sociale utilizzato non solo nella fase preliminare, ma anche nella fase di monitoraggio e in itinere, al fine di mantenere attivo il rapporto Funzionario-utente.

¹⁸⁵ Cadenza che si ritrova all'interno dell'art. 118 DPR 230/00.

¹⁸⁶ Si ritorna alla rappresentazione fatta dal Direttore nel corso dell'intervista, nella quale si esprimeva una frequenza di rapporti in molti casi giornalieri.

della presa in carico, sia nella fase in itinere. È da notare, però, che non è previsto coinvolgimento delle Agenzie del territorio nella fase ex post, quindi nell'accompagnamento al reinserimento del soggetto. Ciò fa presumere uno scarso accompagnamento in fase post-penitenziaria.

In ogni caso i rapporti con i diversi attori territoriali ed istituzionali, sono valutati positivamente dai Funzionari. È da notare, però, che solo i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza sono valutati come migliorabili. Alla valutazione dei rapporti, si aggiunge anche la valutazione dell'utilità della rete creata tra UEPE, Istituzioni e Agenzie del territorio ai fini del reinserimento sociale del soggetto. In maniera unanime, i Funzionari sottolineano l'importanza di una collaborazione, in quanto permette una presa in carico multiprofessionale, con possibilità di risposte globali ai bisogni dell'utenza, favorendo così il reale reinserimento del soggetto nel territorio considerato. Inoltre, anche in questo caso si sottolinea il coinvolgimento dei Funzionari nelle decisioni riguardanti la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, ecc., da parte dell'UEPE per attivare e consolidare la rete di partenariato già esistente. Sono, inoltre, attivamente coinvolti nei progetti adottati dall'UEPE per il reinserimento dei soggetti in misura alternativa. Si tratta di un coinvolgimento ritenuto dagli stessi Funzionari come necessario in quanto hanno una diretta conoscenza del territorio (risorse, bisogni, criticità), e delle problematiche dell'utenza. In questo modo sarà possibile, per l'Ufficio, implementare servizi e progetti che possono rispondere in maniera chiara e precisa ai bisogni dell'utenza, creando anche situazioni di prevenzione territoriale.

Molti degli strumenti utilizzati nell'analisi delle criticità dell'utenza, ricalcano le modalità di coinvolgimento dei Funzionari nella prassi operativa, già evidenziate nell'intervista al Direttore. Le criticità vengono, infatti, analizzate attraverso riunioni di équipe, briefing con il Capo area, contatti con le Agenzie del territorio con le quali si condivide la presa in carico, conferenze di servizio, oltre che rapporti informali tra colleghi. Infine, secondo i Funzionari gli aspetti che rendono migliore la prassi operativa presso l'Ufficio sono: comunicazione chiara ed efficace, flessibilità oraria, senso di appartenenza all'Ufficio, confronto tra colleghi, e possibilità di accesso alla rete internet ed intranet. Secondo alcuni Funzionari, invece, per migliorare ancora di più la prassi operative servirebbe un potenziamento degli strumenti operativi, quali le risorse economiche e umane.

In ultimo, nella totalità dei casi per suggerimenti e dubbi sulla prassi operativa si rivolgono al Direttore dell'UEPE e al Capo area preposto. Ciò a conferma della predominante struttura gerarchica dell'Ufficio.

CONCLUSIONE

L'indagine ha consentito di tracciare un profilo preciso dell'UEPE di Salerno. Si evince una struttura complessa, in cui convivono due realtà organizzative diverse e contrastanti tra loro. Da un lato la struttura gerarchica e burocratica, propria delle Istituzioni Statali, la quale emerge nelle procedure d'intervento standardizzate utilizzate dai Funzionari e nel sistema di controllo attuato dalla Dirigenza nei confronti dell'operato dei Funzionari stessi. Dall'altro l'UEPE si configura come una struttura sia aperta al territorio, in quanto quest'ultimo è coinvolto nei progetti di trattamento e di reinserimento a cui sono sottoposti i soggetti in misura alternativa, e sia flessibile nella governance, in quanto vi è una forte propensione al coinvolgimento dei Funzionari nelle decisioni riguardanti la prassi operativa da attuare.

La complessa natura emerge, in particolare, nel ruolo ricoperto dall'UEPE all'interno della rete di partenariato. Al suo interno l'UEPE ricopre un ruolo centrale ed attivo, divenendo uno snodo importante per la predisposizione dei percorsi individuali di reinserimento, ma allo stesso tempo detiene le fila del controllo del processo trattamentale rieducativo fornito all'utenza. È necessario sottolineare che la maggioranza degli enti con cui stabilisce rapporti, come si è visto, sono Agenzie del Terzo Settore e solo in minima parte con Enti Locali ed imprese, quest'ultime coinvolte soprattutto a seguito del progetto Networking, fortemente voluto ed implementato direttamente dall'UEPE con la collaborazione dei suddetti attori territoriali. Si tratta di una rete, secondo gli addetti ai lavori, necessaria ed efficace al fine del reinserimento dei soggetti in misura alternativa.

Bisogna, infine sottolineare, che l'efficacia a cui si riferiscono i Funzionari e il Direttore, sia relazionabile solo ai casi archiviati positivamente e alla conseguente declaratoria di esito positivo pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza. Il lavoro del Servizio sociale Professionale è, quindi, desumibile come una mera azione di controllo del soggetto nel corso dello svolgimento della misura alternativa. Per far sì che l'azione trattamentale vada oltre la pura azione di controllo, secondo gli operatori, vi è l'esigenza di aumentare le risorse umane ed economiche, al fine di seguire ed accompagnare il soggetto anche in una fase post-penitenziaria.

CONCLUSIONI

Il lavoro nel suo complesso ha permesso di indagare un aspetto del sistema penitenziario ordinario poco esplorato dalla ricerca sociale: l'importanza delle reti di partenariato nella giustizia, ed in particolare quale ruolo ricopra l'UEPE all'interno delle stesse.

Per fare ciò è stato necessario partire da premesse teoriche che hanno illustrato concetti di grande complessità, quali la devianza e il controllo sociale. In riferimento a quest'ultimo concetto è stato esposto come sia progredita nel tempo la pena, strumento di controllo sociale formale maggiormente utilizzato dalle società. Si è visto, infatti, che la pena, alla stregua di una qualsiasi istituzione sociale, subisce gli influssi delle modifiche sociali. Dapprima, infatti, la pena ricopre una finalità essenzialmente retributiva – chi ha commesso il male deve avere in cambio il male- al fine di ristabilire l'equilibrio sociale rotto con il delitto. Una pena che assume anche una funzione di prevenzione generale su tutti i consociati dal compiere atti criminosi, attraverso la minaccia della sanzione; alla quale si affianca una funzione di difesa sociale, con la quale si tutela la società dalla delinquenza attraverso la neutralizzazione carceraria, prevenendo le future offese del reo. Nel tempo a questa funzione retributiva, intimidatrice e di difesa sociale, si sostituisce una funzione di recupero sociale del reo, o per meglio dire di rieducazione. Si tratta, infatti, di un sistema che dapprima è al servizio della nascente società capitalistica, riproducendo nelle sue pratiche quegli stessi meccanismi di accumulazione originaria e di accumulazione capitalistica descritti da Marx ne *Il Capitale*, per poi trasformarsi in un sistema penale che fa proprie le pratiche del Welfare State. Pone, infatti, come suo obiettivo il recupero e il reinserimento del reo, attraverso la creazione di istanze correzionaliste e misure specifiche che hanno prodotto un sistema di assistenzialismo penale. Sistema non più sostenibile negli anni del post-fordismo, a seguito del progressivo declino dei sistemi di Welfare State, a cui il sistema di assistenzialismo penale faceva riferimento. Decade, infatti, il pilastro della sicurezza interna, favorendo il riemergere della cultura della paura e dell'insicurezza. L'enfasi delle classi politiche posta sull'aumento dell'insicurezza, produce un effetto perverso di moltiplicazione della domanda di sicurezza che si traduce in politiche penali mirate al ristabilimento dell'equilibrio e della sicurezza sociale. Si creano, così, politiche atte a recuperare un'ideale di giustizia retributiva, alla cui base vi è l'incarcerazione non più vista come misura da adottare in estrema ratio, ma come unica soluzione per il contenimento della criminalità.

Si è fatto poi riferimento alle specificità dell'ordinamento penale e penitenziario italiano, il quale si contraddistingue dagli altri Paesi europei per un ritardo nella sua evoluzione, in particolare nell'attuazione della finalità rieducativa. Anche se già prevista nella costituzione all'art. 27, III comma, la finalità rieducativa della pena emergerà solo negli anni '70 quando già negli altri Paesi Europei e Americani era in piena crisi, anche se già previsto nella Costituzione del 1947 nel suo art. 27. Infatti, la legislazione specifica in tale campo si avrà solo nel 1975 con la L. 354, la quale istituisce l'Ordinamento Penitenziario fino ad oggi vigente. Lo studio della L. 354/75 ha permesso di descrivere tutti gli interventi legislativi succedutisi nel tempo e che hanno avuto il fine di rafforzare la finalità rieducativa e le diverse strutture create per il suo controllo.

Gli interventi legislativi in campo penale che seguiranno, avranno l'onere di disegnare un profilo chiaro del rinnovato sistema penitenziario: l'istituzione penitenziaria non sarà più al centro del rinnovato sistema, in quanto vista come obsoleta e poco adatta al sistema di capitalismo avanzato, ma la pena dovrà svolgersi sul territorio per un attivo reinserimento del soggetto, ovviando, anche, alla situazione di emergenza delle nostre carceri causata dagli alti tassi di sovraffollamento. Un'emergenza ancora oggi presente, tanto da ricevere, nel 2010 e nel 2013, due condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le quali sottolineano l'urgenza di attuare politiche penitenziarie che affrontino in modo sistematico il problema del sovraffollamento. La risposta governativa sarà l'attuazione di leggi che potenziano le misure a carattere deflattivo, sgretolando la finalità rieducativa, sancita dall'art. 27, III comma, Cost.

L'indagine empirica svolta presso l'UEPE di Salerno ha permesso di evidenziare le potenzialità, ma anche le criticità del servizio sociale penitenziario. Per fare ciò sono stati utilizzati diversi strumenti di rilevazione, nello specifico: intervista semi-strutturata diretta al Direttore dell'UEPE di Salerno, una raccolta di dati di archivio, un questionario somministrato ai Funzionari della Professionalità di servizio sociale, operanti presso l'UEPE di Salerno. I dati raccolti sono stati analizzati attraverso il ricorso ad un approccio misto, con l'utilizzo contemporaneo di tecniche sia quantitative sia qualitative¹⁸⁷. Nello specifico sono stati adoperati contestualmente: l'analisi delle reti sociali (o social network analysis), metodo utile per l'analisi dei processi di rete tra gli attori sociali di diversa provenienza e l'analisi di

¹⁸⁷ A tal proposito Ortalda F., *Metodi misti di ricerca. Applicazioni alle scienze umane e sociali*, Carocci, 2013; Palumbo M., *Il processo di valutazione. Decidere, programmare e valutare*, FrancoAngeli, Milano, 2002; Bezzi C., *La linea d'ombra. Problemi soluzioni di ricerca sociale e valutativa*, FrancoAngeli, Milano, 2011.

contenuto al fine di evidenziare opinioni, punti di forza e punti di debolezza, secondo gli operatori del settore rispetto alle politiche penitenziarie.

Dall'analisi è emerso un primo dato importante: i Funzionari, nella loro prassi operativa, si trovano a doversi confrontare con problematiche sociali, le quali presuppongono una presa in carico integrata, che non si basi più sull'analisi e sulla diagnosi di un solo aspetto della vita del soggetto in misura alternativa (nel caso di specie della buona riuscita della misura alternativa, e quindi del suo esito positivo). Si tratta, infatti, di problematiche economico-lavorative, immigrazione, dipendenze, conflitti familiari e istituzionali, tutte problematiche che per la loro natura presuppongono un continuo confronto e coinvolgimento delle Agenzie del Terzo Settore, delle imprese, degli Enti Locali e delle Asl, al fine di reinserire nel contesto sociale il soggetto in misura alternativa. Vi è un'aderenza al dettato del mandato professionale, il quale prevede una presa in carico olistica ed una metodologia di lavoro integrata, diventano così loro stessi professionisti sul territorio cercando e creando quelli che sono i legami con i soggetti territoriali. Si tratta di una volontà favorita anche da una leadership partecipativa, messa in atto dalla Direzione dell'Ufficio, attraverso la quale gli stessi Funzionari divengono attori principali dei processi organizzativi dell'Ufficio. Il servizio sociale penitenziario, e i metodi che da essa discendono, secondo la ricostruzione offerta dal Direttore e dai Funzionari si configura, come un ottimo strumento per l'analisi del reato e del vissuto esperienziale del soggetto deviante, anche se in alcuni casi il percorso rieducativo suggerito dall'UEPE nella figura del Funzionario, è sottovalutato dalla Magistratura di Sorveglianza.

Un primo nodo critico che emerge dalla lettura del lavoro è la realtà istituzionale con la quale l'UEPE si scontra quotidianamente. Si tratta di una realtà fatta di natura burocratica e gerarchica, che fa sì che il servizio sociale penitenziario resti intrappolato nella semplice funzione di erogazione di una prestazione di controllo delle misure sul territorio. Si tratta di una visione favorita da due fattori principali: a seguito degli ultimi interventi legislativi scegliendo di far prevalere il fine deflattivo al fine rieducativo, si trasformano i Funzionari in semplici controllori del corretto svolgimento delle misure, a ciò si aggiunge il taglio alle risorse umane ed economiche (fattore emerso anche nei questionari e nell'intervista), che mettono in discussione la posizione del servizio sociale nel sistema giustizia. Da produttore di cambiamento e di reinserimento sociale, il suo ruolo muta in semplice controllo del corretto svolgimento delle misure alternative, contenendo e sorvegliando i soggetti, piuttosto che mettere in opera politiche e prassi operative che siano volte a diminuire le cause della

presunta pericolosità dei soggetti. Si riprende, così, la lettura di Pavarini di cosa significhi trattamento. Secondo l'autore il trattamento si trasforma nel semplice controllo della corretta esecuzione formale delle misure, rendendo il trattamento estraneo alle caratteristiche ed alle prospettive di cambiamento insite nel singolo soggetto. Si favorisce, così, la creazione di un vero e proprio panopticon diffuso, dove i soggetti anche se non sono in carcere, sono ugualmente controllati attraverso personale specializzato.

Un secondo aspetto critico è da vedersi nel ruolo marginale dell'UEPE rispetto al sistema giustizia. Benchè si rileva una centralità nella rete di partenariato, emerge una certa marginalità dell'Ufficio nel sistema giustizia, aspetto rilevabile anche dai questionari e dall'intervista analizzati nel quinto capitolo. Si tratta di una debolezza da addebitarsi alla poca comunicazione interistituzionale, alle poche occasioni di aggiornamento specifiche per il servizio sociale penitenziario, alla penuria di risorse economiche e umane. Tutti fattori che non si riconoscono al servizio sociale le debite potenzialità, ma anzi si potrebbe dire che viene in qualche modo depotenziato e declassato a semplice organo di controllo, similmente alle Forze dell'Ordine. Una funzione di controllo e di marginalità leggibile non solo nella prassi operativa penitenziaria, ma nel Welfare in generale, in tal caso il servizio sociale si trova a svolgere semplici funzioni di erogatore di servizi, e non costruttore di cambiamento individuale e comunitario.

La marginalità dell'UEPE nel sistema giustizia e lo snaturare il fine delle misure alternative, suggeriscono un ripensamento in toto delle politiche penitenziarie, divenute nel tempo sempre più produttrici di controllo diffuso. Si ha quindi l'esigenza di rileggere le politiche sociali a livello nazionale, ed in particolare riferite al ruolo del Servizio sociale nel sistema penitenziario. Innanzitutto vi è il bisogno di un maggiore investimento sulle risorse umane, la previsione di un numero adeguato di professionisti, fa sì che la presa in carico dei soggetti non ricada semplicemente su pochi Funzionari; l'ultimo concorso, infatti, risale al 2001, e nel corso degli ultimi anni vi è stata una sola proposta di immissione nel ruolo, seppur a tempo determinato, nel 2011 attraverso il Progetto MASTER. Il che preclude, ed ha precluso, un'immissione stabile al ruolo di Funzionari operatori con età più giovane, necessari per una lettura più flessibile delle problematiche sociali, con un bagaglio culturale fondato essenzialmente sulla visione di rete e con una voglia di cambiamento più forte rispetto a chi lavora da anni nel ruolo. Questo investimento passa anche per una maggiore progettualità di occasioni di aggiornamento mirate al servizio sociale penitenziario, ma anche attraverso un potenziamento nei corsi di studio universitari di contenuti professionali

appartenenti al servizio sociale penitenziario, accompagnati da un sviluppo maggiore di tirocini professionali presso l'UEPE, come avviene in maniera sistematica presso l'UEPE di Salerno. Si prospetta così un investimento sulle risorse umane, sia in entrata nel sistema, sia per chi è già all'interno del sistema penitenziario.

In conclusione v'è bisogno di ripensare l'intera configurazione delle politiche penali e penitenziarie. Bisogna, innanzitutto, interrogarsi su quale sia il futuro delle misure alternative, le quali, come più volte ribadito, allo stato odierno, decarcerizzano il soggetto reo per reistituzionalizzarlo sul territorio attraverso l'implementazione di misure puramente deflattive. Al contempo vi è la necessità di studiare la portata della zona grigia della giustizia, formata da tutte quelle misure non rilevate statisticamente. Il riferimento va a tutte quelle misure cautelari non censite statisticamente e che contribuiscono a creare la diversa modalità di carcerizzazione e di controllo del soggetto reo.

Solo attraverso una lettura critica del sistema penale e penitenziario è possibile ritornare alle radici rieducative delle misure alternative. Queste, infatti, non devono perseguire un fine essenzialmente deflattivo, ma devono tendere al reinserimento del soggetto nel tessuto sociale di appartenenza, sostenute da un apparato burocratico che non enfatizzi le proprie abilità di controllo, ma che possa esprimere a pieno le proprie capacità di sviluppo di empowerment nell'utenza. Al contempo sarà necessario mettere in campo politiche di prevenzione sociale e non di incarcerazione indiscriminata, solo in questo modo sarà possibile andare oltre il sistema di panopticon sociale creato negli ultimi anni.

Bibliografia

- Aleo S., *Criminologia e sistema penale*, Cedam, Padova, 2010
- Alexander F., Staub H., *Il delinquente, il giudice e il pubblico: un'analisi psicologica*, Giuffrè, Milano, 1978
- Ambrosetti E. M., *Recidiva e recidivismo*, Cedam, Padova, 1997
- Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M. I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, vol. I, seconda edizione*, Giuffrè, Milano, 2003
- ID., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, vol. II, seconda edizione*, Giuffrè, Milano, 2003
- Baratta A., "Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?", in *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza e riforme*, a cura di Anastasia S. e Palma M., Carocci, Roma, 2001
- ID. *Criminologia critica e critica del diritto penale*, Il Mulino, Bologna, 1982
- Barbero Avanzini B., *Devianza e controllo sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2002
- Basile T., Fassone E., Tuccillo G., *La riforma penitenziaria*, Jovine, Napoli, 1987
- Becker H. S., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1987
- Bentham J., *Panopticon ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Foucault M. e Perott M., Marsilio, Padova, 1983
- Bergeret J., *La personalità normale e patologica. Le strutture mentali, il carattere, i sintomi*, Raffaello Cortina, Milano, 2002
- Bezzi C., *La linea d'ombra. Problemi, soluzioni di ricerca sociale e valutazione*, FrancoAngeli, Milano, 2011
- Breda R., Coppola C., Sabattini A., *Il servizio sociale nel sistema penitenziario*, Giappichelli, Torino, 1999
- Brunetti C., *Pedagogia penitenziaria*, ESI, Napoli, 2005
- Campana D., *Condannati a delinquere? Il carcere e la recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2009

- Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2010
- Cannavò L., Frudà L., *Ricerca sociale*, Roma, Carocci, 2009
- Castaldo M., *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*, Jovine, Napoli, 2001
- Carta R., “Percorsi esterni e comunità locale”, in *Responsabilità partecipate. Percorsi d’inclusione sociale per giovani adulti autori di reato*, a cura di Patrizi P., Giuffrè, Milano, 2007
- Castel R., *L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?*, Einaudi, Torino, 2003
- Cellini G., *Controllo sociale, servizio sociale e professioni di aiuto. Una ricerca nel sistema penitenziario*, Ledizioni, 2013
- ID, “Il Servizio sociale nel settore penitenziario, tra mutamenti del welfare e politiche sociali”, *Autonomie Locali e Servizi Sociali*, Il Mulino, Bologna, 2/2013
- Centellani O., Piromalli S., *Tra carcere e territorio. Il lavoro dell’assistente sociale nella giustizia*, FrancoAngeli, Milano, 1996
- Cesaroni M., Lussu A., Rovai B., *Professione Assistente Sociale. Metodologia e tecniche dell’intervento sociale*, Edizioni del Cerro, Pisa, 2005
- Ciappi S., Coluccia A., *Giustizia criminale. Retribuzione, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*, FrancoAngeli, Milano, 1997
- Cohen S., *Devianza*, in Dizionario delle scienze sociali Treccani
- Consiglio d’Europa, *SPACE I (statistiche penitenziarie del Consiglio d’Europa)*, <http://wp.unil.ch/space/space-i/annual-reports/>
- ID, *SPACE II (statistiche penitenziarie del Consiglio d’Europa)*, <http://wp.unil.ch/space/space-ii/annual-reports/>
- Cordaz D., *Dati e processi sull’integrazione tra metodi quantitativi e qualitativi nelle scienze sociali*, FrancoAngeli, Milano, 2011
- ID, “Lessico dei dati”, in *Analisi delle reti sociali. Teorie, metodi, applicazioni*, a cura di A. Salvini, FrancoAngeli, Milano, 2007
- De Giorgi A., *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, DeriveApprodi, Roma, 2000

De Leo G., “Azione deviante, responsabilità e norma: proposte per un nuovo schema concettuale”, in *L'interazione deviante. Per un orientamento psico-sociologico al problema norma-devianza e criminalità*, di De Leo G. e collaboratori, Giuffrè, Milano, 1981

De Leo G., Patrizi P., *La spiegazione del crimine. Un approccio psicosociale alla criminalità*, Il Mulino, Bologna, 1992

ID., *Psicologia della devianza*, Carocci, Roma, 2002

De Leo G., Patrizi P., De Gregorio E., *L'analisi dell'azione deviante. Contributi teorici e proposte di metodo*, Il Mulino, Bologna, 2004

De Vito E., “La scommessa della messa alla prova dell'adulto”, *Questione Giustizia*, 6/2013

Dipace R., *Partenariato pubblico privato e contratti atipici*, Giuffrè, Milano, 2006

Dizionario di Economia e Finanza Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/>

Dizionario di filosofia Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/>

Dizionario di Medicina Treccani, <http://www.treccani.it/enciclopedia/>

Dolcini E., “La rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero, della lungimiranza del Costituente”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Roma, 2-3/2005

Dolcini E., Paliero C., *Il carcere ha alternative?*, Giuffrè, Milano, 1989

Donini M., “Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come discorso totalizzante del discorso penale”, in *Sicurezza e diritto penale* a cura di Donini M. e Pavarini M., Bononia University Press, Bologna, 2011

Eusebi L., “Politica criminale e riforma del diritto penale”, in *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza e riforme*, a cura di Anastasia S. e Palma M., Carocci, 2001

Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980

Ferrera M., *Le trappole del Welfare*, Il Mulino, Bologna, 1998

Fiandaca G., “Il 3° comma dell'art. 27”, in Branca G. e Pizzorusso A., *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1991

- Fiorentin F. e Marcheselli A., *L'ordinamento penitenziario*, Utet, Torino, 2005
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993
- ID, *La società disciplinare*, a cura di Salvo Vaccaro, Mimesis, Milano, 2010
- ID, *Sicurezza, territorio e popolazione. Corso al College de France (1977-1978)*, Feltrinelli Editore, Milano, 2005
- Ferrario F., *Il lavoro di rete nel servizio sociale*, La nuova Italia Scientifica, Roma, 1992
- Ferrario F., Muschitiello A., *Complessità e Servizio sociale nel sistema giustizia*, FrancoAngeli, Milano, 1998
- Folgheraiter, *Teoria e metodologia del servizio sociale: la prospettiva di rete*, Erickson, Trento, 1998
- Frudà L., *Alternative al carcere*, FrancoAngeli, Milano, 2006
- Fusi A., *Manuale dell'esecuzione penale*, Giuffrè, Torino, 2013
- Gabassi P. G., *Psicologia del lavoro nelle organizzazioni*, FrancoAngeli, Milano, 2012
- Gaeta E. G., *Fondamenti economici dei comportamenti criminali*, Giappichelli, 2013
- Garland D., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Net, Roma, 1999
- ID, *La cultura del controllo*, Il Saggiatore, Milano, 2000
- ID, "Giurisprudenza classica e criminologia", in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997
- Giuffrida M. P., *I centri di Servizio sociale dell'Amministrazione Penitenziaria*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma, 1999
- Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: meccanismi dell'esclusione e della violazione*, Edizioni di comunità, Torino, 2001
- Gramatica F., *Principi di difesa sociale*, Cedam, Padova, 1961
- Grevi V., Giostra G., Della Casa F., *Ordinamento Penitenziario commentato*, Cedam Padova, 2011

Guala C., *Interviste e questionari nella ricerca sociale applicata*, Catanzaro, Rubbettino Editore, 2003

Hanneman R. A., Riddle M., *Introduction to social network methods*, 2005, <http://faculty.ucr.edu/~hanneman/>

Ignatieff M., “Stato, società civile ed istituzioni totali: una critica delle recenti storie sociali della pena”, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino, 1997

Istat, *Detenuti nelle carceri italiane*, 2015, <http://www.istat.it/it/archivio/153369>

La Rocca S., “La semilibertà”, in *Misure alternative alla detenzione ordinaria*, a cura di F. Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2012

Lemert E. M., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981

Maidecchi D., *La rieducazione del condannato tra carcere ed alternative*, Rassegna penitenziaria e criminologica, Roma, 1-2/2002

Marx K., *Il Capitale*, Utet, Torino, 2009, Vol 1

Melossi M. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Il Mulino, Bologna, 1982

Melossi M., *Lezioni di sociologia del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 1996

ID., *Stato, controllo sociale e devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*, Mondadori, Milano, 2005

Ministero della Giustizia, *Statistiche*, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.wp

Mosconi G., “La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzione penitenziaria”, in *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza e riforme*, a cura di Anastasia S. e Palma M., Carocci, 2001

ID., “Riferimenti per un’alternativa reale al carcere”, in *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, Bologna, 1986, vol 2

Neve E., “Il lavoro integrato nel servizio sociale penitenziario: aspetti metodologici”, in *Dei delitti e delle pene. Servizio sociale e giustizia*, a cura di Muschitiello A., Neve E., FrancoAngeli, Milano, 2003

ID., *Il Servizio sociale. Fondamenti e cultura di una professione*, Carocci, Roma, 2009

Niro M., Signorini M., *Arresti domiciliari e detenzione domiciliare*, Cedam, Padova, 2010

Ortalda F., *Metodi misti di ricerca. Applicazioni nelle scienze umane e sociali*, Carocci, Roma, 2013

Padovani T., *L'utopia punitiva*, Giuffrè, Milano, 1981

Palumbo M., *Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare*, FrancoAngeli, Milano, 2002

Parsons T., *Il sistema sociale*, Einaudi, Torino, 1995

Patrizi P., *Psicologia della devianza e della criminalità*, Carocci, Roma, 2011

Pavarin G. M., “Le ipotesi di detenzione domiciliare”, in *Misure alternative alla detenzione ordinaria*, a cura di F. Fiorentin, Giappichelli, Torino, 2012

Pavarini M., “Concentrazione e diffusione del penitenziario. La tesi di Rushe e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale in Italia”, in *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, Bologna, 1978, Vol. I

ID, *Degrado, paure e insicurezza nello spazio urbano*, in *Sicurezza e diritto penale* a cura di Donini M. e Pavarini M., Bononia University Press, Bologna, 2011

ID, “Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale”, in *Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale*, 1986, Vol. II

ID, “L'aria della città rende (ancora) liberi”? Dieci anni di politiche locali di sicurezza”, Introduzione a *L'amministrazione locale della paura* a cura di Pavarini M., Carocci, Roma, 2006

ID, “La pena «utile», la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo”, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologia*, Roma, 1/ 1983

ID, *Pena*, Enciclopedia delle Scienze sociali Treccani

ID, “Struttura sociale e origine dell'istituzione penitenziaria”, *Rivista Il Mulino*, Bologna, n. 4/74

Pedrinazzi A., “Le misure alternative in Europa. Principi ispiratori e linee operative”, in *Dignitas. Percorsi carcere e di giustizia*, Sesta Opera San Fedele- Servir Centro Astalli, Milano, 2/2003

Pellizzari S., “Le forme di partenariato pubblico-privato come strumento di innovazione per lo sviluppo delle imprese e dei servizi sociali”, in *Impresa sociale*. Rivista fondata dal Gruppo cooperativo CGM, <http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/80-le-forme-di-partenariato-pubblico-privato-come-strumento-di-innovazione-per-lo-sviluppo-delle-imprese-e-dei-servizi-sociali/>

Perrone Capano F., *Codice dell'esecuzione penale e dell'ordinamento penitenziario*, Nel diritto Editore, Roma, 2013

Petrillo A., *La città delle paure. Per un'archeologia dell'insicurezza urbana*, Sellerio Editore, Castel di Serra, 2003

Pieron G., “Deontologia e responsabilità professionali”, in *Le responsabilità dell'Assistente Sociale*, a cura di S. Filippini e E. Bianchi, Carocci, Roma, 2013

Pitch T., *Società della prevenzione*, Carocci, Roma, 2006

ID, *La devianza*, La nuova Italia Editrice, Firenze, 1975

Pizzanelli G., *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali*, Giuffrè, Milano, 2010

Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2008

Prina F., *Devianza e politiche di controllo*, Carocci, Roma, 2003

Procaccini A., “Le trasformazioni del welfare italiano nell'area penale: uno studio di caso sulle revoche dell'affidamento in prova al Servizio sociale”, *Rivista di Sociologia e Politiche Sociali*, Il Mulino, Bologna, 1/2008

Ragnedda M., *La società postpanottica*, Aracne, Roma, 2008

Re L., *Carcere e globalizzazione. Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*, Editori Laterza, Roma, 2011

Rei D., *Servizi sociali e politiche pubbliche*, Carocci, Roma, 2000

Rossi P., *L'organizzazione dei servizi socio assistenziali. Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione*, Carocci, Roma, 2014

Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna, 1978

Salvini A., *Connettere. L'analisi di rete nel servizio sociale*, Edizioni ETS, Pisa, 2012

Sanicola L., Piscitelli D., Mastropasqua I, *Metodologia di rete nella giustizia minorile*, Liguori, Napoli, 2002

Scardaccione G., “Gli studi su recidivismo: vecchi e nuovi modelli”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, Pensa MultiMedia Editore, Lecce, 4/2012

Scott J., *L'analisi delle reti sociali*, Ed Italiana a cura di Amaturò, Carocci, 2002

Seed P., *Analisi delle reti sociali. La network analysis nel Servizio sociale*, Erickson, Trento, 1997

Selmini R., “La prevenzione”, in *La sicurezza urbana*, a cura di Selmini R., Il Mulino, Bologna, 2004

Serafin G., *L'interpretazione del crimine. Criminologia, devianza e controllo sociale*, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2012

Serra R., *Logiche di rete. Dalla teoria all'intervento sociale*, FrancoAngeli, Milano, 2007

Siza, *Progettare nel sociale. Regole, metodi e strumenti per una progettazione sostenibile*, FrancoAngeli, 2002

Sykes G. M., Matza D., Techniques of neutralization: a theory of delinquency, in *American Sociological Review*, 22-6/1957

Tabasco G., “La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti”, in *Archivio penale*, Pisa, 1/2015

Torneo V., “Ragioni del diritto e ragioni dell'economia”, *Sociologia del diritto*, FrancoAngeli, Milano, 1-2/1990

Tramontano G., “Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Roma, 2/2010

Traverso G. B., Verde A., *Criminologia critica. Delinquenza e controllo sociale nel modo di produzione capitalistico*, Cedam, Padova, 1981

Troncone P., *Manuale di diritto penitenziario*, Giappichelli, Torino, 2006

Turrini Vita R., “Esecuzione Penale Esterna- Istituti e procedimenti amministrativi correlati”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, Roma, 1-2/2003

Vocca O., *Il carcere. Linee di politica criminale*, Liguori, Napoli, 2003

Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano, 2000. Scaricabile al link <http://www.inventati.org/apm/abolizionismo/libri11.php>

Wallace R.A. e Wolf A., *La teoria sociologica contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 1999

Williams III F. P, McShane M. D., *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002

Zammuner V. L., *Tecniche dell'intervista e del questionario*, Il Mulino, Bologna, 1998

Zeloni T., "Analisi critica di alcune categorie esplicative del comportamento deviante", in De Leo G., *L'interazione deviante. Per un orientamento psico-sociologico al problema norma-devianza e criminalità*, Giuffrè, Milano, 1981